STORIA
SCIENTIFICO - LETTERARIA
DELLO
STUDIO DI PADOVA

DEL CAVALIERE

FRANCESCO MARIA COLLE

NOBILE BELLUNESE

VOLUME I.

IN PADOVA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA MINERVA

M. DCCC. XXIV.

STORIA
SCIENTIFICO-LETTERARIA
DELLO
STUDIO DI PADOVA
DALLA SUA FONDAZIONE FINO ALL'ANNO MCDV

DI

FRANCESCO MARIA COLLE

NOBILE BELLUNESE

ISTORIOGRAFO DI DETTO STUDIO, CAVALIERE DELLA CORONA DI FERRO,
CONSIGLIERE DI STATO DEL CESSATO REGNO D'ITALIA,
MEMBRO DI VARIE ILLUSTRI ACCADEMIE,

PUBBLICATA PER LA PRIMA VOLTA CON ALCUNE ANNOTAZIONI

DA

GIUSEPPE VEDOVA

PADOVANO

SOCIO CORRISPONDENTE DELL'IMPERIALE REGIA ACCADEMIA
DELLE SCIENZE LETTERE ED ARTI DI PADOVA
E DELL'ATENEO DI TREVISO

ALL' ILLUSTRE

SIGNOR RETTORE MAGNIFICO

E

ALL' INCLITO SENATO ACCADEMICO

DELL' IMP. R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

GIUSEPPE VEDOVA

Lo Studio di Padova, di cui siete, o Signori, chiaro e nobilissimo ornamento, sorto nel principio del secolo decimoterzo, crebbe sin dalle prime sue mosse a grande altezza di fama per tutta Europa, e la venne sempre più allargando in appresso, sì pel numero delle cattedre abbraccianti quanto più occorre

ai bisogni dell'umano ingegno, sì per la grande rinomanza de' suoi Professori, tra' quali se ne contano parecchi a immortalità consacrati; e fu quindi favorito ed onorato e da sommi Pontefici e da quante Dominazioni nel decorrer degli anni si succedettero in questa bella parte d'Italia.

Venuto finalmente a ripararsi sotto la Signoria mansueta de' Veneti, non paghi essi di averlo per ogni miglior guisa condecorato, vollero ne' tempi a noi più vicini che dotta penna ne tessesse distesamente la Storia, movendola dalla sua prima fondazione, e discendendo sino ai giorni nostri. E prima elessero a tal uopo il chiarissimo Facciolati, indi il Lastesio, in fine Francesco Maria Colle, nobile bellunese, noto già per ampio sapere, e in letterarj cimenti provatissimo.

Si accinse il Colle alacremente al comandato lavoro, col titolo di Storiografo dell'Università di Padova; se non che caduti i Veneti, e chiamato egli pe' suoi meriti ad uffizj e gradi eminenti, colto in appresso da morte, non potè condurre l'opera sua che sino al 1405, epoca in cui Padova si riparò sotto la veneta dominazione.

Ha però egli con instancabile diligenza, colla ricerca di rari e scelti documenti, e con fina e sicura critica svolto e trattato maestrevolmente tutto quel periodo, che per la scarsezza e antichità delle memorie certo era il più difficile a trattarsi.

Fu mia buona ventura il poter ritrarre dagli eredi Colle quel prezioso inedito quasi obbliato manoscritto, e mi avvisai tosto, come fo in presente, di darlo alla pubblica luce, non senza il corredo di alcune note e brevi illustrazioni, di cui mi parve talvolta abbisognare l'originale scrittura.

A Voi pertanto, o Signori, oso intitolare la presente edizione; a Voi, che alla luce che vi deriva da' vostri insigni predecessori, aggiungete il vostro proprio splendore, e colla vostra nobile rappresentanza riflettete quello di tutti i vostri egregj Consocj e Colleghi.

Possa io un giorno, se non è troppo ardito il mio voto, e se la diligenza può vincere la tenuità dell'ingegno, in età più matura, e rinfrancato da studj lunghi e severi, non che dal soccorso delle notizie derivanti dai preziosi manoscritti del Facciolati, del dalle Laste, del Colle stesso, e dell'immor-

tale abate Morelli, ripigliando la Storia di questa celebre Università dov'ebbe il Colle a lasciarla, convenientemente dedurla fino ai nostri tempi, in cui per la sapienza e liberalità di FRANCESCO I., Imperatore e Re nostro, amplificato il nostro Studio e magnificamente protetto, ogni dì più di nuovi fregj si abbella, e più lunghi e squisiti frutti promette.

Padova, 1.° aprile 1824.

DISCORSO
PRELIMINARE
SUGLI
STORICI DELLO STUDIO DI PADOVA

LETTO DALL' EDITORE

NEL GIORNO X APRILE DELL'ANNO MDCCCXXIII

NELLA IMP. REGIA ACCADEMIA

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI PADOVA

L'autore di questo Discorso ebbe a leggerlo nella sua qualità di Alunno dell'anzidetta Accademia, e di poi lo pubblicò nell'occasione delle Nozze Gaudio-Meneghini. — *Padova, Tipografia della Minerva*, 1823, in 8.°

L' onore che mi consentiste, illustri Accademici, di profittare ascoltando delle produzioni de' vostri elevati ingegni, mi fu e sarà sempre di forte sprone per darmi con più calore a quegli studj che in ogni tempo mi furono dolci compagni, e che più particolarmente appartengono alla storia letteraria d' Italia. E dalla vostra bontà e dal saper vostro confortato, veggendo Voi tutti di così belle doti ricchissimi, e premurosi di animare col consiglio e colle lodi tutti coloro che sulla verde età s' attentano di segnare i primi passi nella carriera letteraria, ho ceduto al forse troppo ardito desiderio di alzare anch' io, per vostra cortese permissione, la debil mia voce in questo tempio sacro alle Scienze, alle Lettere ed alle Arti, dandovi un pegno in questa guisa, come si può meglio per me, della viva gratitudine che a Voi mi stringe pel generoso favore compartitomi. Vi presento adunque, o Signori, con questo mio, qual siasi, Discorso un breve quadro della Storia scientifico-letteraria della nostra Università di Padova, scritta dal trapassato Francesco Maria Colle bellunese, che n' era istoriografo, nome caro agli ameni studj, alle severe discipline e a' dotti, non che a questa rinomata Accademia, alla quale come Socio pensionario meritamente era aggregato. Di quest' opera pertanto desiderata, e ben a ragione, da' letterati italiani e stranieri, che dalla morte del celebre suo Autore giacevasi conosciuta a pochi, e che ora, per mia bella sorte venuta nelle mie mani, offro all' Italia colle stampe, concedermi vi piaccia ch' io ve n' offra, come dissi, un rapido prospetto. Ma prima di

ciò fare mi è sembrato che non sia estraneo all'argomento l'esibirvi una succinta narrazione di quegli scrittori che in varie epoche trattarono la storia delle nostre scuole; e quindi, dopo di avere esaminato l'estensione e il metodo che hanno abbracciato nello scrivere le loro opere, i giudizj accenni pur anche, che sopra di esse vennero dati da critici valorosi ed assennati.

Ed a ragione grandi fecero le maraviglie, e altamente si crucciarono nelle loro opere i Foscarini, gli Zeni, i Mazzucchelli, i Tiraboschi, gli Agostini, gli Andres, i Morelli, i Gennari (1), ed infiniti altri autorevoli scrittori, veggendo che questo nostro Studio privo se n'andava sin d'allora di una storia continuata ed esatta. « La Università di Padova, dice lo Zeno (2), che a » niuna delle altre nazioni nè di antichità, nè di pregio cede in » verun conto, non ha da invidiare alcuna di esse, se non è la » fortuna di un bravo storico che la illustri. » E per verità, o Signori, nelle storie che di essa leggiamo, invano cercheremmo fina critica, documenti comprovanti le cose che vengono esposte; ad ogni passo s'incontrano errori tanto di epoche che di fatti, e moltissime sono le ommissioni; le quali cose tutte non fanno che rendere incerto il lettore, che inciampa o teme d'inciampare in mille abbagli. Basta scorrere i sopraindicati scrittori della storia di questa Università per conoscere qual fede si meritano essi, tanti sono gli errori che sì di frequente vi s'incontrano; e sembra quasi impossibile che un argomento sì bello sia stato finora trattato con sì poca diligenza ed estensione. Ma lungo di troppo andrei, se volessi trascrivere i molti e giusti lamenti fatti su tal proposito. Scendiamo, ve ne prego, ad esaminare con veloce passo gli storici del nostro Studio ad uno ad uno; ma prima piacciavi di osservare, che i primi a parlarne furono Rollandino, i Cortusi, i Gattari, e varj altri cronisti padovani, e il Savonarola alquanto più estesamente degli altri nel suo au-

reo libretto *De laudibus Patavii* (3); indi lo Seardeone, il Salomonio, il Portenari, ed altri. Ma nella narrazione di tutti questi la nostra Università non occupa che piccolo luogo; si leggono specialmente nei cronisti descritte lunghe e funeste vicende, guerre luttuose, civili e pazze discordie, il vario primeggiar dei partiti, le crudeltà degli Eccelini, ed infinite altre cose; e intanto si tace delle nostre scuole, e la letteratura padovana sembra quasi posta in non cale. Sospirava da gran tempo, io mi credo, e ben a ragione, questa Università di avere alla fine uno scrittore che in ben ordinata e ragionata serie tramandasse il nome, il valore ed il merito dei dottissimi Professori, che vi lessero, alla più tarda posterità; e chi primo vi si accinse, non corrispose gran fatto felicemente.

Solo nell'anno 1598 vide in Padova la luce l'opera *De Gymnasio Patavino* (4) di Antonio Riccoboni di Rovigo, professore nel detto Studio di lettere greche e latine; ed è divisa in sei libri, ch'egli appella *Commentarii*. Belle notizie ed esatte presenta il Riccoboni nel secondo e terzo libro della sua opera, in cui parla di que' Professori che in questo Studio insegnavano dall'anno 1571 fino all'anno 1598; e si ferma più particolarmente a notare l'epoche della vita di coloro che nel nostro Studio ottennero le lodi e l'ammirazione dei loro contemporanei, e lasciarono fama gloriosa ed immortale ai posteri co' loro scritti. Di alcuni di questi ci dà il Riccoboni il catalogo delle opere, senza però notarne le edizioni; non si estende ad esibirne il suo giudizio, conoscendo forse che gli sarebbe stata cosa pericolosa il sedere a giudice degli scritti di coloro che precettori o colleghi gli furono. Nel primo libro parla della origine della Università; riporta tre bolle de' papi Urbano IV., Clemente VI., Eugenio IV. a favore del nostro Studio; presenta un catalogo dei Professori che vi lessero, essendo Padova repubblica, poi passata

sotto il dominio de' Carraresi, indi sotto quello de' Veneziani; ed altre parecchie cose viene esponendo. Gli altri tre libri contengono specialmente le tanto celebri contese dell'Autore con Carlo Sigonio; adduce varie sue lettere a quello, e varie di questo a lui, ed alcune altre al Mureto pur sue, non che alquante orazioni che pronunziò in diverse occasioni. Ma quanto a' tempi che precedono il 1571, egli è troppo scarso di memorie, e va assai ristretto. Il Tiraboschi (5) dice: « che i sei libri » del Riccoboni non adeguano il merito di quelle sì illustri scuo» le; e sembra che, seguendo anche il parere del Papadopoli (6), » egli scrivesse quest'opera più per lodare sè stesso, che per esal» tare il merito degli altri dottissimi Professori. »

Comparve nell'anno 1654, dopo la storia del Riccoboni, quella di Giacomo Tomasini padovano, vescovo di Città-Nuova, che intitolò *Gymnasium Patavinum* (7), divisa in cinque libri, da lui pure chiamati *Commentarii*. Comincia la sua storia dalla fondazione del nostro Studio, e la termina nel 1653. Nel primo libro parla della origine di quello, determina l'epoca in cui furono istituite alcune scuole e collegj, viene indicando gli statuti ed i privilegj degli scolari, ed altre cose consimili. Ne' due libri seguenti espone le condotte dei Professori; ma poco o nulla si ferma a parlare di quelli, e ne dà quasi un solo nudo catalogo. Nel quarto presenta una storia succinta del nostro Studio, alla quale dà principio coll'anno 1147, e la termina nell'anno 1653, corredandola di curiose e preziose notizie. Nel quinto finalmente varj documenti al nostro Studio appartenenti riporta. Apostolo Zeno (8), parlando della storia del Riccoboni e di quella del Tomasini, ebbe a dire: « Le opere loro, per verità, conten» gono molte cose ottime e singolari, e sono degne di molta lo» de; ma l'uno e l'altro l'hanno fatto sì scarsamente, che in » questa parte hanno piuttosto sollecitato che soddisfatto il desi-

» derio del pubblico. Nelle antiche notizie o sono mancanti, o
» poco esatti, e non hanno presi tutti quei lumi ch'erano neces-
» sarj. » Anche il Morelli (9), dopo di aver fatto un cenno del-
l'opera del Riccoboni, lasciò scritto del Tomasini: « ch'egli qual-
» che copia di notizie a lui vicine fornisce, ma delle antiche
» egualmente all' altro è sprovveduto; poi nessun buon ordine
» adopera. » Del resto, tanto il Riccoboni, quanto il Tomasini,
scrissero le storie di proprio e privato loro movimento (10).

Carlo Patino, parigino, cavaliere di s. Marco, primario professore di chirurgia, personaggio assai noto nella repubblica letteraria per dotte opere che particolarmente versano sulla Numismatica, nel 1682 pubblicò il suo = *Lyceum Patavinum, sive Icones et Vitae Professorum Patavii, anno millesimo sexcentesimo octogesimo secundo publice docentium* (11). = Ci dà il catalogo delle opere di alcuni, notandone rare volte le edizioni. Per quanto io mi sia studiato di trovare un giudizio dato da qualche scrittore accurato, non essendomi stato fatto di rinvenirlo, ciò che sono per dire penso non sia lungi dal vero, cioè che l'opera del Patino è interessante, e porta i caratteri della veracità; se non che parlando, come si è detto, de'suoi colleghi, dir si potrebbe ch'egli largheggia alquanto troppo nelle lodi (12).

Ambiziosi a buon diritto i Veneti di questo asilo di ogni bel sapere ed utile disciplina, conobbero che i privilegj, le immunità, gli onori a quello compartiti non erano bastanti a portarlo a quel grado di fama che meritava; conobbero, dico, che ci voleva una storia, la quale palesasse alle altre colte nazioni di Europa e del mondo, e tramandasse fedelmente ai posteri i nomi e la fama di coloro che spargevano dalle cattedre lumi necessarj tanto e preziosi. Ed infatti dice il Foscarini (13): « sappia-
» mo che sotto il doge Silvestro Valier (14) fu per la prima volta
» commesso con decreto pubblico che fosse scritta la storia del-

» l'Università di Padova, differitane poi per più d'un motivo
» l'esecuzione; ma finalmente non avendone mai il Magistrato
» dei Riformatori intermesso il pensiero, presentò il Papadopoli
» la sua, divisa in due tomi, col seguente titolo: *Historia Gym-*
» *nasii Patavini* (15). »

E qui, prima di esaminare la storia del Papadopoli, cade in acconcio l'osservare, se il suddetto storico abbia scritto l'opera sua per determinazione ossia decreto della Repubblica di Venezia, o se per vaghezza di fama o per acquistar premio a scriver quella si desse. Nel leggere le seguenti magnifiche parole, delle quali il Papadopoli si serve per dedicare il suo lavoro ai Riformatori, sembra ch'egli a tale incarico destinato venisse per ordine pubblico: = *Quam jussistis* (scrive egli), *quam imperastis, celsissimi Patres, imo etiam exegistis, continuationem Historiae Gymnasticae, hanc pro ingenii mei tenuitate, pro obsequii, quod vobis profiteor, ac debeo, reverentia, peregi, effectamque dedi.* = Ad avvalorar ciò sorge il Salomonio, il quale lasciò scritto così nella prefazione alla sua opera *Urbis Patavinae Inscriptiones*: = *Tandem ignorare non debes, opus de Gymnasio Patavino, quod diu meditatus sum, me editurum amplius non esse; quod non mutatae voluntatis causae, sed aetatis meae ingravescentis oneri tribuendum erit. Accidit, munus hoc a Trium Viris Litterarii Nicolao Comneno Ab. Papadopoli eximio juris pontificii antecessori demandatum fuisse: cui propterea cum Inscriptiones a me collectas, tanquam viro amicissimo tradiderim, futurum spero ut meliore ordine, ac stilo elegantiore ab eodem descriptae, expectationem tuam penitus impleant.* = Ma cangia ben tosto la cosa d'aspetto allorchè si legge ciò che sopra tal proposito riferisce il Facciolati (16), cioè che il Papadopoli prese a scrivere e pubblicare l'opera indicata: = *Primum illud pro studiorum suorum ratione sponte edidit, alterum pene coactum,*

quod ante annos plus triginta fidem suam de re hac Triumviris obstrinxisset. = Benchè dopo queste parole del Facciolati (tuttochè non comprovate da alcun documento, com'è suo costume) non si avesse a dubitare più oltre, il Gennari nondimeno in una sua Memoria manoscritta (17), non ignaro di ciò che riporta il Facciolati, opina diversamente: « L'abate Papadopoli (dice egli) pre» se a scrivere per sovrano comando. » Ma io con buona pace, e con tutto quel rispetto che si deve avere per un uomo sì erudito ed esatto, seguo l'opinione del Facciolati, e ciò per le seguenti ragioni. E primieramente traggo partito da ciò che dice il medesimo Gennari nella sopraddetta Memoria, cioè « che il Papa» dopoli affrettò il suo lavoro per isperanza di guiderdone. » Dunque non era stato destinato a quella incombenza con pubblico decreto, col quale certo gli sarebbe stata determinata una certa rimunerazione. E dove trovasi il decreto che ordini al Papadopoli di scrivere la storia del nostro Studio? Io certo, per quanto mi sia adoperato, consultando varj autori, di rinvenirlo, non ebbi la buona ventura di ritrovarlo; nè certo esiste nella cancelleria di questa nostra Università, poichè nelle scorse autunnali vacanze avendo esaminato attentamente tutti i rotoli dei Professori di quell'epoca, e gli altri libri che nella cancelleria suddetta a quel tempo si riferiscono, non mi è riuscito di ritrovarlo. Anzi mi abbattei nelle seguenti parole: « Avendo presentata il Papa» dopoli in amplo volume la sua storia della Università di Pado» va, e tolto l'assunto di esporla alle stampe ... » (18). Dalle quali parole risulta, che questo nostro storico prese l'impegno di pubblicarla; il che dal Magistrato dei Riformatori non gli sarebbe stato mai permesso, se avesse scritta quell'opera per loro comando. Si osservi inoltre, che s'egli fosse stato chiamato a scriverla con decreto della Repubblica, avrebbe cessato di leggere, come accadde al Facciolati, e come osserveremo anche del

Lastesio, al quale fu tolto codesto carico per esser egli passato ad altro ufficio, non essendo permesso di attendere a due diverse incombenze. Ma di troppo immorammo su tale argomento; passiamo ad esaminare la storia del Papadopoli.

Divise adunque il suo lavoro in due tomi, e questi in libri, in capi e sezioni. Occupa l'autore buona parte del primo volume nel dimostrare l'origine, l'incremento, lo splendore del nostro Studio, la fondazione dei collegj e delle scuole; passa ad esporre i privilegj dei Magistrati che a quello presiedevano, e i doveri degli scolari e dei Professori, e moltissime cose pur necessarie a sapersi; aggiunge una serie di Professori ommessi dal Riccoboni e dal Tomasini, e continua la storia di quest'ultimo dall'anno 1653 fino al 1724; entra finalmente a parlare dei Professori artisti e legisti che dalla fondazione del nostro Studio fino al 1724 vi lessero. Nel secondo tomo si ferma a notare ed esporre i nomi, e ci dà buone notizie di quei personaggi dottissimi che nelle nostre scuole appresero le varie scienze, e che ne fecero poscia colle loro opere e con alti pregj bella mostra appresso le colte nazioni. Il Foscarini (19) intorno a questo lavoro dice: « Il Papadopoli non ha corrisposto all'aspettazione e al desiderio » dei dotti. » Fortunato questo nostro storico se non avesse mai meritato un più severo giudizio; ma la cosa è ben altrimenti. Lo Zeno (20) in una sua lettera, diretta al P. Pier Catterino suo fratello, così si esprime, parlando di questa storia: « Ho data » qua e là qualche occhiata all'opera del sig. zio Papadopoli, il » quale è assai novizio nella storia letteraria, ed ha presi gravis- » simi errori per non aver sapute le buone fonti, e per essersi » troppo fidato di certi autori, dei quali sono solito servirmi qua- » si sempre per confutarli. Il meglio che s'abbia, egli è dove » parla dei Professori o alunni cretesi o greci d'altro paese, so- » pra i quali dice veramente cose finor non sapute, le quali egli

» trasse da diversi manoscritti che sono in potere di lui, e che
» gli farebbero molto onore se li pubblicasse. Cita voi e me molte
» volte; ma non si è valuto del giornale dove stanno registrate
» tante buone notizie d'uomini grandi, rammentati da lui, ma
» sulla semplice scorta dello Scardeone, del Ghellino, dell'Im-
» periali, dell'autore delle Glorie degl' Incolti, ed altri siffatti
» compilatori. Il mondo tuttavolta e la sua Università debbono
» avergliene buon grado, se non per quello che ha fatto, per
» quello almeno che ha voluto fare. » Con più forza, e quasi di-
rei con più bile si scatena contro lo sfortunato storico il Morelli
in una sua lettera (21) diretta al ch. bibliotecario ed illustre vo-
stro collega Daniele Francesconi: « Il Papadopoli è un imposto-
re di prima classe, da me riconosciuto per tale nella storia
» dello Studio di Padova, e nelle altre sue opere stampate o ma-
» noscritte, a segno che avrei tanta materia da scrivere una dis-
» sertazione su questo argomento: egli cita opere che mai non
» possono essere state, e da esse trae notizie e porta ancora testi,
» tutto di sua invenzione. Arriva anche ad indicare edizioni e
» stampe di libri che non sono mai state fatte, e così ha indotto
» in errore molti scrittori, specialmente lontani da questi paesi.
» Non intendo con questo di dire che non abbia alcune volte al-
» legate opere genuine inedite.... Ma quand'anche le opere fos-
» sero vere, chi sa poi se uno scrittore impostore non ispaccia
» notizie chimeriche come tratte da esse? » Nè a sottrarsi da que-
ste taccie può certo essergli di qualche scusa ciò che egli stesso
nella prefazione così lasciò scritto: = *Ergo opus varium, diffi-
cile, multiplex, nec nisi pluribus lectis, annotatis, excerptis
exantlandum aggressi ipso mense aprili, anni* MDCCXXI, *intra
mensem novembrem anni hujus quo scribimus, perfecimus: et
quid muneribus publicis, et multis et permolestis impediti, cu-
ris domesticis anxii, aegro etiam corpore, atque animo in plu-*

rimis occupato; ut nobis ipsis ante alios mirum ac pene incredibile videatur, tam brevi, tantaque, si minus eloquentia curaque elocutionis, certe sedulitate, ac diligentia et fide, tot res, tam diversas invicem disparatas sejunctasque colligi, aestimari, ordinari, conscribi potuisse, atque in eam redigi faciem, quam in fronte operis profitemur. = Opere di simil fatta, che mirano a manifestare la gloria letteraria di una nazione e di uno Studio omai reso immortale, debbono andar possibilmente non pur di errori, ma scevre d'ogni più piccola macchia. Le ommissioni di alcuni fatti e di alcune opere a que' dotti uomini appartenenti, non debbono forse esser punto di sfregio allo scrittore; chè in una materia sì vasta egli è quasi impossibile tutto abbracciare, ma è bensì a lui imposto il dovere di comprovare con giusti e veri documenti tutto ciò ch'egli asserisce.

Soppressa con decreto 17 settembre del 1739 (22) nella nostra Università la Cattedra prima di Logica, che per ben sedici anni con gran grido copriva il Facciolati, fu egli col medesimo decreto e collo stipendio di fiorini settecento destinato a scrivere la storia dello Studio. Quel valente uomo, che per la sua singolare perizia nel far uso della matronale lingua del Lazio potè sembrar nato negli aurei tempi d'Augusto, cred'io certo che di mala voglia lasciasse gli amati suoi studj per darsi ad un genere di occupazioni del tutto per lui nuove, nè atte al suo genio vivace ed inquieto; ed infatti messosi al lavoro, conobbe ben presto che, anche pel disordine de' nostri archivj, non avrebbe soddisfatto all'aspettazione comune su tal proposito. E per verità egli stesso, ben conoscendo che l'opera sua non era corrispondente alla fama di queste nostre sì illustri scuole, nella dedica dell'ultima parte dei Fasti ai Riformatori dello Studio così scrisse: =*Nihil in eo fortasse invenistis rerum magnitudine, et Principis majestate dignum; sed qualecumque sit, nec mihi unquam*

in mentem venit, ut tantum possem, nec iis resistere fas fuit, qui me posse judicarunt. = Ed erano già trascorsi otto anni dal decreto che gli commetteva l'obbligo di scrivere la storia suddetta, nè aveva egli prodotto niente di quella; quando, pressato dalle lettere dei Riformatori (23), che lo stimolavano a pubblicare ciò che avea scritto, e sollecitato pur anche dagli amici e dal pubblico, dalla grande opera ne spiccò una parte, che appellò *Syntagmata,* che nell' anno 1752 diede alle stampe (24); e pubblicò poscia nel 1757 la storia, che intitolò col nome magnifico, *Fasti Gymnasii Patavini* (25), compresa in due volumi, e divisa in tre parti; e partendo dalla fondazione delle nostre scuole viene a condurla sino all'anno 1756. Nella prima parte parla dei Rettori del nostro Studio e dei Professori che dall'anno 1260 (anno in cui ne stabilisce la fondazione) lessero dalla cattedra fino all'anno 1405, ultimo del dominio Carrarese. Nella seconda parte dal 1406 conduce il suo lavoro sino al 1509, nel quale anno furono chiuse le scuole per l'assedio di Padova, stretta dall'imperatore Massimiliano. Finalmente nella terza, ridonata la pace e riaperte le scuole nel 1517, termina l'opera col 1756. Nel parlare dei Sintagmi meglio non saprei dirne, che usando della Memoria fin qui ricordata più volte dal giudizioso ab. Giuseppe Gennari; e quanto ai Fasti, valendomi delle parole dell'immortale Morelli: « Per parlar. propriamente, » i Sintagmi non sono che una parte dei Fasti, e mandata in- » nanzi quasi per esplorare il giudizio del pubblico, come pare » che asserisca l'autore medesimo. Contengono essi alcune ricerche » storiche intorno all'origine dell'Università, intorno agli scolari » e ai loro Rettori, all'elezione de' Professori, al tempo e modo » d'insegnare, ai titoli scolastici, alla fondazione de' collegj ec. »

« Appena comparvero, assai bruscamente furono accolti. L'au- » tore delle Novelle letterarie fiorentine, uomo di gran dottrina

» ed erudizione, non si guardò di scrivere, che colla pubblicazione
» di quelli, dopo tanti anni di aspettativa, si era pienamente ve-
» rificato quel detto: *Parturient montes, nascetur ridiculus mus.*
» Chiama quei Sintagmi cose tanto tenui, e sì scarsi e digiuni,
» che non gli diede l'animo di darne un distinto ragguaglio (26)...
» Ma (segue a dire il Gennari) v'ebbe chi di quest'opera più
» sinistramente e con maggiore acerbezza ancora ne giudicò; e,
» quasi che non gli bastasse aver detto che l'opera veniva ri-
» putata indegna di essere posta alla luce, si studiò di prova-
» re ch'essa è una satira perpetua dello Studio, un tessuto di
» contraddizioni e di falsità, uno scritto oltraggiatore degli sco-
» lari, ingiurioso ai Professori, disonorevole al Principato. Nè
» forse ebbe tutto il torto, così giudicando, il rigido censore ano-
» nimo. Fa maraviglia di vedere una palpabile contraddizione
» del nostro storico. Recherò le parole sue. = *Corpus litterarium*
» (dic'egli) *non secus ac naturalia, partes habet oppido pulchras,*
» *quae sub aspectu poni debent atque omnibus ostendi ad imita-*
» *tionem; non tamen iis caret, neque vero carere potest, quae*
» *sunt hominum oculis subducendae* (27). = Vero verissimo. Ma
» perchè poi, dimentico di cotesta sua leggiadra e nobile simili-
» tudine, invece di ascondere tutto ciò che poteva sminuire od
» oscurare in parte la gloria dell'Università, ne mette in chiara
» vista alcuni difetti, in canzone le pubbliche disputazioni ed i
» dottorati, accusa d'inerzia e di svogliatezza i suoi comprofes-
» sori, e come se all'uopo suo fosse poco palesare alcune vere
» macchie che si dovevano tener celate, *hominum oculis subdu-*
» *cendae,* altre ne inventa certamente non vere? Ciò, per mio
» avviso, attribuire si deve a quel suo umore acre ed irritante,
» che lo portava a tutti pungere e mordicare, fossero amici o
» nemici: il che in vero ad altri fruttato avrebbe amarezze e dis-
» gusti grandissimi; a lui conciliò fama e celebrità (28). » Dei

Fasti poi così scrisse il Morelli (29): « Poco più contengono i Fa-
» sti che i ruoli dei Professori, le condotte e le ricondotte, e gli
» stipendj loro, e gli elenchi dei Rettori, con ommissioni fre-
» quentissime di cose importanti, nè difficili a rinvenirsi, con
» abbagli facili ad evitarsi da uomini del mestiere periti, e senza
» che li detti dalle prove dovute autorizzati si veggano; il tutto
» però con la solita sua bellissima latinità dall' autore vi è scritto.
» Furono li Fasti come opera leggiera e secca, in tanta copia di
» materia, guardati; e non pochi pezzi ancora de' Sintagmi pre-
» cedenti, risguardanti la fondazione de' collegj, a parola a parola
» vi si potevano osservare riprodotti: inoltre in tale scarsezza di
» cose risalto fece qualche torto giudizio, non senza inopportune
» punture date a grandi uomini e ragguardevoli Professori suoi
» contemporanei; nè altri simili si vedrebbero risparmiati, se la
» continuazione de' Fasti rimasti a penna, in luce pubblica fosse. »

Non avea d'uopo, io sono d'avviso, del giudizio dei giornalisti il prudentissimo Magistrato dei Riformatori per iscorgere che la nostra Università, ad onta dell'opera del Facciolati, era tuttavia mancante di una storia corrispondente alla dignità di così celebre istituto. Ed infatti, vivente ancora il sopraddetto storico, nel giorno 25 aprile del 1764, con determinazione degli eccellentissimi Riformatori (30), fu eletto a succedere nell'incombenza di scrivere la storia dello Studio, dopo la morte del Facciolati, l'abate Natale Dalle-Laste di Marostica. Non istarò qui a tessere l'elogio di questo dotto ed elegante scrittore; chi ne volesse sapere i meriti e l'ingegno ricorra all'elogio che ne ha tessuto il Morelli soprallodato (31), dal quale traggo le seguenti notizie: « Nessun saggio di sua abilità in fatto d'istoria
» letteraria avea dato il Lastesio, ma bensì a grandi prove per
» sommo scrittore latino era conosciuto; e giacchè la fortuna ne
» avea fatto di lui sì raro dono, sembrava che profittare se ne

» dovesse onninamente; tuttavia gli fu commesso di scrivere in
» lingua volgare, onde così anche al bisogno di que' poveri uo-
» mini che non intendessero il latino fosse provveduto. Grande
» opera disegnò il Lastesio, e da grandissimo uomo ne prese
» l'idea, cioè da Bacone di Verulamio; i cui ammaestramenti in-
» torno ad istoria letteraria generale, esposti nell'opera *De digni-*
» *tati et augmentis scientiarum* (32), egli adattando, per quanto
» l'argomento lo comportava, a quella in particolare dello Stu-
» dio di Padova, si vedeva nel caso di far cosa buona molto.
» Prendeva il principio di scrivere con filo istorico dal tempo in
» cui Padova venne sotto la signoria della Repubblica veneziana;
» perchè quanto a' tempi antecedenti non gli sembrava di aver
» materia a quella forma di scrittura bastante. Niente di meno,
» quanto in essi degno di memoria era avvenuto, tutto voleva
» che vi avesse il suo luogo. Presentato il modello dell'opera al
» Magistrato, nell'anno 1768 gli fu commesso di tosto mettersi
» a scriverla; e parte di quello stipendio che per decreto prece-
» dente, dopo la morte del Facciolati, intiero dovea conseguire,
» gli venne assegnata (33). Nulla in pubblico si è veduto degli
» studj suoi su questo soggetto; ma non è perciò da credere che
» nulla facesse. Bel principio dell'opera egli ne scrisse; e se le
» continue occupazioni in affari di servizio pubblico non glielo
» avessero impedito, vi avrebbe già dato il dovuto proseguimen-
» to, coll'uso specialmente di copiose e in gran parte rare noti-
» zie, risguardanti tre secoli e più, le quali, a fine di ben con-
» durre quel lavoro, e per far cosa a lui grata, nel corso di varj
» anni da archivj e libri manoscritti e stampati io aveva indefes-
» samente tratte, e in buon ordine poste; e ora più facilmente
» possono essere accresciute per mezzo di tanti libri posterior-
» mente stampati, e di non pochi documenti scoperti. Ma ap-
» punto perchè, dopo varj anni, nulla se ne vedeva uscire al

» mondo, e più crescevano le occupazioni sue giornaliere, dal-
» l'ufficio di storiografo, per deliberazione del Magistrato, fu di-
» messo. »

Si vuole annoverare fra gli scrittori del nostro Studio anche il P. F. Giambattista Contarini, che pubblicò un suo libretto col seguente titolo: *Notizie storiche circa li pubblici Professori dello Studio di Padova, scelti dall'Ordine di san Domenico* (34). Se grazie deve rendergli il suo Ordine per aver egli dato alla luce un'opera, secondo il mio parere, ottima per notizie peregrine che vi si leggono, per aver fissate con precisione l'epoche, ricordate le opere, sì stampate che manoscritte, di quei celebri Professori, deve avergli buon grado ancora il nostro Studio e la repubblica letteraria. Principia il suo lavoro dall'anno 1490, in cui il Senato veneto con sua deliberazione istituì una cattedra, dalla quale insegnata fosse la teologia secondo la dottrina di san Tommaso, e termina coll'anno 1762 circa. La critica dei nostri giorni avrebbe desiderato che state fossero le cose dette con più numerosi ed autorevoli documenti comprovate.

Finalmente nel 1786, li 17 giugno, Francesco Maria Colle bellunese venne eletto collo stipendio di 300 fiorini (35), premio assai meschino, a stendere una storia scientifico-letteraria della nostra Università, dopo la quale non si avesse a desiderarne una nuova. Commette questo decreto al Colle di continuare in lingua latina i Fasti del Facciolati dal 1756 fino al 1786, e di presentarne al Magistrato dei Riformatori ogni due anni un decennio; e di scrivere inoltre la storia scientifico-letteraria del nostro Studio dalla sua origine sino ai nostri giorni, dividendola in quell'epoche che meglio gli risultassero dai documenti. Tale elezione degna fu di quel Magistrato, in vero cara al nostro Studio ed ai dotti, tra i quali il Gennari nella sua prelodata Memoria, letta in questa Accademia poco dopo l'onorifico incarico dato al

Colle, lasciò scritto: « E in vero, se mai v' ebbe tempo, in cui » sperar si potesse di avere una storia che al genio del secolo on- » ninamente soddisfaccia, egli è certamente da sperarsi ora che » il lavoro è venuto avventuratamente alle mani di tale (non mi » guarderò di dirlo perch' ei sia presente) che per freschezza d' an- » ni può agevolmente portare il peso delle lunghe e nojose ricer- » che, e può giovarsi di tante storie in questi ultimi tempi venute » a luce; di tale che alla cognizione delle più nobili scienze unisce » le grazie allettevoli dello stile; e giusto estimatore de' meriti » altrui, non è da passione alcuna signoreggiato; di tale in som- » ma che, siccome conosce appieno i difetti di coloro che nella » stessa carriera lo precedettero, così di leggieri saprà schivarli. » Non andò errato quel dottissimo ingegno ed esatto nell' esaltare i talenti e il merito letterario del Colle: nel leggere la storia da lui scritta, vedrassi che profeta, direi quasi, è da chiamarsi il nostro Gennari. La continuazione de' Fasti, o Signori, ella è, a mio credere, e per lo stile e per le notizie che vi sono sparse per entro in buon numero, un lavoro che fa conoscere l' uomo versato nella bella lingua latina, nella critica e nella erudizione. Ma in qual modo potrò dimostrarvi i sommi pregj che si trovano nella storia scientifico-letteraria, scritta nella lingua che per noi si parla da quel coltissimo ingegno? D' uopo è averla sott' occhio, e scorrerne solamente piccola parte per ravvisare sì l' immensa fatica usata nel darvi mano, come il giudizioso e lodevolissimo modo di trattare e condurre a fine un argomento sì difficile e laborioso. Rischiara egli pertanto con bei documenti le tenebre dense, anzi la nera notte in cui erano avvolte le tante cose, e i cambiamenti politici in que' tempi avvenuti, sin da quando il nostro Studio ebbe la sua origine e fondazione, fino all' anno 1405. Parla egli della sua istituzione, dei progressi di ciascuna scienza, dei metodi d' insegnarla, dei libri che si ado-

peravano in quelle scuole; accenna le scoperte, ci dà belle vite di quei Professori che vi lessero; corregge gli errori, le omissioni, le favole narrateci da tanti autori: le quali cose tutte, difficilissime ad essere conosciute e trattate, moltissimi scrittori o lasciarono da un lato, come difficili ad esser poste in luce; o se vi si accinsero, dissero assai poco, o andarono il più delle volte errati. Scrive il nostro Colle valoroso adunque la storia scientifico-letteraria della nostra Università dalla sua fondazione, che stabilisce nell'anno 1222, e la conduce fino all'epoca luttuosa ed infelice, in cui ebbe termine nell'illustre famiglia Carrarese il dominio di questa nostra città, cioè fino all'anno 1405.

Il nostro Colle, diffidando modestamente di sè stesso, presentò all'ab. Morelli la sua storia, chiedendo a questo severo e giudizioso critico il parer suo, e pregandolo del soccorso de' suoi lumi dove occorresse o aggiungere od emendare. Non vi sarà discaro conoscere ciò che ne pensasse quell'illustre bibliografo nella lettera che riporto, che autografa conservo presso di me. « Giacchè » ella mi chiama a dirle ciò che avessi osservato per rendere mi» gliore l'opera, le significherò, che in generale il sistema di essa » mi piace, sì quanto alla distribuzione delle materie, come quan» to al metodo della trattazione. Vorrei però che fosse meno in» gombrata di picciole notizie, e di Professori troppo incerti da » mettersi come tali (36); e ciò quanto al secolo XIII., e buon » tratto ancora del seguente. Maggiore copia di citazioni, e più » di precisione in quelle che sono poste, anderebbe maggiormente » a genio degli studiosi di opere sì fatte. Una serie di alunni il» lustri dello Studio, aggiunta in fine, porterebbe maggior lu» stro ad esso, e renderebbe più splendido l'argomento. »

Profittò il Colle degli amici consigli, e dietro ad essi adoperò nuove cure a sempre più migliorare il suo lavoro, come appare chiaramente dalle note marginali che vi appose. Avrebbe ag-

giunta la serie de' più chiari alunni di questa Università, come sarebbe piacinto al Morelli, se non glielo avessero impedito gli onorevoli carichi che gli furono da lì a non molto addossati. La moderna critica però, amando a tutta ragione di veder tutto ciò che viene esposto in siffatte opere, che alla storia appartengono, comprovato da certi e veritieri documenti, e sembrando a me che non sarebbe stata paga delle scarse citazioni del Colle, benchè, dietro al consiglio del Morelli, molte ne aggiungesse, mi spinse a scorrere diversi libri stampati e manoscritti, a consultar codici ed istrumenti, a riscontrare ad una ad una le citazioni del Colle nuovamente, onde presentare al pubblico notizie accertate e non fallaci. Le quali annotazioni ed aggiunte posi in maggior copia là dove il nostro Storico si pone a parlare de' Professori del nostro Studio, e specialmente di quelli che videro in Padova la luce. Le opere di questi, o stampate o manoscritte, mi venne fatto di avere sott'occhio, e accuratamente esaminare, trovandosi esse nella ricchissima biblioteca e museo di cose patrie (37) presso l'erudito sig. Antonio Piazza, dotato, com'egli è, di animo generoso, ed inclinato a favorire specialmente quegli studiosi che tendono ad illustrare la nostra patria, e a spargere qualche nuovo lume nella storia della letteratura italiana.

In un solo volume tutta la sua storia il Colle comprese, che divise in dodici capi, ai quali vanno dietro due appendici dell'arte notarile e della sacra teologia. Sembrando a me che sarebbe riuscito di troppa gran mole il tutto abbracciare in un solo volume, ho ripartita l'opera suddetta in quattro piccioli volumi, e ciò per maggiore comodità dei lettori. Le mie annotazioni, citazioni od aggiunte sono poste dietro a ciascun capo, al quale appartengono. In fine poi all'opera ho posto un indice generale, il più che per me si è potuto, breve ad un tempo ed esatto.

Ommetto di narrarvi le vicende accadute a questa storia anche in questi ultimi tempi; il che esporrò nell'Articolo biografico-storico intorno al suo Autore; ommetto di farvi menzione della storia dell'orto botanico, che manoscritta conservasi, dell'immortale Giulio Pontedera; di quella del Padre Maria Federici, pur manoscritta, *De sacra facultate theologica in Gymnasio Patavino,* la quale leggesi appresso il ch. mons. Can. Rossi di Trevigi (38). Mi resterebbe a dirvi non poche cose sopra i preziosi manoscritti del Morelli, del Facciolati, del Lastesio, del Colle, che hanno relazione coll'argomento, e che appresso di me si conservano (39), e de' quali metterò cura diligente, onde trarre i più importanti lumi nella continuazione della storia dell'Università, alla quale mi sono già studiosamente accinto, e di che avrò altra occasione d'intrattenervi, se vorrete essermi larghi di quella solita benevolenza che i timidi anima e rinfranca.

Che più mi resta, illustri Accademici, a dirvi? Delle storie del Riccoboni, del Tomasini, del Patino, del Papadopoli, del Contarini, del Facciolati, del Colle, vi feci rapidamente conoscere (quanto fu in me) l'estensione, la condotta ed il merito; altro non mi rimane che chiedervi di voler onorare col vostro patrocinio la storia di Francesco Maria Colle, che vedrà per me la pubblica luce, con alcune mie annotazioni, e sorridere benignamente agli sforzi, qualunque siensi, da me adoperati, perchè non si perdesse nella obblivione un monumento che dà gloria alla città di Padova, ed al grande letterario Edifizio che da molti secoli si è meritata la stima delle più colte nazioni.

ANNOTAZIONI

(1) Annoverai fra questi scrittori anche il Gennari, essendomi servito in più luoghi della seguente sua autografa Memoria, che appresso di me si conserva: *Avvertenze per chi abbia a scrivere la storia dell' Università di Padova*, ovvero *Osservazioni sopra i difetti e le disavventure del sig. abate Facciolati nella storia sua della medesima Università*.

(2) *Lettere di Apostolo Zeno*. Venezia, 1785. Sansoni, tomo III. pag. 264.

(3) Il prezioso autografo di questa operetta conservasi presso il sig. avvocato Antonio Piazza, della cui ricchissima collezione vedi la nota (36).

(4) *De Gymnasio Patavino Antonii Riccoboni Commentariorum libri sex: quibus antiquissima ejus origo, et multa praeclara ad Patavium pertinentia etc. Opus ut non amplius pertractatum etc.* Patavii apud Franciscum Bolzetam, 1598, in 4.° Quest' opera del Riccoboni fu ristampata ed inserita nel *Thesaurus Antiquit. et Histor. Italiae*, tom. VI. Pars IV. *Lugduni Batavorum. Excudit Petrus Vander Aa* 1722. Questa edizione è migliore della precedente per molte correzioni che vi sono fatte.

(5) Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, tom. VII. pag. 920.

(6) Papadopoli, *Historia Gymnasii Patavini*, tom. I. pag. 337.

(7) *Gymnasium Patavinum Jacobi Philippi Tomasini Episcopi Aemoniensis, libris V. comprehensum etc.* Utini, ex Typographia Nicolai Schiratti, 1654, in 4.°

(8) *Lettere ec.* l. c.

(9) *Narrazione dell' abate Giacopo Morelli intorno all' abate Natale Lastesio*, premessa alle *Lettere familiari* di quest' ultimo, pubblicate la prima volta dal suddetto Morelli. Bassano, Remondini, 1805, pag. xxxiii.

(10) Foscarini, *Della letteratura veneziana*. Padova, Seminario, 1752, pag. 47, n.° 129.

(11) *Lyceum Patavinum, sive Icones et Vitae Professorum etc.* Patavii, typis Petri Mariae Frambotti, in 4.°

(12) Dell'opera del Patino trovasi fatto qualche cenno negli *Acta Eruditorum*. Lipsiae, typis Christophori Guntheri, an. 1682. Decen. I. tom. I. pag. 374.

(13) *Lettere ec.* l. c.

(14) Silvestro Valier, Cavaliere e Procuratore di S. Marco, venne eletto con decreto del Veneto Senato 11 settembre 1680 Sopra-intendente della pubblica biblioteca di Padova. Fu poscia Riformatore, indi Doge nel 1694, come dai documenti che esistono nella Cancelleria dell'Università.

(15) *Nicolai Comneni Papadopoli Historia Gymnasii Patavini etc.* tom. 2. Venetiis, 1726, apud Sebastianum Coleti, in fol.

(16) *Fasti Gymnasii Patavini*, pars III. pag. 85.

(17) Loc. cit.

(18) Lettere varie dei Riformatori al Capitanio di Padova, e di questo a quelli. Nell'archivio della Cancelleria dell'Università di Padova, tom. LXVIII. n.° 29. ec. sopra tale argomento.

(19) *Letteratura veneziana*, l. c.

(20) *Lettere*, tom. IV. pag. 145.

(21) *Operette del Morelli*. Venezia, Alvisopoli 1820, tom. III. *Lettere familiari*, pag. 219.

(22) Ordinazione tratta dalla Cancelleria dell'Università, tomo LXVIII., pag. 29.

(23) Come da varie lettere, come sopra, l. c.

(24) Jacobi Facciolati, *De Gymnasio Patavino Syntagmata XII. ac ejusdem Gymnasii Fasti excerpta.* Patavii, Sem. Manfrè, 1752, in 8.°

(25) *Fasti Gymnasii Patavini Jacobi Facciolati studio atque opera collecti.* Patavii, typis Sem. 1757, Manfrè, in 4.°

(26) *Novelle letterarie per l'anno* 1752, n.° 25.

(27) *Synt. tert.* pag. 30.

(28) Ved. l'Elogio del Facciolati, scritto da monsignor Fabbroni, vol. XII. pag. 118.

(29) Morelli, l. c. pag. XXXVI.

(30) *Lettere del Lastesio* ec., pag. 65-89.

(31) Morelli ec. l. c. pag. XXXVII.

(32) Lib. II. cap. IV.

(33) Lastesio, *Lettere*, pag. 72.

(34) Venezia 1769, in 8.°

(35) Vedi questo Decreto, inserito nell'Articolo storico-biografico intorno Francesco Maria Colle, pag. XL.

(36) Sarei stato tentato più volte di far uso del consiglio dell'illustre critico, riseccando alcune parti del testo, se non me ne avesse distolto un religioso rispetto.

(37) Di questa tanto rinomata collezione sì onorevolmente e ben a ragione parlarono i Giornali letterarj, e le *Guide di Padova* del cel. ab. Moschini e del sig. Faccio, l'illustre mons. Orologio nelle sue *Dissertazioni sopra la Chiesa padovana*, il rinomato Pimbiolo nel suo poemetto *L'Ombra di Navagero, ossia la Via di Vanzo*, il ch. ab. prof. Marsand nella sua classica ed esimia edizione del Canzoniere del divino Petrarca, e nell'altra sua bellissima opera, *Il Fiore dell'arte dell'intaglio nelle stampe con singolare studio raccolte dal sig. Luigi Gaudio*, e molti altri, sicchè il dirne più oltre soverchia cosa sarebbe. Avverto il lettore, che il seguente segno (*) indicherà ciò che vidi e trassi di cognizioni da questa Biblioteca.

(38) Debbo render grazie al coltissimo sig. abate Dott. Pietro De-Faveri, professore di sacra Scrittura, lingua ebrea e greca nel Seminario di Trevigi, pel cui gentil mezzo ottenni di esaminare l'autografo di detta storia.

(39) Il conte Ingolfo Conti padovano, nato da Giulia Speroni, unica figlia ed erede dell'immortale Sperone Speroni, venne eletto nel 1614, 20 ottobre, Agente in Padova del Magistrato dei Riformatori, come dal Decreto esistente presso la Cancelleria dell'Università. Dopo la di lui morte, accaduta in questa città nel mese di agosto del 1615, furono consegnate al suddetto Magistrato moltissime carte di gran pregio, relative al nostro Studio, delle quali soltanto conservasi il catalogo al tomo LXXXIII. pag. 17 (esistente nell'Archivio della Cancelleria della sopraddetta Università), e che sciauratamente andarono smarrite. Parlano di lui in moltissimi luoghi, e con somme lodi, gli Atti dell'Accademia dei Ricovrati di Padova, che manoscritti conservansi nell'archivio dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti della città stessa.

ARTICOLO

STORICO - BIOGRAFICO

INTORNO

FRANCESCO MARIA COLLE

SCRITTO DALL' EDITORE

Da Girolamo Colle e Cecilia Giamosa, amendue di onesta ed agiata famiglia, vide la luce in Belluno Francesco Maria nel giorno 29 dicembre 1744 (1). Di una indole dolce e tranquilla, amante della solitudine e degli studj, fino dall'età sua più tenera dedicossi interamente a coltivare lo spirito. Chiamato a vita claustrale, lasciati i genitori gli amici ed il secolo, nell'età di sedici anni vestì l'abito religioso nella Compagnia di Gesù in Novellara, terra del Ducato di Modena. Ivi si diede intensamente alle belle lettere; nè contento d'avervi fatti ammirabili progressi, di nuovo in Piacenza vi si applicò. In Bologna dedicossi alla filosofia ed alle matematiche, alle quali sembrava che la natura principalmente il portasse, sotto la scorta e dietro gl'insegnamenti del padre Vincenzo Riccati di Trevigi, nome quant'altro mai in questa scienza immortale. Destinato ad insegnare la rettorica in Mantova, Vicenza, Verona ed altri luoghi, nella primavera degli anni suoi meritossi lode ed onore. Se non che a turbare quei giorni, ch'ei soleva chiamare beatissimi, accadde che con bolla di Clemente XIV. del dì 21 luglio 1773 venne soppressa la Compagnia di Gesù. Benchè il Colle per poco in quella dimorasse, e, tranne l'abito religioso, ordine sacro alcuno non avesse ricevuto, pure gli piombò nel più profondo del cuore e gravemente il colpì sì grande sciagura, alla quale, in patria tornando e in seno a' suoi ricovrandosi, cercò di apportare qualche conforto.

In Belluno lasciato l'abito chiericale nel novembre dell'anno 1774, e a Padova rivolto il passo, quivi fermò sua dimora. Era suo pensiero di abbandonare affatto ogni carriera letteraria e scientifica, a fronte delle contrarie insinuazioni degli amici, e di darsi intieramente ai soli studj legali, secondo i metodi di quella Università. Ed infatti le scuole di legge nello Studio padovano frequentò egli, e dopo quattro anni ne compiè il consueto corso, non lasciando nel medesimo tempo di rivolgersi agli ameni e cari studj delle lettere e delle scienze; e bellissime ed onorate prove egli ne diede, essendo stata nel 1775 dalla Regia Accademia di Mantova coronata (2) una sua dissertazione sopra il quesito proposto = *Che cosa fosse e quanta parte avesse la musica nell'educazione dei Greci*. = Vedendosi a quella aggregato, e di poi nel 1779 avendo meritato altro premio una seconda sua memoria = *Sulle Piene del Pò* = dalla sopra indicata Accademia, prese la saggia risoluzione di dedicarsi inticramente ai primieri suoi studj, Astrea abbandonando del tutto.

Se con la prima sua dissertazione acquistossi il nome di filosofo e di erudito, colla seconda valoroso idraulico fu considerato; a confermare la quale opinione concorse un'altra posteriore sua memoria = *Sulla sistemazione del Brenta.* =

Fondata l'Accademia delle scienze lettere ed arti in Padova per Decreto del Veneto Senato dell'anno 1779, venne a quella come Socio corrispondente ascritto; e tre anni dopo, avendovi lette dottissime memorie, meritò d'esservi aggregato come Socio Pensionario (3).

A meglio provvedere il vivere suo avvenne, che dal nob. Innocenzio Massimo padovano fu chiamato ad educare nelle lettere e nella morale due figli di lui; e per sette anni in quella casa dimorò.

Concorse ad alcune cattedre adattate agli studj suoi, ma sempre vide attraversate le sue speranze (4). Amareggiato per questo

l'animo suo sensibile, egli era per abbandonare la città di Padova, e tornare in Belluno; quando il Cavaliere e Procuratore di S. Marco Alvise Morosini, allora uno dei Riformatori dello Studio di Padova, conoscitore dei talenti del Colle, propose ed ottenne ch'egli eletto fosse Istorico dello Studio suddetto con Decreto del giorno 17 giugno 1786 (5), collo stipendio di 300 fiorini, essendo stato il chiarissimo abate Lastesio, che copriva per lo innanzi lo stesso ufficio, ad altro incarico destinato. Risguardò il Colle a buon diritto questo momento come il più felice del viver suo; e datosi con calore allo studio, compiè in soli due anni la continuazione dei Fasti lasciati dal Facciolati nel 1756, conducendoli egli sino al 1786, in lingua latina. Non però cessava il Colle di usare intanto ogni diligenza per raccogliere da manoscritti, libri ed archivj ogni sorta di preziosi documenti, onde illustrare quelle famose scuole con una storia metodica ed esatta, che dalla loro origine si era assunto di condurre fino ai suoi giorni col titolo di *Storia scientifico-letteraria*. Ma per poco tempo fu dato al Colle di godere di sua fortuna, poichè la Veneta Repubblica già declinante, e nel suo sistema economico travagliata, prese la determinazione nel 1789 di abolire tutti quegli stipendj che decretati non furono dal Senato direttamente. Si vide con dolore il Colle, ch'era stato dai Riformatori, come dissi, eletto Istoriografo, privato ad un tratto dello stipendio; cercò quindi protettori, e presentò suppliche, onde acquistare ciò che aveva perduto; ma sempre invano. Fu allora nuovamente sul punto di abbandonare Padova; ma dal generoso animo del N. U. Leonardo Foscarini confortato e sovvenuto, cambiò risoluzione, e continuò l'intrapreso lavoro. Benchè battuto il Colle da tante traversìe, non lasciò nulladimeno d'essere assiduo e diligente Socio dell'Accademia padovana, e con le continue letture si fece conoscere ogni giorno più dotto ed erudito. Ricovratosi dunque

egli in seno al conforto de' suoi studj tra le domestiche pareti, nè la strepitosa caduta della Veneta Signoria, nè il lottar vario dell'armi austriache e francesi valse a staccarnelo; ch'anzi in quegli stessi tempi infelici diè fine all'epoca prima della sua storia, conducendola dal 1222, prima origine dello Studio, fino al 1405, nel qual anno Padova venne sotto il dominio de' Veneziani.

Desioso il Colle a tutta ragione di veder coronate le lunghe sue fatiche, presentossi al Governo Generale Austriaco in Venezia, chiedendo che l'opera sua fosse pubblicata a spese dell'Erario, instando però che prima fosse esaminata e, dove occorresse, corretta dall'immortale abate Jacopo Morelli, bibliotecario della libreria di S. Marco. Ne fu quinci incaricato il Morelli, il quale prestossi a tale ufficio di buona voglia, e pronunciò dell'opera un favorevole giudizio, dandone avviso con lettera (6) al Colle, nella quale espose ancora sopra di quella alcune sue osservazioni. Il Governo, ordinando al Colle di dare un quadro o prospetto della sua storia, e di presentare la lettera dedicatoria, che premetter voleva al suo lavoro, intitolandolo a S. M. l'Imperatore FRANCESCO I., ora nostro amorosissimo ed augusto Sovrano, rimise poi il tutto alla Corte di Vienna; ma dall'armi francesi di bel nuovo occupata l'Italia, vide con dolore svanite le lusinghiere sue speranze.

In Padova fino dall'anno 1800 circa dimorò il Colle, coltivando indefesso i proprj studj; e mostrandosi benemerito Socio ogni giorno più dell'Accademia padovana, scrisse moltissime dissertazioni e memorie, le quali in parte vennero pubblicate negli Atti dell'Accademia suddetta, e le altre trovansi manoscritte e nell'archivio di quella, e appresso di me e de' suoi eredi.

Il Colle, oltre a queste occupazioni, si accinse pur anche ad educare negli ameni studj e nella morale in propria casa i giovani patrizj veneti monsignore Carlo Zeno, ora arcivescovo di Calce-

donia in *partibus*, e segretario della sacra Congregazione de' Vescovi in Roma, Girolamo Gradenigo, Mario Foscarini, figlio del N. U. Leonardo suo mecenate, i due fratelli Calagerà e Paolo Mercati di Corfù. Gli furò la morte in questo tempo Cecilia Rizzardi di Este, che a dolce compagna gli aveva il Cielo destinata, con la quale visse felicemente ventidue anni, e che pianse estinta amaramente.

Ma oltre modo stanco di una vita incerta e travagliata, pensò di lasciar Padova, e di portarsi in seno della cara famiglia. Ciò egli fece appunto nell'anno 1800, o in quel torno; se non che si vide allora richiamato ad una foggia di onorifiche e difficili e gravi occupazioni. Conobbero i suoi concittadini ch'era d'uopo di porre in opera i talenti del Colle; il che fecero incaricandolo di una commissione speciale nell'anno 1801, cioè in quel tempo in cui Belluno e la provincia tutta cruciata era da gravissima carestia. E fu allora che a ricompensarlo delle gravi cure sofferte, e pei molti mali o allontanati o mitigati meritò d'essere con grande letizia di tutti i buoni nel successivo anno 1802, nel giorno 6 di marzo, aggregato al Consiglio de' Nobili della sua patria, e poco dopo nominato Console nel detto Consiglio (7).

Le virtù del Colle, premiate dalla patria, dovevano essere coronate da più alti onori. Ed in fatti nel 1804 fu membro d'un Corpo governativo che reggeva la provincia bellunese, e nel 1805 assunse il titolo e le funzioni di Magistrato civile, ch'è quanto dire Prefetto di Belluno, e specialmente incaricato di organizzare quel Dipartimento, instituendo gli ufficj necessarj, e nominando a quelli abili e probi impiegati. Premio ben degno dopo tante ed onorate fatiche ricevette il Colle dall'Imperatore Napoleone con tre decreti onorevolissimi, coi quali venne ascritto al Collegio de' Dotti, all'ordine insigne della Corona di Ferro, e fatto Consigliere di Stato. Potè il Colle la cara patria proteggere, es-

sendo in Milano in sì eminente grado collocato, e pe' suoi padre amoroso si fece conoscere. Lo ricordano i suoi concittadini ancora, tra' quali il valoroso pittore Giovanni Demin bellunese, che con piacere ricorda d'avere avuto quel grand'uomo a protettore e mecenate nella luminosa sua carriera (8).

Accarezzato ed onorato vedendosi dal Principe Eugenio, credette che fosse quello il momento di offrire all'Italia la sua Storia desiderata da tanto tempo. Presentossi al trono di lui, chiedendo che il suo lavoro fosse pubblicato a spese del Governo. Ma le guerre e la brama manifestata dal Principe Vice-Re, che l'opera fosse continuata dall'Autore fino agli ultimi nostri tempi (di che, fatto egli omai vecchio, non osò incaricarsene) furono le ragioni, per cui il Colle dovette con dolore manoscritta tenere appresso di sè un'opera, per la quale tanti sudori aveva sparsi.

La caduta del Governo italiano determinò il Colle a dipartirsi da Milano, e in una villetta appresso Belluno godere gli ultimi anni del viver suo ne' beati ozj campestri. Quivi affetto da idrope di petto diè fine alla gloriosa sua carriera nel giorno 18 marzo del 1815, d'anni 71 (9), carico di meriti, e giustamente compianto da tutti. Il suo cadavere venne sotterrato nel cimitero della chiesa di s. Martino di Navasa, e in quella gli venne posto un monumento con la seguente iscrizione:

D · O · M ·

FRANCISCO · M · COLLE · BELL ·

FERREAE · CORONAE · EQVITI

AC · ITALICI · REGNI · CONSILIARIO · LEGVMLA ·

QVOD · GRAVISSIMIS · PRO · REPVB · NEGOTIIS · EGREGIE · FVNCTIS

LITERIS · PHILOSOPHIA · MORVM · COMITATE · ITALIAM · PATRIAM

CONCIVES · ILLVSTRARIT · ORNARIT · IVVERIT

ALOYS · PETR · ANT · FF · HIERON · NEP ·

FRATRI · PATRVO · OPTIMO · MOERENTISSIMI · PP ·

ANNO · MDCCCXV · XV · KAL · APR ·

VIXIT · ANNOS · LXVIII · MENS · V · DIES · X · (10)

Opere stampate.

1. Dissertazione. *Che cosa fosse e quanta parte avesse la musica nella educazione dei Greci.* Mantova, 1775.
2. Dissertazione. *Sulle piene del Pò.* Mantova, 1779.
3. *Considerazioni sulla sistemazione del Brenta.* Padova, nel Seminario, 1791.

Memorie inserite negli atti dell' I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.

4. *Sopra l' influenza del costume nello stile letterario.* Questa Memoria è divisa in più articoli, e sono i seguenti:
   Articolo I. *Dell' influenza del costume sui termini proprj.* Tom. 2. pag. 336.
   Articolo II. *Dell' influenza del costume nelle voci traslate.* Tom. cit. pag. 382.

Articolo III. *Dell' influenza del costume sui concetti e sentimenti*. Tom. 3. Part. 2. pag. 234.

Articolo IV. *Dell' influenza del costume nella collocazione dei vocaboli e nell' armonia*. Tom. cit. pag. 154.

5. *Notizie della vita e degli scritti di Albertino Mussato*. Memoria divisa in due parti. Bettoni, 1809, cart. 369.
6. *Frammento postumo della Metamorfosi di Francesco Maria Colle. Stanze undici, pubblicate per le nozze Rovero-Sanseverino*. Treviso, tipografia Trento, 1819.
7. *Notizie sulla vita e sulle opere di Pietro d'Abano. Memoria letta dal Colle nell' Accademia padovana, e pubblicata nelle faustissime nozze Emo-Capodilista e Maldura*. Padova, Seminario, 1823.
8. *Storia scientifico-letteraria dello Studio di Padova*. Padova, tipografia della Minerva, 1824, vol. 4.

Opere manoscritte.

9. *Dissertazione sulla temperatura dei pianeti.*
10. *Dissertazione sul governo dei Goti sotto Teodorico.*
11. Memoria. *Del modo di misurar le montagne.*
12. *Accademia sul sistema delle comete.*
13. *Trattato di Fisica e Matematica.*
14. *Per l'Annunciata. Stanze.*
15. *La caccia delle allodole. Stanze.*
16. *La poesia, madre dell' umanità e dei colti costumi. Canzone.*
17. *La Gatteide. Poemetto.*
18. Memoria. *Riflessioni sopra i filosofi di questo secolo, rispetto alla Religione.*
19. *Memoria in risposta di alcuni punti d'agricoltura e di economia proposti all' Accademia dal Magistrato dei beni in-*

culti. Scrisse il Colle questa Memoria in compagnia del professore Arduino e dell'ab. Coi, come riferisce il Gennari. (*Notizie giornaliere,* P. I. pag. 1739.)

20. *Memoria sulla luce.*
21. Memoria. *De' Fidecommessi.*
22. Memoria. *Se sia mezzo più utile e più sicuro a quelle nazioni, i cui territorj sono suscettibili d'aumento di popolazione e di produzione dei loro generi e materie prime, il vincolare il commercio dei generi grezzi colla mira di vantaggiare le manifatture, o il rilasciar detti generi in una perfetta libertà di naturale commercio.*
23. Memoria. *Sulla sentenza d'Averroe dell'unico intelletto.*
24. Memoria. *Sulla compilazione delle leggi di Giustiniano.*
25. Memoria. *Della nessuna influenza degli Arabi nella Filosofia in Occidente.*

ANNOTAZIONI

Era mio pensiero di scrivere un elogio storico intorno alla vita, agli studj ed alle opere del cav. Colle, servendomi a tal uopo della copiosissima corrispondenza letteraria ch'egli ebbe con moltissimi illustri Italiani, fra'quali col chiarissimo Filangeri, e con altri illustri stranieri pur anco; ma non essendomi state quelle lettere somministrate, come si doveva, ho dovuto limitarmi a pubblicare il presente Articolo biografico-storico.

Le cose che vado esponendo intorno a questo celebre letterato, le ho tratte in gran parte da una lettera autografa del Colle stesso, che appresso di me conservo, diretta al suo mecenate il N. U. Leonardo Foscarini, nella quale egli espone le vicende da lui sofferte dall'anno 1774 sino al 1791. Le altre notizie mi furono comunicate dal coltissimo mons. vescovo di Belluno e Feltre Co. Luigi de-Zuppani, che visse Gesuita col Colle e gli fu amicissimo, e da mons. canonico della Cattedrale di Belluno Pietro Colle, fratello dello Storico: alcune altre ho potuto raccogliere dai *Cenni biografici degli Accademici defunti Pensionarj dell'I. R. Accademia di Padova* (Padova, tip. Bettoni, 1817. Vol. I. p. XLII.), e da un elogio di Francesco Maria Colle, recitato dall'ab. Antonio Ocofer nella chiesa di s. Pietro di Belluno il giorno 18 marzo 1816 (Belluno, tip. Tissi, 1816).

(1) Come da fede di nascita tratta dall'archivio della Cattedrale di Belluno, e non 1746, come si legge negli Atti dell'Accademia di Padova, loc. cit.

(2) Il premio di amendue queste dissertazioni furono due medaglie d'oro del valore di cinquanta zecchini.

(3) Tutto ciò dagli Atti mss. della suddetta Accademia, che nell'archivio di essa si conservano.

(4) Scrive il Gennari nelle *Notizie giornaliere* che lasciò mss., e che si leggono nella biblioteca del Seminario di Padova: « Nella vacanza della cattedra di » metafisica fu gagliardemente protetto dal cavaliere Morosini; ma Pietro Bar-

» barigo (altro Riformatore del nostro Studio), che in quel posto voleva un ec-
» clesiastico, gli diede l'esclusiva. »

(5) 1786, 17 *giugno. Con particolar zelo ed impegno sempre rivolte le applicazioni degli eccellentissimi ed illustrissimi Riformatori dello Studio di Padova infrascritti a mantenere in vigore le provvide istituzioni, ed a promuovere tutto ciò che reputano poter maggiormente influire all' onore e decoro della prediletta Università di Padova, ed al giovamento della repubblica delle lettere, è caduta sotto a' loro riflessi l' importanza e necessità, che da erudito scrittore sia continuata la da molto tempo abbandonata incombenza di scrivere la storia di quello Studio, già prescritta in massima col Decreto dell' eccellentissimo Senato* 17 *settembre* 1739, *onde tramandarsi alla posterità tante scoperte e scientifiche produzioni che uscirono da quegli illustri soggetti che vi professarono, e l'hanno reso celebre in tutti i tempi presso l'estere nazioni.*

Da questi importanti oggetti però persuasi loro Eccellenze, che debba essere continuata l'intermessa storia con quei metodi che riconoscono necessarj per renderla, qual deve essere, utile ed istruttiva, sono devenuti ad appoggiarne l' onorifica ispezione al conte Francesco Maria Colle, nobile di Belluno, dal quale per le conosciute distinte doti di dottrina e di erudizione che lo adornano, per gli studj indefessamente coltivati, per li saggi prodotti colle stampe, ed approvati da riputate Accademie, per l'onorevole di lui aggregazione in Pensionario a quella di Padova, e per la coltura nelle lingue italiana e latina, si promette il Magistrato Nostro, che saranno perfettamente adempiti li numeri tutti della non facile ed essenziale incombenza.

Sarà egli tenuto pertanto di scrivere la storia dello Studio di Padova col seguente metodo; cioè continuar dovrà fino ai tempi correnti i Fasti già incominciati dal fu celebre professore Facciolati, e dallo stesso proseguiti sino all' anno 1786, *in lingua latina e con il metodo medesimo già osservato dal predetto ab. Facciolati. In lingua italiana poi dovrà prestarsi alla compilazione della storia scientifica e letteraria, divisa in quelle età che gli risulteranno dalli documenti. Avrà precisa obbligazione di rassegnare al Magistrato ogni due anni immancabilmente un intero decennio della continuazione dei Fasti, pronto di darsi alla stampa, ed insieme una porzione della storia scientifico - letteraria. Dalla Cassa-Studio gli restano stabiliti per suo assegnamento fiorini trecento V. C. all' anno. Dal Cancelliere dell' Università*

dovranno essergli somministrati ad ogni richiesta quei lumi, documenti e carte, de' quali avesse d'uopo, e si custodiscono nelle rispettive cancellerie, mentre per quelli che si conservano negli archivj del Nostro Magistrato dovrà rassegnarne di tempo in tempo le dovute ricerche.

E la presente sarà trasmessa in copia al Rappresentante di Padova, per lume e per la relativa sua esecuzione.

Andrea Quirini Riformatore.

Pietro Barbarigo Riformatore.

Francesco Morosini II. Cavalier Procuratore e Riformatore.

Giuseppe Gradenigo Segretario.

Gio. Batt. Muneghina Esatt. Fiscale.

Questo Decreto esiste nella Cancelleria dell' I. R. Università di Padova, tomo LXVIII. pag. 56.

(6) Così principia la lettera del Morelli al Colle: *Nell'esporre il mio parere all'Imperiale Governo sopra la sua storia dello Studio di Padova io non feci altro che secondare la mia persuasione; e questa poi mi compiaccio che sia riuscita di suo gradimento, ed abbia giovato a qualche buona deliberazione presa dalla Corte sovrana. Giacchè* ec. Vedi ciò che segue alla pag. XIX.

(7) I Consoli, in numero di quattro, erano le prime Magistrature del Consiglio.

(8) Questo valoroso pittore, che meritossi la stima e l'ammirazione co' suoi sommamente pregevoli ed esimj lavori, non ha d'uopo de' miei elogj, mentre la fama che si acquistò in ogni genere di dipinti, ma specialmente a fresco, ogni dì più va crescendo e diffondendosi, e gli assicurarono onorato seggio tra i più valenti nell'arte sua, essendo tuttora nell'alacrità e vigoria degli anni. La città di Padova, che ben da circa un lustro lo possiede, va superba meritamente del prezioso acquisto, e si compiace di vedere che il Demin non cessa di abbellire col suo pennello animatore ed industre or questo, or quel palagio delle di lei più cospicue e doviziose famiglie.

Esulta il cuore del Demin nel ricordare ancora col dolce nome di padre e protettore il cavalier Colle, dal quale venne dapprima introdotto all'Accademia Veneta, onde sempre più avanti profittasse nelle arti del disegno; nè meno si sente commosso tutte le volte che gli si rappresenta l'immagine dell'immortale scultore del nostro secolo, ch'ebbe, essendo in Roma alunno di quell'Accademia di belle arti, a mecenate caldo e generoso, al quale fu carissimo, e ne ritrasse tratti di somma amorevolezza e di stima.

(9) Così dalla fede autentica di morte, tratta dagli atti parrocchiali di Limana.

(10) Corse certamente errore in questa iscrizione intorno l'epoca della morte e gli anni della vita del Colle; io m'attengo alle fedi sopraccitate, checchè ne dica l'iscrizione suddetta.

STORIA
SCIENTIFICO-LETTERARIA
DELLO
STUDIO DI PADOVA

CAPO PRIMO

Succinta esposizione della Storia Politica di Padova dal principio dello Studio sino al cader dell' anno 1405, ultimo del Dominio Carrarese.

La tanto rinomata Pace, segnata in Costanza li 25 giugno del 1183 tra Federico I. e le Città comprese nella celebre Confederazione lombarda, fece cogliere per avventura all'Imperatore un frutto affatto contrario alle sue mire, ch'erano di riacquistare in quelle Provincie in tutta la sua prima estensione la tanto scemata sua autorità. Di fatto, quando imparzialmente se ne pesino i risnltati, quel Concordato lo spogliò realmente in modo solenne ed autentico anche di quella parte che gli restava, e assicurò alle Città stesse, insieme colla libertà, il godimento di tutti i sovrani diritti, a cui aspiravano da lungo tempo, riservando all' Imperatore alcune prerogative soltanto di eminente sovranità, atte più ad illndere l'ambizione con un fulgore abbagliante, che a spiegare la forza d'nn vero imperio supremo. Non appartiene a questo luogo il riferire o esaminare i diritti concednti allora solennemente ai Lombardi, che si posson vedere negli articoli della Pace, distesamente riportati da varj autori (1).

Teneva Padova in quella lega un luogo de' più lnminosi, accordatole non solamente pel grande numero de' suoi cittadini, ma ancora per la fertilità del popoloso suo territorio, e per le molte città, castelli e lnoghi di cui godeva l'alleanza, o sui quali esercitava il supremo dominio. Seppe essa a molto miglior ragione conservarsi un tal posto anche negli anni successivi alla Pace, e salire anzi sempre a più alto onore e cogli accorti maneggi d'un avveduto Governo, e

colla robustezza ed attività delle sue forze. Fra le molte prove che si potrebbero addurre del fiorente suo stato, e del riguardo che sapeva conciliarsi da' luoghi circonvicini intorno all' anno 1222, dal quale deve prendere il suo principio la nostra Storia, basti il dire, che sino dall'anno 1213 aveva essa costretto coll'armi sue vittoriose il Marchese d' Este ad assoggettarlesi, e a prometterle in tutto obbedienza qual cittadino; perlocchè, obbligati in certo modo da quel tempo i Padovani a sostenerne i diritti, nel 1222 lo ajutarono colle loro forze nell'inutile impresa di ricuperare il dominio di Ferrara, occupato da Salinguerra, e tre anni dopo con miglior fortuna nella conquista del castello della Fratta. Similmente nel 1221 Bertoldo, patriarca di Aquileja, per unire a' proprj interessi una città sì potente, fu mosso a farsi suo cittadino, e a sottomettere sè medesimo e tutto il suo non ristretto dominio alle funzioni ed ai pesi della padovana cittadinanza, invitando col suo esempio a far lo stesso i Caminesi, e il Vescovo di Feltre e Belluno; alla qual concessione di cittadinanza si aggiunse l'obbligo di fabbricar palazzi in Padova, e acquistar beni nel Distretto, come altrove diremo. Se non che tutto ciò, quanto valse a renderla esternamente grande e temuta, altrettanto le suscitò nell'interno rabbiose discordie e tumultuanti dissensioni di prepotenti partiti, le quali, a quel tempo comuni pur troppo a tutte le altre città della sua condizione, furono semi funesti di tante piccole Sovranità, in cui si divise l'Italia, mostrandoci con nuovo esempio, di cui per altro la storia non avea bisogno, a qual fine sgraziato soglia mettere la tanto ambita, quanto illusoria libertà e sovranità popolare. Fu il primo l'astuto Eccelino, terzo di questo nome, a prevalersi a suo pro di queste intestine discordie, onde acquistare il dominio di questa e di altre vicine città. Nato egli di illustre famiglia, che già da molti anni godeva diritti sovrani sopra molti castelli, era anche stretto di parentela colle più eminenti ed autorevoli famiglie di Padova, com'era, tra le altre, quella dei Camposanpiero. Vani pretesti di vendetta, per immaginati torti ricevuti da questa famiglia, ma più veramente il vivo desiderio che aveva di romperla coi Padovani, lo mosse nel 1228 ad occupare il castello di Fonte, che apparteneva alla giurisdizione dei Camposanpiero, ben

sapendo che i Padovani si sarebbero impegnati a difendere i diritti di questi lor cittadini. E già, apparecchiato esercito dall'una e l'altra parte, avrebbe egli tentato la sorte dell'armi, se il padre di lui, già ritiratosi a vita monastica, non lo avesse avvertito con lettera, che conveniva differire a miglior tempo la conquista di Padova. Fatta adunque la pace, si rivolse al partito di tendere al suo fine chetamente coll'ottenere intanto la cittadinanza padovana. Ma riuscita inutile l'insinuazione che di ciò fece nel 1233, il celebre Domenicano fra Giovanni da Vicenza, o da Schio, nella famosa orazione di Pace, tenuta con esito quanto strepitoso, altrettanto effimero e passeggiero ne' campi di Verona all'immenso popolo ivi raccolto da tutte le città della Lega, tentò Eccelino di nuovo la sorte dell'armi, abbracciando l'opportunità di far causa comune coi Trevigiani, che venuti erano a guerra aperta coi Caminesi, al soccorso de' quali, già ammessi alla cittadinanza di Padova, uscito era l'esercito padovano. Ma, interpostasi l'autorevole mediazione de' Veneti, fu costretto ancor questa volta di rinunciare al progetto, e conchiudere la pace, soffocando nel cuore la rabbia e la brama di vendicare il guasto che diedero alle di lui terre i nemici. Fermo perciò più che mai nel suo pensiero, si persuase egli di venirne a capo, invitando in Italia l'imperatore Federico II., colla lusinga che non gli saria stato difficile rimettervi in tutti i perduti diritti l'imperiale dignità. Veramente poteva egli tutto promettersi da Federico, di cui godeva eminentemente il patrocinio; e n'erano prova le pubbliche lettere, colle quali aveva l'Imperatore dichiarato nel 1232 sotto la speciale protezione imperiale la famiglia e gl'interessi di Eccelino; le quali lettere, procurategli da Gherardo Maurisio, ci furono anche dal medesimo conservate nella sua Cronaca (2). Aderì Federico alle istanze di Eccelino e della città di Cremona, che, staccatasi insieme con alcune altre dalla Lega lombarda, abbracciato aveva il partito imperiale; e presa la via di Trento nel 1236, arrivò colle sue genti a Cremona. Eccelino, che volato era prontamente al di lui fianco, lo persuase a muovere subito le armi contro il conte Sanbonifacio, e quindi a progredire senza indugio verso Vicenza. L'improvvisa venuta di Federico e i rapidi suoi progressi destarono l'allarme in tutte le città

della Lega; le quali perciò si disponevano con tutte le forze a rispignere la violenza, e a sostenere gli accordati diritti. Tutto questo forse non aspettato commovimento mise in apprensione Federico, il quale, non trovandosi per avventura robusto abbastanza per resistere e soggiogare tanta forza, contento della città di Vicenza, la quale ordinò che reggere si dovesse dal conte Gaboardo suo Vicario, ad arbitrio e a piacer d'Eccelino, ritornò in Alemagna.

Queste fastidiose novità, accadute in città sì rispettabile e sì vicina, gettarono lo scompiglio nel Comune di Padova; il quale elesse sedici tra' cittadini che furono allor giudicati i più saggi e zelanti, onde consultassero sulle risoluzioni da prendersi in così grave pericolo. Fu questa elezione rovinosa alla città, perchè costoro, infedeli tutti e traditori, eccettuato uno solo (3), abusando empiamente della confidenza dei loro concittadini, tennero segreta corrispondenza con Eccelino; e, scoperti soltanto quando non era più tempo, lo ajutarono a conquistare Monselice, e quindi ad avanzarsi con tutte le sue forze verso Padova. Avvisatine i Padovani, furono veramente a tempo di uscirgli incontro; e rendendo vano questo primo sforzo, lo obbligarono a restituirsi a Monselice. Ma siccome astutissimo egli era, ed aveva già furtiva intelligenza con moltissimi in Padova, da lui corrotti e tratti al suo partito, illudendo i cittadini coll'offerta di patti vantaggiosi, con larghe promesse, e colle proteste più lusinghiere di cercar solo la felicità ed il lustro di questa città, ch'egli diceva sua prediletta, ottenne pochi giorni dopo, cioè nel febbrajo del 1237, di esservi pacificamente accolto dal consenso spontaneo de' cittadini insieme col Vicario imperiale, che sostener doveva l'importante figura e carattere di supremo Governatore. I principj del governo Ecceliniano furono d'uomo piuttosto astuto che sanguinario. Tentò egli prima di tutto di domar la potenza del Marchese d'Este, suo principale nemico, tenendo per certo che fomentasse anche le scontentezze di Padova, e che quindi non potesse egli mai lusingarsi, senza distruggerlo, di veder stabilmente assodata la propria autorità. A quest'oggetto invitò di nuovo con sue lettere a portarsi colle sue genti in queste parti l'Imperatore che, sceso la seconda volta in Italia, albergava in Cremona, città divotissima al suo partito. Sul principio

poi del 1239 venne l'Imperatore, e fu accolto con pompa solenne in Padova, trattenendovisi circa due mesi, e scegliendo ad alloggio il monastero di S. Giustina; e ricevuti da questi cittadini, almeno in apparenza esultanti, gli omaggi di sudditanza, tentò egli con pacifico maneggio, ed ottenne di condurre al suo partito il Marchese d'Este, e riconciliarlo con Eccelino, piuttostochè domarlo colla violenza, allontanando però da Padova con meditati pretesti e relegando in luoghi separati tutte quelle persone che potevano generare sospetto, e rendere vacillante il poter di Eccelino. La nuova, arrivata mentre Federico era tuttora in Padova, della scomunica contro di lui fulminata da papa Gregorio IX. (il che obbligò Pier delle Vigne, che gli era al fianco nel grado di Cancelliere, a perorare pubblicamente in difesa dell'Imperatore, e a sostenerlo innocente e immeritevole di tal condanna, che gran rumore destava qui pure, e grandissima divisione di pensieri e discorsi) determinò probabilmente Federico ad affrettare la sua partenza. Passato a Castelfranco, e mossosi contro Trevigi, avendo quella città spregiata l'intimazione che le fece di sottomettersi all'obbedienza, rimeritar volle la fedeltà dei suoi Padovani, assegnando al loro dominio, colle sole parole per altro scritte fastosamente in una sua bolla che dicesi aurea, quella città con tutto il tratto che da essa si estende per Padova insino al mare.

La riconciliazione di Eccelino col Marchese di Este non fu certamente di buona fede; e ne fu prova lo svegliarsegli in cuore con maggior forza le antiche gelosie tostochè vide il Marchese nell'anno seguente innalzato a potenza tanto maggiore col soccorso de'Veneziani per la conquista di Ferrara dalle mani di Salinguerra: quindi i tentativi per ispogliarlo del dominio d'Este e d'altri castelli, e soprattutto i continui sospetti che si tramassero congiure per levargli il dominio di Padova, e darlo all'Estense. Queste congiure poi, sospettate dapprima e rese poscia reali dalle stesse violenti ed atroci misure da lui usate per rintuzzarle, lo condussero finalmente a tutti quegli orrori d'inaudite ed immense carnificine, di cui raccapriccia tuttora la storia, che non trova colori atti a dipingere i lugubri e funesti spettacoli di sì ferina ed esecrabile crudeltà. Ma finalmente il sistema di troppo intollerabile, e la barbara oppressione

adottata da questo brutale, resa ogni dì più feroce e dai sospetti sempre compagni dell'empietà, e dalla potenza cresciuta col dominio ottenuto di molte città, tra le quali Verona, Vicenza, Padova, Feltre e Belluno, rinforzata ancora dagli stimoli incessanti del nipote di lui Ansedisio de' Vidotti, ch'emulo della crudeltà dello zio, tenea già da più anni la podestaria padovana, mosse il Marchese d'Este ed il giovine Tisolino Camposampiero ad implorare dal Pontefice (4), a nome ancora degl'innumerabili Padovani esuli dalla patria, soccorso e forze, onde purgare la terra e l'umanità di questo mostro sì abbominato. Destinò il Papa nel 1256 suo nunzio Filippo, eletto arcivescovo di Ravenna, a bandire in Venezia la Crociata contro Eccelino, già scomunicato e dichiarato nemico della Chiesa. La nuova di questo apparecchio giunse in Padova mentre Eccelino lontano moveva da Verona tutte le sue forze per invadere il Mantovano. Non ommise il podestà Ansedisio di prepararsi alla difesa, fortificando non solo Padova, ma molti castelli ancora della provincia. Tutto però fu vano, mentre il sacro esercito della Lega, superato egualmente ogni ostacolo, domati i nemici, e presi i castelli che faccan fronte, si avanzò francamente alle mura di Padova. Qui pure fu inutile ogni cura dell'avvilito Ansedisio per difendere la città, nella quale, mentre fuggiane il Tiranno ansante e tremoroso, entravano nel giugno dell'anno stesso 1250 vittoriose le truppe ecclesiastiche in mezzo agli applausi e alla festa dei cittadini, che si sentivano ristorati e invitati a speranze tanto più liete. Quindi, purgata la terra d'ogni barbarie, spalancate le prigioni, e tolte alle fauci di morte tante vittime che n'erano minacciate, fu dato principio ad un nuovo ordine di cose sotto un governo placido ed umano, non tardando alla gran nuova quasi tutti i castelli del Padovano a dedicarsi spontaneamente all'obbedienza de' vincitori.

La perdita di Padova commosse altamente Eccelino, che non tardò ad abbandonare il Mantovano, in gran parte da lui devastato, anche nella speranza di riconquistarlo, per tentar la ricupera di questa città, che troppo stavagli a cuore. I Crocesegnati, quantunque sulle prime avessero determinato di proseguir la vittoria col toglier di mano al Tiranno anche Vicenza, incontrata però forte op-

posizione nei primi lor tentativi, stimarono meglio di concentrare in Padova le loro forze, già di molto cresciute per numerosa moltitudine di soldatesca venuta sotto le sacre insegne da Ferrara e da molte città della Lombardia. Eccelino, dopo aver presa nel suo passaggio per Verona la sì strepitosa ed atroce vendetta sopra undici mila Padovani, quando esagerato non ne sia il numero, venne rapidamente a Vicenza, e quindi presentossi alle mura di Padova. Quivi ebbe a stupire, trovando la città con tante esteriori opere in così breve tempo fortificata dall' attività laboriosa dei Collegati; nè avendo coraggio di sforzare le linee, nè riuscendogli in alcun modo di trarre i nemici a battaglia, come bramava, fuori di esse, o di entrare per altra parte nella città, costretto fu ad abbandonare disperatamente l'impresa, e pieno di rabbia e mal talento ritirarsi nuovamente a Vicenza. Non appartiene a questo luogo il narrar le varie vicende di quel Tiranno, ora prospere ed ora avverse, nei tre anni di guerra ch' egli ebbe coll' esercito della Lega. La fortunata battaglia, in cui ottenne e di togliere la città di Brescia al partito ecclesiastico, e di avere nelle mani prigioniero lo stesso pontificio Legato, fu il principio non preveduto di sua rovina. Imperciocchè nella cresciuta baldanza mostrando egli non dubbj segni di aspirar solo a un assoluto dominio, destò sospetti e gelosie ne' suoi potentissimi collegati, il marchese Pelavicino e Buoso da Dovara, i quali perciò da lui ribellando, e unendosi all' esercito della Chiesa con tutte le genti di Cremona, che gli erano state fino allora sì fedeli, gli prepararono la famosa giornata al ponte d'Adda, in cui fu ferito, e l' altra ancor più famosa, vicina a questa, in cui fu preso e restò prigioniero; al quale infortunio, a fronte della magnanima cura che si presero i vincitori onde fosse diligentemente curato di sue ferite, pochi giorni potè sopravvivere; e dando fine ad una vita esecrabile colla gioja e il trionfo dell' umanità vendicata, mentre un umile sepolcro ne chiude la spoglia nel castello di Soncino, lasciò nella storia e nella tradizione perpetuata la funesta memoria della più snaturata e brutale crudeltà che mai sia stata.

La fausta notizia di questa morte, rapidamente diffusa, avvilendo i veri amici di Eccelino, se pur ne aveva, e confortando a manife-

stare i proprj sentimenti quei molti più, che l'interesse o il timore facea comparir tali, rese assai facile ai Padovani il liberare anche Vicenza, Trevigi e Bassano dalla grave oppressione, riconducendole al partito ecclesiastico, ed assumendo i Padovani la custodia e protezione di Vicenza coll'invigilare sul miglior regime della città. Dominava in Trevigi Alberico, fratello di Ecelino. Questa parentela, oggetto troppo forte di esecrazione e di odio, unita alla condotta alquanto equivoca di Alberico, che mostrato erasi con alterne vicende or amico, or contrario al fratello, e che negli ultimi tempi singolarmente avea fatto mostra della riconciliazion più perfetta, bastò a trargli addosso tutto l'odio e la rabbia dei Collegati. Stretto perciò nel fortissimo castello di S. Zenone, del distretto di Trevigi, ove, quasi presago del suo destino, erasi rifugiato, fu finalmente costretto dall'impotenza e dalla sete ad arrendersi alla discrezione dei vincitori; i quali, soffocando in quel punto ogni voce d'umanità, con uno strazio troppo crudele vendicarono col ferro e col fuoco, nell'agosto del 1260, sopra lui, sopra la moglie, e sopra tutta l'innocente e numerosa sua figliuolanza, i torti che fatti aveva alla natura e alla giustizia quell'odiata famiglia.

La distruzione della potentissima Casa da Romano assicurato avrebbe a Padova una lunga pace, se i partiti, gli odj, le gelosie, che mai non mancavano in quell'età torbide ed infelici, non l'avessero a quando a quando turbata. Il dominio singolarmente che Padova esercitava sopra Vicenza, cominciò sin dal 1266, e seguitò per molti anni avvenire a suscitar tratto tratto discordie ostili, soprattutto coi Veronesi e con Alberto dalla Scala, che ambivane la conquista, e che già dominando in Verona, gettava i fondamenti di quella tanto luminosa potenza, a cui salì in progresso quella grande famiglia. Anche le domestiche dissensioni, eccitatesi dopo la morte di Obizzo nella potente famiglia dei Marchesi d'Este, determinarono i Padovani a sostenere il partito di Aldobrandino, che, profugo da Ferrara, rifugiato erasi in Padova ad implorarne il soccorso contro la potenza del marchese Azzo, che tutto per sè voleva il dominio non solamente di Ferrara, ma di Modena ancora, e di Reggio, e di tutto il patrimonio paterno. Collegatosi coi Padovani Alberto dalla Scala

co' suoi Veronesi, potea quella guerra produr gravissimo incendio se, interpostosi Raimondo patriarca d'Aquileja con alcuni Religiosi dell'Ordine de' Minori, non l'avesse egli composta con lodevoli patti nel 1293; e fu il marchese Azzo così contento dell'amicizia acquistata dei Padovani, che cedè loro in benemerenza alcuni castelli collocati presso i confini dei due dominj. Le discordie per altro in quella famiglia, sopite allora, si ridestaron di nuovo, senza che i Padovani vi prendessero parte.

Furono tranquilli e vantaggiosamente impiegati nell' abbellimento interno della città gli anni che vennero appresso, sino all'anno 1311, se si prescinda dalle poco rilevanti e passeggiere ostilità che, incominciate coi Veneti nel 1304 per occasione di certe saline costrutte dai Padovani sui confini dell'Estuario, colla pattuita demolizione di queste furono agevolmente soppresse nell' anno stesso; ma sul principio dell'anno 1311 accadde la memorabile venuta in Italia dell'imperatore Arrigo VII. Lucemburghese. Anche la città di Padova, eccitata dalle imperiali lettere circolari, inviò ragguardevole ambasceria ad onorarne la solenne coronazione in Milano, avvenuta li 6 gennajo; ci assicura per altro lo storico Ferretto (5), che l'occulto motivo di questa ambasciata fu veramente di spiare l'animo dell' Imperatore, onde non sottomettersi a lui incautamente. Egli infatti, curando meno gli onori, tendeva secretamente al più importante oggetto di rianimare in Italia la languente autorità dell'Impero.

E a dir vero, riguardo a Padova, quantunque si fosse mostrato liberalissimo nell'accordar generosamente agli ambasciatori i privilegj tutti e franchigie che seppero dimandare, e quelli tra gli altri di eleggere i proprj Magistrati, e di reggersi coi proprj usi e statuti; ad ogni modo il primo suo passo fu quello di fomentare e sostenere le scontentezze dei Vicentini, che bramavano scuoterne il giogo. Infatti, accolte le furtive istanze di quei cittadini, acconsentì che il suo favorito Aimone vescovo di Ginevra, portandosi in Vicenza con un militare distaccamento, ne discacciasse il Podestà e il tenue presidio padovano, e ricevesse quella città sotto il dominio imperiale; quindi prevalendosi destramente dell'ambizione di Can Grande dalla Scala, succeduto nel 1301 ad Alberto suo padre nella signoria di

Verona, ottenne di attaccare più fortemente al suo partito quella città e questo principe, affidandogliene il governo coll'usitato titolo di suo Vicario. I Padovani, che non avean da prima curato la potenza dell'Imperatore, veggendola ora con tanto pericolo sostenuta da sì potente Signore, qual era lo Scaligero, quantunque altamente irritati per la ribellion di Vicenza, che aveano invano tentato di soggiogare, entrati in grave pensiero di sè stessi, determinarono di piegarsi alle placide insinuazioni del nominato Aimone, cancelliere dell'Imperatore, che offeriva a nome del suo Sovrano condizioni onestissime e generose. Quindi, inviata ad Arrigo nuova ambasciata, il Vescovo ginevrino, accolto in Padova, ne ricevette il giuramento di fedeltà il giorno 20 giugno 1311, colla promessa di venti mila fiorini di annuo tributo; ed altri cento, oppure sessanta mila, come dice il Mussato (6), di corrisponsione straordinaria pel viaggio e coronazione di Roma.

A questo modo la città ritornò al partito imperiale, da cui si era staccata nel 1256, togliendosi al barbaro dominio Ecceliniano. Ma non per questo perseverò lungamente nella fedeltà verso l'Impero. La fama sparsa, che l'Imperatore avesse destinato anche in Padova suo Vicario Can dalla Scala, e i torbidi sospetti gettati nel popolo dalla sediziosa orazione di Rolando Piazzola che, ritornato da nuova ambasciata spedita ad Arrigo in Genova, dipinte avea coi più neri colori le secrete mire e i maliziosi raggiri dell'Imperatore, condussero la furente moltitudine a tutti i forsennati trasporti d'aperta e tumultuaria ribellione. Quindi, scacciato a furore di popolo il Podestà; abbattute, infrante, e turpemente lordate le insegne imperiali; maltrattati ed espulsi, secondo il miserando uso di que' tempi, tutti quelli che davano sospetto di partito Ghibellino, fu dichiarata un'altra volta libera la città. Se Arrigo, altamente commosso alla nuova di tanto insulto, non potè, e pei pochi mesi che sopravvisse, e per le molte cure ed imprese nelle quali distratto avea l'animo e le forze, prender vendetta contro i ribelli, ma dovette contentarsi di fulminarli unicamente colle parole e colle minacce, pubblicando un diploma terribile contro di essi, conservatoci da Albertino Mussato nella sua Storia Augusta (7), fu ben lieto Can Grande

dalla Scala di poter coglicre da questo fatto un plausibile pretesto di romperla coi Padovani per sostenere i diritti di Arrigo, per imperial concessione divenuti snoi proprj.

Le lunghe guerre, per altro difficili e disastrose, che quindi ebber principio collo Scaligero, furono provocate dapprima dai Padovani medesimi coi varj insulti e colle ostili scorrerie con cui si misero a molestare e depredare le terre e i luoghi del Vicentino. Accorse prontamente Cane a vendicare questi torti, ed a reprimere la violenza; e gli riuscì più volte di respingere l'esercito dei Padovani, e di occupare alcuni loro castelli, quali colla forza e quali col segreto maneggio. Successe finalmente la sventnrata giornata dei 16 settembre 1314, nella quale i Padovani, sconsigliatamente sospinti dalla brama, che mai non deposero, di riacquistare Vicenza, si argomentavano di sorprenderla furtivamente, avanzandosi con grosso esercito sino ai borghi della città. Avvisato di ciò lo Scaligero, che stava in Verona, mosse con tal prontezza e rapidità le sue truppe, che, giunto in poche ore in Vicenza, volse in fuga valorosamente il presidio nemico posto nel borgo, e quindi prevalendosi accortamente dello scompiglio che mise una tal fuga nell'esercito padovano, diede a questo quella memorabile rotta, nella quale i soli prigioni furono 1500, e tra questi il più bel fiore della Nobiltà padovana. Voleva Cane, prevalendosi della vittoria e dell'avvilimento di Padova, volare alla conquista di essa; ma cedendo generosamente alle istanze del gran Jacopo da Carrara, uno de' prigionieri, gli permise che, rilasciatigli in mano per ostaggi il nipote ed altri delle più eminenti famiglie, potesse portarsi in Padova a persuadere a' suoi cittadini la pace. Fn vittoriosa in Padova la prudente eloquenza del Carrarese, e fu segnata la pace nell'ottobre dell'anno stesso.

Questa per altro non durò che poc'oltre a due anni; in capo ai qnali la stessa voglia di aver Vicenza, la quale sopita, ma non estinta, a quando a quando si ridestava, mosse i Padovani, condotti dal conte Vinciguerra Sanbonifacio, a tentare una seconda sorpresa, confidati nell'assenza di Cane, occupato all'assedio d'un castello bresciano, e nel furtivo maneggio con alcuni Vicentini, i quali, prestandosi in apparenza al trattato, tradivano poi la fede, e rivelavano

tutto a Cane. Giunse egli infatti ancor questa volta inaspettatamente; e riuscitogli con prospero combattimento di preservarsi Vicenza, giurò risolutamente di tentare da quel momento ogni via di domare i Padovani e conquistare la città. Rivolse prima i suoi pensieri alla conquista del forte castello di Monselice, che gli riuscì di ottenere più coi trattati che colla forza, e non senza sospetto che il podestà Bressano Buzzacherino, ch'erane alla custodia, ne lo avesse ajutato o colla colpevole negligenza, o col tradimento secreto. La perdita di Monselice, traendosi dietro quella di Este, col guasto del tratto più ubertoso della provincia, atterrì tanto e scompigliò Padova, che deliberò di comprare a qualunque prezzo la pace. Quindi, riuscite vane le lusinghe di ottenere dalle alleate città di Bologna, Firenze e Siena il soccorso implorato colla destinazione d'un'ambasciata, fu risolto di accogliere la mediazione dei Veneti e le insinuazioni di Giacomo Carrarese, nulla curando le inefficaci opposizioni di Maccoruffo di accordare a Cane per patto di pace Monselice con gli altri luoghi occupati. Poco valse però questa pace, segnata in febbrajo del 1318, a calmare gli animi impauriti alla vista di un Principe più volte offeso, e per giunta ambizioso tanto e potente, e divenuto non solo vicino, ma Signore di luoghi sì gelosi e sì forti. Perciò conoscendosi che, oltre all'ordinaria lentezza delle popolari deliberazioni repubblicane, potevano queste eziandio in tempi così viziosi essere facilmente corrotte dagli accorti maneggi di Cane e dai molti occulti fautori ch'egli aveva in Padova, determinarono i cittadini di affidare la propria sicurezza all'oculata attività e vigilanza d'un Capo, anteponendo i vantaggi della dominazione di un solo, nell'urgenza presente, all'ombra seducente di una troppo pericolosa libertà. Fu il giorno 24 luglio del 1318 quello in cui la prima volta, dopo Eccelino, presentò Padova omaggio di sudditanza ad un proprio Principe nella persona del grande Giacomo Carrarese, eletto con uniformi e spontanei suffragj a *Protettore, Governatore, Capitano e Signore generale di Padova e del popolo padovano* (8). Spiacque allo Scaligero questa elezione, che attraversava i suoi disegni, e rendeva vane le migliori sue arti per compierli; e quindi riuscitogli vano ogni stratagemma per l'accortezza del Carrarese, il quale, a deluderne il co-

nosciuto artifizio, accordogli, fuori di aspettazione, cose aspre e difficili, chieste ad unico oggetto che apparisse dalla negativa giustificata la nuova rottura che meditava, si levò la maschera; ed innoltratosi all'improvviso da Monselice colle sue genti sino alla porta di Santa Croce, strinse la città di assedio formale, col pretesto di rimetterla al primo stato libero e popolare. Sentì il Carrarese la sproporzione troppo decisa delle sue forze per resistere a nemico sì formidabile; e tocco, più che dal proprio, dall'interesse della sua patria, veggendo inutile lo sperare ajuti dalla Toscana, a cui li aveva chiesti, cercò l'interposizione de' Veneti, col Doge dei quali, Pierazzo Gradenigo, erasi apparentato sposandone una figlia (9); e colla lor mediazione spogliatosi spontaneamente della signoria di Padova, la mise in mano di Enrico conte di Corizia, che la ricevette a nome di Federico austriaco. Impegnato così Federico nella difesa di Padova, come di cosa sua propria, vi destinò lo stesso Conte di Gorizia ed Enrico di Valse con forte mano in soccorso; talchè vinto Cane più volte, fu costretto a cessare dalle ostilità, ed a segnare il compromesso reciproco delle pretese tutte e delle condizioni della pace nell'arbitrio del nominato Federico d'Austria e di Lodovico bavarese. Trattatasi alla corte di Federico in Lamagna reciprocamente la propria causa dagl'inviati di Padova e da quelli dello Scaligero, e pronunciatosi che tornassero a Padova i luoghi tutti posseduti avanti le ultime ostilità, cominciò la città ad essere governata dai Vicarj alemanni a nome imperiale. Giacomo Carrarese per altro, e dopo lui, che morì nel novembro dell'anno 1324, Marsilio nipote, dichiaratone erede in mancanza di figli maschi, godevano in Padova la prima autorità, equivalente in gran parte alla podestà suprema del principato. Non ebbe però la città a trovarsi molto contenta del nuovo governo straniero, vedendosi non rare volte vittima della sordida avarizia dei Vicarj, e delle sfrenate licenze di un'indisciplinata soldatesca; si aggiunsero in progresso le gelose gare di Niccolò Carrarese, zio di Marsilio, il quale, veggendo di mal cuore la superiorità del nipote, poichè le sagge misure di questo gli attraversavano il progetto di ucciderlo per tradimento, nulla curando il sacrificare la patria alla propria ambizione, fatta lega con molti Padovani esuli

per le fazioni, ebbe ricorso allo stesso Scaligero, che distor non poteasi dal vagheggiare la conquista di Padova; e conchiuso con lui secretamente trattato, lo dispose ad invaderne il territorio. Anzi avendo lo Scaligero presentito che, venuti a luce i suoi disegni, e scopertisi altresì in Alemagna alla corte per mezzo di solenne ambasciata, alla testa della quale era Marsilio Carrarese, si attendeva in città la venuta di vicino presidio, decise di tosto effettuarne il suo progetto con esercito in buona parte d'esuli padovani, condotto dal medesimo Niccolò. Impedito ai nemici lo sperato ingresso in Padova, si mise a guastar le campagne, e ad occupar passo passo i castelli e i luoghi fortificati della provincia; e tanto prese forza ed ardire, massime dopo il vantaggio riportato in un fatto d'armi sopra un corpo di cavalleria alemanna, venuta in soccorso della città, che Niccolò si vide in pochi mesi signore di pressochè tutto il territorio, fuori della città. Tanto più che, vergognandosi Corrado di Ovestagno, duce del soccorso alemanno, d'essere superato da una masnada di ribelli, e promettendo di presto tornare con grosso esercito e sterminarli, era partito dopo il primo inutile tentativo, lasciandovi a presidio un solo battaglione di cavalieri, comandati da Engelmerio Villandres.

Conosceva Marsilio, e n'ebbe anche la prova, che niente per allora contar si poteva sugli ajuti della Germania, avvolta in turbolenze tanto funeste all'Impero e alla Chiesa per le gare dei due pretendenti alla corona imperiale, Federico d'Austria e Lodovico bavarese; e veggendo colla perdita del contado ridotta all'estremo la città, esausta di vettovaglie e di forze, concepì consiglio prudente e saggio, unico atto per avventura ad impedir l'imminente ultima desolazione. Quindi, licenziato il presidio alemanno e fattosi dichiarare egli solo Signore della città, il che ottenne agevolmente dai cittadini perturbati, intavolò secreto maneggio con Cane di cedergli ad onesti patti e condizioni la città. E per rendere più fermo il trattato e più sacro, propose che effettuate fossero le nozze, già offerte varj anni prima dallo stesso Giacomo il Grande, di Taddea, unica figlia di questo, con Mastino nipote di Cane. Non potea offrirsi allo Scaligero cosa più grata ed ambita da lungo tempo; e come quello che nelle sue imprese nulla contemplava più della gloria, si prestò

di buon animo ai patti più ampli e più generosi. Combinata secretamente ogni cosa, non fu poi difficile a Marsilio giustificare presso i cittadini il suo consiglio coll'invitarli solo a contemplare la presente misera situazione; e perciò, celebrate subito in Venezia le nozze di Taddea e di Mastino, pochi giorni appresso, cioè li 10 settembre del 1328, entrò Cane in Padova solennemente con magnifica pompa di soldati e di servi; e, sceso al palazzo vescovile, ricevette pubblicamente il gonfalone della città. Non fu delusa da Cane l'aspettazione di Marsilio e dei cittadini, perchè infatti, dichiarato suo Vicario Marsilio stesso, assettata la terra, ordinate le cose, riparati i disordini, non prendendo vendetta di alcuno, anzi pubblicando un generale perdono, cominciò un governo mite e munifico, come voleva l'animo splendido e generoso di lui. Strinse anche sì confidente amicizia con Marsilio, che il volle per tutto il verno seguente alla sua magnifica corte in Verona; e conosciutane la sperienza ed il valor militare, gli affidò l'impresa di Brescia, e seco il condusse nel luglio seguente 1329 allorchè entrò conquistatore in Trevigi, ove la fortuna, tre giorni dopo, con colpo impensato gli recise nel loro fiore più bello le speranze e la vita.

Ricusata dal grato Marsilio la signoria di Padova, offertagli dal moribondo Scaligero per preservarla ai due nipoti di questo, Alberto e Mastino figli di Alboino, cominciò in Padova un nuovo governo, nel quale la pazza e credula scioperatezza di Alberto, unita alle violenze ed estorsioni de' suoi ministri, rinnovò spesso i desiderj dello zio. L'ambizione di Mastino, che, stendendo a Parma, a Modena, a Lucca e ad altre città i suoi desiderj, non conosceva giuramenti e promesse quando trattavasi di dilatare l'imperio, gli trasse addosso la celebre Lega toscana, alla quale si aggiunsero i Veneti nel 1336, disgustati cogli Scaligeri per le saline e pei divieti fatti in Padova ed in Trevigi contro le loro mercanzie; nonchè i Carraresi, che, invitativi secretamente, vi aderirono per torti singolarmente privati e domestici ricevuti. L'esercito della Lega, di cui era condottiero Piero Rossi, fece progressi cotanto rapidi nel territorio padovano, che col mezzo della secreta intelligenza di Marsilio Carrarese, della cui fede Alberto Scaligero appena potè essere condotto

ad avere sospetto, a fronte dei replicati avvisi e proteste di suo fratello Mastino, fu introdotto in Padova li 3 agosto del 1337. Quivi dispersi agevolmente i soldati e i fautori degli Scaligeri, côlti così all'impensata, fu preso Alberto stesso e spedito a Venezia, ove, costretto dalla necessità, ceder dovette Trevigi a' Veneti, e Padova ai Carraresi.

Marsilio, fatto di nuovo Signore di Padova, ricevette per sì lieto avvenimento le congratulazioni dei veneti ambasciatori. La conquista di Padova, per cui si fece gran festa in tutte le città della Lega, diede un tracollo alla potenza di Mastino; e quantunque egli si sostenesse tuttora in Monselice, l'inutile assalto del qual forte castello costò la vita al rinomato generale Pietro Rossi; pure, costretto alfine a render la terra nell'agosto, e la rocca nel novembre dell'anno appresso; perduto inoltre per una parte Feltre e Belluno con ampio tratto del Trivigiano, e dall'altra ribellatasi Brescia, stretta pericolosamente Vicenza, invaso e guasto in gran parte lo stesso territorio veronese, e detenuto per ultimo prigione in Venezia Alberto di lui fratello, aderì li 2 dicembre del 1338 alle condizioni della pace proposte dai Veneti, ratificando a favor d'essi la cessione di Trevigi, coll'aggiunta di Castelfranco e Bassano, e di tutti i luoghi che avevano conquistato. A Marsilio per altro toccò appena di godere avventure cotanto prospere, rapito da morte in età fresca nel marzo di quell'anno, dopo non molti mesi di principato. Gli scrittori di quel tempo ce lo descrivono per uomo ben formato nella persona, valente in armi, costante nelle intraprese; quanto fedele e fervido verso gli amici, altrettanto severo ed implacabile cogli avversarj. Aveva egli cominciato a cingere di forte muro la città interna; ma restò la cura di compier l'impresa ad Ubertino Carrarese, dichiaratone erede e successore nella signoria, goduta per anni sette, cioè sino al marzo del 1345, in cui morì.

Fu Ubertino sino da' primi anni dissoluto e violento; e la crudele morte a cui mise Guglielmo Dente per una donna di piacere che a questo apparteneva, trasse quasi all'ultimo giorno in tutti i varj suoi rami la nobilissima Casa di Carrara nella terribile sollevazione eccitatale contro nel 1325 da Paolo Dente, fratello naturale

dell'ucciso Guglielmo. Il suo libertinaggio per altro, che, principe, nè corresse nè moderò, non lo ritrasse dal punirlo inesorabilmente in altrui, sino a condannare alla morte una sua stessa sorella, monaca francescana, unitamente al claustrale che aveala violata. Ma quantunque questa ed ogni altra occasione il mostrasse severo, implacabile, vendicativo, fu però nello stesso tempo, senza aggravare le imposte e i pesi del popolo, soprammodo splendido, magnifico, generoso, studiosissimo degli ornamenti e del lustro della città e dello stato; fu fervido protettore del pubblico Studio, i cui privilegj e diritti confermò ed estese ampiamente; fu promotore delle arti, e primo introduttore in Padova dei folli pei panni di lana, e dei pubblici stabilimenti per la fabbrica della carta.

L'aver egli, morendo, dichiarato erede della signoria Marsilietto Pappafava, trascurando il suo più stretto congiunto e nipote Giacomo Carrarese, figlio di Niccolò, costò a quello, dopo un solo mese, la vita, ed a questo il sacrilego tradimento, con cui lo uccise. Giacomo II., acclamato Signore dal popolo e dagli amici, cominciò con clemenza un dominio scelleratamente acquistato, restituendo a molti libertà e beni tolti troppo severamente per lievi delitti dall'antecessore Ubertino, inducendo l'Imperatore a riconciliarsi con Padova, e rimetterla nei perduti diritti, come riconciliata aveala prima Ubertino col pontefice Benedetto XII., che per l'inobbedienza degli Scaligeri interdetto ne aveva gli offizj divini, e trattando umanamente molti complici della congiura, coi quali gl'intrinseci e tanto beneficati amici suoi Enrico, Niccolò e Francesco di Lozzo tramarono scelleratamente di levargli la vita, pago di punire coll'estremo supplizio e colla confiscazione dei beni i soli nominati tre autori dell'empio attentato. Ma non bastò tutto questo a difenderlo dalla brutale rabbia, con cui nel dicembre del 1350 gli si avventò contro nelle sue stanze furiosamente Guglielmo Carrarese, figlio illegittimo di Jacopo Grande; e alla presenza di molti, che non poterono mai staccargli di dosso quel frenetico inferocito, barbaramente lo trucidò. Questo Jacopo fu il grande amico e protettore del Petrarca, di cui meritò gli elogj, i versi e le lagrime, che ne deplorarono con tanta effusione dell'anima l'indegnissimo caso. Jacopo III., denominato

Jacobino, e Francesco, il primo fratello, e l'altro figliuolo del morto Jacopo, ottennero in società di comando la signoria. Vero è però che, insorto disgusto tra essi, attribuito dai Gattari a contrasti delle loro mogli, ed accagionato Jacobino di aver tramato alla vita del nipote, fu imprigionato da questo nel 1355, e custodito in Monselice sino alla sua morte, accaduta nel settembre del 1372. Alla venuta in Padova dell' imperatore Carlo IV. li tre novembre 1354, sceso infruttuosamente in Italia, stimolatovi dai Collegati, tra i quali erano i Carraresi, ottennero questi la prima volta l' insignificante titolo di Vicarj imperiali.

Fu sotto la signoria di questo Francesco, denominato il Vecchio, che cominciarono i diversi disgusti e le guerre coi Veneti. Ebbero origine i primi dissapori dai soccorsi di vittuarie somministrate dai Carraresi all' ungaro re Lodovico, che nel 1357 strigneva Trevigi d'assedio; e si rinnovarono, dopo la pace coll' Ungaro, per cagion dei confini, e per la gelosia con cui vedevano i Veneti eretta e fortificata con castello una villa troppo vicina al loro dominio in una palude oltre ad Oriago. Furono sopite queste ultime differenze, dopo un anno di ostilità, colla pace conchiusa in Venezia ad interposizione del Legato del Papa e del Re d' Ungheria, e giurata in quattordici capitoli li 2 ottobre del 1373 a nome del padre da Francesco II., o Novello, inginocchiato nel maggiore Consiglio alla presenza del Doge e della Signoria (10). Ma non valse la solennità de' giuramenti a perpetuar questa pace, rotta avanti il compiere dei cinque anni nel giugno del 1378 per l' infrazione dei patti tentata dal Carrarese riedificando il castello d' Oriago ed altri castelli che restar doveano demoliti. Si collegarono col Signore di Padova il Patriarca di Aquileja, i Genovesi, irritati per l' isola di Tenedo ottenuta da' Veneti, e il Re d' Ungheria, amico già e confederato del Carrarese. L' unione di tali forze, la fatal perdita di Chioggia, avvenuta li 16 agosto del 1379, a cui venne dietro quella dei castelli circonvicini, e il pericoloso assedio di Trevigi, condussero i Veneti a somma angustia, e li fecero desiderare e tentare un componimento; ma non comperarlo, con danno del proprio decoro, al gravoso prezzo preteso dai nemici, massime dai Genovesi, imbaldanziti dalla

vittoria. Se non che, mentre con inutili congressi e trattati dilungavasi la conclusione del concordato, riuscì ai Veneti di ricuperar Chioggia, e determinarono quindi di dare la signoria di Trevigi a Leopoldo duca d'Austria, poco amico del Carrarese per vecchi disgusti, onde fuggire ambidue i minacciati danni: o che venendo quella città in poter de' nemici ne aumentasse le forze, o che la continuazione della difficil difesa gli obbligasse a un diversivo troppo pericoloso. Ridotte in tale stato le cose, stimarono i Collegati più sano partito l'aderire agli studj del Conte di Savoja, che, intromessosi spontaneamente a comporre le differenze, aveva invitato per suoi ambasciatori le Potenze belligeranti a spedir, come fecero, i loro Deputati a Torino. Ebbero esito fortunato le virtuose cure del Savojardo; e la pace combinata in Torino li 8 agosto del 1381, fu pubblicata solennemente e con grandissima festa in Venezia ed in Padova li 24 del mese stesso, colla restituzione scambievole dei prigionieri, col rimettere i confini dei due dominj ai luoghi antichi, colla cessione al Carrarese di varie terre o conquistate dai Veneti, o cedute ad essi nell'ultima guerra e pace del 1373, e coll'aprirsi le strade ed i canali ad una libera comunicazione e commercio. Non fu però il Carrarese affatto quieto per questa pace, avendo continuato oltre due anni le ostilità col nuovo Signore di Trevigi Leopoldo d'Austria, con grande scontentezza dei sudditi padovani, che sentivano giornalmente aggravarsi i loro pesi dal dispendio importabile d'una tal guerra; ma finalmente dopo varie vicende fu composta ancor questa sul principio dell'anno 1384, ceduto da Leopoldo Trevigi colla provincia pel prezzo in danaro di cento mila fiorini d'oro. Ecco però dopo un anno cagione nuova alla veneta Signoria di secreti dispiaceri col Carrarese. Il pontefice Urbano VI., irritato contro le genti di Udine e di Sacile, che ricusavano obbedienza al Cardinale di Alanzone, inviato patriarca in Aquileja, ed anteponevano a questo l'altro creatovi dall'Antipapa, aveva eccitato Francesco a ridurle al loro dovere o con trattati amichevoli o colla forza. Spiacevano molto ai Veneti i progressi del Carrarese in Friuli, ch'egli aveva invaso con mano armata; ma riuscito vano ogni maneggio, e veggendo che non bastavano ad impedirli nè i soccorsi

proprj in danaro, nè gli altri di milizia ottenuti dalla Germania, non volendo essi per altro operare con forza aperta, secondarono secretamente contro del Carrarese le pretensioni di Antonio dalla Scala, signor di Verona, che collegossi cogli Udinesi. Il Carrarese, riuscita vana ogni arte per restare in concordia collo Scaligero, e non avendolo potuto rimuovere dal suo pensiero neppur dopo le considerabili perdite, a cui in più fatti d'arme soggiacque, sentiva le proprie forze troppo disuguali a sostenere le due guerre friulana e veronese; quindi tentò società con Gio. Galeazzo Visconti, che denominavasi il Conte di Virtù, il quale, venuto non molto prima, cioè nel maggio 1385, da Pavia a Milano con simulato pretesto di sciorre un sacro voto, avea fatto imprigionare nell'atto stesso, in cui eragli uscito incontro, Barnabò Visconti suo zio e compagno nel dominio di Lombardia, ed erane sovrano unico divenuto. Fu mosso Francesco a procacciarsene l'alleanza dal timore di averlo avversario. Ad ogni modo fu questa società la rovina del Carrarese. Infatti il Visconti, che, a costo eziandio della violazione di qualunque più sacro patto, cercava il solo proprio ingrandimento, conquistata dalle sue genti Verona nel tempo stesso in cui l'Imperatore, interpostosi, maneggiava la pace collo Scaligero, ed ottenuta anche per patti Vicenza, dal cui assedio, che troppo dilungavasi, erasi per allora ritirato Francesco Novello per rivolgersi alla conquista di Sacile, che gli riuscì nel settembre del 1387, negò con pretesti di cedere al Carrarese Vicenza stessa, come volevano le giurate condizioni dell'alleanza. Fu inutile a rimuoverlo qualunque istanza fattagli per lettere e per legati; anzi dovette il Carrarese, per lo suo meglio, usare prudenza e dissimulazione accortissima cogli ambasciatori dello stesso Conte, venuti a Padova con ordine preciso di tenere i modi più superbi e più aspri, e di esigere una formale cessione di Vicenza, onde, irritatolo, condurlo a porgere qualche pretesto di romperla con lui. Ma non valse avvedutezza a declinare una rottura, a cui il Conte di Virtù erasi già in suo cuore e per massima determinato. Quindi, sturbati col mezzo di Giacomo dal Verme suo ambasciatore i maneggi di componimento che si tenevano in Ferrara tra i Veneti, il Carrarese ed i Friulani, levossi il Visconti la ma-

schera, e persuase a stringere seco aperta lega, a danno del Signore di Padova, la Signoria di Venezia e i Signori di Mantova e di Ferrara, con patto che fosse Trevigi de' Veneti, e Padova de' Visconti. Conobbe in questa occasione il Carrarese quanto male accorto politico fosse stato e nell' alienarsi i proprj sudditi, obbligandoli oltre le proprie forze a sostenere la sua smodata ambizione, e nel trascurare di tenersi amica la Signoria di Venezia, procurando che non sentisse essa mai dispiacere della sua vicinanza. Infatti scoppiò in Padova allora sì grande scontentezza ed avversione contro di lui, liberamente sfogata nei circoli privati e nelle pubbliche convocazioni, che, veggendosi nel procinto di essere a forza spogliato della signoria, stimò necessario consiglio, ritirandosi a Trevigi, di cederla volontariamente in mano del popolo li 29 giugno 1388. Erano le cose giunte a troppo periglioso termine, perchè Francesco Novello, dichiarato dal popolo Signore in vece del padre, potesse riordinarle e porvi riparo. Tentò prima in vano un amichevole componimento; e poichè vide invaso da tanti lati e venuto in poter de' nemici lo stato, sino a restargli ormai quasi la città sola, scoraggiata anche questa e già prossima a tumultuare; tentati anche gli animi de' cittadini, e trovatili mal disposti, tentò nell' ultima disperazione di andar egli stesso a Pavia, e ceder Padova al Visconti, onde ottenere quei patti che sperar non poteva nell' inevitabile caso o d'una conquista, o d'una spontanea dedizione de' cittadini. Ottenuto adunque salvocondotto dal generale Jacopo dal Verme, e consegnatagli come in deposito la città ed il castello, colla fede di restituir questo e quella in caso che non si accordasse col Conte, s'avviò a Pavia colla moglie e famiglia. Partito il Carrarese, e giunto appena a Milano, i Padovani destinarono al Visconti solenne ambasciata per dargli in mano la città, e per chiedergli i più severi decreti di confiscazione e di bando contro i Carraresi e loro aderenti. Intese tali cose in Milano dal Carrarese, e saputo l' onorevole ed umano accoglimento fatto agli ambasciatori padovani dal Conte, che avea per altro preso tempo a rispondere sui chiesti capitoli, per coltivare egli pure in qualche modo l'animo di lui, e sturbare da sè il più grave fulmine che era sullo scoppiare, offerse ed effettuò a favor del Visconti nel Consi-

glio di Milano una solenne rinuncia di Padova e del distretto nel gennajo del 1389.

Terminata in tal modo la guerra, e consegnato ai Veneti, con alcuni castelli padovani, Trevigi, rinunciato anche questo in quella disperata situazione alle genti di Gio. Galeazzo da Francesco il Vecchio, cominciò Padova ad ubbidire al nuovo principe Conte di Virtù. Ma ben presto trovossi delusa di sue speranze. Priva della sua corte, suddita d'un principe torbido, infinto, ambizioso, e soggetta alle invendicabili crudeltà ed estorsioni di ufficiali avidi ed inumani, senza poter far giugnere i giusti reclami al trono, che rigettavali, sentì svegliarsi coll'odio del nuovo il desiderio del suo antico governo. Neppur la Signoria di Venezia ebbe a trovarsi contenta del nuovo vicino, il quale con le sue ambigue maniere ben presto si demeritò la grazia e confidenza della Repubblica; cosicchè, a fronte dei maneggi degli ambasciatori di Gio. Galeazzo, dopo molti dibattimenti risolse il Senato nella primavera del 1390 di accogliere le istanze degli amici e collegati del Carrarese, Fiorentini e Bolognesi, ed accordare il passaggio pe' suoi dominj alle genti bavare e friulane, ottenute e condotte da Francesco Novello a ricuperare l'antico suo stato. Ottenuto il passo, appena entrò egli nei confini del Padovano, si vide obbedienti e soggetti, quali per conquista e quali per dedizion volontaria, molti castelli e terre della provincia. Quindi avanzatosi rapidamente verso la città, quantunque essa sulle prime si armasse per la difesa, pure, riuscitogli di por piede nei sobborghi, la vide tutta a poco a poco rivolgersi a suo favore. Perciò, ingrossate dai volontarj padovani le sue genti, potè agevolmente rintuzzare gl'inefficaci sforzi de' nemici rinserratisi nell'interno recinto, e ridurli a cedergli la città tutta, rifugiandosi nel castello. Inviò subito il Carrarese ambasciatori a Venezia a partecipare alla Signoria il felice riacquisto di Padova, e a protestare di voler essere obbediente e amorevole figlio della Repubblica; e n'ebbe grate risposte e promesse dai Veneti, dimenticato ogni antico disgusto. Le genti del Visconti, assediate, si sostennero ancora nel castello per qualche tempo; ma fallito loro il soccorso, su cui contavano, resero ancora questo nell'agosto dell'anno medesimo 1390. Così il Carrarese, dopo

di aver errato per molti mesi a maniera di esule e di ramingo con varie vicende e pericoli, che si possono leggere presso gli storici, ricuperò il suo dominio, e fu acclamato di nuovo Signore di Padova. Avrebb'egli voluto da una parte continuare la guerra col Conte di Virtù, e rimettere in Verona Can Francesco dalla Scala, figlio di Antonio, e vendicare anche dall'altra i torti ricevuti da Alberto marchese di Ferrara; ma dopo alcuni vantaggi riportati sull'uno e sull'altro, offertisi i Veneti per mediatori, segnò la pace con questo il primo novembre 1390, e con l'altro li 21 luglio dell'anno appresso; e, grato alle beneficenze ricevute dalla Signoria, recossi a Venezia in persona con Francesco III. suo figlio, essendo doge Antonio Venier, a prestargli ringraziamento ed ossequio.

A fronte della pace col Visconti, non avea potuto il Carrarese ottenere la libertà a Francesco il Vecchio, suo padre, detenuto in custodia sin da quando, cedendo Trevigi, gli si era dato in mano spontaneamente; quindi ei morì nel castello di Monza li 6 ottobre 1393, ed il cadavere potè essere trasportato a Padova, ov'ebbe magnifica pompa di funerali. Dovea Francesco, dopo tante vicende sì perigliose, procurare ad ogni modo di stare in pace. Ma i suoi legami di parentela con Francesco Gonzaga, signore di Mantova; di gratitudine con Roberto di Baviera, sostituito nell'Imperio al deposto Venceslao re di Boemia; e di alleanza coi Bolognesi, lo impegnarono consecutivamente in tre guerre contro lo stesso Visconti, già coronato solennemente Duca di Milano per concessione di Venceslao. Le prime due guerre, sopita l'una colla pace del 26 marzo 1398, e l'altra non voluta dal Bavaro continuare, non ebbero per Francesco, che riportò col suo valor militare due segnalate vittorie, se non se conseguenze onorevoli. Non così la terza, nella quale, conquistata dal Duca Bologna, rotte le genti del Bentivoglio, che restò preso e trucidato barbaramente, provò il Carrarese aspro dolore nel vedersi, tra gli altri, prigionieri due figli, Francesco III. e Giacomo, al primo de' quali riuscì tosto, non senza grave pericolo, di sottrarsi furtivamente alle catene; l'altro, dato dal Duca in custodia al Marchese di Mantova, non potè mai dal padre nè con istanze nè con promesse ricuperarsi, finchè egli pure non gli fuggì

con artificio e nascostamente di mano. Stavano impressi altamente nell'animo di Francesco i torti ricevuti in tante occasioni da Gio. Galeazzo Visconti duca di Milano; e quindi, lui morto nel settembre 1402, pensava a prendersi vendetta sulla Duchessa vedova e sui figli. Ciò traspirato dalla Duchessa, che bramava la pace, almeno con lui, se aver non la poteva con tante altre città che le si andavano rivoltando, gli offerse Vicenza, Feltre, Belluno e Bassano; e già, accordate vicendevolmente le condizioni, si sarebbe ogni cosa composta, se Giacomo dal Verme, generale della Duchessa, arrabbiato nemico del Carrarese, svolta non l'avesse dall'osservanza del pattuito. Questo fallir di parola irritò acerbamente Francesco, che invase tosto il Veronese; e trovata la città ben munita, cavalcò nel Bresciano, ove in poco tempo occupò varj castelli, e la città stessa, ponendosi ad assediar la cittadella. Ma ricusato da lui di averla a patti, e riuscito intanto alla Duchessa d'introdurvi soccorso, abbandonò il Carrarese l'impresa, e tornò a Padova. Non cessava però colle sue genti, condotte da lui stesso e dai figli, di scaramucciare vantaggiosamente nel Vicentino e nel Veronese, ricusando ogni proposizione di componimento; finchè, stretta lega con Guglielmo dalla Scala con patto che, conquistata Verona per Guglielmo, questi poi lo ajutasse a conquistare Vicenza per sè, ottenne rapidamente l'ingresso in Verona, investendone lo Scaligero, al quale, morto pochi giorni appresso, fe' succedere i figli Brunoso ed Antonio. Ma questi, sia che dessero ascolto all'imputazione divulgata, di cui fu gran romore, e forse non mal fondata, che Guglielmo lor padre fosse morto di veleno somministratogli dal Carrarese; sia che naturalmente e per altre ragioni avessero mal animo contro di lui, quando Francesco insinuò loro, secondo i patti, di seco marciare contro Vicenza, con aspri modi lo ricusarono.

Marciarono adunque all'assedio di Vicenza le sole genti del Carrarese, forti di quattordici mila uomini. Allora la Duchessa, spogliata di Verona e sul punto di perdere Vicenza, si mise per mezzo de' suoi inviati a smuovere in Venezia ogni pietra per animare la Signoria contro Francesco, dipignendolo coi più neri colori, e scoprendone gli occulti consigli e trattati coi nemici della Repubblica,

contro cui, fatto grande, volgerebbe le armi a vendicare i torti antichi. Queste accuse, che non sappiamo se giustificate fossero con documenti di fatto, determinarono finalmente i Veneti ad accettare l'offerta signoria di Vicenza; ov'entrati segretamente li 25 aprile 1404, inalberarono le bandiere di S. Marco sulle torri della città e della porta, al cui assedio erano i Padovani. Uscì anche una e due volte un araldo ad intimare al Carrarese di rispettare in Vicenza il nuovo Principe. Ma sgridato l'araldo da Francesco III. col pretesto che gli mancassero le insegne proprie del carattere che professava, fu minacciato di essere posto a brani, se più in quel modo si presentasse; il che in fatto fece eseguire barbaramente dagl'inferociti soldati la terza volta. Agli avvisi ricevuti di quanto era accaduto accorse da Verona, ove trovavasi, Francesco Novello; ed intesa ed osservata ogni cosa, non solo non depose il pensier di Vicenza, ma preparossi a darle prontamente l'assalto. Uscito però altro araldo con pubbliche lettere della Signoria di Venezia, che il minacciavano di trattarlo come nemico, se contro la città movea più passo, pensò meglio ubbidire, e levando l'assedio sospendere le ostilità. Intanto avvertito che anche gl'inviati degli Scaligeri tenevano pratiche in Venezia contro di lui, ordinò a Jacopo suo figlio, già spedito prima in Verona, di assicurarsi di essi, e farli tradurre a Padova ben custoditi; il che effettuato, portossi a Verona, ove accolto con solenne pompa, ne ebbe il gonfalone e il dominio li 24 maggio 1404, lasciandone Jacopo alla custodia e al governo.

Esacerbati i Veneti contro del Carrarese e per le accuse a lui date dalla Duchessa, e pei barbari insulti fatti a Vicenza al pubblico loro araldo, non ricusavano per altro assolutamente di venire a concordia con lui; ma chiesero il castello di Cologna nel Vicentino, e trentamila ducati d'oro in espiazione ed ammenda di questi torti, per condizione preliminare, senza la quale non tratterebbesi di concordia; e a fargli conoscere che risolver dovea prontamente, occupato il forte d'Anguillara, tagliarono gli argini, innondando gran tratto del territorio. Riuscirono gravi al Carrarese queste domande, e quella massime di Cologna, che dava ai Veneti in mano le chiavi d'ambedue le provincie padovana e veronese; e comunicatele al

convocato Consiglio della città, l'incauto Principe, neglette le insinuazioni del più sano partito, che perorava fervidamente per la pace, si lasciò sedurre stoltamente dagli sconsigliati suggerimenti di pochi farneticanti, e con pubblico scritto di diffida dichiarò il primo la guerra alla veneta Signoria li 23 giugno 1404. Non fuvvi forse guerra o più ardente ne'suoi principj, o più rapida ne' suoi progressi. Videsi il Carrarese tutto ad un tratto invadere dai nemici lo stato veronese e padovano da cento lati; e quantunque si adoperasse a disputar loro ogni passo, e riportasse anche a quando a quando qualche tenue vantaggio; pure, inferiore di troppo, gli fu forza di cedere a poco a poco il terreno, finchè, perduti successivamente quasi tutti i castelli e luoghi importanti d'ambedue le provincie, fu costretto a concentrare nella difesa delle due capitali tutti i languidi suoi tentativi. Fu prima Verona a determinarsi alla dedizione nella impossibilità di sostenersi più a lungo (11), necessitato ad aderirvi Jacopo Carrarese, il quale, ceduto colle chiavi il possesso li 22 giugno 1405, fuggì dal castello furtivamente avanti che fossero stesi i capitoli, od accordato il salvocondotto; e quindi côlto presso Legnago, fu condotto prigione in Venezia.

La sorte di Verona inspirò a Francesco più cauti consigli; e veggendo le cose sue precipitar sempre alla peggio, si lasciò persuadere dai più saggi; e stesi i capitoli della resa, e trasmessi questi a Venezia, doveva il dì seguente, 8 settembre, rinunciar Padova, colla restituzione di Jacopo suo figliuolo, col rilascio a lui delle sue possessioni, delle munizioni del castello, e delle suppellettili della corte, e coll'esborso di ducati d'oro centocinquantamila, gran somma in quel tempo. Ma volle sua mala sorte che nella sera precedente alla ratifica gli giugnessero da Firenze, per mezzo di Bartolommeo dall'Arme suo agente (già da lui spedito colà co' minori suoi figli ed altri di sua famiglia, onde sottrarli ad ogni sinistro evento) avvisi che quell'amica città, sbrigatasi felicemente della guerra di Pisa, potrebbe tra non molto soccorrerlo, e che perciò usasse ogni sforzo per sostenersi. Questi avvisi, alimentandolo di vane lusinghe, gli fecero rigettare l'accordo, e furon cagione che, proseguita dai Veneti prosperamente la guerra, e stretta la città da più parti, alla fine

nella notte precedente li 17 novembre di quell'anno entrarono vittoriosi per la porta di Santa Croce, non potuta difendersi dal Carrarese, che vi era accorso. Ritiratosi egli nell'interno recinto, e chiesto salvocondotto, passò al campo dei Veneti, e s'offerse a capitolare. I veneti Capitani risposero di non avere più arbitrio; e quindi Francesco Novello col suo maggior figlio Francesco III. si risolse, senza previa fede e salvocondotto, di andare a Venezia, al cui sovrano ordine aristocratico era già stato per onorificenza aggregato, ove, ad insinuazione singolarmente del suo irreconciliabile nemico Jacopo dal Verme che passato era ai servigj della Repubblica, incontrò coi figli quel tragico fine che non appartiene a questo luogo e a questo argomento di riferire. Nel giorno stesso dei 17 novembre la Città inviò suoi Legati a Venezia, e trovò la Signoria inclinata ad accordarle ogni grazia, e soprattutto a confermarle sovranamente i suoi statuti e consuetudini, a garantire al suo lanificio gl'impetrati privilegj, e a mantenere in Padova lo Studio degli Scolari, a patto però che due dei Legati, restituiti a Padova, prendessero possesso della città, e a nome del Comune la consegnassero, non volendola riconoscere dal Carrarese. Così fu fatto; ed eletto a Vice-podestà il professore di giurisprudenza Enrico Alano, entrati solennemente al suono di musicali strumenti i veneti Provveditori coi vessilli spiegati di S. Marco, fu ad essi dal Vice-podestà presentato lo scettro e le chiavi della città. Così, dopo tante rivoluzioni e tumulti guerrieri, venne Padova in dominio della veneta Signoria, e cominciò per essa una nuova epoca ed ordine di cose, che la ristorò in breve dei danni sofferti sotto l'inquieto dominio d'un principe ambizioso; ed a compenso di essere cancellata dal rango di capitale imperante, ebbe il vanto di vedersi porzione non ultima d'nn Governo repubblicano che seppe, finchè visse, conciliarsi la considerazione delle stesse maggiori Potenze d'Europa, non colla forza, ma col concetto acquistato di un'avveduta politica.

ANNOTAZIONI AL CAPO PRIMO

(1) Muratori, *Antiquit. Ital. Med. Aev.* Tom. IV. Diss. XLVIII. p. 307.

(2) Presso il Muratori, *Rer. Ital. Script.* Tom. VIII.

(3) Fu questi Artuso de' Delesmanioi. Verci, *Stor. degli Eccel.* Tom. II. p. 126.

(4) Alessandro IV., come rilevasi dalla bolla presso il Rinaldi, e riportata aoco dal Verci, *Stor. degli Eccel.* Tom. III. Doc. 225.

(5) Presso il Muratori, *Rer. Ital. Script.* Tom. X. p. 281.

(6) Albertioo Mussato, *Hist. Aug.* Lib. XIV.

(7) Albertioo Mussato, loc. cit.

(8) Dobbiamo al ch. ab. Ceoldo padovano l'averci procurata questa carta autentica e preziosa, oella quale, tra le molte coodizioui a cui si obbliga il Carrarese, promette d'essere protettore degli Scolari e de' Professori, e di accrescere il decoro e la gloria dello Studio padovano; e sooo vivameote grato al coltissimo cav. Alessandro Papafava, che mi concesse di trarne fedelissima copia dal suo archivio, e di pubblicarla per la prima volta con le stampe.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis: de electione et Praefectura Nobilis et Incliti Viri Domini Jacobi de Carraria in Protectorem, Defensorem, Gubernatorem et Capitaneum Generalem Civitatis Paduae ot Districtus et totius Populi Paduani, et ipsius potestate et officio.

Potestate Nobili Viro Domino Johanne de Molino de Venetiis honorabili Potestate Civitatis Paduae.

Millesimo tercentesimo decimo octavo, indictione prima, die Martis vigesimo quinto mensis Julii.

Statuimus, et ordinamus quod ad honorem et reverentiam Domini Nostri Jesu Christi, et Beatae Mariae semper Virginis ejus gloriosae Matris, et Sanctorum Corporum Beatorum Prosdocimi, et Justinae virginis, Antonii Confessoris, et Danielis Martyris, qui sunt Protectores et Defensores Comunis Paduae; et praecipue ad reverentiam et laudem Beatissimi et Sanctissimi Jacobi Apostoli, in cujus festivitate et solempnitato Dominus Deus noster illuminavit corda et mentes hominum civitatis Paduae, et universum Populum, ac etiam Nobiles ipsius Civitatis in praeficiendo sibi in Rectorem et Gubernatorem Nobilem Virum Dominum Jacobum do Carraria, et ad honorem et reverentiam omnium Sanctorum et Sanctarum Dei, et ad bonum paci-

ficum et tranquillum statum Civitatis et Populi Paduani, et ad hoc ut homicidia, robariae, et caetera maleficia, quae fiebant et committebantur in Padua et Paduano Districtu, cessent, et ut quilibet possit vivere de suo: Quod Nobilis Vir Dominus Jacobus de Carraria, natus quondam Nobilis Viri Domini Marsilii de Carraria, sit et esse debeat, et esse intelligatur auctoritate praesentis Legis et Statuti, et omni modo et jure quo melius esse potorit, Defensor, Protector, et Gubernator Populi Paduani, et Civitatis et Districtus, et in eis habitantium Capitaneus Generalis; et habeat et habere debeat merum et mixtum imperium, et omnem jurisdictionem plenam et plenissimam in criminalibus et civilibus, et in omni casu et negotio, et omnia et singula possit, quaecumque posset totum Comune, et universus Populus Paduanae Civitatis et Districtus Paduae; et ei, et in eum omne imperium, et omnis potestas Populi et Comunis Paduae concessa et translata sint, et ad ipsum obedire totum Comune, et Homines, et universus Populus Paduanae Civitatis et Districtus, et omnes stipendiarii praesentes et futuri, equites et pedites, et Potestas Paduae qui nunc est, vel pro tempore fuerit, et universa ejus familia, et omnes Officiales ejus, Anciani, Gastaldiones, et omnes alii Officiales quocumque nomine censeantur tam cives quam forenses; ac etiam debeant jurare, observare, et attendere jura, et leges, et Statuta etiam Comunis Paduae, et ipsa attendere et observare et plus et minus et aliter secundum voluntatem et beneplacitum dicti D. Jacobi. Et praedictum sacramentum semper intelligatur, et fingatur esse praestitum, etiamsi non esset praestitum, et ad observationem ejus teneantur; possitque dictus Dominus Jacobus solus, et secundum quod sibi placuerit, statuta et ordinamenta de novo condere, et condita et condenda removere, declarare, interpretari, aretare, prorogare ad ejus beneplacitum et voluntatem; et duret praedicta ejus potestas perpetuo ad voluntatem Comunis et Populi Paduani, dum tamen nullo modo revocari, vel aliquid statui possit in derogationem vel abrogationem praedictorum vel infrascriptorum, nec per modum arengandi per Ancianum, nec aliter, nisi solemniter condito alio Statuto per eum modum et formam, qua absolvuntur Statuta praecisa: et dictus Dominus Jacobus cogatur jurare praedictum Officium in pleno arengo, et Sapientes viri eligantur per Dominos Ancianos, qui debeant ordinare salarium suum, familiam suam, et Officium suum; et ipsum officium, et ea quae per ipsum agenda sunt declarare, et determinare augmentando semper praedictam ejus Potestatem et Jurisdictionem, et in nullo ei derogando vel detrahendo, et quaecumque per ipsos Sapientes provisa et determinata fuerint ponantur in Volumine Statutorum juxta hoc Statutum, et valeant et observentur pro Statuto praeciso, semper tamen ad voluntatem et determinationem dicti Domini Jacobi: et valeat hoc Statutum et observetur, non obstante Statuto quod loquitur, quod Statuta non fiant nisi semel in anno, nec Statutis positis sub Rubrica de Sacramento Communanciae, nec aliquibus aliis Statutis vel Ordinamentis Comunis Paduae, vel juribus conditis vel condendis etiam in praesenti Regimine et Officio

Ancianorum praesentium. Quibus omnibus et singulis per praesens Statutum sit derogatum, ac si de eis specialis mentio facta foret: et hoc valeat et servetur et sit praecisum et plusquam praecisum.

In Christi Nomine. Amen. Potestate eodem, et millesimo et die praedicta, in pleno et generali arengo Comunis et Populi Paduani ad sonum Campanarum et voce praeconia, et ea in cridotionibus expressa, more solito congregato super solam majoris Palatii Comunis Paduae, ubi publica consueverunt fieri Arenga lectum et publicatum fuit praedictum Statutum per Bartholomaeum q. Guidonis de Montesilice notarium sigilli in praesentia Domini Joannis de Ca-Molino de Venetiis Potestate Paduae, Dominorum Ancianorum, quindecim Gastaldionum, et quasi totius Populi Paduani, et praefati Nobilis Viri D. Jacobi de Corrarin, nati q. Nob. Viri Domini Marsilii de Carraria: quod Statutum praefatus Dominus Potestas, Anciani, Defensores, quindecim Gastaldiones, et universus Populus Paduanus eum ingenti et maximo gaudio et summa alacritate, utpote spectans ad salutem et conservationem et pacificam quietem Status Civitatis Paduae, et Districtus, et totius Populi Paduani, quasi coelitus Deo auctore mentibus hominum infusum, et missum dono gratiae spiritualis laudaverunt, approbaverunt, ratificaverunt, et una omnium voce et acclamatione sibi placere dixerunt: et incontinenti discretus vir D. Rolandus de Placiola judex Ancianorum pro Domino Potestate praedicto, pro se et Dominis Ancianis, pro Defensoribus et quindecim Gastaldionibus, et pro universo Populo Paduano praefatum Nobilem Virum Dominum Jacobum de Carraria exorans, ut dictum Officium honorem et onus acceptet honore et amore totius Populi Paduani, detulit ei sacramentum secundum ea quae in praefato Statuto ad seriem continentur, et secundum ea quae per Sapientes, per ipsos Dominos Ancianos, Defensores, quindecim Gastaldiones eligendos, circa provisiones faciendas tam de sui salario quam familia et determinatione, declaratione, et augmentatione sui officii, et eorum quae per ipsum agenda erunt provisa fuerint. Qui D. Jacobus ad honorem et laudem Dei et praenominatorum Sanctorum precibus omnium inclinatus corporaliter juravit ad Sancta Dei Evangelia, tactis Scripturis, dictum Officium exercere in omnibus et per omnia secundum formam Statuti superius nominati, et provisionum fiendarum per Sapientes praedictos eligendos; et Civitatem Paduanam, et Districtum gubernare, defendere, et protegere, et conservare in statu pacifico et quiete, et omnia facere quae spectant ad officium, dignitatem, honorem, et onus sibi commissum per Populum Paduanum. Quem illico dictus D. Rolandus de Placiola pro se, Dominis Ancianis, quindecim Gastaldionibus, et universo Populo Paduano eidem in signum sibi commissi Officii tradens ad osculum Pacis Vexillum Communanciae et Populi Paduani de officio, et honore, et jurisdictione praedicti Capitaneatus, invocato Dei Nomine, investivit.

Sapientes electi per Dominos Ancianos ad providendum de salario, et familia sua, et ad determinandum, declarandum, et augmentandum Officium, et ea quae

per ipsum agenda sunt, salva omni ejus reverentia, voluntate, et arbitrio eidem concessis per Statutum nuper conditum, et in nullo ei derogando, sed potius augmentando semper plus et minus ad ejus voluntatem, sunt isti: Dominus Belcharius Doctor Legum, D. Paulus de Titulo Judex, D. Jacobus de Alvarottis Judex, D. Antonius de Lio Judex, D. Manfredus de Manfredis Legum Doctor, D. Petrus de Campagnola Judex, D. Sehinela de Doto Judex, D. Dominicus de Agrapatis Judex.

In Christi Nomine. Amen. Infrascriptae sunt provisiones, et ordinamenta facta, et stabilita per Sapientes electos per D.D. Ancianos ad ordinandum Officium Nob. Viri D. Jacobi de Corraria, Defensoris, Protectoris, Gubernatoris, et Capitanei Generalis Civitatis Paduae et Districtus, et totius Populi Paduani, et ad providendum de salario, et familia sua, et ad determinandum, declarandum, et augmentandum Officium suum, et ea quae per ipsum agenda sunt, salva omni ejus reverentia, voluntate, et arbitrio eidem concesso per Statutum nupor conditum, et in nullo eidem derogaudo, sed potius augmentando semper plus et minus ad ejus voluntatem. In primis namque providerunt et firmaverunt, quod praedictus D. Jacobus defendere et gubernare debeat Civitatem Paduae et Districtum in bono, pacifico, et tranquillo Statu secundum Potestatem eidem per Statutum Comunis Paduae nuper conditum, et per arengum Populi laudatum et confirmatum attributam, Cives ipsius Civitatis et Districtus et quoscumque bonos et obedientes honoranda, paternam exhibens providentiam, et delinquentes . . . . indevotos puniendo et corrigendo, prout putaverit convenire, et curare debeat quod Civitas et Populus Paduanus abundet in victualibus: et quod Studium Paduanum augmentetur et . . . . Doctores, et Scholares, et totum Studium Paduanum tamquam filios recommendatos. Item quod provideat per tempora opportuna . . . . . . et quando putaverit convenire, de bonis et fidelibus Potestatibus Civitatis Paduae, qui nunc et per tempora debeant regere ipsam Civitatem, et justitiam facere unicuique secundum voluntatem et beneplacitum dicti D. Jacobi, et ad ipsum spectet electio, et modus, et forma eligendi Potestatem Paduae, et suae familiae, et depositio, secundum quod voluerit, et prout putaverit convenire, et cum eo salario et ea familia quam voluerit. Item provideat et faciat cum effectu quod pecunia sit et veniat in Comune Paduae et in canipis ipsius, quibuscumque modis voluerit, et quod exactio et solutio condempnationum, daciarum, daciorum affictationum, et quarumcumque pecuniarum debitarum vel debendarum Comuni Paduae, fiat et deveniat in Comune Paduae, et solvantur, et expendantur pecuniae et avere Comunis Paduae secundum ipsius voluntatem et beneplacitum, nec aliquis Caniparius vel Massarius vel alia persona possit expendere, vel solutionem aliquam facere, vel remittere de bonis rebus pecunia et avere Comunis Paduae sine ejus expressa licentia et bulleta. Et quilibet qui habuerit, vel de caetero habebit, de pecuniis Comunis Paduae, vel de bonis ipsius Comunis, et quilibet Caniparius, exactor, administrator, vel ad quem quoquo modo pervenerit vel perveniret de bonis . . . . pecunia vel

avere Comunis Paduae, vel aliquid debebit, vel debet Comuni Paduae, eidem D. Jacobo, vel quibus commiserit, plenam rationem roddere teneatur cum reliquorum assignatione.

Item quod electio Ancianorum, Gastaldionum, et omnium aliorum Officialium, Potestatum terrarum Paduani Districtus, et Capitaneorum, et quorumcumque munorum et honorum et officiorum, et modus etiam ot forma ad ipsum D. Jacobum spectet et pertineat pleno jure; et eodem modo pertineat eorum depositio et privatio; omnibus regimentis, et regiminibus Reipublicae Paduanae ad ipsum Dominum perpetuo translatis. Item quod Potestas Paduae, Anciani, Gastaldiones, vel aliqua alia persono publica vel privata non possit coadunare sua Consilia, vel suas Universitates, vel Cousilia majora vel minora, vel in eis aliquid proponere, vel consilium petere, vel aliquid in eis consulere sine expressa licentia ipsius D. Jacobi ot voluntate, et hoc principaliter spectet ad ipsius D. Jacobi officium; omnes etiam propositiones fiant in quibuscumque consiliis vel congregationibus de ipsius scientia et voluntate, et non aliter. Item quod ipse D. Jacobus debeat sibi habitationem constituere, ordinare, et habitaro juxta Palatium si voluerit, vel ubi voluorit honorifice, prout conveniens ei videbitur pro honore et statu Civitatis Paduae, et pro honore et statu et magnificentia suae personae et domus suae, et praedicta fiant expensis Comunis Paduae. Item habore debeat pro suo . . . . et salario libras duodecim mille in anno, scilicet libras mille pro quolibot mense a Comuni Paduae, et de Canipis ipsius Comunis, seu de pecuniis Comunis Paduae tantum . . . . . . in anno. Item habere debeat familiam suam scilicet Sociorum Judicum, beroderiorum, domicellorum, et aliorum quos voluerit, prout crediderit conveniro pro statu Civitatis Paduae et pro custodia suao personao et honore suo et domus suae, debeatquo solutio fieri judicibus, si quos habuerit, et beroderiis qui erunt pro custodia suae personae de denariis Comunis Paduae. Item providerunt quod dictus D. Jacobus habeat, inveniat, et cum effectu procuret quod habeat bonos et optimos stipendiarios equites et pedites, in ea quantitato, quam voluerit, pro defensione, et tuitione Civitatis Paduae, et Districtus, et suae personae. Et quod Civitas Paduae fortificetur celeriter ita quod ipse et totus Populus Paduanus secure possit stare et dormire sub defensione et protectione sua. Item principale et praecipuum officium suum sit punire contempnentes hanc provisionem, et transgressores ipsorum, et Statutum nuper conditum do baylia, et potestate eidem concessa per Comune Paduae et Populum Paduanum, vel tractantes, machinantes, seu ordinantes, vel attemptantes aliquid contra praedicta, vel contra ipsius D. Jacobi statum et honorem.

Ego Facinus Notarius q. Zilioli de Montagnana, qui habito Paduae in Contrata S. Michaelis, Quarterio Turrisellarum et Centenario S. Egidii ita ut reperi in Volumine Statutorum Comunis Paduae supradictum Statutum scripsi, in millesimo trecentesimo decimo octavo, indict. prima, dio vigesimo intrante Decembri, Paduae in Cancellaria Comunis Paduae, proesentibus Henrigeto Bursa, ot Marchabruno Notario et Cancellario Comunis Paduae, et aliis.

(9) Fu questa Isabetta, e non Anna, come scrissero alcuni storici, tra i quali l'autore dell'Opera: *Ritratti e Vite di Donne illustri che fiorirono dal secolo XI. fino al XVIII.* Vineg. 1775, Tom. I. Vit. XVII., e lo comprova con due documenti l'ab. Ceoldo, *Alberà della famiglia Papafava*, pag. 36. 37.

(10) Non è da passarsi sotto silenzio ciò che venne riportato da molti scrittori, cioè che l'immortale Francesco Petrarca, ad istanza di Francesco il Vecchio, accompagnò il giovine Carrarese suo figlio a Venezia, e che arringò al Senato; ma la maestà di quella augusta assemblea per modo il turbò, che, spossato com'era dalle fatiche e dagli anni, non ebbe forza di parlare, e convenne rimettere il discorso al dì seguente, nel quale il tenne col più felice successo.

(11) La terra di Cologna prima di Verona fece di sè volontaria dedizione ai Veneti. Ciò rileviamo da una Ducale del giorno 8 agosto del 1404, che principia: *Cum habuerimus Coloniam antequam Veronam etc.* Volendosi dal Senato veneto premiare questo tratto, insorta questione tra' Veronesi e Vicentini, che amendue bramavano Cologna a formar parte de' loro territorj, decretò nell'anno 1406, 5 aprile, doge essendo Michele Steno, ch'essa fosse unita alla stessa città di Venezia, godendo dei diritti di cittadinanza veneta. = *Respondemus, quod pro tollendis differentiis existentibus inter Veronenses et Vicentinos, et etiam quia natura partium clare potest ostendere, jura in terra et castro Coloniae et pertinentiae suae nec Veronae, nec Vicentiae pertineant, sed sit de per se, et sub nostro dominio etc.* = Documenti riportati dal Benini, *Jus Municipale Colon.* Colon. Venet. 1762, p. 5. ec.

CAPO SECONDO

Origine dello Studio in Padova, e vicende di esso sino al cadere dell'anno 1405.

Accordandosi dall'opinione pregiudicata degli uomini un sì gran pregio all'antichità e allo splendore dell'origine, conosco che accrescerei presso alcuni non tenue lustro al nostro Studio di Padova, se potessi dargli a fondatore ed a padre il grande imperatore Carlo Magno. Ma questa opinione, che pure viene adottata da alcuni scrittori, massime oltramontani, e tra gli altri dal Middendorpio [a] e da Papirio Mussonio [b], ai quali siam grati del buon volere di donarci, a nostro dispetto, una gloria alla quale non aspiriamo, dalla miglior critica de' nostri giorni è riconosciuta affatto priva di fondamento. Imperciocchè, lasciando stare che di questa imperial fondazione non vi ha documento o memoria alcuna neppur atta a guidarci ad una leggerissima congettura, per confessione de' nostri storici più giudiziosi, io sospetto inoltre col Launojo, e direi quasi di essere intimamente persuaso, che Carlo Magno non abbia fondato in alcun luogo Università o Studio pubblico di sorte alcuna. Riconosco e confesso di buona voglia i grandissimi meriti verso le lettere di questo gloriosissimo Imperatore: so che venne egli in Italia, e pose fine col regno de' Longobardi a quelle straniere e barbare dominazioni che avevano pel corso di varj secoli addensate oltre ogni concepimento le tenebre di quella ignoranza che tuttor recaci maraviglia, concepì il gran disegno di ripararne i gravissimi danni e di

[a] *De Academ. celebr.* [b] *Ann. di Francia.*

diradarle: so che, fattosi egli stesso discepolo di Pietro Pisano, da lui, che a gran prodigio ne tenea scuola in Pavia, apprender volle l'arte grammaticale; la quale però, dandosi allora alla voce e alla scuola maggior estensione di quella che le diamo al presente, formava un corredo assai ricco di dottrina per quella età: so che grandissima protezione e favore ottennero da lui i letterati e i maestri d'ogni maniera, alcuni de' quali tenne alla corte, e condusse anche in Francia, ove l'ignoranza superava allora per avventura quella d'Italia. Io so tutto questo, o quel di più che taccio per brevità, e che ci viene narrato dagli autori della vita di Carlo, e da una grandissima serie di storici letterarj e politici nostri e oltramontani, dei quali con fatica assai lieve potrei tessere a questo luogo un lungo catalogo. Ma dopo tutto questo ci convien confessare che nessuna Università fu fondata da lui, se, applicandosi a questo nome quella forza e quel significato che gli si adatta comunemente a' dì nostri, s'intenda per esso una universalità di scienze e di lettere, professate e insegnate per pubblica e sovrana destinazione da un corpo di precettori qualificati, e imparate da un corpo di scolari eretto e stabilito con disciplina di leggi e diritti particolari.

Infatti, mentre tutti gli scrittori contemporanei o vicini, i quali soli esigono attenzione, ci pingono generalmente la somma cura di Carlo nell'animare, moltiplicare e promuovere le scuole, massime le monastiche, le vescovili, le capitolari e le parrocchiali, che già vi erano prima, e mai non vennero affatto meno, singolarmente in Italia, delle quali si trova menzione sin dal secolo VI. [a], nessuno ha mai prodotto od accennato diploma alcuno da lui pubblicato, che tracciasse o ergesse una qualche immagine di privilegiata Università nel senso spiegato. Ciò è così vero, che lo stesso du-Boulai non ne ha saputo produrre alcuno per la sua Università di Parigi; e considerando attentamente, senza prevenzione, tutti i documenti e tutti i cenni più minuti da lui spigolati e raccolti con tanta sagacità da tutti gli scrittori, ove li potè con grandissima attenzione rinvenire, parmi che si possa conchiudere, che Carlo Magno abbia

[a] *Concil. Vasion. anni* 529.

bensì introdotte, animate e protette in Parigi le scuole di tutte quelle scienze che allora in qualche modo si conoscevano; ma che queste fossero allora semplici scuole, non configurate, nè per riguardo ai maestri, nè per riguardo agli scolari, alla propria forma di Università privilegiata, che acquistarono solamente alcuni secoli dopo. Che se a questo modo pensar devesi delle scuole parigine, a molto miglior diritto lo penseremo di tutte le altre d'Italia, intorno alle quali molto meno si adoperò Carlo Magno. Nè questo ascriver si deve a colpa di lui; imperciocchè s'egli non la concepiva di nuovo, non poteva avere alcuna idea di Università o Studio pubblico di questa sorte, non avendone noi in tutta l'antichità greca o romana sino a que' tempi immagine od esempio alcuno. Di tutti quelli che pur si lusingano di trovare sì fatti esempj, pare a me che sia come di coloro che pretendono di leggere negli antichi il sistema di Copernico, la teoria elettrica, e l'attrazion Newtoniana.

E quanto spetta ai maestri, non si conosceva certo al tempo di Carlo Magno, nè per tre secoli posteriori, il bisogno d'una pubblica qualificazione o licenza per avere il diritto d'ammaestrare e di aprire una scuola. Ognuno poteva aprirla, se sentivasi forze di sostenerla. Odofredo, giureconsulto celebratissimo, ci assicura che Pepone, che forse il primo insegnò legge in Bologna, lo fece di proprio arbitrio e senza pubblica autorità [a]. Si cominciò ad esigere il requisito di pubblica approvazione, ma solo per le scienze sacre, le quali infatti era troppo pericoloso che si abbandonassero indistintamente all'arbitrario capriccio di chiunque volesse farsene maestro agli altri. Quindi le prime discipline su tal proposito vennero dall'autorità ecclesiastica, e il saggio più antico lo abbiamo nel Concilio di Roven nel 1074, a cui tennero dietro il Concilio di Londra nel 1138, Alessandro III. con una sua decretale, e il Concilio di Laterano nel 1179. Queste, a confessione degli autori più accreditati, sono le leggi più antiche appartenenti a scolastica disciplina. Ma siccome dalle scuole che si potrebbero dire secolari, quando l'abbondanza dei maestri o al più il semplice invito delle città, piut-

[a] *Quidam Dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus.* Odofr. in l. Jus civile ff. de Script. et Jur.

tosto che alcun sovrano provvedimento, cominciò a diffonderle e a propagarle, erano per l'ordinario escluse le scienze divine, confinate nei monasteri e nelle cattedrali, se si eccettuano le scuole di Parigi; così i maestri di tali scuole non ebbero allor bisogno di alcuna licenza o sovrana o ecclesiastica per trattare e insegnare le lor facoltà; e questa è la ragione, perchè di siffatte licenze non si ha per quei tempi monumento di sorte alcuna. Emanate le prime leggi ecclesiastiche sull'approvazion necessaria a chi volesse insegnare le scienze divine, s'introdusse poscia, sull'esempio, credo, di queste, anche la pratica di ripetere un pubblico testimonio dell'applicazione prestata alle leggi, e un attestato di abilità per esercitarne gli ufficj, e per insegnarle anche agli altri. Infatti era facile a conoscere, che se la troppo gelosa importanza delle scienze divine domandava questa disciplina di circospetta cautela, era essa voluta, per una ragione assai prossima, anche dalla professione legale, come quella alla quale era affidata la diffusione dei principj e delle massime d'ogni rettitudine, e dei diritti a cui tutta s'appoggia l'amministrazione privata e pubblica. E ciò tanto più conveniva in un tempo, nel quale il governo repubblicano, stabilito così ampiamente in Italia, pria colla forza, e in progresso colla stessa imperiale sanzione obbligò le città a destinare ciascuna dal corpo de' suoi cittadini coloro che avessero ad esercitare gli ufficj notarili, a rendere pubblicamente ragione e a seder nel governo della repubblica. Questi, che dal loro ufficio si chiamavano *Giudici*, formavano anche in Padova un corpo numerosissimo, che si appellava *Fratalea*, o *Fraglia*. Si aggiunse a tutto questo il fervore con cui gl'ingegni italiani si rivolsero, massime nel secolo duodecimo, agli studj legali; del qual fervore attribuir devesi il merito soprattutto alle scuole di Bologna, le quali, quantunque in qualche modo esistessero anche avanti, pur dalla fama, dalle fatiche e dalla dottrina del grande Irnerio furono portate a quella celebrità che servì poi di acutissimo stimolo a tutte le altre. A rendere ulterior ragione del fervore in Italia di questi studj nel secolo duodecimo, io non aggiugnerò lo scoprimento nel 1135 fatto dai Pisani nel sacco di Amalfi del celebre codice delle Pandette, la cognizione e memoria delle quali si pretende a torto da alcuni che si

fosse del tutto dileguata in Italia prima di questo tempo. Vagliano gli studj e le fatiche di tanti accurati scrittori, che ne hanno trattato anche in tempi a noi vicinissimi, a dispensarci dall'entrare in questa questione, e ad autorizzarci a decidere, senza tema di errore, della falsità abbastanza ormai dimostrata di quel supposto discoprimento. Infatti nel silenzio di tutti i contemporanei poco vagliono ad appoggiare un tal fatto due soli scrittori, l'uno incoltissimo del secolo XIII., cioè fra Rainero de' Granci, e l'altro anonimo, forse posteriore a quel tempo; tanto più che il giureconsulto Odofredo, di quel medesimo secolo, apertamente ci dice, che non da Amalfi, ma da Ravenna recati furono in quei tempi i libri legali che Irnerio interpretò; i quali, secondo l'enumerazione che ne fa in altro luogo, vi si recarono con quest'ordine, cioè prima il Codice, indi il Digesto vecchio e nuovo, poscia le Istituzioni e l'Inforziato, e finalmente i tre ultimi libri del Codice e le Autentiche. Che poi il corpo delle Pandette sconosciuto non fosse in Italia avanti il sacco d'Amalfi, parmi che si raccolga anche da ciò, che nella collezione delle Decretali fatta da Ivone Carnotense, morto nell'anno 1115 (che manoscritta conservasi in un codice scritto avanti Calisto II., cioè avanti il 1124, nella biblioteca Corsini), moltissime leggi sono riferite, tolte letteralmente dalle Pandette [a].

Irnerio adunque, e parecchi altri prima di lui, professarono le leggi, e cominciarono ad insegnarle agli altri di proprio arbitrio, e senza alcun pubblico privilegio o autorità; e quanto ad Irnerio lo dice chiaramente Odofredo, e si deve rigettar tra le favole la pubblica commissione demandatagli dalla contessa Matilde, che pregiollo, è vero, moltissimo, e il volle assistente più volte nel render giustizia a' suoi popoli, ma che non ebbe mai dominio in Bologna; e il privilegio egualmente di Lottario II., universalmente sì decantato, poichè l'anno 1125, primo del suo imperio, è posteriore di molto all'incominciamento e alla celebrità della scuola Irneriana. Onorio III. papa fu il primo con sua bolla del giorno 28 giugno 1219 a proibire l'insegnamento pubblico in Bologna, senza un previo esa-

[a] Ved. Sarti, *De Clar. Archigym. Bonon. Profess.* Tom. I. p. 249.

me, approvazione e licenza ottenuta dall'Arcidiacono di quella Chiesa; e ciò ad unico oggetto di provvedere al decoro di quello Studio, e di allontanare il pericolo che s'introducessero maestri inetti, e di abilità troppo inferiore al grave incarico. Quest'è la carta diplomatica più antica che mi sia riuscito di vedere su tal proposito; e credo che basti a liberarci dal pensiero di ulteriori ricerche il riflettere, che Onorio intese con essa d'introdurre una disciplina affatto nuova, e per lo innanzi non praticata.

Vi sono poi alcuni, i quali credono che ai tempi appunto d'Irnerio e ad Irnerio medesimo debbasi l'istituzione di conferire la laurea, ossia i gradi scolastici, con qualche pubblico rito o cerimonia analoga a un di presso a quanto si usa presentemente; aggiugnendosi da altri, che furono tali riti sovranamente approvati, e resi legittimi dall'imperatore Lottario II. Infatti si comincia ad incontrare sino da questi tempi nelle carte pubbliche il titolo di Dottor delle leggi. Se non che resta tuttora a decidersi qual fosse precisamente la forza di quella voce, se fosse questo un titolo di onore, se indicasse semplicemente un giureconsulto, o fosse diretto con rigore di significato a denotar quelli che insegnavano attualmente le leggi. E certo non trovasi alcun autentico documento a provare che Irnerio fosse il primo ad introdurre la collazione delle lauree, e che Lottario la munisse dell'imperiale sanzione; come pure si dimostra supposta e sognata interamente la costituzione dello stesso Lottario, che cancella le leggi longobardiche, ed autorizza solamente le romane, nominata da una serie di scrittori che si sono trascritti l'un l'altro. Più probabile dunque potè sembrare la sentenza di coloro che credono, congetturando, di dover ritardare sino ai tempi di Federigo Enobarbo, non una qualunque approvazione o attestato ottenuto d'intrapresi e compiuti studj legali, ma la reale collazione del magistero o laurea con pubblica cerimonia e rito, originandola dall'autorità di giudicare conferita da quell'Imperatore ai maestri di legge. Quindi più insussistente ancora deve giudicarsi l'opinione di quelli che attribuiscono a Graziano l'introduzione di questi gradi conferiti con rito; e basterà a persuaderci, che mentre ai tempi di Graziano il titolo di Dottore, di cui però, come dicemmo, ignoriamo la forza, si at-

tribuiva ai professori di legge civile; a quelli di legge canonica si dava l'altro più semplice di Maestro, comune ai professori delle altre discipline, essendo stato Innocenzo III. il primo ad intitolare Dottori di decreti i Canonisti. Nè ci deve ciò recar maraviglia, perchè dissociata la scienza dei canoni dagli studj sacri e teologici, di cui era parte non solo l'istituzione della scuola e il governo di essa, ma la stessa compilazione e corpo della canonica legislatura, priva affatto di sovrana sanzione, non ebbe origine che da studio affatto privato, nè si espose e trattò lungo tempo che con privata autorità. Perciò di questa sanzione pubblica sono destitute affatto non solo le collezioni prime delle decretali e dei canoni fatte privatamente da Isidoro, da Reginone, da Burcardo, da Ivone, ma anche lo stesso decreto di Graziano, pubblicato probabilmente nel 1141, o in quel torno, il quale avendo ridotta in ordine, e confermata in sistema di scienza, di disciplina, di scuola, tutta la canonica legislatura, servì lungamente d'unico testo alle scuole, e si può a ragione chiamar l'autore, l'institutor primo ed il padre dell'ecclesiastica giurisprudenza. Concludasi dal fin qui detto, che le leggi di Valentiniano e di Giustiniano, risguardanti le scuole, esami, e qualificazioni di maestri, medici e giurisperiti, erano andate affatto in oblivione e disuso.

Che se il diritto d'insegnare non dipendeva da personale privilegio, molto meno era esclusivo per una o più città il diritto di avere scuola. Io potrei confermare un tal fatto, di cui non ve ne ha alcuno più certo, collo schierare innanzi tutta la storia scolastica dei tre primi secoli dopo il mille; nella quale nulla v'ha che tanto spicchi, quanto una pienissima e illimitata libertà degli studenti e dei maestri, che solevano condurli seco, e fermarsi ovunque lor fosse in grado. Potrei mostrare, che tutte quasi le città dell'Italia avevano scuola e frequenza di scolari a misura della fama e del merito dei maestri che spontanei o invitati vi si venivano a stabilire, essendo i più celebri tra questi in una continua peregrinazione da un luogo all'altro. Quindi se l'erezione di pubbliche scuole avesse dovuto farsi con sovrani diplomi, il numero di questi avrebbe quasi uguagliato quello delle città, distruggendosi con questo stesso il

privilegio, il quale cessa appunto di esistere quando si rende comune a tutti. Potrei aggiugnere, che per quanto siansi consultate le opere, che abbiamo in sì gran numero, di autori che si presero il pensiero di tramandarci le cose più minute dei loro tempi, e per quanto, massime in questi ultimi, si sieno rivoltati ed esaminati scrupolosamente gli archivj delle città, i quali non tutti soggiacquero ad incendj, non venne mai fatto ad alcuno di rinvenir cenno od autentico documento spettante a sovrano privilegio o diploma per l'erezione o stabilimento in alcune città di Studio pubblico, essendosi ormai dimostrate supposte ed apocrife tutte le carte di simil genere che si produssero, od ammassate senza critica dalla credulità dei tempi posteriori. Ma a non dilungarmi soverchiamente sopra un articolo che non ammette ragionevole dubitazione, basterà l'accennare una bolla di Onorio III. de' 6 aprile 1220, di quell'Onorio che si mostrò a tante prove protettore sì fervido dello Studio di Bologna. Eppure, a fronte di un fervore così impegnato, condanna altamente e vuole cancellata una legge emanata dai Bolognesi contro la scolastica libertà, come quella che assoggettava al bando e alla confiscazione dei beni chiunque si adoperasse o tentasse di trasferire altrove lo Studio, gli scolari e i maestri = *attendentes* (dice egli) *quod ipsi scholares gratuito ad studendum vestram praelegerint civitatem* = ed era sì costante e sì saldo nel volere assolutamente proteggere tal libertà, che già sino dall'arrivargli la notizia di quella legge, che nello statuto di Bologna è registrata all'anno 1217, aveane scritto al Podestà li 27 maggio dell'anno stesso, primo del suo pontificato, ordinandogli di ritirarla, o lasciarla cadere in oblivione; e nello stesso giorno agli studenti, vietando loro di obbligarsi a prestarvi ubbidienza; e al Vescovo di Parma poi nel 1219, 25 giugno, onde dichiari nullo, perchè illecito, il giuramento che avessero prestato questi o i maestri, e costringa quei cittadini a cancellarla. Sembra che anche avanti di questa legge, emanata negli statuti, avessero cominciato i Bolognesi ad esigere da' loro professori il giuramento di non recarsi altrove per insegnare, leggendosi nel padre Sarti [a], che Gio-

[a] *De Clar. Archigym. Bonon. Profess.* Tom. II. p. 101.

vannino precettore lo prestò nel 1198. Argomento egualmente luminoso per la libertà assoluta e pienissima degli scolari di scegliere qualunque città ai loro studj si desume dalla famosa autentica *Habita* di Federigo I. Enobarbo, pubblicata nella solenne assemblea di Roncaglia nel 1158, coll'intervento ed assistenza singolarmente di quattro celebri professori di Bologna. Ad oggetto di animare vieppiù le scuole italiane, e d'impedire l'affollato concorso degl'Italiani alle parigine, che troppo efficacemente invitavanli colla fama dei professori, e cogli onori e diritti che ivi accordavansi agli studenti, tre specialissimi privilegj concesse l'Imperatore agli scolari tutti che pellegrinassero per cagione di studj: la sicurezza, cioè, con amplissimo e universale passaporto in tutti i loro viaggi, e in qualunque luogo fissassero il domicilio; l'esenzione totale da ogni diritto di rappresaglia, che in que' tempi di violenza si esercitava pur troppo frequentemente nelle occasioni dalle città e dalle province sui miseri cittadini di quelle colle quali aveano querele, e dalle quali pretendevano risarcimento, decretando la quadruplicata restituzione di quanto fosse stato per questo iniquo pretesto rapito ad essi; e finalmente l'esenzione dai tribunali ordinarj per qualunque questione o litigio che lor fosse mosso, decadendo da ogni professata ragione coloro che ad altro tribunale avessero ardire di trarli, fuorchè a quello del rispettivo maestro, o del vescovo, a libera scelta dello scolare. Forse dall'autorità di pubblica giudicatura, attribuita ai professori di legge, cominciarono questi ad intitolarsi *Domini*, o *Domini legum*, come si chiamano anche in questa costituzione, e frequentemente poscia in altre carte pubbliche e notarili, e negli stessi statuti delle città; e siccome il Professore era l'ordinario giudice de' suoi scolari, così questi solevano denotare il proprio maestro coll'usitato titolo di *Dominus meus:* quando però non si voglia che un tal titolo derivasse in essi dall'essere gl'interpreti e per questo uffizio moderatori in certo modo della legislazione, nel retto uso della quale il governo consiste, e quindi il dominio della repubblica. E riflettasi, che sebbene questa costituzione fosse emanata ad insinuazione dei bolognesi giureconsulti, e si credesse universalmente diretta in particolar modo ad accrescere la frequenza e il decoro delle loro scuole; pure i pri-

vilegj accordati da essa sono indeterminati affatto, e generali a tutte le scuole, ovunque esistessero; segno manifestissimo, che non si conoscevano ancora a que' tempi città o Studj privativamente privilegiati. Queste erezioni adunque per diploma sovrano o pontificio non s'introdussero se non innoltrato il secolo XIV., come quella di Vienna nel 1365 per bolla di Urbano V. e per opera di Giovanni Buridano, famoso scolastico ivi rifugiatosi da Parigi; quella di Lucca per diploma di Carlo IV. nel 1364; quella di Pavia verso il 1362, lasciando agli storici di quella Università il decidere se fu quella instituzione prima o rinnovazione di Studio; quella di Ferrara nel 1391 per bolla di Bonifacio IX., e così molte altre, delle quali a noi non appartiene di ragionare. A confermazione maggiore adunque di questa opinione mi contenterò solo di osservare, che neppure il trasporto dello Studio, che tentò di fare da Bologna a Napoli Federigo II. nel 1225, fu da lui eseguito con diploma, contentandosi di semplici lettere circolari, che avvisavano essere quello Studio colà trasferito; le quali circolari leggonsi tuttora tra quelle di Pier delle Vigne, suo cancelliere. Se la solennità dei diplomi non fu usata da Federigo in Napoli, ove era assoluto sovrano, e per la cui Università era per tante ragioni sì infervorato, come crederemo noi ch'egli od altri prima di lui ne volessero essere liberali alle altre città, su cui non serbavano che i contrastati e ormai languenti diritti imperiali?

Un'altra ricerca si può qui fare, quando cioè gli scolari cominciassero a formar corpo, e ad eleggere uno o più Capi o Rettori che li rappresentassero. Anche questa questione è involta nella oscurità, non solo riguardo alle scuole italiane, ma anche riguardo alle parigine, perchè quantunque il du-Boulai si sforzi, imbarazzandosi, di provare che sin dal tempo di Carlo Magno istituito il Rettorato delle scuole nella persona di Alcuino, progredisse questo non interrottamente nei successori di lui, pure gli storici meno prevenuti di quella Università confessano candidamente, che la serie costante e non equivoca dei Rettori non ci conduce al di là del 1200, in cui Filippo Augusto esenta con un diploma il Rettore degli studenti dall'ordinaria giurisdizione dei regj tribunali. Egli è ben vero che, nominandosi nel diploma come esistente l'incarico di Rettore, non ebbe esso

principio da quel diploma; ma la mancanza e il silenzio d'ogni monumento anteriore ci può indurre a congetturarne non molto più antica l'instituzione. Quanto poi spetta all'Italia io rifletterò solamente, essere di essenza di un Corpo l'avere proprj statuti, discipline, privilegj e diritti, e che allora solo quando una comunità di persone si trovi conformata in tal modo, le si rende necessario lo stabilimento dei Capi, i quali, avendo una legittima rappresentanza, veglino all'osservanza degli statuti e alla manutenzione inviolabile dei diritti e dei privilegj. Quindi osservandosi che i diritti e i privilegj scolastici più antichi, intendo cioè dei legali e legalmente autorizzati con sovrana podestà, sono quelli che si contengono nell'accennata autentica di Federigo I., credo che avventurar si possa con congettura non improbabile, che presso il tempo di quella cominciassero anche in Italia gli studenti a formar corpo, e ad avere legittimi Capi e Rettori.

Da quanto abbiamo detto sin qui si conchiuda, che gli Studj pubblici e le scolastiche Università non nacquero già tutto ad un tempo belle e formate, come le abbiamo al presente, ma, secondo il costume di tutte le altre umane cose anche più grandi, vi si vennero conformando a poco a poco gradatamente; e che per quanto venissero pubblicamente animati, sino dai tempi antichissimi, gl'insegnamenti e gli studj, pure non pensarono i Principi se non che tardi ad autorizzarli con atto legale di sovranità, ed a sollevare con pubblica autorità ad un valore ed esistenza legittima gli statuti, le pratiche e i riti tutti della scolastica disciplina; cosicchè in tutte queste cose la pratica e il fatto hanno preceduto sempre il diritto, e la sovrana sanzione venne invocata piuttosto a confermar gli usi, che ad introdurli. Una positiva e troppo indubitabile prova di questo fatto ci offre anche l'Università di Trevigi, la quale dagli antichi monumenti ci si presenta aperta e compiutamente stabilita nel 1314 con letture istituite, professori condotti, stipendj assegnati, e pubbliche lettere circolari che ne avvertivano e v'invitavano gli scolari, avendone poscia ottenuta la sovrana conferma da Federigo d'Austria solamente quattro anni dopo.

Le cose che abbiamo detto ci appianano mirabilmente la strada a fissar senza equivoco la vera origine di questo Studio od Univer-

sità padovana, liberandola da tutte quelle controversie e inesattezze in cui dalla poca precisione delle idee, dalla prevenzione e dal calor dei partiti fu avvolta sinora. Quand'anche si volesse attaccare il principio del nostro Studio a quel qualunque languido sentore di letteratura e di scuole che, sagacemente investigando nelle carte antiche di Padova, si rilevasse, noi non potremmo veramente rimontare se non presso ai tempi di Lottario I., ma non più oltre, perchè nel famoso Capitolare (1) di lui dell'anno 823, in cui comanda l'erezione di scuole in molte città dell'Italia, esclude Padova da un tal beneficio, ed anzi ai Padovani desiderosi di apprendere assegna le scuole di Vicenza. Ma nel secolo susseguente troviamo qui qualche traccia di scuola singolarmente legale. Fondasi anche la congettura in quel prodigioso numero di giurisperiti che, incominciandosi ad incontrare poco dopo la metà del secolo decimo, va a dismisura crescendo quanto più c'innoltriamo nelle età susseguenti. Non vi ha forse documento o carta di quell'età, che un buon numero di questi non ci presenti. I titoli che si danno essi medesimi nel sottoscrivere queste carte, sono di Giudici, Causidici, Notaj, Avvocati, Giurisperiti, Legisperiti, Legisdotti, Dottori anche delle leggi, o *Domini legum*, e somiglianti; i quali titoli tutti doveano avere anche a quei tempi il medesimo significato, ed indicare una persona o ascritta alla fraglia de' giudici o de' notaj, o pratica semplicemente ed esercente nel foro gli uffizj legali, giacchè la stessa persona su diverse carte, e qualche volta anche nella medesima, usurpa indistintamente l'uno o l'altro di essi. Ora un numero così grande di giurisperiti indica certamente che lo studio, massime delle leggi, o bene o mal coltivato, era molto esteso tra noi; il che nella totale mancanza di precettori non è agevole a concepire come avvenisse. È vero che potevano i Padovani a tale oggetto trasferirsi agli Studj stranieri; ma non si può presumere che un numero così grande lo volesse o potesse eseguire. Oltre di che, era troppo facile ad avvenire che alcuni tra quelli che si fossero altrove addottrinati con dispendio e fatica, restituiti a' suoi, facessero loro parte delle apprese dottrine; ed è verissimo infatti, che molti de' Padovani, anche del ceto sacerdotale, si portavano allo Studio di Bologna, invitativi dalla fama

che ovunque suonava in quel tempo di quello Studio sì rinomato. Nell' archivio di questa Cattedrale v' ha due strumenti del 1193, nei quali chiaramente si dice in un luogo, che *Giombono de' Lemizzoni canonico molti anni prima era stato alle scuole;* e in un altro, che *egli era stato lontano in Bologna:* il qual monumento molto lume riceve da un altro del 1205. Contiene esso un interrogatorio fatto a testimonj giurati per certa querela che alcuni Canonici apposta aveano ad un contratto stipulato sino dall' anno 1192 tra le due chiese, Cattedrale e di santa Sofia. Depongono i testimonj, che infatti a quel tempo *erano lontani alle scuole due tra i canonici, l' uno chiamato Dionisio, e l'altro Jacopo da Brenta;* e interrogato un altro, *se per affari della Canonica s' invitino i prebendati ch' eran lontani,* rispose: *tutti, che si trovino in questa terra, sono chiamati; ma per quelli che sono a Bologna non si manda.* Se il titolo di Dottore delle leggi e dei canoni, che passò in progresso ad indicare un fregio d' onore, ò qualunque professione legale, nella prima sua istituzione indicato avesse in rigore ciò che suona veramente il vocabolo, noi troveremmo in Padova sin dal secolo XI. un sufficiente numero di maestri. Imperciocchè, per tacere di altri, sussiste ancora uno strumento di donazione fatta dal vescovo Milone gli 8 settembre 1088 alle monache di s. Pietro, a piè del quale, dopo molti ecclesiastici, si trova sottoscritto un Giovanni dottore di leggi (2). Così Giovanni Cacio, succeduto nel vescovato a san Bellino nel 1148, è fregiato del titolo di Dottore di canoni nell' iscrizione del suo sepolcro (3). Se credessi che tutti quelli che hanno un tal titolo si dovessero aver per maestri che tenessero scuola, io mi stimerei in dovere di registrarne qui molti. Ma non saprei sottoscrivere all' opinione del Facciolati, e di altri che così pensano, non essendovi, oltre il vocabolo, alcun positivo argomento che ne giustifichi neppure la congettura. Tanto più, che in un documento dei 15 agosto 1170 si trova un miniatore che pomposamente regalasi del titolo di Dottore, aggiungendo anzi di sè medesimo, che era un buono e bravo dottore, intendendo, cred' io, nell' arte sua di miniare. È certo poi che nel secolo susseguente il titolo di Dottore non inchiudeva esercizio di scuola; perchè in un diploma di laurea conferita nel 1295

a un frate Tommaso, priore di s. Antonio di Bologna, del quale dovremo valerci altre volte, è detto espressamente, che allo squitinio sulla vita e sulla scienza del laureando erano intervenuti i dottori di legge e di canoni che in Padova tenevano scuola, e quelli ancora che non la tenevano [a].

Nè meno possiamo fidarci del titolo di Maestro, che incominciasi ad incontrare sino dall'874, e che rendesi più frequente nel secondo secolo dopo il mille. Così, per recare un solo esempio, in un documento dei 12 dicembre 1138 si trova a congresso nella casa del Conte di Padova maestro Uberto (4), prete e canonico del Duomo, e legato del vescovo Bellino. Osserverò dunque solamente, che molti tra quelli che ne' documenti s'incontrano con questo titolo, sono Canonici di questa chiesa, e si potrebbero questi perciò credere destinati a reggere la scuola della Cattedrale, secondo i replicati decreti dei concilii e gli usi di quell'età. Per altro non è neppur vero che questo titolo di Maestro fosse proprio dei soli scienziati; imperocchè lo vediamo, massime nel secolo XIII., accordato anche agli artefici; e per recarne un solo esempio, frate Salimbene, che scriveva in quel secolo, lo concede ad un sarte [b].

Tutto quello che abbiamo detto sin qui non vale che a farci congetturare indirettamente, che essendovi in Padova nei primi due secoli dopo il mille tante persone che davansi il vanto di scienza singolarmente legale, non ne dovessero affatto mancar le scuole. Ma un argomento positivo di ciò lo troviamo all'anno 1165, in cui fu eletto a vescovo di Padova il pria canonico Gerardo da Marostica. Uno scrittore dell'anno 1177 chiama il vescovo Gerardo *corroborato potentemente della dottrina dell' una legge e dell' altra*, aggiugnendo anche dei Canonici della chiesa maggiore, *che erano sostanziati delle poppe dell' una legge e dell' altra*. Ora in una celebre carta, tratta dall'archivio di s. Giustina, del 1239 (5) si legge, che prete Grimaldo da s. Martino, vecchio di ben cento anni, testifica di essere stato

[a] *Scrutinio prius de ejusdem vita, moribus et scientia praecedente Doctorum tam legum, quam etiam decretorum Paduae regentium et non regentium.*

[b] *Magister Tuberna, pulcher homo, et curialis, et optimus sartor, qui vestimenta Nobilium faciebat.* Ex Salimb. Cronic.

testimonio di veduta della nomina fatta dai Canonici di Padova coll'Abate di s. Giustina del vescovo Gerardo da Marostica, che *a quel tempo reggeva nelle leggi nella casa di Martino de Gosso appresso la chiesa maggiore di Padova*. Il termine *reggere nelle leggi* = CUM REGERET IN LEGIBUS =, secondo la notissima formula di quella età, significa senza controversia ed equivoco *tenere scuola di leggi*. Se non ci illude la somiglianza del nome, Padova avrebbe posseduto per qualche tempo in Martino Gosia uno de' maggiori giureconsulti che avesse in quell'età, non pur Bologna, che gli era patria, ma Italia tutta; quello stesso che fece la più luminosa comparsa tra i quattro giureconsulti bolognesi che Federigo I. volle al suo fianco nella famosa assemblea di Roncaglia del 1158, in cui l'Imperatore non si sdegnò d'associare alle più sublimi controversie, decisioni e leggi sugli eminenti diritti imperiali le determinazioni ed i decreti sulle scolastiche immunità. Nè sarà guari difficile a persuaderci che il soggiorno di Bologna potesse in qualche tempo riuscire a Martino grave e periglioso a segno, che costretto fosse ad abbandonarlo; sapendo noi singolarmente da Goffredo le molte discordie che perpetuamente il divisero dagli altri giureconsulti per l'ingegno di lui pervicace e battagliero, e pel nuovo sistema ch'egli introdusse nell'interpretazione delle leggi, contrario troppo alla scrupolosa religiosità di que' tempi, come quello che al rigor dei vocaboli legali sostituir voleva le massime di equità, che qualche volta il traevano ad attribuire alle leggi un senso diverso affatto e contrario al suono e alla forza delle parole. Il fervido impegno di lui nel sostenere il nuovo e per que'tempi scandaloso sistema, aggiunto alla troppo imperiosa celebrità del suo nome, ebbe forza d'introdurre tal dissensione tra i giureconsulti, che si cominciò a rinnovare nelle scuole di legge il nome di *partito* e di *setta*, *Gosiani* da lui chiamando i suoi *settarj*, e *Bulgaristi*, o anche *Irneriani*, gli altri, di cui capo era Bulgaro [a].

[a] *Cum concurrerent Bulgarus et Martinus Gosa, qui Federici Barbarossae imperatoris temporibus Jurisconsulti praestantissimi habiti fuere, hique in legum intellectu sicut et in moribus plurimum discreparunt sectas fecere diversas; et qui secuti sunt Bulgarum in opinionibus suis,* Bulgaristae *vulgo dicti sunt; qui vero Martinum,* Gosiani. — Philipp. Villan. in Accursio.

Se il Gosia fu a Padova, dovette certo aprirvi scuola. Ma che significa egli che Gerardo da Marostica in casa di lui insegnasse le leggi? Egli, ch' essendo canonico godeva cogli altri del suo ceto l'abitazione comune delle case canonicali, secondo il costume d'allora, avea forse bisogno che Martino gli prestasse per insegnare la casa non lungi dalla Cattedrale? Nella supposizione che il nostro Gosia sia appunto il riputato Bolognese, non mi pare spregevole la congettura, che avendo Martino aperto scuola, e non bastando egli all'affollato concorso degli scolari, che vi dovevano essere condotti dalla fama e dal credito di sì grande maestro, egli si associasse Gerardo, dopo averlo fors' anche istruito delle sue massime e sistemi legali, come compagno ed assistente nell'esercizio dell'insegnare. Esiste poi tuttora qualche monumento a persuaderci, che anche in quei tempi concorressero alle nostre scuole alcuni da città forestiere. Nell'archivio della chiesa di s. Benedetto in Fabriano vi ha una vita di s. Silvestro, che, nato in Osimo nel 1177 e morto nonagenario, fu fondatore d'una congregazione denominata da lui *Silvestrina*. In questa vita, scritta da autor sincrono e che protesta d'aver udito i fatti dalla veridica narrazione di Benvenuto, che fu poi vescovo di Osimo ed era stato compagno di s. Silvestro, si legge della puerizia di lui, che il padre suo Gislerio, dotto nelle leggi, aveva inviato Silvestro ancor giovine a Bologna ed a Padova, onde attendesse allo studio legale [a].

Io mi sono trattenuto su queste congetture e tracce di scuole ad unico oggetto di far osservare, che in queste e nei loro principj, che non possiamo precisamente determinare, è avviluppato l'incominciamento del nostro Studio, senza che v'intervenisse o autorità pubblica, o sanzione imperiale, o diploma di sorte alcuna; che lo Studio fu piantato pria da' maestri; che di proprio arbitrio vi aprirono scuole; ch'esso venne crescendo gradatamente, e acquistando fama e stabilimento a misura che si moltiplicarono questi e crebbe il numero degli scolari; che il concorso di questi affatto libero

[a] *Pater vero ejus, nomine Gislerius, lege civili peritus, ejus filium suae adolescentiae tempore Bononiam et Padum* (*sic*) *transmittens, ei imposuit, ut insudaret in studio legalis scientiae*. Ex famment. Vit. s. Silv. apud. Sarti, tom. II. p. 165.

non fu determinato che da estrinseche circostanze, e combinazioni di amenità di suolo, ubertà di prodotti, tranquillità di governo, dolcezza di amministrazione, inviti, immunità, privilegj, ed altri simili eccitamenti.

Questa opinione, che riconosce dalla sola consuetudine e dalla pratica la prima origine dello Studio padovano, viene confermata da tutte le memorie e antiche tracce che ci rimangono. Bartolo che, tratto dalla predilezione ai proprj studj, riferiva tutto a diritto ed a legge, non assegnò altro fondamento legittimo al nostro Studio, che la consuetudine inveterata. Baldo è dello stesso parere [a]. Abbiamo altresì da Antonio Riccoboni [b], che questa fu similmente opinione di Jacopo d'Arena, che pubblicamente la disputò, l'autorità del quale basta ad abbattere, senza lusinga di riparo, la sentenza del Papadopoli, del Facciolati, e di quei tutti che ritardano al 1260 lo stabilimento del nostro Studio, essendo provato, come vedremo parlando di lui, che Jacopo leggeva in Padova non nel secolo XIV., come voleva il Facciolati, ma verso il 1264, cioè sui primordj della pretesa fondazione. Ma non abbiamo bisogno di ricorrere a giureconsulti, ove abbiamo una testimonianza autentica e luminosa nella bolla di Clemente VI. del giorno 16 maggio 1346 (6), nella quale vengono dal Pontefice confermati ed estesi i privilegj e i diritti dei nostri laureati. = *Il libello di supplica* (dice il Pontefice), *presentatoci dal venerabile nostro fratello Ildobrandino vescovo padovano, conteneva che nella città di Padova, in vigore d'una consuetudine inviolabilmente osservata da tempo così rimoto, che del contrario non trovasi memoria alcuna, fiorì e fiorisce uno studio generale in diritto canonico e civile, e nelle altre facoltà.* = Io non so come combini il Facciolati la sua sentenza con queste espressioni di Clemente. Certo il Pontefice non poteva riferire al 1260 il suo *tempo rimoto e immemorabile consuetudine*, avendo dovuto essere viva e vegeta

[a] *Paduae, ubi est Studium generale ex consuetudine, et sic privilegia eumdem sunt quae Bononiae, ubi est Studium generale ex consuetudine legitima etc.* Bald. Cousil. vol. V. Cons. LXXVII.

[b] Legitur . . . . . . *Jacobum ab Arena, clarissimum jurisconsultum, eam quaestionem disputavisse, utrum tale Gymnasium (Patavinum) legitimum esset cum privilegio careret.* Ricob. *de Gymn. Pat.* lib. I. cap. I. p. 1.

la memoria dell'operato in quell'anno, come prova anche il riferire che fa letteralmente nella sua l'altra bolla di Urbano IV. del 1264 (7), nella quale viene sanzionato lo statuto dell'Università sulla collazione dei gradi scientifici.

Tra le cagioni ch'efficacemente concorsero ad amplificare il nostro Studio annoverar si devono le vicende sofferte dalle altre Università dell'Italia. Io qui non rammemoro l'estinzione di quella di Vicenza, che, incominciata con magnifico apparato e numeroso concorso di scolari nell'anno 1204, dopo la brevissima vita di non ancora sei anni venne meno affatto e si estinse; imperciocchè egli è probabile, ma non v'ha monumento che lo assicuri, che al partire e disperdersi di quei maestri e scolari eglino passassero in buon numero alla nostra città. Ma ciò ch'è solo probabile di Vicenza, riesce indubitabile di Bologna, e contestato replicatamente dai nostri cronisti. Infatti in alcune cronachette, che diede alle stampe anche il Muratori (8), viene replicato per ben sei volte, che all'anno 1222 sotto la podestaria di Giovanni Rusca da Como lo Studio di Bologna fu a Padova trasportato. Alcuni, e tra questi il Facciolati, non hanno fatto alcun conto dell'asserzione di queste cronache, per aver falsamente pensato che non potessero esse parlare che del trasporto dello Studio bolognese che tentò di fare Federigo II., sdegnato con quei cittadini, il quale non avvenne che nel 1225, e fu a Napoli, non a Padova. Ma a ristabilire il credito loro basterà l'osservare in prima, ch'esse non parlano punto di Federigo, onde attribuire a lui quel trasporto, e che poi molto meno accennano imperiale diploma, la mancanza del quale non basta perciò a smentire la narrazione. Osserveremo inoltre, che qualora queste cronache vengano esaminate coi sopraesposti principj, non si troverà in esse cosa che non sia pienamente giustificata, e non combini con tutto ciò che narrano le storie di quella età. Infatti se le Università si formavano allora dal libero concorso dei maestri e degli scolari, per asserire il detto trasporto basterà che da Bologna per qualunque ragione un sì gran numero si staccasse degli uni e degli altri per portarsi tra noi, che mentre rimanevano quelle scuole in gran parte deserte, crescessero le nostre a grado da potere in certo modo rappresentare quello Stu-

dio qui trapiantato. Veramente io non credo che abbiano alcun fondamento quei moltiplici assoluti trasporti da Bologna a Padova dello Studio per autorità imperiale o pontificia, che si finsero a capriccio alcuni scrittori; molto meno poi quella d'Innocenzo IV., immaginata dal Cave [a] e da altri. Il costante amore di lui verso l'Università di Bologna, ov'era stato Professore pria di salire nel 1243 al supremo onore del Vaticano, di cui diede prove sì luminose, inviandole la nuova compilazione delle Decretali pubblicata nel primo Concilio di Lione nel 1245, e in molte maniere aumentando i privilegj di quegli scolari e di quelle scuole, rende affatto incredibile ch'egli abbia mai potuto tentare di disciogglierla; molto meno poi in favore di Padova, città in quel tempo devota a Federigo II., con cui quel Pontefice ebbe controversie ed inimicizie sì fervide e sì funeste, e ubbidiente ad Eccelino, contro alla cui tirannia, pervicace alle ammonizioni della Chiesa, si disponeva già a bandire e promuovere le armi temporali.

Ma che uno smembramento nel modo spiegato abbia potuto facilmente avvenire in quel tempo all'Università di Bologna, lo potremo argomentare agevolmente dalle storie, le quali non solo ci narrano i guerrieri tumulti, contrarj troppo alla tranquillità delle scienze, che agitavano allora quella città, ma, molto più al nostro oggetto, le gravissime dissensioni e discordie che laceravano l'Università, e la mettevano fortemente alle prese con quel Comune per quella fatal legge da noi accennata di sopra, offensiva troppo alla professata scolastica libertà, che esigeva giuramento dai maestri e dagli scolari di non leggere altrove, e di non adoperarsi in alcun modo che trasportato vi fosse lo Studio, dannando i violatori a grandissima ammenda: legge, ch'emanata sin dal 1217, tenne viva per lunga serie d'anni una fortissima contestazione, e che a fronte di tutte le istanze e della poderosissima interposizione di Onorio III., che tutta impiegò a farla cancellare l'apostolica autorità, non fu ritirata che dieci anni dopo. Si aggiugne, che in quell'anno appunto 1222 trovandosi in Bologna Giordano vescovo di Padova, per delegazione del romano

[a] *Hist. Litt. Eccl.*

Pontefice, acciocchè in compagnia dei due professori di quello Studio Guglielmo Normanno e Guglielmo Guascone, o Guasco, decidesse una questione tra i monaci di s. Stefano e i Frati crociferi di quella città (l'autentico documento della qual decisione abbiamo alle stampe [a] (9)), è troppo natural cosa, che tanta parte prendendo allora i Vescovi nella pubblica amministrazione, e molto più in tutto ciò che riguarda studj e scuole, si prevalesse Giordano accortamente dei disgusti e delle amarezze che agitavano quei Professori, ed ottenesse d'indurre un qualche numero di essi, coll'offerta di condizioni migliori, a lasciar quelle scuole e portarsi a Padova.

Anche l'accuratissimo padre Sarti nella sua bellissima storia dell'Università di Bologna è persuaso che il Guascone appunto e il Normanno passassero a Padova; e già noi, trattando di essi, produrremo a suo luogo i monumenti che qui li mostrano, e saranno giustificati i registri bolognesi, nei quali, per attestato dello stesso Sarti, più non s'incontrano nell'anno appresso 1223. Oltre di ciò, in un antichissimo codice recato di Germania dall'eminentissimo Garampi, che contiene un sommario sulla maniera d'indirizzare le lettere ai principi e agli altri personaggi eminenti, compilato da Guidone Fava, leggesi una lettera di Guglielmo Guascone a Pietro Spagnuolo, professore in Bologna delle decretali, invitandolo a seco portarsi a Padova, ove gli promette moltitudine di scolari, amenità di sito, e copia ubertosa di cose vendereccе d'ogni maniera. A questo luogo nota l'eruditissimo Tiraboschi, che non si sa se Pietro Spagnuolo accettasse l'invito. Io però credo che si possa asserirlo, quando egli sia, come sembra certo, quel maestro Pietro Spagnuolo che nel giorno 27 marzo 1229 intervenne e pronunciò insieme con altri il suo voto in un consiglio, segnando quindi il proprio nome a piedi d'un compromesso dei Canonici padovani, dell'Abate di s. Giustina, e del primicerio dei cappellani in Giordano priore di s. Benedetto; il qual documento fu tratto dall'archivio di s. Giustina dal dottissimo abate Brunacci, e riportato in una sua storia inedita della Chiesa di Padova (10). Il titolo di Maestro, che si dà il Pietro Spagnuolo nel no-

[a] Sarti, Op. cit.

stro documento, usurpato, come abbiamo detto, dai professori canonisti, può indicare abbastanza che sia egli lo stesso col Professor bolognese. Quanto al Normanno poi si aggiugne, per farcelo credere lontano da Bologna nell'anno 1223, che dovendosi in quell'anno sottoscrivere la sentenza sull'accennata questione a lui delegata, la troviamo segnata da un tal maestro Alessandro, dottore di teologia, che s'intitola Suddelegato del Vescovo di Padova e di Guglielmo Normanno. Lo stesso sembra che dir si debba di Ruffino, celeberrimo canonista, che nel 1226 col titolo di Dottor dei decreti, e in compagnia d'un Jacopo decretalista, è nominato in uno stromento (11) presso questi religiosi domenicani, nel quale è stipulata la compra di quel terreno, sul quale fu eretto il lor tempio e il lor monastero. Era egli in fatto più d'ogni altro esacerbato contro dei Bolognesi; e n'è prova l'ambasceria che addossossi ad Onorio III. per muoverlo ad operare contro le accennate leggi della città. È poi naturale che l'inutilità delle cure sue e del Pontefice gli accrescesse l'irritamento, e lo inducesse ad abbandonare Bologna. Forse molti altri di quei professori seguirono l'esempio di questi, traendosi dietro i proprj scolari, come era la consuetudine di quel tempo di accompagnare i proprj maestri ne' frequenti loro pellegrinaggi. Ecco in qual modo tutto mirabilmente combina a giustificare le nostre cronache. Non crederò che alcun mi apponga una lapide già veduta da Lorenzo Pignoria, e che stava nelle antiche scuole poste a s. Biagio, nella quale leggevasi = *Bartholomaeus Lyus de Benevento Patavinus primus hic jura docuit de mane, Frate Thadaeo socio de sero. Anno MCCLXIIII. Vivat.* = Questa iscrizione, letta alla sfuggita, potrebbe far sospettare ch'essa riconosca per primi professori di legge in Padova i due Lii, che attualmente leggevano nel 1264. Ma cessa l'obbietto, se si consideri l'equivoco significato del vocabolo *hic*, il quale, per le incontrastabili cose da noi dette sin qui, riferir devesi non a Padova, ma alle scuole di s. Biagio, onde indichi che i due Lii furono i primi che in quelle scuole, o nuovamente fabbricate, o adattate di fresco ad un tal uso, tenessero le lor lezioni di giurisprudenza.

Stabilitosi nel modo che abbiamo detto lo Studio in Padova sin dall'anno 1222, contro l'opinione dei due ultimi nostri storici Papa-

dopoli e Facciolati, che ne ritardano l'origine almeno sino al 1260, restar potrebbe tuttavia motivo ragionevole di sospetto, se in tutto il progressivo intervallo di quel tempo non si potessero produrre indubitabili tracce di Studio qui permanente senza interrompimento. Queste tracce però non mancano, e la succinta esposizione di esse servirà anche a porre fuori d'ogni dubitazione la sentenza nostra. Sia la prima prova la venuta in Padova ad apprender le scienze di Alberto Magno nel 1223. Questo fatto, che onora così altamente il nostro Studio collo splendore di un tanto alunno, mostra insieme con quanta rapidità si propagasse favorevolmente sino dai loro principj la luminosa fama di queste scuole, invitando sino dalla Germania un giovine di tanta speranza a trasceglierle per la scientifica sua istituzione. Questa venuta è asserita espressamente dall'antico scrittore della di lui vita Ridolfo di Frimega domenicano, alla cui testimonianza sottoscrivono i padri Echard e Quetif, aggiungendo che Alberto (probabilmente mentre qui dimorava, non in Pavia, come asseriscono non so con qual fondamento il Capasso [a], il Portal [b], ed alcuni altri) concepì e pose ad effetto l'eroico disegno di abbandonare il mondo, e dedicarsi al divino servizio nell'istituto domenicano, ricevutovi dal beato Giordano d'Erberstein, generale dell'Ordine, che gran romore destava allora in Padova colla sua fervida e fruttuosa predicazione. Confermano i suddetti storici questa opinione colle parole stesse di Alberto, che si leggono nel trattato III. cap. II. della sua opera *De natura locorum;* nel qual luogo eziandio, nominando egli alcune città d'Italia, dice al nostro proposito = *Patavium, quae nunc Padua vocatur, in qua multo tempore viguit studium literarum.* = Nè fu il solo Alberto, a cui il beato Giordano concedesse qui l'abito religioso; ma (per testimonianza di fra Gerardo di Frachello nella vita di esso Beato, riportata dai Bollandisti nella grande opera degli Atti dei Santi al giorno 13 febbrajo) lo diede ancora ad altro giovine Teutonico, pregevole molto per nobiltà e per costumi. E qui pure sono a notarsi le parole di questo storico, che al tempo della predicazione in Padova di fra Giordano ci ricordano il

[a] Capass. *Sinops. Hist. Philosoph.* lib. IV. cap. VI.
[b] *Stor. dell'Anat.* tom. I. p. 195.

fiorire che vi faceva lo Studio splendido e numeroso = *Cum idem Magister Paduae, ubi erat Studium magnum, instantissime praedicaret, recepit quemdam Teutonicum genere nobilem, aetate floridum, moribus gratiosum* = insinuar volendo forse con ciò, che lo Studio medesimo avesse qui condotto anche questo straniero per erudirsi. Se alcuno però sospettasse che sotto gl'indeterminati termini di fra Gerardo potesse essere adombrato il medesimo Alberto Magno, io, privo di positivi lumi in contrario, non ardirei di muovergli guerra.

A questi argomenti, ed alla continuata dimora in Padova dei rispettabili Professori che, invitati dal Vescovo, come abbiam detto, vi fondarono in certo modo lo Studio, e di altri ancora in progresso, de'quali parlar dovremo a suo luogo, si aggiugne altresì la solenne approvazione che qui fu pronunziata nel 1227 di un libro = *Forma literarum scholasticarum* = ch'è un repertorio di lettere di vario genere e di stile grottesco, composte per esemplare ad uso di scuola dal rinomato a quei tempi Boncompagno fiorentino, professore di grammatica in Bologna, e celebre egualmente per le sue festevoli bizzarrie. Nel codice di queste lettere, che si conserva nell'archivio dei Canonici di s. Pietro di Roma, e che in parte fu pubblicato dal padre Sarti, leggesi in fine l'approvazione che, secondo il plausibile costume di allora, ottenne in Bologna nel 1215; e si continua quindi a notare, ch'esso fu letto eziandio ed esaminato pubblicamente nella cattedrale di Padova alla presenza di Alatrino cappellano e legato del Papa, di Giordano vescovo di Padova, di Ciofredo teologo, cancelliere milanese, e professore di leggi canoniche e civili, e di tutti i Dottori e scolari abitanti in Padova, ciò essendosi fatto all'ultimo di marzo 1227 [a].

Se non che il seguente anno 1228 fu per esser fatale al nostro Studio. La gara animata di quasi tutte le città d'Italia in quel secolo di aprir scuole, e di averle frequentate da numeroso concorso

[a] *Item datus, et in commune deductus fuit hic liber Paduae in majori Ecclesia in praesentia Dom. Alatrini, Summi Pontificis Cappellani, nunc Apostolicae Sedis Legati; Venerab. Jordani Paduani Episcopi; Ciofredi Theologi, Cancellarii Mediolanensis, Professoris juris canonici et civilis, et omnium Doctorum et Scholarium Paduae commorantium. Anno Domini MCCXXVII., ultimo die mensis Martii.*

di estera gioventù, mosse la Comunità di Vercelli a tentar contro di Padova ciò che questa tentato aveva contro Bologna; e vi spedì suoi deputati Alberto di Bondone e Guglielmo di Ferrara, con autorità di trattare coi Rettori degli scolari francesi, inglesi, normanni, provenzali, spagnuoli e catalani, e di sanzionare solennemente le condizioni ed i patti, coi quali si sarebbe lo Studio di Padova trasportato a Vercelli, e quivi ritenuto per otto anni avvenire. S'impegnano in questa carta i Rettori di adoperarsi pel convenuto trasporto, senza farsi però mallevadori e responsabili se l'esito per avventura mal rispondesse alle assunte lor cure. Questo prezioso monumento, trovato nell'archivio pubblico della città di Vercelli, e pubblicato nel suo = *Iter literarium per Italiam* = dall'abate Zaccaria, mentre assicura al nostro Studio l'onore di aver potuto a sè trarre colla sua fama scolari di tante nazioni forestiere, conferma nel tempo stesso l'opinion nostra sul modo con cui cominciarono in quei secoli le Università, vale a dire per convenzione privata dello città, senza l'intervento di superiore o di sovrana sanzione. Questo monumento medesimo c'istruisce molto opportunamente delle condizioni e dei patti che solevansi stipulare tra il Corpo degli scolari e le Città rispettive; e noi troviamo infatti che le condizioni offerte dalla Comunità di Vercelli sono analoghe a quelle che la città stessa di Padova inscrì poscia ne' suoi statuti. Diffatti, tra gli altri articoli allora stipulati, si obbliga il Comune di Vercelli di assettare cinquecento comodi ospizj, e di concederli agli scolari a limitata pigione da determinarsi da due scolari e da due cittadini, coll'obbligo a questi d'invitare per quinto il Vescovo, nel caso di discrepanza; di aprire un banco di dieci mila lire di Pavia per farne prestanze agli scolari, secondo i loro bisogni, a tenue censo; di adoperarsi onde sieno provveduti di vittuarie a basso prezzo; di stipendiare del proprio i Professori; e saranno questi un Teologo, tre Giurisperiti civili, due Decretisti, due Decretalisti, due Medici, due Dialettici, e due Grammatici, rimettendone il diritto e l'arbitrio delle elezioni ai Rettori degli scolari; e finalmente di tener provveduto lo Studio di due amanuensi, i quali scrivano i libri ad uso degli scolari, sottoponendo il prezzo e la tansa delle copie al libero e discreto giudizio degli

stessi Rettori [a]. Prima di passar oltre rifletterò, che analoghi ai patti vercellesi furono non solamente i padovani, ma quelli ancora che l'imperatore Federigo II., fervidamente impegnato a popolare le sue novelle scuole di Napoli, offerse agli scolari ch'egli v'invitò con lettere circolari scritte a suo nome, che si leggono nel libro terzo delle

[a] La carta vercellese in sostanza è come segue: = *Si accorda tra li Procuratori del comune di Vercelli per l'una parte, e gli Scolari per l'altra, che il Comune provvederà gli Scolari di 500 abitazioni delle migliori della città, la pigione delle quali non ecceda lire 19 di Pavia, e sarà determinata di consenso di due Scolari e di due Cittadini, e in caso di discordia con quella anche del Vescovo, o suo Vicario. Si eccettuano però le case che servono di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico mercato. Quando i Professori o gli Scolari vorranno licenziare le abitazioni, dovranno farlo al Podestà.*

Il Comune darà ad imprestito agli Scolari dieci mila lire di Pavia per due anni, col censo di due denari per lira, e per li sei anni seguenti col censo di tre denari per lira; e queste 10000 lire il Comune le farà portare in qualche luogo sicuro, come in Venezia, e ne darà il bisogno agli Scolari, ricevendo i pegni, li quali il Comune restituirà per pura liberalità agli Scolari quando saranno a Vercelli nelle abitazioni destinate per essi, quando però offrano una malleveria, o un giuramento delle principali persone di essi, di non partire dalla città senza restituire il danaro.

Il Comune provvederà che gli Scolari possano avere le cose spettanti al vitto, ed in tempo di carestia somministrerà loro il frumento e le granaglie a quel prezzo per cui le avrà comperate.

Il Comune deputerà due Cittadini, e gli Scolari due del loro ceto, per fissare lo stipendio dei Professori, invitandovi il Vescovo per terzo in caso di discordia. Siano i Professori: un Teologo, tre Dottori di legge civile, due Interpreti del Decreto e due delle Decretali, due Medici, due Dialettici e due Grammatici. Questi vengano eletti da quattro Rettori de' Francesi, degl' Italiani, dei Provenzali e degli Alemanni; i quali ultimi abbiano per giunta la reggenza delle altre nazioni. Prestato il giuramento di eleggere i più dotti, non vaglia l' elezione, se non ottenga almeno tre suffragi; e nel caso di uguaglianza, abbia luogo con voto il Professore teologo. Fatta l' elezione, sia tenuto il Podestà d' inviare Legati agli eletti, i quali debbano procurare in ogni modo che accettino la cattedra.

Il Comune riguarderà gli Scolari come cittadini, e procurerà di conservare la pace nella città, e sarà pronto a' bisogni degli Scolari; inoltre conserverà loro i privilegj che hanno, eccettuato i delitti criminali, pei quali saranno soggetti alle comuni leggi della città.

Il Comune provvederà l' Università di due bidelli, che goderanno i privilegj degli Scolari. Vi saranno due amanuensi, provveduti dal Comune, i quali faranno le copie de' libri di teologia e di legge agli Scolari, e ne sarà il prezzo limitato dai Rettori.

Nel caso di discordia tra gli Scolari, il Comune procurerà il componimento senza parzialità.

Gli Scolari e i loro Procuratori siano immuni dalle pubbliche imposte del Comune.

Tali patti durino per otto anni.

lettere di Pietro dalle Vigne, cancelliere imperiale [a]. Tornando a noi, noterò di passaggio, che dallo stesso monumento vercellese raccoglier possiamo con qualche probabilità a quanto a un di presso montasse a quell'epoca in Padova il numero degli scolari, singolarmente stranieri, giacchè i Rettori di questi lusingansi di occupare in Vercelli i 500 ospizj che lor si devono preparare.

Il ch. Tiraboschi, non vedendo alcun documento che ricordi Studio in Padova dal 1228 sin verso il 1260, crede assai probabile che realizzato fosse il convenuto trasporto; tanto più, che lo Studio in Vercelli, almeno al 1234, viene contestato da indubitabili monumenti. Ommettendo di esaminar la questione, se avesse o no luogo il trasporto, di cui ci mancano assolutamente i lumi opportuni, rifletterò, che per la verificazione di esso non è necessario che lo Studio cessasse qui affatto, come non cessò in Bologna nel 1222, come abbiamo detto a suo luogo. Oltre di che, l'esame del monumento, in cui leggonsi nominati i soli Rettori di nazioni straniere, ci può far credere che, adempiuto anche letteralmente il contratto, rimanesse qui

Il Podestà di Vercelli e il Comune siano tenuti a mandar per l'Italia ed altrove a far noto, che lo Studio è stabilito in Vercelli, invitandovi gli Scolari.

I patti sieno inseriti nello Statuto della città, e giurati dal Podestà pro tempore. *Gli Scolari promettano che procureranno di venire a Vercelli in tanto numero, che basti ad occupare i 500 ospizj accennati, e aggiungano che* dabunt operam quod universum Studium Paduae veniet Vercellis, et morentur ibi usque ad octo annos; si tamen facere non poterint, non teneantur.

Protestino gli Scolari essere loro intenzione che nè i Professori, nè gli Scolari possano avvocare presso Giudice ecclesiastico o civile se non per cause proprie. Promettano che non saranno consenzienti in cosa alcuna contraria alla città, ma ne avviseranno il Governo.

Si conchiude, che sia eguale l'autorità dei Rettori, nè crescer possa col crescere il numero dei rispettivi Scolari. ═

[a] *In primis in civitate praedicta* (Neapoli) *erunt Professores et Magistri in qualibet facultate. Scholares autem undecumque venerint secure veniant, morando, stando, et recedendo tam in personis, quam in rebus nullam sentientes in aliquo laesionem. Hospitium quod melius in civitate fuerit, Scholaribus locabitur pro duarum unciarum auri annua pensione, nec ultra aestimatio ejus ascendat .... Mutuum fiet Scholaribus ab illis, qui ad haec fuerint ordinati secundum quod sis necesse fuerit datis libris in pignore, et pro precario restitutis receptis a Scholaribus fidejussoribus pro eisdem ... Item omnes Scholares in civilibus sub eisdem Doctoribus et Magistris debeant conveniri etc.* Ex Epist. Pet. a Vineis, lib. III.

tuttavia la scolaresca italiana e nazionale, non compresa in quel trattato (11).

Ma dall'altra parte non è neppur vera assolutamente la mancanza totale d'ogni monumento di Studio in Padova in quell'intervallo, asscrita dal Tiraboschi; è bensì vero che, abbracciando quell'epoca gli anni troppo calamitosi della tirannia Ecceliniana, di cui resta tuttora una troppo viva e luttuosa memoria, ingigantita anche per avventura secondo il costume della popolar tradizione, aspettar non possiamo che le scienze imperterrite si tenessero ferme in tutto l'esteriore apparato del loro lustro, che richieder suole tranquillità e sicurezza. Ma è vero altresì, che nove anni incirca trascorsero dalla convenzion vercellese al sovrano ingresso in Padova di Eccelino, e che costui non cominciò veramente ad essere crudele se non dopo il 1250, quando le gare, i sospetti e la gelosia del comando fomentarono e svilupparono nel di lui cuore malvagio i chiusi semi di quella brutalità che lo rese lo spavento e l'obbrobrio eterno della natura. Ad ogni modo, quando parleremo dei Professori, incontreremo più d'uno che qui fiorì e tenne scuola in quegli anni; ed oltre al trovarsi nel 1229 i professori Jacopo da Piacenza, Filippo d'Aquileja, Pietro e Giovanni Spagnuoli, e qualche altro, ne troveremo alcuni eziandio nei medesimi tempi Ecceliniani; e tra questi ci basti qui nominare il celebratissimo giurcconsulto Alberto Galeotto da Parma, che lo asserisce nelle sue opere, come lo vedremo.

Oltre di ciò, un anonimo scrittore del medesimo secolo XIII. (il cui codice, contenente la vita di s. Antonio, scritto sul finir di quel secolo o sul cominciar del susseguente, si conserva (12) nella libreria ch'era dei Religiosi di questo suo convento) tra le solenni processioni ch'egli racconta fatte in Padova nel 1231, anno della morte del Santo, dopo il trasporto del venerato cadavere di lui, descrive anche quella che con pomposo apparato celebrò l'università degli scolari, che lo scrittore asserisce numerosissima, la quale per le cose ivi narrate ha dovuto aver luogo in quell'anno medesimo 1231, al cader di giugno, o all'entrare del prossimo luglio. Descrive egli accuratamente e la sontuosità dei cerei, e la compunzione delle persone, e l'armonia delle voci miste di divota letizia religiosa e di

desolata tristezza. Non ci dispiaccia di sentir pochi tratti di quel linguaggio, rozzo bensì, ma reso non ingrato da un certo carattere d'ingenua semplicità. = *Adest proinde* (dice egli) *literatorum turma scholarium, quorum non mediocri copia viget civitas Paduanae, qui fletibus devotionis miscentes cantica reaedificantium quondam filiorum transmigrationis templum Domini mixta jubilo repraesentabant suspiria. Ibi lugens cantabat canticum, ac mediis fletibus erumpebat in jubilum. Sic sic nimirum ordinatis (quid dicam!) laudantium et flentium cuneis, ac pedibus discalceatis incedentes talis tantaeque magnitudinis cereus praecedebat, ut nonnisi detruncata magna ipsius parte intra tectum Sanctae Dei Genitricis ecclesiae erigi valeret.* = La chiesa della Beata Vergine, sotto al cui tetto non potè per l'enorme altezza rizzarsi il cereo, se non troncato d'una buona porzione, era appunto la chiesa spettante ai frati Minori, fabbricata in quel luogo ove ora esiste l'altra così magnifica e sontuosa, detta *del Santo*.

Passa quindi lo stesso autore a narrarci le solenni ambasciate spedite a Roma da varj Corpi della città di Padova, onde ottenere da quella suprema Sede a s. Antonio il religioso onor degli altari. E qui pure colloca ne' primi luoghi le lettere allora scritte dalla università dei Dottori e degli Scolari per attestare solennemente e in forma autentica le prodigiose cose vedute e sentite, rimarcando l'autore nel tempo stesso, che un tal ceto d'illuminato persone, e libere da volgar pregiudizio, era troppo autorevole per non trovar piena fede, e per soggiacero a ripulsa. = *Scribit perinde favore digna Magistrorum atque Scholarium universitas tota, et literas visus et auditus testimonium perhibentes mittit literatorum* concio *non leviter passura repulsam.* = Le cose che ci fanno sapere gli storici, e lo Scardeone tra gli altri, intorno a questo fatto; ci autorizzano a fissar la data di tali lettere al gennajo dell'anno 1232.

I monumenti sin qui riportati, che non permettono dubbio alcuno sul fiorire e sussistere del nostro Studio negli anni indicati, servono ancora a confutare l'opinione di tutti quelli che ne fissano l'epoca di fondazione al 1241 per opera di Federigo II., il quale, sdegnato di nuovo, essi dicono, contro dei Bolognesi, privandoli per la seconda volta de' diritti di Studio pubblico, lo trasferì a Padova.

Questo fatto, non corroborato da monumento od attestazione contemporanea, per quanto ci è noto, avendo a base la sola asserzione di autori lontani varj secoli dall'epoca di cui parlano, non ci sembra bastevolmente provato. Anche i rispettabili nomi adunque di Platina, di Biondo, di Sabellico, di Sigonio, di Egnazio, di Cavazza e di altri, che tutti sono di questa opinione, trascrivendosi forse l'un l'altro, ci accorderanno la libertà di allontanarcene, giacchè monumenti più autorevoli e scrittori contemporanei vengono a sostenere la diversa nostra opinione.

Nulla ostante io considero, che dall'anno 1239 godeva Padova l'amicizia e protezione singolare di Federigo, massime dopo che, fattovi nel giorno di Pentecoste il magnifico ingresso, descritto da Rolandino, ne ricevè il pubblico giuramento di omaggio e di sudditanza, la quale per altro risolvevasi poi finalmente nell'ascriversi la città al partito Ghibellino, e nell'essere governata da un Sovrano fornito dell'insignificante e vuoto titolo di Vicario imperiale, quale chiamavasi appunto Eccelino. Ciò riflettendo, non vorrei negare affatto che l'Imperatore, per uno sfogo inefficace della novella ira sua contro de' Bolognesi, pubblicar volesse una qualche carta, in cui dicesse di privar Bologna dello Studio, e di trasferirlo tra noi. Ma questa carta non ci è riuscito finora di rinvenirla, nè alcuno di quegli autori che accennano l'avvenimento, ci ha fatto la grazia di pubblicarla. Da una tal carta per altro, quando bene esistesse, non si potrebbe riconoscere la fondazion prima e il principio di questo Studio, il quale per le cose già dette apparisce molti anni prima stabilito e fiorente.

Continuano le antiche memorie a somministrare qualche positivo monumento di Studio anche negli anni seguenti. Esistono due pontificie bolle nell'archivio di questo Capitolo de' Canonici: la prima del 1245, nella quale Innocenzo IV. raccomanda al Capitolo stesso = *Marsilium scholarem, natum quond. Jacobi de Carraria, et Paulum scholarem, natum Domini Bernardi Barati Parmensis* = onde sieno provveduti d'un qualche benefizio e prebenda canonicale; la seconda del 1249, commendatizia ancor essa pel medesimo oggetto d'un certo Partenopeo, che sarà stato della padovana famiglia d'un tal cognome, ed ivi è detto *scolare e nipote del Podestà di Genova* (13).

Io so bene che in queste bolle non è immune da equivoco il titolo di Scolare dato alle raccomandate persone, potendo esso, secondo il non infrequente uso dei tempi, significare chierici addetti al servizio e alle scuole della Cattedrale. Con tutto ciò la congettura, che riferire si possa a scolari del pubblico Studio, può in qualche modo essere giustificata dall'essere alcune delle persone indicate native di luoghi e di città forestiere.

Ma un argomento libero affatto di equivoco ci somministra il capo primo del libro settimo della Storia di Rolandino. Narra ivi lo storico l'inquisizione e il processo che fecesi in Padova nel 1253, onde scoprire le ordite fila d'una terza traspirata congiura contro l'atroce tirannia esercitata da Eccelino e dal nipote di lui più crudele Ansedisio, che governava a nome dello zio col titolo di Podestà. Fu il primo tra i carcerati, soggiugne lo storico, un certo Michele notajo e scolare, di nazion cremonese, il quale in passato venuto era a Padova per occasione di studio. Mormoravasi secretamente che costui, girando per la città, portasse scritta la forma del giuramento e i nomi registrati di quelli che avean giurato, avendone già unito molti nella unanime determinazione contro Eccelino. Che più? fu carcerato e posto ai tormenti; ma che cosa abbia rivelato non si è saputo, nè divulgato pubblicamente, sebben da quel giorno si cominciasse ad imprigionarne ben molti. Così lo storico, il quale al capo duodecimo riferisce il supplizio a cui finalmente fu tratto il convinto Michele in capo a due anni, dopo che lo snaturato Ansedisio, colle torture da prima, e poscia colle simulate blandizie e coi tratti lusinghieri di finta e maliziosa umanità, strappati aveagli di bocca i nomi dei complici, unitamente ai nomi artifiziosamente suggeritigli di tutti quelli che il brutale odio del tiranno avea già preventivamente e per altre cagioni destinati al supplizio.

Tra gli argomenti che mostrano chiaramente la sussistenza del nostro Studio, io non ho posto quello riportato dal Tomasini all'anno 1220, e dovea dire 1221, che precederebbe di un anno il più stabile e deciso principio di questo Studio da noi fissato. Nota egli, che in quell'anno Bertoldo, o Bertrando, patriarca di Aquileja, avendo impetrato, come altrove abbiamo detto, la cittadinanza pado-

vana, promise di edificare in Padova dodici magnifiche abitazioni, e di mandare a studio nel nostro ginnasio i giovani a lui soggetti. La cittadinanza ottenuta dal Patriarca, l'erezione da lui fatta di sontuosi palagi nella contrada di s. Pietro, destinati, secondo l'opinione del Salomoni, all'albergo di sei famiglie aquilejesi che vi dovevano abitare cogl'impetrati diritti di cittadini, e la compera da Bernardo fatta di molti terreni in questo territorio, situati, come crede il medesimo Salomoni, nella villa di Casale (e sono forse quei luoghi che tuttora si chiamano *Patriarcà*), sono cose tutte raccontate dal Rolandino; ma della promessa del Patriarca di qua spedire a studiare i giovani del suo dominio, quello storico non fa alcun cenno, come non lo fanno gli antichi statuti, nei quali è inscritta l'aggregazione del Patriarca; anzi neppure lo strumento medesimo di questa aggregazione, che ne contiene i patti e gli obblighi vicendevoli, pubblicato dal Muratori [a]. Quindi, quand'anche un tale impegno del Patriarca non fosse parto dell'immaginazione del Tomasini, non sapendo io d'onde abbialo tratto, non posso pronunciare sulla solidità del fondamento a cui si appoggia.

Ed eccoci colle cose sin qui dette condotti all'anno 1260, anno veramente faustissimo al nostro Studio, il quale sperimentò in modo singolare i benefici influssi di que'giorni tanto più lieti e tranquilli che nel suo governo repubblicano godea la città, sollevata già da quattro anni per le felici armi dei Collegati dalla tirannica oppressione di Eccelino. Lo Studio di Bologna, che giovò tanto, come abbiamo detto, a dar origine al nostro, ebbe gran parte altresì in questo accrescimento colle proprie vicende, essendo stata interdetta Bologna da Alessandro IV., e dichiarata priva dello Studio, come narra il Sigonio [b]. A proposito di questo interdetto però riflette il Tiraboschi [c], che volendoci attenere alla cronaca di Matteo Griffoni, ch'è l'unico storico antico, il quale ne abbia lasciato cenno, anticipar si dovrebbe al 1255, e ch'esso non portò gran detrimento allo Studio di Bologna, non avendo prodotto altro effetto,

[a] *Antiq. med. aevi.* Disser. 47.
[b] *De Regno Ital.* lib. II.
[c] *Stor. della Lett. Ital.* tom. IV.

per testimonianza di Odofredo, che vi era professore di leggi, se non che di ritardare al primo di novembre l'apertura delle scuole, fissata dagli statuti e dall'uso al s. Michele [a]. Ma qualunque parte vi avesse lo Studio bolognese, il vero si è, che il nostro in quell'anno acquistò grande incremento. Imperciocchè sceltovi a Rettore quell'Ansaldo o Gosaldo Spagnuolo, ch'è nominato da tutti i nostri storici, fu sì grande il fervore e l'attiva sollecitudine con cui egli si accinse a stabilire e promuovere le convenzioni, i diritti e i vantaggi del ceto scolastico, a cui presiedeva, che, dimenticati e perduti i nomi di tutti i predecessori di lui, se pur ve ne furono, meritò di essere dalle storie riconosciuto come primo Rettore. Avendo dunque cominciato lo Studio in quest'anno a godere nella città più particolarmente e in forma più autentica le prerogative di un Corpo legalmente costituito, cominciarono i varj diritti, concessi ad esso, a sanzionarsi in più solenne modo, e ad inserirsi negli statuti della città. Quindi ebber principio in quest'anno le varie provvidenze decretate ne' comizj pubblici de' cittadini, che accennar dovremo nel capo seguente, riguardanti le scolastiche immunità, l'autorità dei Rettori, e la vantaggiosa condizione degli scolari e dei Professori ne' moltiplici e varj rapporti della vita civile. Tutte le variazioni poi di governo politico, a cui fu Padova sottoposta dopo il 1260, da noi scorse nel capo antecedente, si fecero appena sentire allo Stndio, il quale non solo dalla Repubblica, ma ancora dai varj Sovrani che vi ebber dominio con vicende così svariate, ebbe sempre a godere il più uniforme favore e il patrocinio più interessato, come apparirà chiaramente da quanto dovremo narrare in tutto il progresso di qnesta Storia.

Al favor del Comune e dei Sovrani si aggiunse ancora quello dei Vescovi, che luogo così eminente e autorevole teneano allora

[a] *Or, Signori, debemus rengratiari Deo et Beatae Virgini Matri ejus, quod hunc librum complevimus, et si tarde suscepimus, tarde finivimus propter Interdictum hujus civitatis, quae erat interdicta occasione obsidum, quos habebat dominus Castellanus de Andalò, unde incepimus in vigilia omnium Sanctorum istum librum, quod non vidi fieri alias nisi in eo anno, in quo decessit dominus Azzo, quia amore sui fuit tardatum Studium usque in festum omnium Sanctorum*. Odofr. in fin. Commentar. in II. codic. partem.

nella pubblica amministrazione. Quindi se il vescovo Giordano potè in certo modo chiamarsi il primo padre del nostro Studio, meritò il primo luogo dopo di lui l'altro vescovo Giovanni Transalgardo, che gl'impetrò nel 1264 dal pontefice Urbano IV. il primo atto di suprema e pubblica autorità, che, riconoscendone legittima l'esistenza, gli comunicò solennemente la facoltà di conferire il magistero e i gradi scolastici, ch'è l'ultimo termine e come il fine primario delle scientifiche Università, che in questo diritto godono in certo modo epilogati tutti gli altri, compartiti loro dal favore de' Principi e della Chiesa. Allo stesso patrocinio de' Vescovi fu debitore lo Studio dell'altra bolla di Clemente VI. nel 1346, il quale, non contento di confermare le concessioni di Urbano, ampliò tanto i privilegj della nostra Università, fino a sollevarla ad emulare qualunque altra delle più favorite ed insigni. Infatti nell'anno 1274 fioriva sommamente il nostro Studio, accresciuto anche in quest'anno dal tragittar che vi fecero da Bologna molti Professori e scolari, come attesta l'abate Engelberto appresso il padre Pez [a]. = *Celebrato* (egli dice) *il Concilio di Lione, mi recai a Padova, ove fioriva un numeroso Studio generale, essendovi stati trasportati da Bologna e professori e scolari per la discordia che fierissima allor bolliva coi Forlivesi, di modo che Gregorio X. papa, non a Bologna, come per lo avanti sempre si usò, ma ai padovani maestri e scolari trasmise con sua bolla gli statuti del suo Concilio di Lione, per usarne nel foro e nelle scuole, come evidentemente apparisce dai titoli delle medesime costituzioni. Pertanto io allora, venuto a Padova, vi continuai lo studio di logica e filosofia per cinque anni sotto il maestro Guglielmo da Brescia* (il Facciolati lo dice erroneamente da Brixen, o Bressanone in Tirolo), *che attualmente ivi leggea stipendiato, soggetto di grande riputazione. Dopo i cinque anni ascoltai teologia per altri anni quattro nel*

[a] *Celebrato Concilio Lugdunensi, transtuli me circa Paduam, ubi magnum vigebat Studium generale Doctoribus et Scholaribus de Bononia illuc translatis propter discordiam, quam Bononienses maximam cum Forlivensibus tunc gerebant, ita quod Papa Gregorius Statuta sui Concilii Lugdunensis non Bononiensibus, sicut antea fuit consuetum, sed Paduanis Magistris et Scholaribus sub Bulla transmiserit ad utendum ipsis in judiciis et scholis, sicut patet in eorumdem Statutorum titulis evidenter. Ego itaque etc.* Engel. ap. Pez, *Thesaur. Anecd.* Tom. I. pag. 430.

convento de' Padri predicatori sotto la disciplina di diversi maestri. = Il dottissimo Tiraboschi, mentre confessa di sentir tutto il peso di questa testimonianza di autore contemporaneo, che narra cose da sè vedute, non sa deporre affatto ogni dubbio, interpretando le parole di Engelberto, quasi che significassero un vero interdetto ecclesiastico, a cui Gregorio abbia sottomesso le scuole di Bologna, trasferendole egli medesimo a Padova; del quale interdetto e trasporto tacciono affatto le cronache bolognesi. Nè l'una nè l'altra di queste cose asserisce Engelberto, le cui riferite parole si riducono unicamente a significare, che le guerriere discordie che avea Bologna coi Forlivesi, determinarono molti Professori e scolari ad abbandonar quello Studio, e portarsi a quello di Padova; e mossero Gregorio, irritato, a derogare all'uso d'inviare le nuove costituzioni e i nuovi canoni del suo Concilio all'Università di Bologna, sostituendo a quest'onore quella di Padova. Al qual luogo dobbiamo notare, che veramente in tutti gl'interdetti, ai quali con qualche frequenza usavano i Pontefici, rigidi custodi dei sacri diritti e dell'ecclesiastica immunità, di sottomettere in quei secoli le città, venivano ordinariamente comprese le scuole, che si dichiaravano chiuse e decadute da ogni lor privilegio, e i Professori e gli scolari, a cui intimavasi di partire. Contenti però di questo i Pontefici, non lessi mai che aggiugnessero di trasportare l'interdetta Università in altro luogo, od assegnassero ai Professori e agli scolari la città ove doveano portarsi, partendo da quella. Se dunque molti tra questi partivano, in obbedienza ai pontificj decreti, sceglievano di proprio arbitrio il nuovo soggiorno e le nuove scuole alle quali passavano. Un somigliante esempio di spontaneo passaggio d'un numero grande di Professori e scolari dallo Studio di Bologna a quello di Padova ci viene indicato dagli annali di Cesena all'anno 1306 [a], all'occasione dell'interdetto a cui fu soggetta quella città e quelle scuole per le violenze praticate contro il cardinale Napoleone degli Orsini, spedito in Italia da Clemente V. col carattere di suo Legato.

Non è poi vero che Gregorio ommettesse di spedire i canoni del Concilio di Leone II. all'Università di Bologna, come asserisce En-

[a] *Script. Rer. Italic.* Vol. XV. pag. 334.

gelberto, quando si ammetta come autentica la bolla con cui ve li mandò, pubblicata dal Boemero [a]; è bensì vero che un'altra bolla dello stesso anno e colle stesse parole [b], che noi riportiamo, spedì quel Pontefice coi medesimi canoni anche allo Studio di Padova. Una tal bolla, diretta alla nostra Università, fu tratta dall'archivio capitolare di Piacenza, e data alle stampe dal canonico Pier-Maria Campi [c]. Fa gran stupore che il Tiraboschi [d], d'altronde così accurato, abbia potuto avventurare che questa bolla nell' opera del Campi è indirizzata ai Bolognesi; ed è forza dire, che non abbiala avuta sotto gli occhi quando così scriveva. Dobbiamo qui aggiugnere, che un simile onore ricevette il nostro Studio anche da Bonifacio VIII., il quale nel 1298 gl'inviò il sesto delle Decretali da lui pubblicato. La bolla che leggesi comunemente alle stampe è diretta veramente all'Università di Bologna; ma non mancano edizioni e manoscritti, nei quali è indirizzata alla nostra, come sono il codice veduto dai due Pitei, e tra gli altri i due che abbiamo in Padova, esistente l'uno nella biblioteca del Santo, l'altro nella Capitolare de' signori Canonici; nel qual ultimo si vede in fronte l'immagine di Bonifacio co' suoi Cardinali e Ministri, e vi si legge la lettera che incomincia = *Bonifacius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Doctoribus et Scholaribus universis Paduae commorantibus salutem et apostolicam benedictionem.* = Non devo dissimulare per altro, che a qualche acuto osservatore sembrò di travedere in questo codice capitolare un qualche corrompimento, per cui all' originale *Bononiae* sia stato posteriormente sostituito il *Paduae commorantibus;* su di che, essendovi altri codici non corrotti, non monta qui il questionare (14).

[a] *Jur. Canon.* Tom. II.

[b] *Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri nostro Episcopo, et dilectis filiis universis Doctoribus et Scholaribus Paduanis salutem et apostolicam benedictionem. Cum nuper in generali Concilio Lugdunensi constitutiones quasdam super certis articulis duxerimus promulgandas, Universitati vestrae per Apostolica scripta mandamus, quotenus eis, quas sub Bulla nostra vobis transmittimus, uti velitis a modo tum in judiciis, quum in scholis, ipsas sub suis titulis, prout super eis exprimitur inseri facientes. Datum Lugduni kalendis Novembris, Pontificatus nostri anno tertio.*

[c] *Stor. Ecclesiast. di Piacenza.* Tom. II. pag. 458.

[d] *Stor. della Lett. Ital.* Tom. IV.

Se non che nell'anno 1289 grave avventura successe allo Studio, che ne interruppe in parte e ne oscurò l'acquistato splendore. Il Comune di Padova aveva antecedentemente adottato e promulgato alcune ordinazioni e statuti che, portati a cognizione del pontefice Nicolò IV., furono da lui in una sua bolla [a] (15) dichiarati iniqui, orridi e nefandi, siccome quelli che davano diretta occasione e pretesto di maltrattare, ingiuriare ed offendere gravemente, con pericolo ancor della vita, il Clero della città e diocesi padovana, deponendo per la verità di tutto questo la troppo nota evidenza dei fatti. Quindi il Pontefice, non contento di annullar gli statuti, mandò suo nunzio in Padova frate Bonaventura, dell'Ordine dei Minori, arcivescovo di Ragusi, il quale, istituito il processo e premesse le solite ammonizioni, nel giorno 27 maggio dell'anno stesso, procedendo in vigore degli ordini ricevuti, sottopose alle censure ecclesiastiche i contumaci Padovani, che non avevano rivocato i dannati statuti entro i quindici giorni conceduti lor dal Pontefice, privandoli non solamente della podestaria, del capitanato, e dei feudi avuti da mano ecclesiastica, ma ancora dell'onore e dei privilegj dello Studio, e delle grazie tutte, spettanti ad esso, concedute dalla Sede apostolica, intimando di tosto partirne a tutti gli scolari e professori stranieri. Seguì dopo due anni l'accomodamento tra i Padovani ed il Clero; ed informatone il Papa, confermò egli medesimo gli articoli della convenzione, ed ingiunse al cardinale Pietro Colonna, suo legato, di

[a] *Nicolaus Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ab olim, dum nos minor status haberet, audivimus, et postquam etiam, Domino disponente, gradum conscendimus Apostolicae dignitatis, nostris fuit auribus inculcatum, quod in civitate Paduana nonnulla statuta needum iniqua, imo infanda et horrenda crudelibus studiis servabantur, quorum pretextu Clerus civitatis et dioecesis Paduanae multimodis impetebatur offensis, afficiebatur contumeliis, et exponebatur periculis dirae mortis, ipsa facti evidentia super his ipsis testimonium perhibente..... Alioquin cum non sit deferendum homini plusquam Deo praefato Archiepiscopo Ragusino per alias nostras dedimus literas in mandatis, ut ex tunc in dictos Potestatem, Antianos, et Consiliarios, ac Officiales suos, et alios quoslibet, per quos regebatur civitas supradicta excommunicationis sententiam promulgare, ipsumque potestatem ..... civitatemque praedictam Studii dignitate, privilegiis et indulgentiis omnibus dictis Potestati, Antianis, Consilio, et Communi, et eidem civitati super Studio ipso ab Apostolica Sede concessis privare curaret etc. Datum apud Urbem veterem IV. non. August. Pontificatus nostri anno III.* 1291.

sanzionarli a suo nome e di rivocar le censure, a patto però che = *i maestri e gli scolari, entro otto giorni dalla notizia ricevuta del loro richiamo, avvertano i Padovani di cancellare positivamente e annullare i primi statuti; al quale annullamento se mai resistono, abbiano vigor le censure.* = Di questo fatto, di cui esistono gli autentici documenti nel capitolare archivio di questa Cattedrale, ed è accennato anco all'anno 1289 nell'appendice alla storia di Rolandino, si può soprattutto vedere l'accuratissimo sig. ab. Gennari nel suo libro sull'antico corso dei fiumi nel Padovano, che ne parla con quella diligenza ch'è propria del colto suo ingegno ed estesissima erudizione nella storia di questa sua patria. Si vedranno anche le ragioni che muovono il dotto autore a congetturare che lo stesso cardinale Colonna Alvano fosse del nostro Studio.

Somigliante in qualche modo nel genere, ma molto più inefficace negli effetti, fu la vicenda a cui soggiacque l'Università nel 1313. Il rifiuto costantemente sostenuto dalla Città di ricevere come Vicario imperiale Can Grande dalla Scala, che con tal titolo dominava in Vicenza, e la farnetica ribellione dall'Imperio, in cui proruppero i cittadini riscaldati sino al furore dal professore di legge Rolando Piazzola, irritarono così altamente l'imperatore Arrigo VII., che pubblicò contro i Padovani ribelli una furiosissima condannazione, conservataci da Albertino Mussato [a], nella quale, tra le altre pene, li priva dello Studio e dei diritti di laureare. = *Privamus etiam civitatem eandem, et privatam esse declaramus literali Studio, ac licentia doctorandi.* = Contro una città apertamente ribelle ci volea ben altro che parole e minacce. I Padovani non vi badarono punto; e quand'anche all'Imperatore fosser bastate le forze, non bastò la vita, essendo morto nell'anno stesso, a porre ad effetto coll'armi la condanna da lui pronunciata.

È poi tanto vero che da quell'inefficace diploma imperiale non sentì l'Università detrimento, che, a dispetto eziandio della guerriera discordia coi Vicentini, che allor si accese per non estinguersi così presto, fioriva essa con grande prosperità nel seguente anno 1314,

[a] *Hist. Augusta*, lib. XIV. rub. VII. et VIII.

come si può dedurre dall' essere stata onorata dallo stesso principe Alberto, figlio del Duca di Sassonia, che, venutovi alunno, fu creato Rettore dello Studio; e dalla solenne laurea poetica decretata e conferita alla presenza dell' adunata scolaresca al gran ristorator delle lettere Albertino Mussato per opera del vescovo Pagano dalla-Torre, e del nominato Rettore degli scolari, aggiungendosi alla coronazione il decreto, che ciascun anno al ricorrere le feste Natalizie il Senato, il popolo e l'università degli scolari si portassero con pomposo apparato alla casa di Albertino a rinnovargli il presente della corona, e presentargli doni di cera e guanti di pelle alle mani. Della quale coronazione ho già parlato in una inedita Memoria accademica sopra la vita e gli scritti di quel celebre e benemerito letterato.

Ma quantunque quella carta imperiale non producesse alcun reale effetto a danno del nostro Studio, nondimeno fu sollecita la città, affinchè cancellata fosse quella qualunque macchia che le veniva da essa. Quindi dedicatasi, per consiglio di Jacopo Carrarese, alla protezione e al dominio di Federigo d'Austria, di cui note sono le troppo fatali e a lui funeste contese col bavaro Lodovico per l'imperial dignità, ottenne da lui, che alcuni riconoscevano Imperatore col titolo di Federigo III., una solenne ritrattazione della condanna di Arrigo. = *Volendo* (Federigo) *mostrare a' Padovani una gran benevolenza, e sapendo che l' imperatore Enrico VII. avea privato la città e i cittadini d'ogni dignità, e privilegj, e Studio, e de ogni nobiltà, fece uno magnifico privilegio alla detta città de Padova, restituendo quella e li suoi cittadini a tutte quelle cose, de che erano stati privati. Item volle che tutti li privilegj dall' Imperatore dati agli Studj citramontani e oltramontani si estendano allo Studio di Padova. Questo fu il 1320, a quattro delle Calende di Zugno.* = Così scrive Guglielmo Ongarello in una sua cronaca inedita di Padova, alla cui fede, nella mancanza dell'autentico diploma, appoggiato resta un tal fatto. Ad ogni modo però anche l'autore d'una cronachetta stampata dopo quella del Monaco padovano [a], accenna la condan-

[a] *Quae postea* (urbs Patavina) *fuit restituta ad omnes honores, et jurisdictiones, et reliqua per Federicum imperatorem anno Domini 1320, ut patet in ipsius restitutione, quam vidi.* Script. Rer. Italic.

na di Arrigo VII., e la restituzione di Federigo all'anno 1320, asserendo espressamente d'averla egli stesso veduta. Dobbiam notare, che questo diploma fu concesso a Padova da Federigo, a fronte del vivo interesse che doveva sentire per lo nuovo Studio di Trevigi, che, aperto nel 1314, fu da lui con amplissimo diploma, quattro anni dopo, confermato sovranamente, alla cui frequenza ben conosceva quanto nuocer dovesse la fama già stabilita della nostra primogenita Università.

Aggiugneremo, che anche Carlo IV. imperatore e re di Boemia, per rimeritare i magnifici trattamenti e soccorsi somministratigli alla sua venuta in Tirolo e in Italia da Jacopo II. Carrarese, segnò in Moravia nel giugno 1348 una solenne ritrattazione di questo bando di Federigo suo padre; il qual documento fu divulgato dal N. U. Giovanni Pappafava nella sua dissertazione sulla famiglia dei Carraresi.

Il Facciolati all'anno 1328 riferisce che, sconvolta la città dalla guerra, e accoltovi Cane dalla Scala, chiuso prima lo Studio, fu poscia aperto pei soli Professori padovani, licenziatine i forestieri. A me non è riuscito di rinvenire i fondamenti di questa asserzione, la quale, se ragionevole potrà sembrare nella prima sua parte, che riguarda il detrimento recato allo Studio dagli sconvolgimenti guerrieri, pare che mal si combini nel resto col genio magnifico e splendido dello Scaligero, il quale, se in tutte le sue conquiste mirava singolarmente alla gloria, non curando ogni altro interesse, rispetto a Padova soprattutto solea gloriarsi, come assicurano i Cortusii [a] e una cronaca anonima padovana [b], che dovesse essa risorgere sotto il dominio di lui dallo stato di desolazione ed avvilimento in cui giaceva.

Dopo di questo tempo lo Studio nostro non fu più soggetto a vicenda alcuna, che valesse a porne in pericolo la sua esistenza. Al più

[a] *Multum autem gloriabatur* (Canis) *cum dicebat, statum Paduae sub suo dominio reformari, antea desolatum.* Hist. Cortus. lib. IV. cap. IX.

[b] *Ipse Dominus* (Canis) *palam dicebat et aperte monstrabat, quod intendebat omnino Paduam restituere, et facere bonam terram toto suo posse.* Cron. apud Murat. *Ant. med. aevi.* Tom. V. p. 1135.

la varietà de' tempi, a quando a quando sconvolti da tumulti guerrieri, e da mutazioni sempre torbide di governo, portò qualche passeggiera e alternante vicissitudine nella frequenza e nello splendore di esso. Generalmente i principi Carraresi, studiosi coltivatori dei letterati, si mostrarono sempre fervidi patrocinatori della Università, da cui tanta fama e lustro veniva al loro stato. Ciò apparisce chiaramente e dalla conferma delle antiche scolastiche prerogative, solennemente pubblicata da Ubertino signor III. di Padova, e dall'erario di cui provvidero l'Università, e dalle incessanti cure con cui si adoprarono di mantener la concordia tra i varj Corpi scolastici, e dal condurre che fecero con lauti stipendj i Professori di maggior nome, e dall'accrescere allo Studio le immunità e i privilegj, quali accordati da essi, e quali impetrati dall'autorità pontificia, movendola soprattutto nel 1363 ad accordare la facoltà di conferire anche il magistero teologico, espressamente eccettuato nelle antecedenti papali costituzioni. E certo ai tempi dei Carraresi fiorì molto lo Studio per fama di Professori e per concorso di scolari anche stranieri di cospicue e principesche famiglie. Infatti quando Francesco Novello si recò ad implorare personalmente alla corte del duca Stefano di Baviera soccorsi e genti nel 1390, onde ricuperare dalle mani del Visconti il suo stato, ci assicurano i Gattari, che nell'aderire il Duca alle istanze protestò d'essere mosso dai molti vincoli di gratitudine, = *perchè* (gli disse) *molti nostri parenti, essendo nello Studio a Padova, e da voi e dal signor vostro padre per amor nostro sono stati grandemente onorati.* =

ANNOTAZIONI AL CAPO SECONDO

(1) Vedi ciò che ne dice il ch. Tiraboschi, *Storia della Letteratura Italiana*. Tom. III. Lib. III. pag. 139.

(2) *Ego Johannes legum Doctor interfui*. Orologio, *Dissertazioni sopra la Storia Ecclesiastica Padovana*, Diss. IV. Doc. 15.

(3) *Qui cum prole sua cinctura fulsit equestri,*
Inque Sacerdotum Canone Doctor erat,
Hic jacet Antistes Cacii de stirpe Johannes,
Cujus nomen humi, mens viget astra super.
Salomonio, *Inscript. Urb. Patav.*, pag. 25.

(4) Orologio, Diss. V. Doc. 45., dove alla voce *Presbyteri* si deve sostituire la parola *magistri*, come sta scritto nella pergamena originale Capitolare.

(5) Questo interessante istrumento, tratto dall' archivio di S. Giustina, ci fu conservato dal nostro benemerito ab. Brunacci, che riporta per intero l'esame fatto in tale circostanza in Monselice li 24 Settembre, *septimo exeunte Septembri*, dell' anno 1239, nel tom. I. del suo Codice Diplomatico mss., pag. 1068, che si conserva nella copiosissima e rinomata biblioteca del Seminario di Padova.

(6) Benchè le Bolle di Clemento VI. e di Urbano IV. sieno state pubblicate dal Riccoboni e dal Tomasini nelle loro storie dello Studio di Padova, e recentemente da monsignore Orologio, Diss. VIII. Doc. 86., spero che non riuscirà disaggradevole al Lettore di averlo qui di nuovo riportate, essendo scevre da qualche errore che negli autori ricordati s'incontrano, poichè tratte dagli originali che si leggono nell' archivio della Cattedrale di Padova.

Clemens Episcopus, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Attendentes provide, quod ex literarum scientia veluti ex dono caelesti spiritualiter et temporaliter bona publica proveniunt et privata, quotiescumque ab ipsius Professoribus, praesertim in Studiis generalibus fidelis instruitur populus, et reducitur exorbitans ad semitam veritatis, libenter ea concedimus, quae Doctorum, et Magistrorum, ac Scholarium in Studiis generalibus insistentium commoditatem respiciunt, et per quae scientiarum fructus valeat adaugeri. Sane petitio venerabilis fratris nostri Ildobrandini Episcopi Paduani nobis nuper exhibita continebat, quod in civitate Paduana de consuetudine ibidem inviolabiliter observata a tanto citra tempore,

de cujus contrario memoria non existit, viguit et adhuc viget in jure canonico et civili, aliisque facultatibus, praeter sacram theologiam, Studium generale, sicut per totam Italiam, et in nonnullis aliis Mundi partibus est notorie manifestum. Et quod auctoritas faciendi per Doctores et Magistros in eodem Studio residentes in jure ac facultatibus supradictis examinari Scholares ad doctoratum seu magisterium promovendos in Studio supradicto, et examinatos approbandi, seu etiam reprobandi similiter, et de antiqua consuetudine obtenta in eodem Studio ad Episcopum Paduanum, qui est pro tempore, pertinet, et pertinere etiam consuevit, et quod praefatus Ildobrandinus Episcopus nonnullos Scholares in Jure civili et canonico, ac medicina coram se examinari fecit per Doctores ipsius Studii, ipsosque postea licentiavit; et quibusdam ex eis in examinatione praedicta publicam licentiam et auctoritatem legendi et docendi tribuit, sicuti est in supradicto, et aliis etiam Studiis fieri generaliter consuetum. Quodque dudum Rectores Universitatis Magistrorum et Scholarium Paduae deliberatione provida statuerunt, quod Scholares ipsius Universitatis, quum deberent in Magistros assumi, coram Episcopo Paduano, qui esset pro tempore, examinari deberent diligenter, praesentibus Doctoribus Universitatis ejusdem; et quod eisdem Scholaribus, si reperirentur idonei, deberet licentiam concedere Episcopus memoratus: quod quidem ex tunc Statutum hujusmodi est inviolabiliter observatum, ipsumque statutum sicut erat provide factum, felicis recordationis Urbanus Papa IV., praedecessor noster, auctoritate Apostolica confirmavit, decernendo, ut qui secus ibidem sibi Magistri nomen assumeret, pro Magistro nullatenus haberetur, prout confirmatio, et decretum hujusmodi in literis ipsius Urbani praedecessoris nostri inde confectis, quarum tenorem de verbo ad verbum praesentibus inseri fecimus, plenius continetur. Nos igitur sperantes, quod ad civitatem praedictam Scholares eo promptius se causa studendi conferrent, quo Studium ipsum in eadem civitate majori fuerit auctoritate munitum, ac volentes propterea praefatum Studium, et Doctores, Magistros et Scholares praedictos prosequi favorabiliter in hac parte, ipsius Ildobrandini supplicationibus inclinati consuetudinem praefatam eamque ut praefertur in praedictis ipsius Urbani praedecessoris nostri scriptis continetur rata et grata habentes, illa auctoritate Apostolica ex certa scientia confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus; indulgentes nihilominus auctoritate praedicta omnibus et singulis Doctoribus, Magistris, et Scholaribus, ut ipsi, dum in praedicto Studio docendo, vel audiendo institerint scholasticis disciplinis, omnibus libertatibus, et immunitatibus, ac privilegiis de jure communi, seu comprobata consuetudine concessis, auctoritate Apostolica Doctoribus, Magistris, et Scholaribus in Studiis generalibus commorantibus, gaudeant, et utantur; statuentes etiam ad hoc, ut examinatio, approbatio, et reprobatio Scholarium promovendorum ad Magisterium in Studio memorato semper, sicut fieri debet, cum puritate, et sine fraude procedat, quod Doctores in eodem Studio praesentes ab eodem Episcopo requisiti ad

examinandum Scholares promovendos ad Magisterium, justo impedimento cessante venire, et illi, qui ejus examinationo praedictorum Scholarium ibidem praesentes fuerint, de procedendo sine fraude et dolo in omnibus et singulis actibus in hujusmodi examinationibus opportunis, et fieri consuetis, praestare teneantur in ejusdem Episcopi manibus corporaliter juramentum, ac eidem Episcopo, sive ejus Vicem gerenti dumtaxat, votum eorum super idoneitate, ac sufficientia Scholaris examinati; utrum scilicet approbandus sit, vel reprobandus, secrete, ac sigillatim, et in scriptis exponere, ac manifestare similiter teneantur. Injungimus etiam Episcopo Paduano, qui erit pro tempore sub virtute obedientiae, auctoritate praedicta, quod ipse in examinandis, approbandis, et reprobandis personis examinatis, et Doctorum approbantium, seu non approbantium Scholares examinatos votis secrete tenendis sine dolo et fraude procedat. Nos insuper irritum decernimus, et inane, si secus super his scienter vel ignoranter a quoquam quavis auctoritate contingeret attentari. Dictarum autem literarum tenor talis est: = Urbanus Episcopus, Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Episcopo Paduano salutem et Apostolicam benedictionem. = Lecta coram Nobis Fraternitatis tuae petitio continebat, quod Rectores Universitatis Magistrorum et Scholarium Paduae deliberatione provida statuerunt, quod Scholares ipsius Universitatis, qui debent in Magistros assumi coram Episcopo Paduano, praesentibus Doctoribus Universitatis ejusdem, examinari debeant diligenter, et idem Episcopus, si reperiantur idonei, debet licentiam docendi concedere, et statutum hujusmodi fuit, ut asseris, inviolabiliter observatum. Nos igitur tuis supplicationibus inclinati statutum ipsum, sicut est provide factum, ratum habentes et gratum, ipsum auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus, decernentes, ut qui secus ibidem sibi Magistri nomen assumpserit, pro Magistro nullatenus habeatur aliter factus non teneat. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum apud Urbem veterem V. Id. Januarii, Pontificatus nostri anno tertio. = Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, concessionis, statuti, injunctionis, et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum apud Villam novam Avinionensis Dioecesis XVII. Kal. Julii, Pontificatus nostri anno quinto. =

(7) Vedi questa Bolla riportata per intiero alla linea 14 e segg. di questa pagina.

(8) *Rerum Ital. Script.* Tom. VIII. e XVII.

(9) Si legge anche presso mons. Orologio, Op. cit. Diss. VII. Doc. 29.

(10) *Codice Diplomatico.* Tom. I. pag. 1065.

(11) Orologio, Op. cit. Diss. VII. Doc. 42.

(12) Se i Rettori degli Scolari italiani non furono presenti a quell'atto, certamente v' intervennero due Procuratori. Ecco le parole del Documento. = *Dominum Jacobum de Iporegia Procuratorem Scholarium Italicorum . . . . , et Dominum Gullielmum de Hostialio, Vicarium Domini Curradi, Nepotis Domini Archiepiscopi . . . . alterius Procuratoris et Italicorum . . . . , eorum nomine, et universitatis Scholarium Italicorum.* (Zaccaria, *Iter Litterarium per Italiam*, Pars I. cap. IX. pag. 142. Venetiis 1762. Sebastianus Coleti). Il che però non ci può condurre a credere che fosse seguito il trasporto, mentre anche dopo il 1228 continuò ad essere aperto lo Studio padovano, come dimostra chiaramente più sotto il nostro Autore.

Un moderno storico, voglio dire il sig. G. De-Gregory, nella sua *Storia della Vercellese Letteratura ed Arti, Quadro quinto, pag. 256. Torino presso Gaetano Balbino,* dando ragione perchè i Vercellesi deputarono, a sollecitazione dell'ottimo loro vescovo Ugone, alcuni cittadini all'Università di Padova, onde stipulare co' Rettori di quella il sopra ricordato contratto, scrive che furono mossi per le difficoltà insorte tra la Corte di Roma ed i Professori di Padova, per le quali ne nacque la sospensione de' pubblici studj in questa città.

Sarebbe questa un'ottima ragione e validissima, se ciò che scrisse il Gregory non fosse asserito gratuitamente, perchè non comprovato da alcun documento. È da avvertirsi inoltre, che gli scrittori e i cronisti padovani, e più recentemente il Muratori ne' suoi *Annali d'Italia* e in altre opere, e monsig. Orologio nelle sopraccitate Dissertazioni, non fanno alcun cenno di questo fatto, nè che in quell'anno avessero niente a che fare con la Corte Romana nè i Professori, nè la città stessa di Padova. Non mi fermerò io qui però a dar ragione sopra di questo passo tanto interessante di storia, sendochè in tali cose, accaduto in tempi così a noi lontani, delle quali non ci pervenne, ch'io mi sappia, dagli scrittori notizia alcuna, il giudicarne sarebbe cosa troppo pericolosa.

(13) Codice n.° 14., il quale contiene: *Vitae sanctorum Francisci, Antonii, Clarae, Prosdocimi, Justinae, et aliorum.*

(14) Si deve por mente in questo luogo, che con due bolle diverse vennero raccomandati i due soggetti quivi accennati, e che queste appartengono all'anno 1246, e non al 1245, correndo l'anno IV. del Pontificato d'Innocenzo. Quella che appartiene al Carrarese fu pubblicata da monsig. Orologio, Diss. IV. Doc. 101.; l'altra del Barato rimane tuttora inedita, come pure quella del 1249.

(15) Se giudicar volessimo della verità di questo passo di storia dai sei codici che in Padova al presente si veggono, dovremmo dissentire dall'opinione del Colle, avvegnachè ne' quattro segnati coi numeri 44. 45. 47. 51., che sono nella biblioteca de' signori Canonici della Cattedrale di questa città, e due altri della libreria dell'Arca del Santo, posti sotto i numeri 61. 70., nei quali, tranne quello segnato col n.° 45., ove si appalesa la raschiatura notata dal Colle, ed il n.° 61.,

nel quale *Paduae* è scritto, leggesi manifestamente *Bononiae*. Ma è fuor di ogni dubbio che il sommo Pontefice, al quale dovea stare a cuore che s'insegnassero i sacri canoni, per di lui opera resi migliori, avrà certamente spedito un codice di quelli all'Università di Padova; alla quale opinione meco concorrono uomini forniti di somma dottrina.

(16) Questa lunga bolla si legge per intiero in mons. Orologio, Op. cit. Diss. 8. Doc. 59.

CAPO TERZO

Provvidenze nell'epoca indicata, spettanti ai privilegj degli Scolari, ai Rettori dell' Università, ai Professori, all' autorità dei Vescovi, ai Collegj ginnastici, ai gradi scolastici, ed ai Convitti aperti ad alloggio della Scolaresca.

Ho dubitato lungo tempo se dovessi ommettere interamente questo Capo, temendo dall'una parte che la tenuità di molte cose, che ne formano l'argomento, possa sembrare ad alcuni non rispondente alla gravità d'una Storia, e dall'altra d'essere accusato di ripetere inutilmente le cose che si leggono in buona parte con sufficiente accuratezza descritte nei Sintagmi del Facciolati. Ad ogni modo, trovando massime che quest'autore è mancante di troppe cose, che io giudico le più importanti, spero che otterrò scusa se ho giudicato che l'indole della mia opera esigesse di non essere interamente priva di queste notizie, le quali racchiudono le preziose costumanze della venerabile antichità, cui siamo debitori del primo avviamento a quella coltura, alla quale i successivi sforzi di varj secoli posteriori ci condussero felicemente.

Introdotto in Padova e stabilito lo Studio nel modo che abbiamo detto, ognuno vede che il sussistere e il fiorire di esso dipendeva dalle vantaggiose condizioni che il Governo avesse offerto agli scolari per allettarli, concorrendovi essi spontaneamente a sicurezza di robe e di persone, esentandole dal barbaro diritto di quelle rappresaglie che si stimavano lecite finchè Gregorio IX. nelle sue Decretali non le proscrisse, sottoponendole alle censure ecclesiastiche; diritti di cittadinanza, con esenzione però da ogni peso finchè vi di-

morassero per cagione di studj [a]; comodità di alloggio, che destinar dovevasi dal Comune, e questo a prezzo fisso e determinato (1); un banco pubblico, da cui col deposito di un pegno ottenessero denaro nei lor bisogni ad un tenue censo limitato dagli statuti (2) in un tempo in cui non conoscevasi la comunicazione tra le città e il circolar del denaro, che le moderne istituzioni rendono così agevole tra i paesi ancor più rimoti; un numero sufficiente di riputati maestri, condotti in parte a pubblico salario, che instruissero nelle scienze colla viva voce, ch'era quasi l'unica strada di apprenderle quando la somma scarsezza dei libri periti negli orrori dei secoli precedenti non era stata ancor riparata dall'invenzione utilissima della stampa; un numero sufficiente di copisti, che dicevansi *stazionarj*, i quali a prezzo determinato dal Rettore degli scolari somministrassero i libri che usavansi nelle scuole (3), sono i patti che, a somiglianza delle altre città che avevano Studio pubblico, offersero anche i Padovani a tutti quelli che da qualunque paese concorressero a queste scuole. Oltre a ciò, nel 1261, sotto la faustissima podestaria del veneto Marco Quirini, fu decretato e inserito negli statuti della città [b], che non solamente godesse la più assoluta immunità qualunque scolare nel suo regresso da Padova, non ascoltandosi alcuno che, passati otto giorni dalle pubbliche strida premesse per la città, si presentasse ad interdirgli la partenza, contestando crediti o querele contro di lui; ma ancora che nessuno del corpo possa esiliarsi, se non sia proclamato per la città e per tutte le scuole, nè soggiacer possa a molestia alcuna per qualunque debito contratto altrove, che in Padova o nel Padovano. Somiglianti immunità e concessioni,

[a] *Potestate D. Marco Quirino 1261 Scholares computentur cives quatenus ad commoda, et ad incommoda non.* Ex Stat. Vet. Civ. Pad.

[b] 1261. *Potestate D. Marco Quirino. Si aliquis Scholaris vellet recedere aliqua de causa, et fecerit per terram et scholas publice praeconizari, quod post octo dies a praeconizationis die non audiatur aliquis volens eum impedire, dummodo Communi et aliis satisfecerit.*

Si aliquis Scholaris debeat banniri pro aliqua causa, quod primitus praeconizetur per civitatem et scholas publicas singulas; et quod Scholares non capiantur personaliter, nec impediantur, vel coarctentur in aliqua re pro aliquo debito contracto alibi quam in Paduano, vel in Padua.

che sarebbero di rarissimo uso e di assai lieve momento nella civilizzata coltura de' nostri giorni, non lasciavano d'essere opportunissime ed utili sommamente ne' violenti e rozzi costumi di quella età. Prezioso era, a cagione di esempio, il diritto di cittadinanza, come esser deve soprattutto nei governi repubblicani, la strada aprendo ai posti più gelosi e importanti della pubblica amministrazione: erano perciò le città con tutta ragione sommamente guardinghe e difficili nell'accordarlo; e quindi pregevolissimo esser dovea il privilegio che, per testimonianza di Guglielmo Durante, accordavasi agli scolari di divenir cittadini col fermarsi nello Studio per un decennio [a]; al qual luogo soggiunge Giovanni d'Andrea, asserirsi da Roffredo, che molti in questo modo acquistarono la cittadinanza bolognese, ivi fermando il lor domicilio sino a decrepita età, come era desiderabile che avvenisse in Arezzo, ove era stato trasferito lo Studio [b]. Sarà opportuno il riflettere, che somiglianti privilegj a maniera di patto o contratto pubblico si stipulavano solennemente tra il Comune e il ceto degli scolari, come si raccoglie dallo statuto che accorda anche ai nunzj o bidelli le franchigie e immunità che spettano ai professori e al corpo scolastico [c]. Oltre i privilegj, di cui godevano gl' individui, ve n'era anche alcun altro assai luminoso, che apparteneva a tutto il corpo della scolaresca, che costituiva quasi una repubblica co' proprj statuti e discipline particolari, ed era il principale tra essi quello di scegliere co' proprj suffragj e del suo ceto uno o più Rettori, l'autorità dei quali era grandissima e sulla manutenzione dei diritti del Corpo, e sulla formazione di nuovi statuti, e sulla universal disciplina delle scuole, degli scolari e dei professori.

[a] (*Civitas acquiritur*) *ratione cursus decennii, quo quis moratus est in Studio*. Dur. *Spec. Jur.* Lib. I. P. I. *De compet. Jud. ad.*

[b] *Dicebat Rofredus, quod sic multi Scholares facti sunt cives bononienses, ibi etiam in aetate decrepita consumantes dies suos, et optabat quod sic eveniret Aretii, ubi translatum fuit Studium*. Joan. Andr. *Addit. ad specul.* ibid.

[c] *Potestate Marco Quirino 1261. Universitatis Nuncii seu Bidelli per tractatores Studii approbati singulis annis plena gaudeant libertate secundum quod Doctor et Scholaris gaudere potest, intelligendo Nuncios comprehensos in pactis ultimo factis inter Comune Paduae et Scholares*. Ex Stat. vet. Civ. Pad.

È probabile assai che la prima istituzione dei Rettori sia contemporanea ai principj dello Studio, quantunque ne sieno interamente perite le tracce sino al 1260, in cui fu creato quell'Ansaldo Spagnuolo, che in conseguenza è riconosciuto come primo Rettore dai nostri storici. Infatti, oltre che il diritto della scolaresca di formar corpo e di aver quindi i suoi capi era già noto e in vigore nelle Università anteriori a quella di Padova, in quelle cioè di Parigi e di Bologna, e nell'altra cominciata in Vicenza nel 1205, abbiamo anche più particolarmente riguardo a noi, che gl' Inviati vercellesi trattarono in Padova i loro affari coi Rettori degli scolari.

Formando da principio tutti gli scolari un corpo solo, a qualunque scienza ed arte fossero applicati, unica era eziandio la loro rappresentanza, ed unico il lor governo. Quindi l'uso di crear due Rettori, introdotto almeno sino dal 1261, non separò in due classi l'Università, ma fu suggerito unicamente dal numero grande degli scolari, alla disciplina e bisogno dei quali erano troppo disuguali le cure di una sola persona. Perciò dei due Rettori eletti in quell'anno, al primo, che fu Arrigo di s. Petronilla canonico di Frisinga, fu addossata la vigilanza sugli scolari transalpini; e all'altro, che fu Francesco da Novara canonico di Padova, quella dei cisalpini. Furono i dissapori e le moltiplici controversie che pullularono dappoi tra gli studiosi di legge e quelli di medicina, che resero necessaria la totale separazione di essi in due distinte università di leggi e d'arti, la quale nel 1360 fu progettata e in gran parte eseguita dal vescovo allora di Padova Pileo di Prata, che fu poi consolidata e resa compiuta, a perpetua soppressione di litigj, dalla sentenza dell'anno 1399, 17 maggio, pronunciata dagli arbitri eletti, che furono per parte dell'università di medicina e d'arti il principe di Padova Francesco II. da Carrara, e a nome di lui Francesco III. suo figlio, unitamente ai professori Baldassarre da Padova, Bartolommeo da Mantova, e Jacopo dal Santo da Padova; e per parte dell'università di legge i cittadini padovani e professori Francesco Zabarella, Antonio Sant'Angelo e Pietro Alvarotti; la qual sentenza fu pubblicata dal Facciolati al Sintagma XII., al numero primo, colla ratifica dei rispettivi Rettori delle due università, segnata li 20 e 21 del mese

stesso. Questa sentenza assolve i Rettori dell'università medica dal giuramento imposto loro dal vescovo Pileo di osservare gli statuti dell'università dei giuristi, ed i laureandi in medicina non solo da un simile giuramento, ma ancora dalla corrisponsione dei due danari che dovevano depositare a profitto dell'università stessa, che fu compensata di questa perdita dal Principe medesimo col dono fattole di una casa. Quindi della prima sentenza vescovile furono confermati i due soli articoli, che riguardavano il primo le appellazioni ai Rettori giuristi dalle sentenze pronunciate da quelli delle arti; e il secondo il diritto che avevano quelli d'imporre a questi solennemente e con pomposo apparato nella chiesa cattedrale le solite insegne, o, come dicesi, il cappuccio rettorale al primo ingresso alla nuova lor dignità.

Singolari affatto erano gli onori e i diritti che godevano in Padova i Rettori della Università. Erano essi i Capi d'un Corpo pubblico, il quale in certa maniera si governava da sè medesimo, e perciò non solamente aveano luogo distinto nelle sacre e civili solennità, ma tribunale ancora nel palazzo pubblico, ove o personalmente o per mezzo di legittimo sostituto rendevano ragione in tutte le cause, nelle quali avesse parte alcuno del Corpo degli scolari. Nelle risse poi o controversie degli scolari, per uno statuto del 1262, il Podestà stesso di Padova non poteva ingerirsi, se non nel caso che, passati i dieci giorni, non fossero state queste sopite [a]. Accordossi al più nei tempi posteriori allo scolare nelle sue questioni il libero passaggio al tribunale del Vescovo, se non gradisse quello del suo Rettore [b]. Tutti poi gli affari di ogni genere della Università erano in tal modo appoggiati alla vigilanza ed autorità dei Rettori, che quantunque la città stessa, fervidamente impegnata nel mantenimento e nel lustro del prediletto suo Studio, introdotto avesse fin dal

[a] 1262. *Potestate D. Guidone de Monte. Rixae Scholarium componantur per Rectores Scholarium, nec possit Potestas se intromittere, nisi quando post decem dies compositae non fuerint.* Ex Stat. vet. Civit.

[b] *Non possit Scholaris vel Scholarium privilegio gaudens conveniri coram alio Judice, quam Rectore, nisi forte volens conveniretur coram Episcopo*. Ex Stat. Juriscons. lib. 1. cap. 18.

principio di eleggere ogni anno quattro tra i cittadini suoi più cospicui col titolo di *Trattatori* o *Sollecitatori* dello Studio, che ne promuovessero con indefessa cura l'avanzamento e i vantaggi, questi però nulla facevano senza i Rettori, coi quali aveano obbligo di sedere ogni settimana a consiglio per questo fine. In conseguenza di tutto questo nei comizj scolastici, che tenevansi ogni anno per la elezione dei Rettori in quaresima nei primi tempi, e quindi in maggio o in agosto, si aveva cura che, esclusi i cittadini padovani, e dal 1477 anche i veneti, venisse questa a cadere in soggetti eminenti per nascita, scienza e ricchezze, onde potessero più agevolmente conciliarsi rispetto, e sostenere il dispendio di un magnifico trattamento, essendo a tale oggetto un troppo tenue suffragio il ducato o fiorino ch'esigevano ad ogni laurea. La giornata, a cagione di esempio, in cui il nuovo Rettore prendeva le insegne o il cappuccio rettorale, esigeva spesa assai grave, festeggiandosi essa in Padova solennemente, e a pompa sfoggiata e romorosa con pubblici torneamenti e banchetti; su di che si possono leggere Tommasini [a] e Facciolati [b].

Avevano poi i Rettori posto non solamente nella serie dei professori, nella quale tenevano il primo luogo col diritto di ascendere la cattedra a lor piacere, ma intervenivano ancora al collegio della propria Università all'occasione del conferirsi la laurea; anzi avean obbligo i candidati non solo d'invitarveli solennemente, ma ancora di portarsi alla lor casa a riceverli con tutta la loro comitiva in pomposa cavalcata, e di condurre anche per essi un cavallo splendidamente bardato.

Questi diritti però non furono esercitati tutti, nè ottenuti ad un tratto dai Rettori sino dalla prima origine, ma loro si vennero in progresso accordando or l'uno, or l'altro. Per esempio, l'intervento alla laurea colla percezione del fiorino d'oro rimonta, se non quanto alla pratica, almeno quanto al legale diritto, all'anno 1347, essendo rettore dei Cisalpini Niccolò da Cremona, e dei Transalpini Giordano da Coblenza. Già sino dall'anno avanti i due rettori Barto-

[a] *De Gymnas. Pat.* pag. 381.
[b] *Syntag. II.*

lommeo da Saluza e Alberto de' Baldoini, rettori ignorati dal Facciolati, tra le pretese poste in campo e contrastate dal vescovo Ildobrandino con litigiose contestazioni vi era ancor questa. Fu il litigio compromesso il dì 28 gennajo in Jacopo II. da Carrara, signore di Padova, assentendovi Rinieri Arsendi da Forlì e Bonincontro figlio di Giovanni d'Andrea, sindaci dello Studio. Verso il fine dell'anno, cioè li 26 di novembre, pronunciò il Principe la sentenza, quando per altro i nuovi Rettori succeduti erano ai vecchi. Contiene questa in sostanza, che possano i Rettori *pro tempore* intervenire agli esami per la collazione dei gradi, ricevendo ogni volta un fiorino d'oro; ma non possano interrogare i candidati, nè possano pronunziar voto, nè ingerirsi nel numerare i suffragj [a].

[a] *In Christi Nomine. Amen. Anno 1347. 26. Novemb. Padnae in domo habitationis infrascripti Magnifici Domini Paduae in Sala ubi depicta est Thebarum historia. Praesentibus . . . . . Domino Bartholommeo Legum Doctore, filio Domini Rolandi de Placentinis de Parma etc. . . . . . Cum Magnificus Dominus Jacobus de Carraria Nicolai filius etc. electus et constitutus arbiter, et arbitrator, et definitor, amicabilisque compositor inter Ven. Pat. Ildebrandiaum Episcopum Paduanum ex una parte, et honorandos et sapientes Viros Dominos Bartholommeum de Saloza Ultramontanorum, et Albertum de Balduinis de Bononin Citramontanorum, honorabiles Rectores Universitatis Scholarium Studii Paduani, ac etiam Dominum Raynerium de Forlivio Legum, nc Dominum Bonincontrum filium Domini Joannis Andreae de Bononia, Decretorum Doctores certos, veros, solemnes, atque legitimos Procuratores et Syndicos Universitatis dictorum Scholarinm Studii Paduani . . . . ex altera parte . . . . ad definiendum super quaestionibus et controversiis inter eos vertentibus super facto interessentiae Rectorum Universitntis Scholarium Studii Paduani ad examinationes fiendas de Scholaribus Juris Canonici vel Civilis volentibus doctorari, qni examinantur et examinari debeat coram Domino Episcopo supradicto, vel Vicariis ejus per Juris utriusque Doctores: nec non etiam super facto interrogandi, et exquirendi vota Doctorum approbantium, vel reprobantium pro sufficienti, vel insufficienti Scholares examinatos, vel examinandos in posterum. Quae omnia supradicta memorati Domini Rectores nomine Universitatis praedictae ac per se et Successores suos dicebant, et asserebant se de jure facere posse ac debere, et similiter successores eorum, asserendo se esse, et praecessores suos fnisse jamdiu in possessione pacifica praedictorum, et in eis plenarium jus hnbere. Et haec omnia negabat praefatus Dominus Episcopns ex adverso etc. Ipse Magn. Dominus Paduae Definitor, compositor, et nrbiter supradictus etc., praesentibus ex una parte et nomine qno supra Domino Bartholommeo Salomonis, et Domino Leonardo de Burgo S. Sepulcri, vicariis supradictis, et praesentibus etiam ex altern parte providis et sapientibus Viris Dominis Jordano de Confluentia Ultramontanorum, et Nicolao de Cremona Citramontnnorum nunc temporis honorandis Rectoribus Scholarium Studii Paduani infrascriptam sententiam protulit dicens: Nos Jacobus etc. Arbiter etc. electus etc. dicimus et de-*

L'uso, che il Rettore si prendesse dal Corpo degli scolari, non fu tanto costantemente inviolabile, che alcuna volta non abbia dato luogo a sostituirvi un qualche professore, od altro personaggio cospicuo. Siccome poi si cominciò ben presto a porre al fianco del Rettore anche un Pro-rettore, un Sindico e savj Consiglieri, scelti dalle diverse nazioni; così, se mai per avventura restasse vuoto il carico di Rettore o per non trovarsi in quell'anno soggetto idoneo a sostenerlo col dovuto splendore, o per qualsivoglia altra ragione, ne suppliva le veci, con eguaglianza di autorità e d'ispezione, ma non di onori e di trattamento, il Pro-rettore, e in mancanza di questo il Sindico; e non essendovi neppur questo, il Consigliere della nazione alemanna, che fu sempre tra noi la più privilegiata e distinta. Nei più antichi statuti per altro leggesi decretato, che le veci del Rettore che manca sieno supplite dal Vescovo, ch'è, come diremo, il protettore e il cancelliere dello Studio; oppure dal Pretore o Prefetto della città, se ciò meglio piaccia al Vescovo stesso ed al Corpo degli scolari.

Anche l'elezione dei professori apparteneva nei primi tempi con libera indipendenza al Corpo scolastico, ed era per ciascun anno eseguita in ambedue le università dal suo Rettore e da due scolari scelti da ciascuna nazione, coll'assistenza per altro, come si può congetturare, dei quattro *Trattatori* dello Studio, e coll'obbligo di

claramus etc. Quod Rectores utriusque Universitatis Studii Paduani, scilicet Rector Ultramontanorum, et Rector Citramontanorum, qui ad praesens sunt, et qui successive pro tempore fuerint, et uterque eorum possint et valeant interesse, et praesentes esse examinationi privatae fiendae de Scholari quocumque examinando tam in Jure Canonico, quam Civili, et quod quilibet eorum possit florenum unum auri percipere a quocumque examinando secundum Statuta dictae Universitatis; ita tamen quod dicti Rectores, vel uterque eorum nullam habeant vocem seu potestatem, approbando vel reprobando examinatum, nec de ipso examinato, in approbando vel reprobando, vel aliquem actum faciendo spectantem, seu spectare valentem ad approbationem vel reprobationem, se debeant intromittere, neque possint. Nec etiam possint, seu debeant dicti Rectores, vel aliquis eorum, scrutari, vel inquirere vota Doctorum, qui praesentes extiterunt alicui examinationi supradictae; sed Dominus Episcopus Paduanus, et cui, vel quibus commisit, solus, vel soli, scrutari, et inquirere debeat vota Doctorum praescriptorum, et approbare vel reprobare examinatum, vel circa ipsam approbationem, vel reprobationem procedere, et facere prout justum et decens esse crediderint. Ex. Archiv. Eccl. Cathed. Patav.

sottoporla alla libera sanzione del Pretore nei primi tempi, e in progresso del Principe sovrano, avanti di pubblicarla. Sotto il nome dunque del Podestà pubblicavasi ogni anno la serie o il rotolo dei professori, in dipendenza delle ballottazioni dell'Università, e sulla relazione dei quattro Sollecitatori o Trattatori dello Studio. Questa operazione si chiamava *riforma*, o *riformare il rotolo*, e quindi anche Riformatori quelli che vi presiedevano [a]. Questo titolo adunque, assai più antico, non fu nuovamente introdotto all'occasione d'istituirsi in Venezia il gravissimo Magistrato di questo nome dopo la celebre Lega di Cambrai, *ut reformarent quidquid per bellum deformatum est*, com'è opinione, tra gli altri, del Facciolati. Anzi rifletteremo, che questo titolo di Riformatori dato ai presidi dei pubblici Studj non è neppur proprio della nostra Università, ma comune in que' tempi a molte altre d'Italia, come, per recarne un esempio, si può vedere in un documento del 1414, riportato dal padre Affò [b], in cui si dice, che la nuova erezione in Parma di Studio pubblico sotto Niccolò d'Este fu stabilita = *De consensu spectabilium Reformatorum hujus almi Studii.* = Tornando all'elezioni, queste non si facevano sempre sulle dimande preventivamente presentate. I professori soprattutto di merito e fama eminente venivano scelti spontaneamente; e questa scelta veniva seguita poi solennemente con invito officioso, comunicata al Professore anche lontano, a nome non solo della Università, ma del Podestà ancora e degli anziani della città. Ciò si deduce da innumerabili monumenti spettanti anche ad altre Università, di alcuni de' quali dovremo far uso in progresso, trattando dei professori; ma soprattutto dalla convenzione vercellese, da noi riferita nel capo II., e dal monumento pubblicato dal Muratori, che contiene un simile invito fatto in questo modo dal nostro Studio nel 1310 al rinomato parmigiano Jacobino

[a] *De Reformatoribus Studii, Rub. x.* = *Potestate D. Marco Dandulo et Capitaneo D. Laurentio Bragadino* 1420. *Ut Studium Scholarium summa cum diligentia conservetur, statuimus et ordinamus, quod singulis annis per Dominos Potestatem et Capitaneum Paduae eligantur quatuor boni cives, qui eis videbuntur idonei, qui sint Solicitatores et Reformatores Studii, ut semper soliti fuerunt etc.* = Ex Stat. vet. civit. Paduae.

[b] *Notizie degli Scrittori Parmig.* Tom. II.

Ruffini, di cui diremo a suo luogo. Anche in Bologna, almeno dopo la metà del secolo XIII., i Professori si eleggevano allo stesso modo dagli scolari. Io non mi farò qui ad esaminare il sentimento di Gregorio Isolano, che giudica assai proficua una tal pratica, e acerbamente si scaglia contro il moderno uso, che i professori si scelgano dal Sovrano. Dirò solamente, che lo stesso veneto Governo, dopo averla per molti anni conservata inviolata negli scolari con replicati decreti, fu alla fine costretto di avvocarla a sè stesso, prima per le letture di maggiore importanza nel 1445, e in progresso ancora per tutte le altre indistintamente li 7 ottobre 1560, avendo sperimentato che le varie provvidenze introdotte, delle quali parleremo nel tomo seguente, non erano state bastevolmente efficaci per evitare i torbidi tumultuosi, che mai non mancano, quando incombenze troppo serie e troppo gravi si affidano alla tanto inconsiderata quanto focosa vivacità giovanile. In luogo poi della elezione fu riservato alla Università per lungo tempo il diritto di proporre e raccomandare con lettere al Magistrato i soggetti che si giudicassero idonei a riempiere le vuote cattedre; la qual raccomandazione per altro era bene un lusinghiero testimonio all'ambizione dei candidati, ma non avea maggior peso di quello che il Magistrato volesse darle. Tutto questo però vale unicamente per le letture maggiori; imperciocchè alcune altre ve n'erano, oltre a queste, che si esercitavano dagli stessi scolari, la scelta delle quali continuò ad appartenere alla Università, delle quali trattar dovremo nel seguente tomo, alla cui epoca appartiene la più precisa loro istituzione. Incontrandosi poi anche sotto il governo Carrarese alcuni professori invitati e condotti dal Principe, io sospetto, contro il parere del Facciolati, che ciò bastasse a liberarli dai voti degli scolari. Mi serve di prova, non già monumento alcuno di que' tempi, che affatto manca, ma un decreto del veneto Senato del 1478, 16 gennajo, il quale, rivocando tutte le condotte dei professori ottenute in modo meno solenne e per semplici lettere del Governo, impone che l'effetto di questa rivocazione sia, che quelle cattedre vengano assoggettate alle ordinarie annuali ballottazioni. Ognuno vede che questo decreto non parla delle primarie letture, che nel 1445 erano state dichiarate esclusivamente di colla-

zione sovrana. Raccogliamo bensì da esso, che pretendevano immunità dalle solite ballottazioni anche tutti quei professori che potevano in qualunque modo riferire al Sovrano la propria elezione; contro la qual pretesa è diretto l'accennato decreto. Quindi se nel primo secolo del veneto dominio l'elezione fatta solennemente dal Sovrano rendeva immuni i professori dai suffragj dell'Università, possiamo a buon diritto conchiudere, che tali fossero anche prima gli usi e gli statuti che il veneto Senato ebbe sempre cura di conservare, per quanto lo permisero le circostanze, inviolabili e inalterati.

Riguardo ai professori io sono d'avviso, che l'attento esame degli antichi statuti e delle memorie che restano, ci autorizzi a dividerli in due classi, di padovani la prima, l'altra di esteri. I professori padovani, non lasciando di essere cittadini, e conservando pienissimi gli originarj diritti che li abilitavano a qualunque pubblico impiego e a tutti gli esercizj del foro e del governo, assumevano la scuola, per così dire, di proprio arbitrio e senza essere pubblicamente stretti da alcun legame. Quindi erano anche esclusi da ogni stipendio pubblico, dichiaratine incapaci da una espressa legge degli antichi statuti. I professori stranieri all'incontro, che si chiamavano anche *forensi*, ch'io appunto interpreto forestieri, eletti e invitati nel modo che abbiamo detto, percepivano salario dal pubblico. Non erano questi in gran numero, come, in mancanza di domestici documenti, possiamo argomentare dall'esempio delle altre Università, come dalla Vercellese (se ebbe origine dallo stipulato trasporto di questa nostra), dalla Senese, dalla Trivigiana, dalla Ferrarese, e soprattutto dalla primogenita di Bologna, ove il primo a percepire stipendio pubblico, da cui similmente esclusi furono i nazionali, almeno sino al 1299 [a], fu il professore, che fu poi nostro, Altigrado da Lendinara; e dove, come abbiamo dal padre Sarti [b], alla fine del secolo XIII. tre soli erano stipendiati, due di canonica, ed uno di civile giurisprudenza. Dobbiamo aggiugnere, che tali stipendj erano altresì troppo tenui, massime nei primi tempi, se non fossero stati impinguati dalle collette o contribuzioni volontarie degli

[a] *De Clar. Arch. Bonon. Prof.* Tom. I. pag. 416.
[b] Ibid. pag. 417.

scolari; le quali collette erano poi l'unico lucro che sperar potevano dalla cattedra i nazionali. Adunque i professori forestieri, e pubblicamente stipendiati, godevanò bensì egualmente che gli scolari i diritti e i vantaggi della cittadinanza, in modo però, ch'essendo immuni dalle fazioni e dai pesi civili, erano anche esclusi da quei diritti che vi eran congiunti. Ce ne assicura anche Alberico da Rosate [a] = *Lo statuto di Padova* (egli dice) *proibisce ai forensi, agli scolari, e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare, e il trattare, e il decidere cause in quel foro; e nello statuto seguente è ordinato che i professori e i maestri che percepiscono stipendio pubblico, non possano patrocinar cause nel palazzo, se non in favore degli scolari.* =

Per quanto estesa ed assoluta fosse l'autorità dei Rettori sulla Università, questa nondimeno dipendeva ancora dal Vescovo, in benemerenza, direi quasi, del doverlo riconoscere in certo modo per primo padre. Sia che tutte le pubbliche scuole al primo rifiorir delle lettere si considerassero come una emanazione delle vescovili, che sole erano sopravvissute all'universal guasto negli oscurissimi tempi della barbarie, per cui probabilmente continuossi per lungo tempo a denominare indistintamente chierici tutti gli scolari; sia che le scienze e le lettere si avessero in conto di cose sacre, che troppo efficacemente influendo nella religione e nel retto costume, meritassero perciò la più gelosa vigilanza dell'ecclesiastica autorità, certo è che i Vescovi in tutti i ginnasj scolastici, non solamente italiani, ma eziandio forestieri, esercitavano estesissima giurisdizione. Si aggiugne poi riguardo al nostro Studio, che nacque esso in un tempo, in cui la città, scosso il giogo imperiale, si reggeva bensì da sè stessa, ma attaccata in tal modo al partito del Papa, e quindi con tali rispettosi riguardi verso il suo Vescovo in tutta la pubblica amministrazione, che in alcuni monumenti e storie di quel tempo si usurpa frequentemente il nome di Vescovato di Padova per quello di Territorio. Anzi lo stesso privilegio o diritto di batter moneta fu dall'imperatore Arrigo II. concesso nel 1049 non già alla città, ma

[a] *De Statutis.* Quaest. 217. Extat in Tractatu Univ. Jur. Tom. II.

a Bernardo vescovo di Padova, quando sia sincero il documento pubblicato dal conte Orsato [a] (4). Tutto questo per altro non conferiva al Vescovo assoluta sovranità, nè punto pregiudicava alla libertà e indipendenza dello stato repubblicano. Egli è ben vero che Padova fu poi costretta a figurar come imperiale sotto la tirannia del crudele Eccelino; che ritornò pontificia, ossia Guelfa, al cadere di questo; e che tal si mantenne sino al 1311, in cui, ricevutone il giuramento di fedeltà da Aimone vescovo di Ginevra a nome di Arrigo VII., venne un'altra volta fuggitivamente, e sol per due anni, al partito Ghibellino, od imperiale. Ma tutte queste vicende non illanguidirono punto il già acquistato dominio del Vescovo sulla Università.

Negar non si deve per altro, che, oltre a qualche diritto che abbiamo accennato, e che accenneremo in progresso, la maggiore ispezione che il Vescovo per sè volle fu quella risguardante i collegj e il conferimento dei gradi scolastici, onde, l'autorità tutta dell'insegnare da lui solo movendo, potesse ognuno essere tranquillo sulla incontaminata purezza delle fonti destinate a derivare e diffondere la dottrina. Adunque, adottato in Padova l'uso che gli Studenti, compiuta la scolastica lor carriera, non senza saggi di probità di costumi, e resa lodevolmente ragione delle apprese dottrine ad un collegio od adunanza di maestri e dottori convocati dal Vescovo in sua presenza, ricevessero da questo una solenne e pubblica testimonianza di abilità e di dottrina, che li autorizzasse a professarle pubblicamente, e a farsene maestri agli altri, ebbe cura il vescovo Transalgardo, che questa consuetudine, ridotta in statuto, innalzata fosse all'onore e alla forza di legge emanata e sanzionata da suprema autorità. Fu l'essere Padova allora di partito Guelfo, che mosse il Vescovo a ricorrere per tale oggetto al pontefice Urbano IV., il quale con sua bolla del 1264 (5) sanzionò lo statuto, e dichiarò nulla qualunque qualificazione o laurea che si ottenesse in Padova con metodo contrario o diverso dal decretato. E a vero dire, per quanta autorità procurassero da per tutto di ottenere i Vescovi nelle scuole sulle

[a] *Istoria di Padova*, lib. III.

insegnate dottrine, non è a pensar nondimeno che si credesse neppure in quel tempo che la facoltà di accordare i gradi scolastici d'altronde muovere non potesse che dalla Chiesa. Infatti nella Università di Napoli, istituita da Federigo II. nel 1225, tali gradi ed onori indipendentemente da ogni ecclesiastica podestà conferir si dovevano a nome del Sovrano dal Cancelliere di lui, sulla testimonianza dei maestri e dottori che avevano esaminato, e trovatone meritevole il candidato, come raccogliesi da più luoghi delle lettere di Pietro dalle Vigne. Se non che i Sovrani medesimi usavano spesso di destinare lo stesso Vescovo a quel magistero, che conferire dovevasi a nome loro, come fece Federigo d'Austria nel solenne diploma del 1318, con cui conferma lo Studio aperto in Trevigi (6).

Questa dipendenza dal Vescovo non limitavasi agli atti soli che riguardavano l'esame degli studenti pel conferimento delle insegne magistrali; era egli il nativo ed ordinario giudice delle controversie che eccitavansi o tra i maestri e i dottori, o tra il rettore e gli scolari, o tra il collegio de'giurisperiti, e l'altro de'filosofi e medici. Delle prime deciso dal Vescovo ci presentano varj casi le antiche memorie; delle seconde abbiamo un indubitabile documento del 1355 in quest'archivio capitolare. Esso contiene, che Niccolò di Polonia, rettore degli Oltramontani, fece istanza ed ottenne da Andrea da Rimini dei Cismontani, che privato fosse dei privilegj scolastici il fiorentino Baldo da Fighino. Appellò questi al Vescovo, che tagliò, per mezzo del suo vicario Matteo canonico d'Aquileja, la sentenza del Rettore, obbligandolo sotto pena di scomunica a rivocarla. Finalmente dell'ultime ne abbiamo prova in una sentenza vescovile del 1368, che fu accolta così sommessamente dal collegio d'arti, che dopo d'essersi con unanime consenso deciso di pubblicarla, fu anche imposto ai laureandi di giurare in mano dei Rettori di uniformarvisi.

Stendevasi anche l'autorità vescovile indistintamente a tutte le altre ispezioni che proprie erano dei collegj ginnastici, dei quali parleremo tra poco. In prova di ciò basti il dire generalmente, che al Vescovo apparteneva l'esame di tutti gli statuti, i quali ricevevano unicamente vigore dalla libera sanzione di lui. Quindi nel più vec-

chio codice del collegio d'arti, che ora sussiste, e che ne contiene gli atti dal settembre del 1367, si legge all'anno 1376, che gli statuti di fresco fatti sono in mano e sotto gli occhi del Vescovo, che deve dar loro forza e farli pubblici. Si stabilisce in progresso, che resistendo il Vescovo alla conferma, eleggasi dal collegio un riputato canonista che disputi in lor favore; e finalmente avendo proposto il Preside che i convocati dottori giurassero l'osservanza degli statuti, alcuni tra essi limitarono espressamente il giuramento a quelli che fossero stati prima esaminati ed approvati dal Vescovo.

Nè solo l'approvazione degli statuti d'essi collegj apparteneva al Vescovo, ma la vigilanza altresì per farli eseguire anche colla intimazione delle censure ecclesiastiche. Un insigne documento del 22 ottobre 1306 [a] ci mostra il nostro vescovo Pagano dalla Torre im-

[a] *Paganas Dei et Apostolica gratia Episcopus Padunnus. Universis et singulis Professoribus et Magistris, nec non Scholaribus legentibus et stadentibus in nrtibus in Studio Paduano, et in vinm dirigi obedientiae salatem. Per nlias praecedentes nostras literas, sicut nd notitiam vestram firmiter pervenisse jam credimus, pro utilitnte et pace Studii Padunni, nd quod intendimus et tenemar, mondavimus solemniter, providimus, et decrevimas, quod quicumque Magister andecumque adveniens, etinmsi alibi fuerit honore Magisterii decoratus, si in grammaticalibus, seu loicnlibus, vel medicinalibus legere ordinnrie voluerit in Stadio Paduano, Praeposito Collegii Artistnrum, qui est, vel pro tempore fuerit, obedire debent in licitis et honestis, ac jarnre Stntutn dicti Collegii per nos post exnminationem multiplicem approbata et confirmnta, et fideliter observnre, inhibentes sub excommunicationis poenn districte, solemni monitione praemissn, mandantes cailibet tam Rectori, quam Doctori, seu qaocumqae nomine censentur prnesenti, et futuro, ne contra hujusmodi nostram provisionem et mandatum aliter ordinnre, et disponere, seu ordinarie legere qaoquomodo prnesumnt. Sed quia prout noviter nd nures nostras fide dignorum relntione pervenit, quidam tam Professores, sive Magistri, Scholares et alii contrn praedictam nostram provisionem et mendatum legere ordinarie, et disponere nliter pro suo libito voluntatis ausu temerario praesumpserunt, ex qao potuissemas processisse, ac procedere merito contra tales; volentes tnmen adhac benignias agere contra eosdem, monemus solemniter semel, secando et tertio peremptorie per haec scripta vos omnes et singulos tnm Professores et Magistros, qunm Scholares legentes et stadentes in Artibas in Stadio Paduano, at contrn antedictam nostrnm provisionem, ordinationem et mnndatam nec legere, nec quidqunm in contrariam disponere praesumatis, sed en fideliter observetis. Alioqain nisi infra sex dierum spatium, qaorum duos pro primo, et alios duos pro secundo, et reliqaos duos pro tertio termino peremptorie vobis tenore praesentium assignamus, n contradictione praedicti nostri mandati, qaidquid per vos fuerit in contrarium attentatum duxeritis revocandum, et vos, et qaemlibet vestrum inobedientem, et provisionis et mnndati nostri hujusmodi contemptorem ex nanc proat ex tunc in his scriptis excommunicationis sententiam*

pegnato a questo modo per richiamare alla più esatta osservanza una legge da lui emanata solennemente, che, sotto pena della scomunica, vietava a qualunque scolare e professore anche straniero, e in Università straniera laureato, l'insegnare nelle scuole di Padova, se non avesse giurato prima obbedienza al Preside del collegio delle arti, ed osservanza degli statuti del collegio medesimo, da lui dopo severo esame confermati e sanciti. Merita singolare attenzione questo documento, che avvalora e indubitabilmente conferma molte di quelle cose che abbiamo sin qui riferite.

Secondo l'opinione del du-Boulay e del du-Cange, fu appunto l'autorità che avevano i Vescovi in tutte le Università di promovere ai gradi scolastici, che conciliò ad essi il titolo di Cancelliere di quegli Studj; col qual nome s'intitola parimenti il Vescovo di Padova. Quindi il corpo o il collegio dei maestri e dei dottori, ai quali era affidato l'incarico di esaminare e riconoscere il merito degli aspiranti alla laurea, dipendeva dal Vescovo, come supremo suo Capo. E appunto Capo e Duce supremo delle due università è detto il Vescovo da Gasparino Barziza, e somiglianti titoli gli dà similmente Niccolò de-Luca, rettor delle arti, in una sua orazione [a] recitata nel 1412 nel solenne ingresso da lui fatto alla nuova sua dignità.

Due erano i ginnastici collegj in Padova, la cui origine spinger si deve sino ai principj del nostro Studio; il collegio cioè dei Giurisperiti, e quello di Medicina e d'Arti. Secondo il costume delle altre città d'Italia, esisteva già prima anche in Padova la così detta Fraglia dei giudici, un corpo cioè di persone con discipline e proprie leggi, che, pubblicamente autorizzate a professar la scienza legale, somministravano ai varj uffizj e magistrature i soggetti che rendevano pubblicamente ragione ai cittadini. Ciò rendevasi necessario nel governo repubblicano, adottato anche da Padova. Nelle antiche storie di Albertino Mussato e dei Cortusi trovando noi il titolo di

promulgamus, quam vos volumus ipso contrario facto incurrere, vosque faciemus excommunicatos publice nuntiari, ad alia nihilominus, prout ad bonum et pacificum statum Studii Paduani spectare viderimus, ac vestra contumacia, et contemptus exegerit processuri. In cujus rei testimonium, et fidem pleniorem praesentes literas sigilli nostri fecimus impressione muniri. Datum Paduae die XXII. Octobris, quartae Indictionis.

[a] *Orat.* pag. 64.

Giudice attribuito ad innumerabili persone, possiamo argomentare che numerosissimo fosse un tal corpo anche qui, come lo era certamente in Brescia nell'anno 1223, per testimonianza dell'antichissimo storico di quella città Jacopo Malvezzi. A somiglianza della società o fraglia dei giudici eravi anche in Padova la Fraglia dei medici, che nominata trovasi con questo nome in molte memorie antiche. Quantunque confonder non debbansi queste due fraglie coi rispettivi collegj ginnastici, con tutto ciò credo che negar non si possa ch'essi collegj nella origine loro sieno stati in certo modo una emanazione di esse. Io tocco qui un' oscura e dibattuta questione, nella quale sono costretto a sospettare più fondato il sentimento di quelli, i quali vogliono che i collegj non fossero composti di soli professori leggenti, ma indistintamente di questi e di altri non leggenti dottori, quando per altro, non avendo su questo proposito alcun preciso monumento del secolo decimoterzo, che fu il primo dello Studio, non sia disdetto argomentare di quel secolo dalle memorie ch' esistono del susseguente. Nei varj diplomi di laurea di questo secolo, alcuni de' quali furono pubblicati dal Facciolati nel Sintagma XII., noi troviamo alcuni tra i componenti i collegj, i quali non furono mai registrati, nè si possono registrare tra i professori. Infatti, a tacer di molti altri, non credo che alcuno sospetti che tali potessero essere o Antonio di Pedemonte, o Benedetto da Siena, ch' erano pur del collegio, come dottori di legge, nel 1379 all'occasione della laurea di Giovanni di Beningrado, perchè sono detti l'uno Vicario del Principe, l'altro del Podestà, non essendo, cred'io, siffatti vicariati associabili alla giornaliera lettura. Per altro non è neppur vero che ci manchino monumenti del secolo XIII. Uno ne abbiamo sufficientissimo a troncare ogni questione in quel diploma di laurea conferita nel 1295 a fra Tommaso, priore di S. Antonio di Bologna, di cui abbiamo fatto uso anche nel capo antecedente. Nel passo riportato a quel luogo, trattandosi dei dottori intervenuti a conferir quella laurea, vengono con espressa distinzione nominati i *dottori leggenti* e *non leggenti*. Lo stesso dir possiamo dell'altro collegio di medicina e d'arti. Nel nominato frammento di codice, che ne contiene gli atti, si leggono tra i collegiali all'anno 1367 Uguzione da Rio

e Pietro da Fossambruno, che non sono da alcun monumento qualificati per professori. Anzi i dottori non leggenti del collegio sono espressamente nominati da Niccolò da-Rio nel suo testamento dei 19 luglio 1398, nel quale avendo instituito il suo collegio per giovani alunni, di cui parleremo, e data l'autorità a' discendenti di sua famiglia di confermarne la nomina, alla mancanza di questi sostituisce nella medesima autorità il preside del collegio delle arti, e i due più vecchi dottori, scelti però, egli soggiunge, tra quelli che *non leggono*. Oltre di che, nell'anno 1367, ai 28 novembre, il preside Giovanni Santa Sofia propone per essere ammesso nel corpo Enrico di Brandeburgo, che, laureato in Parigi, come affermava con giuramento, quantunque non ne potesse produrre il diploma autentico, avea dati lodevoli saggi di probità morale e d'idoneità nel disputare, come risultava dall'inquisizione fatta sopra di lui. Quantunque la proposta del Preside incontrasse oppositori, nondimeno Enrico, che certamente non leggesi tra i professori, fu ammesso nel collegio; e se ne trova in progresso registrato il nome: non posso però render conto chi fosse questo Enrico brandeburghese. Osservando per altro, che nel collegio non trovansi se non che o professori o cittadini padovani, o domiciliati in Padova per qualche ufficio, sospetto che il nome forse dell'antica origine alemanna di lui sia passato, ad esempio di molti altri, in cognome di famiglia nell'acquistata cittadinanza; e potrebbe poi essere questo Enrico uno di quei dodici giovani padovani che il principe Ubertino Carrarese, ad insinuazione di Gentile da Foligno, ch'erane stato invitato alla cura, avea inviato a Parigi nel 1338, onde ivi, lautamente provveduti dal pubblico, attendessero agli studj di medicina, che fiorivano allor lietamente in quella celebre Università. La pubblica lettura poi, se dall'una parte non era necessaria, dall'altra neppure bastava per venire ammesso al collegio. A provarlo basta osservare e il requisito della laurea solenne necessaria pel collegio, e non per la cattedra, a cui potevano ascendere anche i licenziati, come diremo, anzi pure i semplici scolari, attestando anche il padre Sarti [a], che nel secolo XIII. non poteva alcuno ottenere il grado di dottore in

[a] *De clar. Arch. Gymn. Bon. Prof.* P. I. pag. 519.

qualunque facoltà, se prima non l'avesse insegnata per alcuni anni pubblicamente; e il limitato nei primi tempi e fisso numero dei collegiali, e non dei professori; e finalmente le varie istanze fatte al collegio dallo stesso Principe, e non sempre accettate, onde qualche professore recentemente condotto vi venisse aggregato, come leggesi di Pietro de' Curialti da Tossignano, il quale contuttociò non fu ammesso al collegio dell'arti in quell'anno 1376, e di Guglielmo da Reggio, che nel 1370 l'ottenne solamente per grazia speciale.

Se nel silenzio delle antiche memorie si può dar luogo a qualche divinazione, giustificata per altro e dallo spirito della bolla di Urbano IV. del 1264, e da quanto avvenne in progresso riguardo alle lauree teologiche prima dell' istituzione del proprio collegio, si potrebbe sospettare che il Vescovo nei primi tempi, dovendo per autorità demandatagli dal Pontefice conferire i gradi scolastici sul fondamento dell'esame fatto in sua presenza da dodici dottori, avesse l'arbitrio ed usasse d'invitare per ciascun caso dal corpo dei professori, dei giudici e giurisperiti, o da quello dei medici, quei dodici dottori ch'egli volesse; e che in progresso poi da questo primo adombramento sieno nati e stabiliti in forma legittima e consistente i collegj ginnastici. Questo numero di dodici, determinato dal Papa, tenne limitato entro allo stesso confine il numero anche dei collegiali sin oltre la metà del secolo XIV. Ma dopo quest'epoca il collegio giurista dilatò in diversi tempi il suo numero ai venti, ai venticinque ed ai trenta, finchè nel 1382, presiedendovi Lodovico dei Lambertacci, fu aperto senza limitazione a tutti quelli, nei quali si verificassero le condizioni volute dagli statuti. Anche il collegio de'giuristi di Bologna all'anno 1300 era composto da dodici dottori, come assicura Giovanni d'Andrea nel proemio alle Clementine [a]. Seguitò questo esempio anche l'altro collegio de'medici, il quale essendo da prima limitato ai dodici, all'occasione di rinnovare i proprj statuti nel 1376 aumentò indefinitamente il suo numero a maggior onore e decoro del Corpo; e, a fronte però di queste mutazioni e vicende, furono conservati e si conservano anche al pre-

[a] *Ego etiam, qui minor sum inter XII. Doctores Collegii Bononiensis etc. Jo. And. Proem. ad Clement.*

sente, rispettandosi in certo modo la primitiva instituzione ai dodici più vecchi dell'uno e dell'altro collegio, che perciò diconsi *ordinarj*, certi particolari diritti e prerogative, alle quali non parve giusto che derogassero i nuovi aggiunti. Tra questi vuolsi annoverare singolarmente la corrisponsione, ossia sportula di un ducato, che indiminuta seguitò ciascuno a conseguire nell'esame dei laureandi. Questo infatti si può credere che sia stato il valore della risposta data dal collegio dei medici al principe Francesco da Carrara nel 1376, quando si scusò dall'accogliere Pietro da Tossignano, col pretesto di essere già compiuto l'ordinario numero di dodici. Trovandosi che pur erano tredici in quella stessa adunanza i dottori, sarebbe stata troppo illusoria la scusa, qualora il Tossignano non avesse per avventura preteso di essere tra i dodici. Quindi nell'anno dopo, quando li 25 gennajo fu ricevuto, decretò il Collegio tre giorni dopo, ch'ei dovesse esigere dagli esaminati alla laurea la metà d'un ducato. Si aggiunga in conferma di tutto ciò, che nell'anno stesso 1377, 5 giugno, fu mossa questione nel collegio medesimo, se, mancando alcuno dei dodici, i quali in vigor dei nuovi statuti conseguir devono unitamente i dodici ducati, il candidato depor debba anche per esso la quota corrispondente.

Passando ora a dir qualche cosa dell'autorità che esercitavano i collegj ginnastici nel nostro Studio, possiamo dir generalmente, che dipendeva da essi, forse per delegazion vescovile, tutta la disciplina scientifica delle scuole. Il collegio infatti al cominciar delle lezioni deliberava sul metodo da tenervisi, e doveva ciascun professore presentargli in distinte pagine la tavola delle materie, sulle quali intendeva di disputare, ond'essa, improntata col sigillo della Università, si pubblicasse per le scuole dal suo ministro. Similmente dal collegio doveano essere esaminati ed approvati i libri da interpretarsi. Oltre di ciò, era demandata ai collegj la vigilanza sulla tranquillità delle scuole e sulla indennità dei diritti dei dottori. Quindi il giuramento fatto pubblicare per le scuole mediche nel 1368, 6 settembre, di sommessione ed obbedienza al preside del collegio, da prestarsi da tutti, e professori e scolari, che aver parte volessero alle scolastiche immunità; il qual giuramento abbiamo veduto che

era già stato severamente colle minacce delle censure ecclesiastiche comandato dal Vescovo sin dal 1306. Quindi altresì la querela prodotta al collegio da uno dei dottori nel 1394, 24 luglio, contro Pietro Cocco veneziano, scolare che avealo ingiuriato; il quale scolare, presentatosi al collegio li 6 agosto, ottiene il perdono a prezzo di un ducato di ammenda. Simili esempj di esami di pagine, e di giuramenti voluti, e di pene inflitte, non infrequenti s'incontrano nei pochi antichi atti ch'esistono dei collegj.

La meta ultima, a cui tendevano tutte le cure ed istituzioni scolastiche, era, com'è noto, la creazione dei maestri, e il conferimento dei gradi, ch'erano il testimonio solenne, ed il premio delle fatiche sostenute e delle apprese dottrine. Io non mi farò qui a trattare distintamente di ciascuno di questi gradi, e dei varj metodi e requisiti per conseguirli. Sono cose tanto universalmente conosciute, che riuscirebbe a troppo inutile noja il ripeterle distesamente. *Baccellieri, licenziati* e *dottori* erano comunemente i tre gradi, in cui dividevansi quelli che avevano consumata la carriera scolastica determinata dagli statuti. Quando sia vero rigorosamente, che anche il baccellierato si debba contare tra i gradi, è però vero altresì che i baccellieri, almeno medici e giurisperiti, erano creati da un solo dottore o maestro, senza intervento di altra pubblica autorità, e forse colla sola testimonianza del corso scolastico già compito sotto il suo magistero. Infatti la creazione dei baccellieri era uno dei diritti proprj dei maestri o dottori, e nei diplomi di laurea di giurisprudenza, non meno che di medicina, la facoltà di crear baccellieri = *Bacalaureos constituendi* = era espressa insieme colle altre, di leggere, disputare, pronunciare sentenze, ascender la cattedra, ed altre simili, che costituivano il magistero. Secondo l'opinione del Panciroli, seguitata anche dal Middendorpio, e che, sembrandoci ragionevole, ci libera dal ricorrere col Facciolati agli ordini della milizia, il titolo di baccelliere fu introdotto prima in Parigi, e da quella Università passò alla bolognese dopo l'anno 1151, in cui Graziano pubblicò il suo decreto, a denotar quelli che, avendone imparato le dottrine in modo da poterle rettamente trattare ed insegnare anche agli altri, ricevevano, all'usanza dei Longobardi, una verga, co-

me pegno ed insegna di dottrina; dalla qual verga, o *baccello*, denominati furono baccellieri. Quantunque poi l'ordine dei baccellieri avesse origine in Italia nelle scuole di giurisprudenza, ebbe nondimeno e breve durata e poco esteso accoglimento tanto in esse, come in quello di medicina. All'opposto lo accolsero avidamente le scuole teologiche, le quali, esercitate singolarmente nei chiostri, colle tante lor distinzioni di Baccellieri, Censori, Formati, Incorporati, Biblici, Sentenziarj, avevano per avventura trovato il secreto, spezzando con moltiplicate mete il cammino, di sostenere gradatamente la stanchezza degli scolari, onde affatto non si sconfortassero dall'interminabile carriera dei monasterj. Di tutti questi ordini però, dei requisiti per arrivarvi, e dei varj doveri ed esercizj scolastici, ai quali eran tenuti, ci tornerà in acconcio di accennar qualche cosa nel tomo seguente, come dipendente dagli statuti del collegio teologico, il quale non ebbe propriamente forma e consistenza sua propria se non nell'anno 1424 per opera del vescovo Pietro Marcello, e per autorità e bolla del pontefice Martino V. Non è già che anche nell'epoca di cui scriviamo non si conoscessero nella nostra Università e studj e lauree teologiche; il che fu dovuto alle cure di Francesco I. Carrarese, il quale nell'anno 1360 ottenne che il pontefice Urbano V. rivocasse l'esclusione della scienza teologica dalle nostre scuole, ch'era stata intimata dall'antecessore di lui Clemente VI., come ci riserviamo a dire più espressamente nelle appendici. Ma nella mancanza del collegio a ciò destinato, s'invitavano all'uopo per ciascun caso dal Vescovo i dottori di teologia, che si trovavano singolarmente nei monasterj della città, nei quali lo studio teologico fu mai sempre con sommo ardor coltivato. Questi dottori, in tal modo adunati, dipendevano allora, almeno quanto al ministero, dal collegio d'arti e medicina; del che, tra le altre prove, troviamo negli atti all'anno 1379, 16 settembre, la querela prodotta da un certo Jacopo, bidello di quel collegio, contro un frate dei Minori, il quale volendo conventuarsi, o conseguire la laurea di teologia, tentava fraudarlo de'suoi diritti.

I giurisperiti adunque e gli studiosi di medicina e d'arti, sdegnando ben presto quasi del tutto come superfluo il baccellierato,

posto fine all'ordinario corso degli studj, presentavansi al relativo collegio per ottenere quella che dicevasi *licenza*, oppur la laurea. La *licenza* altro non era che un'approvazione privata bensì, ma solenne, che il candidato otteneva dal collegio dopo sostenuti con esito fortunato gli esperimenti e gli esami a tenor delle leggi; e chiamavasi con questo nome, perchè il candidato medesimo, che perciò dicevasi *licenziato*, col diploma o legal documento cho ne otteneva, era autorizzato a poter, quando che fosse, esigere a piacere la laurea, per cui non mancavagli se non la pomposa esteriore formalità. Fu appunto il grandioso apparato e la splendida pompa introdotta nelle lauree, e quindi il grave dispendio troppo superiore alle forze dei più, che le pose a poco a poco in disuso, e diede luogo al costume di dilazionarle, e rimetterle a tempi e circostanze migliori. Anzi nel 1392 si accordò formale dispensa *per grazia speciale* dalla pubblica laurea a un certo Gabriele da Belluno, per povertà ed impotenza di sostenerne la spesa. Ma perchè tutto ciò non recasse alcun danno agli studenti, non solo si pensò al ripiego di munirli di questa pubblica testimonianza o licenza assai men dispendiosa, ma ancora all'altro assai più rilevante di metterli a parte interinalmente di tutti i diritti, prerogative ed immunità che proprie erano dei dottori, contentandosi i nostri collegj della fede giurata, che il candidato non riceverebbe la laurea solenne altrove che in Padova; del che incontriamo, tra gli altri, un esempio negli atti al 1370, 24 ottobre, in Cristoforo da Chioggia, ch'esaminato nelle arti da Giovanni Dondi e Gio. Francesco da Monselice, e licenziato, fu insieme astretto ad un tal giuramento. Per egual modo il collegio de' giuristi in uno statuto del 1382 intimò gravi pene a que' licenziati che, in onta del prestato giuramento, avessero ricevuto altrove la laurea; e quella, tra le altre, di essere perpetuamente incapaci di venire aggregati al collegio. Si può riflettere in questo luogo, che non fu proprio di questa sola Università, ma comune a tutte le altre, il concedere ai *licenziati* i diritti medesimi del magistero, notando tra gli altri il Lambecio ne' suoi Commentarj all'anno 1384 [a], che anche nello

[a] Lib. I. pag. 92.

Studio di Vienna i licenziati egualmente leggevano che i dottori; e trovando similmente che in Firenze fu laureato nel 1458 Francesco di Dante da Castiglione, il quale era già da qualche anno lettore nella Università [a]; intendendosi che i licenziati occupar potevano le cattedre maggiori, giacchè alle altre, come abbiamo detto, aspirar potevano gli stessi scolari. L'unico privilegio, di cui sembra che non partecipassero i licenziati, era quello di portare la veste dottorale. Per quanto raccoglier possiamo da alcuni cenni negli antichi statuti e nelle opere degli autori, era questa una veste talare ornata con pelli di varo e d'armerino. Che fosse talare raccogliesi dallo statuto del collegio di medicina [b]; e che fosse ornata di varo e d'armerino, deducesi dall'essere stato ai chirurghi un tale ornamento interdetto, come espressamente si legge nel privilegio chirurgico del 1387 a Giovanni di Recanato [c].

La laurea solenne adunque, di cui decorar si volesse il candidato, ottenuta nei primi esami la licenza per aspirarvi, conferivasi pomposamente con dispendioso apparato nella cattedrale, venendovi condotto il laureando, e ricondotto poscia da numerosa comitiva vestita da festa, con tutto lo sfoggio di brillante magnificenza. Ivi da alcuni, scelti da lui ad arbitrio, i quali però per uno statuto del 1349 doveano essere ascritti al collegio, e dicevansi *promotori*, era egli presentato al convocato collegio per subire il pubblico esame, il quale veramente, come conveniva allo splendore della giornata, era più di pompa che di rigore. Dopo l'esame riceveva le pubbliche insegne del magistero. L'atto registravasi legalmente nei codici del collegio, e conseguavasi al laureato il diploma della laurea conseguita, che dicevasi, e tuttora dicesi, *privilegio;* nel qual diploma, emanato dal Vescovo, da cui propriamente si conferivano i gradi, intervenendovi o personalmente o per mezzo del suo Vicario, si notavano i nomi di quelli che costituivano la gerarchia del collegio,

[a] Zeno, *Dissert. Vossian.* Tom. I. pag. 364.

[b] *Quilibet Doctor teneatur ferre vestem Doctoralem, etiam Religiosus, longam usque ad pedes.* Ex. Stat. Coll. Med. lit. III. Stat. XVI.

[c] *Possit portare aurum et vestes ornatas auro, et suffultas cujuscumque suffulturae voluerit, praeter varum et armerinum.* Ex privileg. chirurg. ann. 1387.

unitamente a quelli dei promotori. Il numero di questi promotori, che sceglievansi a ciascun dottorato, non fu nè determinato, nè costante. Anzi tra i promotori trovansi non rare volte alcuni anche già morti e lontani. Così, per tacer di molti altri, negli atti episcopali è posto tra i promotori all'anno 1398 Paganino Sala, già morto varj anni prima. Parimenti nel 1400 nella laurea di Pietro da Ivrea sono nominati tra i promotori Buono dal Fiume, già morto, facendone le veci Jacopo Zanettini e Marsilio Santa-Sofia, che passato era a leggere nello Studio pavese [a]. Frequentemente poi alla fine del secolo XIV., o al principio del susseguente, si nota, che non essendo i promotori tutti presenti, quelli che vi sono agiscono anche a nome dei lontani, *absentium, tamquam praesentium*. Io non dirò col Facciolati, che ciò si facesse per rendere onore ai professori morti o lontani. Sospetto invece, che continuassero per costume a nominarsi come vivi e presenti finchè il loro luogo e lettura non fossero stati occupati dal successore, oppure che lo scolare nominasse tra' suoi promotori i proprj maestri anche defunti e lontani. Il dispendio della pubblica laurea montava a somma assai grave, non tanto per l'apparato nella cattedrale, per la pompa festosa della comitiva, e pei lauti conviti con cui celebravasi la giornata, quanto per l'obbligo che aveva il laureato, oltre al provvedere sè stesso di toga e pelliccia, di fare il presente anche ai suoi promotori di una toga dottorale con berretta ed anello ad essi ed al Vescovo, oltre ai guanti e per questi e per gli altri dottori, ed oltre alle toghe pel bidello generale e per altri due. Registriamo qui per esemplare un'autentica e particolar nota del 1401 [b], che contiene il

[a] *Vice ac nomine egreg. et excellent. Doct. Mag. Boni a Flumine, qui ab hoc saeculo migravit jamdiu, et Marsilio de S. Sophia, qui nunc manet Papiae.* Ex Diplom. cit.

[b] *Expensae examinis privati anni 1401.*

Pro Domino Episcopo, vel ejus Vicario - - - - - - - - -	*Duc.*	1.	—
Item pro duobus Rectoribus, vel Vice eorum - - - - - - -	„	2.	—
Item pro Priore collegii - - - - - - - - - - - - - -	„	1.	—
Item pro XII. Doctoribus - - - - - - - - - - - - -	„	12.	—
Item pro uno adjuncto ex privilegio - - - - - - - - - -	„	1.	—
Item pro privilegio conficiendo - - - - - - - - - - - -	„	3.	—
Item pro expensis minutis in campanis et aliis - - - - - - -	*L.*	6.	8
Item pro collatione Doctorum in exam. - - - - - - - - -	*Duc.*	2.	—

dispendio tanto per l'esame privato, quanto per la pubblica laurea, tratto da un domestico archivio di questa città. Tali dispendj poi non dipendevano dall'arbitrio dei candidati, ma dalle precise ordinazioni del collegio, a cui apparteneva il determinare e fissare le tasse, e vegliare all'esatto adempimento di esse. Se ne incontrano varie prove negli atti del collegio; e noi addurremo qui solamente, che nel giorno 3 ottobre 1393 il preside ragguaglia il collegio delle replicate lagnanze del vescovo, e di molti tra i dottori, perchè gli anelli che si corrispondevano fossero di troppo tenue valore, e non d'oro, come volevano gli statuti; e chiesta l'opinione del Corpo, dopo varie dispute fu decretato che in progresso qualunque laureando tenuto sia a corrispondere d'oro gli anelli al vescovo e vicario di lui, al preside ed ai dottori, sotto i quali riceverà il magistero. Noteremo qui di passaggio, che della solennità del pubblico magistero smarrita era affatto ogni memoria presso i viventi nel 1590, come si esprime in quell'anno ne' suoi atti il collegio de' giuristi. Quindi all'oggetto di restituirla fu decretato, che chi non ne avesse impetrato dispensa, potesse ottenerla col triplo esborso di quello a

Expensae conventus.

Pro Domino Bartholom. de Saliceto pro panno clamidis	*Duc.*	12.	—
Item pro 12 brachiis panni pro clamide Domini Francisci de Zabarellis	„	12.	—
Item pro 12 brachiis panni pro clamide Domini Petri de Alvarotis	„	12.	—
Item pro 12 brachiis panni pro clamide doctorandi	„	12.	—
Item pro varo in suffulciendo clamidem et pelandam Doctorandi	„	36.	—
Item pro 12 brachiis panni pro pelanda una Doctorandi	„	12.	—
Item pro XII. Doctoribus	*L.*	21.	—
Item pro campana baculanda	„	2.	12
Item pro bidello generali	*Duc.*	1.	—
Item pro octo dozenis guantorum de garevana	*L.*	16.	—
Item pro tribus dozenis guantorum de capreto	„	7.	—
Item pro uno bireto pro Domino Bartholommeo de Saliceto	„	—	12
Item pro uno bireto pro Domino Francisco de Zabarellis	„	—	12
Item pro uno bireto pro Domino Petro Alvarotto	„	—	12
Item pro uno bireto pro Doctorando	„	—	22
Item pro annulis pro Episcopo, tum pro ejus Vicario, item pro dictis quinque Doctoribus	„	14.	—
Item pro octo brachiis panni pro bidello generali	*Duc.*	—	—
Item pro duobus bidellis specialibus pro quatuordecim brachiis panni	„	—	—
Item pro privilegio conventus	„	1.	—

cui monta la laurea privata. La facoltà allora accordata di chiederne la dispensa, che si osserva anche a' dì nostri, ne rese universale la concessione, sino a passare alla formalità di costume, e fece affatto frustraneo il decreto, quanto alla restituzione delle lauree solenni.

Quell'abuso, che suol essere pur troppo comune a tutti gli altri titoli di onore, destinati prima al merito e alla virtù, e passati poscia ad essere un turpe mercimonio dell'adulazione e del fasto orgoglioso, si stese anche alle lauree, le quali perciò si cominciarono a conferire fuori eziandio de' collegj giunastici per concessioni sovrane e pontificie accordate ai Conti palatini e ad altre distinte persone. Queste, che tanto concorsero a deprimere ed avvilire nell'opinion pubblica il magistero, siccome estranee sono alle ginnastiche università, che non cessarono mai di sconoscerle e detestarle, così sono parimente estranee a questa Storia, che delle cose spettanti al pubblico Studio unicamente deve trattare.

A compimento della materia presa a svolgere in questo capo dobbiamo qui far breve cenno dei collegj aperti in Padova nell'epoca di cui parliamo, per accogliere e alimentare i giovani che vi concorrono a studio. Di questi utilissimi stabilimenti diede il primo esempio in Italia l'Università di Bologna, che vide il primo di simili convitti ordinato con suo testamento nel 1257 da Zoene Tencarari, ivi pria professore ed arciprete, e poi vescovo d'Avignone. Se non che contro questa opinione del padre Sarti osserva l'abate Andres [a], che veramente il Tencarari non fondò collegio, ma solamente beneficò con otto annue pensioni di lire 24 bolognesi otto giovani avignonesi che si portassero a studio nell'Università di Bologna, come rilevasi dal testamento. Crede perciò l'autore, che il primo collegio in Bologna sia l'istituito dal cardinale Albornoz, soggiugnendo che di tali stabilimenti diede frequenti e splendidi esempj la nazione Araba. Venendo ora ai nostri, per poco che si rifletta, si troverà pur troppo vero ciò che osserva il Facciolati [b], che l'odierna costituzione e stato di essi troppo mal corrisponde all'importanza e grandezza della loro prima istituzione. Le tante vicende a cui sono

[a] *Origine, progressi e stato attuale d'ogni letter.* tom. II.
[b] *Syntag.* X.

sottoposte le umane cose, non che la negligenza, o, se si voglia, ancor la frode e malizia in qualche periodo di amministrazione, da cui troppo mal si difende un pubblico stabilimento nel lungo corso di secoli, unita alla varietà dei costumi e al tanto alterato valore rappresentativo della moneta, può aver cagionato pur troppo il deterioramento presente. Ad ogni modo questi collegj sono pur tuttavia qualche cosa, e le ultime pubbliche provvidenze riguardo ad essi, oltre al garantirli da ulterior danno, promettono per l'avvenire, a quelli che ne sono capaci, qualche migliore e più florida prosperità.

Nelle aggiunte fatte da scrittore antico alla storia dei Cortusi, che possono essere opere dei Cortusi medesimi, è notato all'anno circa 1360: = *In questo tempo per lo sovradito magnifico signore messer Francesco de Carrara in la contrada del Santo, in le case ch'erano stade di alcuni pellizzari fo fatto un collegio, in lo quale stava scolari dodese, che studiava in legge, e fo il dito collegio abbondevolmente dotado delle possessioni proprie del dito magnifico messer Francesco da Carrara.* = Se nella mancanza totale d'ogni altra memoria o vestigio di questo collegio, il favore prestato dal Carrarese per la fondazione di un altro, concedendo a tale oggetto la facoltà di comprar beni nel Padovano, e la identità del tempo, e in qualche maniera anche del luogo, avesse potuto, a fronte della discrepanza in alcuni altri articoli, illudere l'autore, e insieme un altro citato dal Tommasini, che latinamente, ma colle medesime parole, lasciò la stessa memoria, sino a crederne fondatore il medesimo Principe, dir si potrebbe che si parla in quel luogo del collegio di S. Maria di Tournay, detto Campione, che il più antico è dei collegj di questa sorta, di cui si conservi tuttora certa e sicura ricordanza. Infatti di un altro collegio aperto e dotato lautamente dal Carrarese per dodici alunni nulla sappiamo più avanti di quel che ne dicono quegli autori.

Adunque nel 1363, nel giorno 27 marzo, il principe di Padova Francesco Carrarese, accogliendo le istanze di un certo Pietro de'Boateri bolognese, che abitava in quel tempo nell'isola di Murano presso Venezia, gli concede di acquistar poderi nel territorio padovano ad

oggetto di stabilirvi un collegio, nel quale si accolga un determinato numero di scolari e di chierici che frequentino lo Studio, vivendo sotto determinato preside e governatore con quelle leggi di disciplina ch'egli od altri, a cui credesse meglio di affidare tal cura, giudicassero più adattate. Niente vieta di credere che questo Pietro de' Boateri sia quello che commentò la somma notariale di Rolandino Passagerio; il qual commento fu poi pubblicato in Torino nel 1523 con questo titolo, riportato dal Muratori = *Summa Domini Rolandini Passagerii per Dominum Petrum de Boateria, ipsius Rolandini concivem Bononiensem, facili brevique commento declaratur* = (7). Ad Albicio di Brancasecco, canonico di Tournay, sembra che il Boaterio abbia dato l'incarico di porre ad effetto il suo pensiero. Ma neppure ad Albicio toccò d'eseguirlo, mentre era già morto quando nel 1366, 10 di febbrajo, seguì il pubblico stromento, col quale pel valore di ducati veneti 2060, depositati da Albicio stesso presso Boninconto abate di s. Cipriano di Murano, si acquistano campi per questo fine nel territorio padovano = *Ex pecunia deputata per olim bon. mem. Rev. virum Albicium quondam Corradi Brancasiccium de Lucca, olim Canonicum Tornacensem, convertenda in emptionem possessionum nostri collegii etc. quae pecunia erat depositata occasione praedicta poenes Ven. Patrem et Dominum Bonincontvum, Abatem Monasterii S. Cipriani de Muriano.* = La cura presasi da Albicio di depositare presso l'Abate di s. Cipriano il danaro avuto dal Boaterio, e l'aggiunta di alcuni suoi beni, da lui lasciati al collegio, lo hanno fatto riputare per unico fondatore. Quindi in un documento del 1429, 21 ottobre, nel quale sono descritte le discipline del collegio, vi è detto: = *In primis statuimus et ordinamus, quod in Collegio S. Mariae Tornacensis, constituto et ordinato per bon. mem. Ven. virum Dominum Albicium de Brancasiccis de Lucca Canonicum Tarvisinum, sint Scholares sex.* = Ed è riflessibile, che mentre Albicio nell'istrumento del 1366 è detto canonico di Tournay, in questo del 1429 dicasi di Trevigi. Se Albicio non era unitamente canonico altresì di Trevigi, soprannumerario per altro, o coll'aspettativa d'una prebenda, come non rare volte avveniva, massime avanti il Concilio di Trento, dir dobbiamo che vi è un errore nella carta

del 1429. Potrebbe per avventura chi la scrisse avere cangiato la persona del nostro Albicio, figlio di Corrado, con un Corrado similmente Brancasecco da Lucca, che fu in vero canonico decano di Trevigi sin dal 1334, come raccogliesi dall' iscrizione sepolcrale riferita dal Burchielati [a], e da molti documenti che si leggono nel Verci [b], il quale legò molti beni al suo Capitolo, per lo che gli si celebrano ogni anno uffizj funebri. Il Facciolati [c] se ne sbriga dicendo, che fu prima canonico di Tournay, poi di Trevigi: la qual conciliazione di documenti sarebbe ragionevolissima, se Albicio non fosse stato già morto nel 1366, in cui è intitolato canonico di Tournay.

Fu aperto il collegio nell'anno stesso 1366 per sei alunni, il più assennato tra i quali doveva essere eletto a presiedere agli altri con quelle regole disciplinari di vita che stabilirono l'Abate di s. Cipriano di Murano e il Vescovo di Padova, ch'era allora Pileo di Prata, ai quali *pro tempore* ne fu affidata dall' institutore la cura e la vigilanza suprema. Prosperò esso felicemente per lungo tempo; tal che trovandosi vantaggiato sul finire del secolo XV. e per l'immunità delle imposte concedutagli sin dal 1395 da Francesco Novello Carrarese, confermata dal veneto Senato nel secolo susseguente, e per la giunta di altri legati e. beni-fondi, potè supplire al dispendio di dodici alunni. Soppressa nel 1583 l'abbazia di s. Cipriano, tra i diritti di essa trasferiti nel Patriarca di Venezia vi fu la presidenza a questo collegio, i cui alunni, eletti dal Patriarca, sono indirizzati al Vescovo di Padova, che li introduce al collegio. Le regole di disciplina, riformate successivamente più volte, ed accomodate alle circostanze del luogo e de' tempi dalla vigilanza dei Patriarchi curatori, vogliono presentemente che gli alunni che vi si ammettono, due di Padova, due di Trevigi, due di Ferrara, e due francesi di Tournay, riparandosi colla scelta in queste stesse nazioni la mancanza degl' individui in alcuna di esse, viver debbano con vesti e metodo clericale sotto la custodia d'un Preside sacerdote, coll' obbligo di frequentare a propria scelta le scuole di legge o di teolo-

[a] Pag. 318.
[b] *Storia della Marca,* tom. XI., e Docum. 1237, 1359.
[c] *Syntag.* X.

gia, e di prendervi la laurea. Godono abitazione e mensa comune, al dispendio della quale, detratte legne, sale ed aceto, suppliscono col proprio danaro, ricevendo però dal collegio annualmente due terze parti d'un moggio padovano di frumento, con otto misure di vino, e in danari lire piccole venete 182, ripartite in otto mesi, compresa la mancia al solenne mercato o fiera dell'estate. Al preside sacerdote è assegnato presentemente lo stipendio di settanta ducati, e inoltre moggia due di frumento, e misure 24 di vino, ricusando l'abitazione del collegio; e ducati cento, oltre l'uso dell'orto, al mercenario famiglio per l'ufficio di cuoco e per la custodia delle suppellettili.

Non molti anni da poi, cioè nel 1394, il medico Jacopo d'Arquà, che col fortunato esercizio di sua professione abbondanti ricchezze avea cumulate, ottenne dal principe Francesco Novello Carrarese l'immunità dalle imposte, confermata poscia dal veneto Senato li 26 agosto 1523, per la casa e pei fondi destinati da lui all'istituzione d'un collegio per poveri giovani applicati nel nostro Studio alla filosofia e alla medicina. Eseguendo la testamentaria disposizione di lui gli eredi, che furono i veneti patrizj Pietro Bragadino e Francesco de' Mezzo, fabbricarono la casa nella contrada di s. Caterina. Il diritto di questi eredi di scegliere giovani ad un tale beneficio, steso da prima ai sette anni, quindi ristretto ai cinque, ed ora ai quattro, passò in una famiglia Contarini, ed or si gode dalla Molini. Le vicende a cui soggiacquero le annue rendite, ristrinsero il numero degli alunni dai dieci ai cinque, e il vitto intero all'annua corrisponsione di un moggio e mezzo di frumento e di sei ducati per ciascheduno. Se non che, per convertire in beneficio degli alunni medesimi anche il dispendio del conservare la casa e stipendiarne il custode, furono essi nell'anno 1772 trasportati nel nuovo collegio aperto dalla sovrana munificenza, e intitolato di san Marco, del quale renderemo ragione a suo luogo. Si rifletta, che il lungo uso abolì la determinazione del testatore, che, secondo Ingolfo Conti e il bidello Antonio Rosato, escludeva dal beneficio i giovani padovani, ed obbligava gli alunni ad applicarsi esclusivamente alla medicina ed alle arti.

Di altra simile istituzione, non ricordata da alcuno storico nostro, siamo ragguagliati la prima volta dal chiar. Tiraboschi [a]. Michele Cesi, che praticava in Venezia la medicina, nel suo testamento del giorno 5 febbrajo 1343 assegnò fondi e rendite convenienti per alimentare successivamente ogni anno due scolari allo Studio, stendendo ad anni sei il beneficio, e rimettendo all' arbitrio degli alunni la scelta dell'Università di Bologna o di quella di Padova. Quantunque nel testamento, che leggesi stampato in Modena nel 1558 nel *Libro delle provvigioni* egli sia detto *Michael de Cesis Physicus quondam Donatis Dulcis de Pistorio, et nunc habitator Venetiis*, pure è condotto il Tiraboschi a crederlo oriundo di Modena e dal commercio ch'egli teneva con Geminiano Cesi, medico esso pure e modonese, e dal determinare che fece la patria dei due scolari, ordinando che di Pistoja uno fosse, l'altro di Modena. Aggiunge il Tiraboschi, che il legato del Cesi ebbe il suo effetto, e che negli atti del Consiglio pubblico di Modena s' incontra più volte l'elezione di chi ne doveva godere sino al 1620; dopo il qual anno conchiude di non averne più trovato memoria.

Nel collegio soprammentovato di s. Marco fu dato luogo a due giovani alunni che non avevano in Padova fisso alloggio, beneficati per testamentario legato del 1393 da Pietro Garfrano che, nato in Nicosia di Cipro, passò a Venezia, e vi esercitò fruttuosamente la mercatura. Veramente il Garfrano avea steso la sua liberalità a quattro cittadini di Cipro, assegnando a ciascuno annui ducati 50, somma rispondente a' suoi tempi al comodo alimento di un anno, e che ritrar si dovevano dal danaro posto a frutto a di lui nome dal patrizio Marco Faliero. Ma smarriti o sepolti gli antichi documenti, quelli che fortunatamente rivissero possono appena somministrare il beneficio a due soli, i quali invano si attenderebbero da Cipro dopo la miserabile caduta di quell'isola in mano dei Turchi. I veneti Procuratori, che si dicevano *de supra*, amministratori di queste rendite, sottentrati erano nel diritto di eleggere gli alunni ai tre consanguinei del testatore, e al Preside di s. Maria del Carmelo in Cipro,

[a] *Bibliot. Modon.* Tom. I. Disc. Prelim.

ai quali egli avevalo conferito. Ristretto il numero a due, si rese anche vano l'ordine del Garfrano, che destinava uno alla teologia, il secondo alle leggi, e gli altri due alla medicina ed alle arti.

Anche Pileo di Prata, nativo del Friuli e congiunto d'affinità ai principi Carraresi, che pria d'essere creato cardinale e vescovo Tusculano avea governato le Chiese pria di Padova, poi di Ravenna, ottenne da Francesco Novello una casa in dono in contrada di santa Margherita, oggi di san Francesco, per un collegio a beneficio di giovani scolari. Fatto in Roma il suo testamento nel 1399, aperto nell'anno della sua morte 1401, destinò a vantaggio del collegio le due terze parti del suo libero patrimonio, avendo legato il resto all'altare di s. Giovanni in questa cattedrale, ove aver volle la sepoltura. Gli esecutori del testamento posero a profitto presso i sestieri di Venezia i diciassette mila ducati, a cui montò questo legato del Cardinale; e l'annuo censo di essi, unito a 200 annui ducati per case appigionate in Padova, formò il patrimonio di questo collegio, pel quale, abbandonata la casa di santa Margherita, fu fabbricata la magnifica abitazione che tuttora si vede di fronte alla porta laterale della chiesa di s. Antonio. Affidato il governo e la vigilanza sulla disciplina ad un ceto composto dal vescovo, dal preside del collegio de' giureconsulti, e dai più vecchi delle patrizie padovane famiglie Zabarella e Leoni, furono pubblicate le costituzioni del collegio, il quale nell'anno 1420 fu aperto a venti giovani ripartiti in egual numero nelle quattro nazioni friulana, trevisana, veneta e padovana, con albergo e vitto per anni sette. Tolti in Venezia i così detti sestieri, perì in gran parte il patrimonio di questo collegio, nel quale ora si ricevono per anni cinque dodici alunni delle mentovate provincie, col solo beneficio dell'abitazione e di tenue somma di danaro, essendovi stipendiato un medico ed un custode. Oltre a questi vi è un preside sacerdote, in sostituzione di uno tra gli alunni che a tale incarico sceglievasi nei primi tempi, con uno stipendio accresciuto recentemente dai ducati venti ai cinquanta, il quale celebra giornalmente il divin sacrificio nella cappella domestica dedicata ai santi Girolamo e Prosdocimo, al celeste patrocinio dei quali è raccomandato il collegio.

Nel secolo stesso Andrea, figlio di Andrea de' Recanati, il quale esercitò in Venezia col frutto di abbondanti ricchezze la medicina, rimeritar volendo la città di Osimo, col cui benefico soccorso compinto aveva in Padova i medici studj, e ricevutone il magistero, chiamata nel 1397 all'eredità del suo patrimonio la repubblica veneta, le aggiunse il peso di contribuire annualmente venticinque fiorini d'oro, ripartiti in quattro cittadini di Osimo per anni dieci, i quali si recassero in istudio a Padova di filosofia e medicina, colla facoltà per altro di sostituire giovani d'altre città o provincie, se nessun di Osimo si presentasse. L'adempimento di questo legato si affidò dal Governo ai Procuratori di S. Marco, che si dicevan *de citra*, i quali, alterato ora di troppo il valor delle cose, ripartivano tutta la somma, valutata a ducati 120, in due soli alunni, resi liberi nella scelta degli studj a cui amassero d'applicarsi. Anche a questi alunni dalla sovrana beneficenza fu dato luogo nel 1772 nel nuovo collegio di san Marco.

Finalmente l'ultimo de' somiglianti convitti istituiti nel periodo di cui parliamo, fu quello della nobile famiglia da-Rio, del quale fu primo autore nel 1398, 19 luglio, Niccolò da-Rio, professore di medicina nel nostro Studio. Daniele da-Rio, professore di giurisprudenza, confermò sette anni dopo, ai 7 di aprile, la disposizione di Niccolò, beneficando il collegio col legato di fertili poderi. Fu aperto per sei giovani, ai quali, oltre l'albergo, il pane ed il vino, venivano somministrati ducati dodici per ciascun anno, somma considerata allor rispondente al companatico giornaliero. Ne affidarono gl'institutori la cura ai due più vecchi del collegio di medicina ed arti, ed al seniore della loro famiglia, al quale similmente conferirono il diritto di confermare l'elezione degli alunni, che doveva esser fatta dai cinque gastaldi, o capi delle fraglie, od arti mercenarie di speziali, calzolaj, cartellaj, sarti e pellicciaj. Al presente gli alunni sono cinque, ed hanno albergo e vitto intero per sei mesi, ai quali si estende l'anno scolastico delle scuole. Vi presiede col titolo di Rettore un sacerdote, a cui similmente per li mesi sei si contribuiscono ducati dodici, moggia due di frumento, misure dieci di vino, e legna quanto fa d'uopo.

ANNOTAZIONI AL CAPO TERZO

(1) *Potestate D. Marco Quirino* 1260. *Comune Paduae det hospitia omnio Civitatis Poduae Scholaribus, exceptis domibus portarum, et tribus aliis domibus per quarterium, quoe videbuntur Potestati, ita quod pensio melioris hospitii non excedat summum librarum quinquaginta denariorum parvorum : pro aliis autem hospitiis fiat taxatio ob inde ultra, arbitrio duorum civium et duorum Scholarium. Et Scholares non possint facere aliquas expensas voluntarias, et si velint faeere, faciant de suo proprio; ita quod pensio domus non minuatur, et praedictu hospitia debeont facere contractus tempore aptari ad opus studii, et evacuari arbitrio duorum Civium Paduae et duorum Scholarium; et si discordes fuerint in praedictis vel oliquo praedictorum stetur arbitrio Domini Episcopi Paduae tantum ; et medietas pensionis solvatur in festo omnium Sanctorum, et alia medietas in festo Purificationis Sanctae Mariae.* Ex Stat. etc.

(2) *Potestate eodem : Teneatur Civitos Paduae facere mutuum Scholaribus secundum qualitatem Scholarium, factis bonis securitatibus et idoneis, seu precoriis valentibus tertium pro quo sit debitum, jurantes et promittentes, quod suo nomine, et ad suom voluntatem pro suis expensis accipiant mutuum, et non pro alio vel aliis, nec pro aliorum utilitate.*

Potestate eodem : Extimotio pignorum dandorum Comuni Paduae et fidejussorum, et precoriorum debeat fieri arbitrio unius Scholaris et unius Civis, videlicet quod boni sint et legoles et jurati eligendorum Civis per Potestatem, et Scholaris per Dominos Magistros.

Potestate eodem : Compellere teneotur Potestas foeneratores, ut non possint ultra sex denarios pro libra aliquo tempore a Scholaribus exigere.

(3) *Potestate D. Roberto de Robertis de Regio* 1275. *Salarium lib.* 60 *omni anno detur per Comune Paduae magistro Petro, ordinario exemplatori Scholarium, seu stationario librorum et exemplatorum dandorum Scholaribus, sicuti hactenus consuetum est dari Floriuno illis terminis, quibus dantur salaria Doctoribus, cum absque exemplaribus universitas Scholarium stare non possit et ipse suis loboribus habeat et teneot exemplaria in jure Canonico et Civili ad utilitatem et commodum Scholorium civitatis Poduoe, et ad honorem civitatis Paduae et Universitatis et Studii Paduani, cum dictus Petrus electus sit in stotionarium per Rectorem et Universitatem Scholarium, ut constat in carta electionis facta per Gerardum notarium qui fuit de Lixario, et confirmoto per troctatores Scholarium Studii Paduani, et non se-

curitatem fecerit dictis Tractatoribus pro exemplaribus tenendis, et ipsi tractatores fecerint ipsi Magistro Petro securitatem pro Comuni Paduae de lib. 60 *denariorum venet. omni anno solvendis.*

(4) Questo privilegio fu riconosciuto per legittimo anche dal Brunacci, che lo riporta nella sua opera = *De Re Nummaria Patavinorum* = Venetiis 1744, cap. II. pag. 8, e nuovamente riferito e difeso da Mons. Orologio, Dis. III. Doc. 4.

(5) Vedi la Bolla di Urbano IV. al capo II. pag. 77.

(6) Verci, *Storia della Marca Trivigiana*, tom. VIII. Doc. 911.

(7) Il ch. Fantuzzi nella sua Opera *Notizie degli Scrittori Bolognesi*, tom. VI. pag. 307, riporta il titolo di questo lavoro del Rolandino come segue: = *Summa Rolandina Artis Notariae antiquae et magnae auctoritatis, a qua speculator suas instrumentorum formas de verbo ad verbum extraxit, per D. Petrum de Boateriis, ipsius Rolandini concivem Bononiensem, facili brevique commento declarata. Impressa Taurini, impensa, et in aedibus Domini Antonii Ranat. civis Taurin. MCCCCCXXII. Die* XXVII. *Novembr. quo Galli Mediolanorum castra tenebant.* =

(8) Questi collegj, aperti in Padova dalla beneficenza di alcuni privati a vantaggio di que' giovani, che sprovvisti di beni di fortuna avessero a trovare in quelli asilo e sostentamento nel corso de' loro studj, crebbero progressivamente in buon numero; ed il Facciolati (*Syntagma X.*) ne annovera da ben ventisette. La Repubblica Veneta riunì quasi tutti questi collegj nel luogo dove erano prima i Canonici Regolari, detti *gli Scopetini*, conosciuto sotto il titolo di S. Antonio di Vienna, e che venne poscia chiamato Collegio di S. Marco. Col cadere della Veneta Signoria, e per le succedute guerre e rivoluzioni, venne meno il detto collegio di S. Marco non solo, ma ancora gli altri collegj, tranne il Tornacense, detto comunemente Campione, che non ha guari fu unito al Seminario di Padova; e questo serve a beneficio di sei giovani addetti agli studj ecclesiastici, e sono considerati come alunni dello stesso Seminario. Il Pratense, che dopo varie vicende si trova presentemente nel luogo della prima sua istituzione, ove hanno stanza dodici giovani sotto la sorveglianza d'un Sacerdote col nome di *Rettore*, di due Presidenti, con un Amministratore ed un Custode. L'altro del medico Jacopo d'Arquà, conosciuto volgarmente sotto il nome di *Collegio Molino*, poichè da moltissimi anni suole presiedervi un Nobile Veneto di quella famiglia. Questo collegio, che formò un giorno parte di quello di S. Marco, mercè le provvide cure del N. U. Alessandro Molino sussiste ancora; ma essendo stato distrutto il locale, ove avevano alloggio e vitto sei giovani scelti dalla famiglia suddetta Molino, così vengono loro pagati annualmente ducati veneti quattrocentoventi circa. L'ultimo finalmente è quello da-Rio, aperto ad alcuni giovani che vi trovano alloggio e stipendio: vi presiede il Seniore della nobile ed illustre famiglia da-Rio, e un Sacerdote che si appella *Rettore*.

CAPO QUARTO

Della Giurisprudenza civile ed ecclesiastica. Stato di essa nell'epoca indicata, e metodi di trattarla ed insegnarla.

Quantunque la cognizione e la forza delle romane leggi non siasi giammai totalmente estinta in Italia, e non avesse quindi bisogno di essere rianimata nè dal favore della contessa Matilde, nè dalla supposta costituzione di Lottario II., come immaginarono alcuni scrittori; ad ogni modo le leggi stesse furono debitrici dell'efficacia e della venerazione tanto maggiore che acquistarono nel secolo duodecimo, e successivamente negli altri che venner dopo, alle molte scuole che con zelo si fervoroso si vennero aprendo in molti luoghi d'Italia, ed ai nuovi metodi nell'insegnarle, introdotti prima in Bologna dai rinomatissimi professori di quella Università, e singolarmente da Irnerio, che assegnò il primo il nuovo cammino, e definì in progresso per tutte le altre. Le funeste incursioni di tante nazioni forestiere che, conquistata l'Italia, vi fissarono il domicilio, non avean prodotto però che il fisico mescolamento dei popoli, a così spiegarmi, si traesse dietro ancora il politico ed il morale; ma d'altra parte queste nazioni, col conservare nella comunione indistinta del materiale albergo la diversità separata delle proprie leggi e degli statuti particolari, avean portato una confusiono inestricabile in tutti gli oggetti della civile amministrazione, che costretta era a render ragione in un solo a molti popoli autorizzati sovranamente a scegliere ad arbitrio quale più seguire e professare piacesse loro tra le molte legislazioni che avevano vigore, Romana, Gotica, Longobarda, Salica, Ripuaria, Alemanna, ed altre, se ve ne sono. Venuta meno col

tempo e quasi estinta nel secolo duodecimo una tal mostruosa confusione, originata dalle diverse leggi separatamente professate dagli individui della stessa nazione, sarebbero nulla ostante venute a dimenticanza probabilmente le leggi romane, se non ne avessero i ginnasj scientifici e conservata e promossa con tanto studio la cognizione. Imperciocchè, acquistata da molte città, massime dell'Italia, la tanto ambita libertà, ed ottenutasi da ciascuna la sovrana facoltà di dare a sè stessa le proprie leggi, e formare li proprj statuti particolari, veniva in gran parte a cessare il bisogno e l'uso di questa imperiale legislazione. Se non che questa facoltà medesima, individualmente conceduta a ciascuna città e repubblica separata, mentre introdusse tanta e sì disparata diversità negli statuti particolari che tentò ciascuna di stabilire adattati al proprio genio e alle consuetudini sue predilette, fece sentire più vivamente il bisogno, che (aprendosi scuole di legge, alla cui frequenza si volevano allettare con ogni più industriosa maniera di privilegj e d'inviti gli studiosi delle città e nazioni straniere) prendere si dovesse a soggetto dei comuni studj di queste una legislazione che in tanta varietà servir potesse in qualche modo per tutti. La scelta poi non potea certamente cadere che sulla romana, la quale poi finalmente era la fonte primaria, da cui tutte le altre, come altrettanti rivoli, erano derivate. In fatti questi statuti particolari si prefiggevano unicamente di alterare e modificare, secondo i proprj bisogni e solo negli articoli convenienti, la legislazione dell'Imperio, alla quale perciò conservarono sempre venerazione e obbedienza in tutti gli altri, ai quali non giudicarono di derogare con appositi provvedimenti.

Aggiungevasi ancora il carattere e la natura particolare delle Compilazioni di Giustiniano. Queste con lusso il più splendido e più sfoggiato non solo racchiudono quanto la romana sapienza dettò di leggi nel corso di varj secoli in ogni ramo di pubblica e privata amministrazione a tutte le conquistate nazioni più colte dell'universo, ma quanto ancora meditar seppe di più solido e rilevante su questo ricco e ognor crescente argomento l'inquieto ingegno e l'attività stimolata di tanti metafisici giurisperiti, che cercarono fruttuosamente in queste speculazioni fama e ricchezze. Se tutto questo viziò enor-

memente da un lato le compilazioni di Giustiniano, qualor si vogliano riguardare come una vivente legislazione diretta all'uso giornaliero e alla pratica amministrazione della giustizia, nel quale aspetto, contenta la legge di comandare, astener devesi dal dommatizzare filosofando; negar non si può dall'altro, che le medesime compilazioni riuscite non le siano a questo modo, per la loro stessa ubertosa ricchezza, opportunissime alla erudizione ed agli studj legali, quando a dovere si maneggino e si contemplino da sobrj ed eruditi maestri, che ne sappiano supplire i difetti, ed espurgar le dottrine da ogni infezione di scelta e di erronea metafisica pregiudicata. Quindi non è maraviglia se, ristaurata in parte l'Italia dalle troppo funeste calamità che sepolta l'aveano nell'ignoranza, quando sentì di poter di nuovo tentare la cultura de' proprj ingegni, rivolse i primi studj a questa giurisprudenza, la quale ancora, come abbiamo altrove accennato, per altri riguardi di costituzione di governo e di pratiche universalmente adottate nella pubblica e privata giudicatura, rendevasi sopra d'ogni altra scienza in particolar modo utile e necessaria.

Infatti quando alle rozze scuole de' primi erudimenti, le sole sopravvissute all'eccidio universale, si aggiunsero le scientifiche, furono esse, dopo non lungo tempo, quasi unicamente di giurisprudenza, la quale non ebbe difficoltà anche un autore assai più moderno [a] di chiamare la scienza delle scienze, ed alla quale perciò possiamo dire di esser debitori in qualche modo della formale origine prima delle Università. Fu poi tanta la forza che ebbero le scienze legali, tosto che furono introdotte, di riscaldare e concentrare in sè sole universalmente le applicazioni di tutti gli studiosi, che, introdotte anche nelle popolatissime Università le altre scienze, le scuole di queste erano quasi deserte, come lagnasi del suo secolo duodecimo Giovanni Sarisberiense [b].

Queste scuole poi acquistarono vigore e salirono a luminosa celebrità quando nell'insegnamento delle leggi cominciò Irnerio a sostituire alla viva voce del maestro, che usata erasi esclusivamente sino a'suoi giorni, il nuovo suo metodo di rischiararle e commentarle

[a] Barthius, *Animad. ad Claud.* lib. VII. v. 85.
[b] Policrat. lib. VIII. cap. 22.

con brevi chiose. Questo metodo, già introdotto prima nella spiegazione delle sacre carte e dei reverendi libri della divina rivelazione, fu esteso da Irnerio anche ai libri legali, i cui sensi e parole si riguardano con qualche analoga somiglianza di religiosa venerazione.

Furono le di lui chiose appunto somiglianti a quelle delle divine carte, cioè non progressivamente unite e distese a formare un discorso continuato, ma concise, ed apposte isolatamente a rischiarare con brevi cenni i sentimenti e i vocaboli della legge, ch'ei giudicò abbisognare di tal soccorso, e scritte quindi a' suoi luoghi framezzo alle linee del testo, per cui si chiamano interlineari. Esiste tuttora nella biblioteca Vaticana un prezioso codice scritto, secondo probabili congetture, nel secolo duodecimo e presso ai tempi d'Irnerio, nel quale si veggono originali le di lui chiose, un saggio delle quali fu pubblicato dal padre Sarti [a]. Esaminando un tal codice, negar non si potrebbe ad Irnerio il vanto d'aver lodevolmente adempito all'incarico che si addossò, conservando le di lui chiose a sufficienza l'indole propria e il carattere di un tal lavoro. Sono esse infatti sobrie, brevi, opportune, e per quei tempi ancora quanto basta eleganti; e se dir non si può che eminentemente posseggano questi pregj, o che non manchino mai difettosamente in alcun luogo, nè in alcun altro soprabbondino superfluamente (nel che, a vero dire, è riposta la maggiore difficoltà di una tale opera), affermar devesi giustamente, che tutte queste qualità furono e con criterio conosciute da lui, e tentate con diligenza, ed ottenute ancora con plausibile mediocrità, ch'è tutto quel più che poteasi aspettare in un sì fatto lavoro in quei tempi da un primo autore. Così avessero imitato l'esempio d'Irnerio tutta l'immensa turba dei chiosatori e commentatori che gli vennero dietro! Ma la gloria da lui ottenuta, e l'eccitata emulazione riscaldando gl'ingegni, inquieti sempre nel tentar di promuovere e raffinare gli altrui applauditi ritrovamenti, produsse in seguito quelle farragginose moli di chiose, somme, commenti, apparati, ripetizioni, questioni, che ci lasciarono gli Azzoni, gli Accorsi, i Piacentini, i Bartoli, i Baldi, e tanti altri giurisperiti,

[a] *De clar. Archigym. Bon. Prof.* Tom. I. in Irner.

i quali, invece di sobriamente applicarsi a perfezionare il lavoro Irneriano, intorbidarono col lusso intemperante delle loro speculazioni le leggi, in luogo di rischiararle; e mentre studiarono procacciare alla scienza vere ricchezze, la oppressero tutti insieme col peso enorme di mille superfluità. Spinsero questi giureconsulti a tale eccessiva sottigliezza le proprie meditazioni sui vocaboli della legge, che giunsero sino a comporre una specie di grammatica legale; e sussiste tuttora il trattato di Alberto da Bergamo sopra le proposizioni, nel quale colla più cavillosa sofisterìa si esaminano i varj sensi grammaticali delle preposizioni e degli avverbj adoperati nelle leggi, nei contratti, nelle convenzioni, ed in tutti gli atti legali.

Veramente negar non si deve, che tutto l'innumerabile popolo di questi sottilissimi ingegni, concentrati assiduamente nel contemplare in tutte le parti le più minute i gran codici delle leggi, non ne abbiano compiutamente penetrato l'intimo spirito, e sviluppata la forza, ed applicata questa ad innumerabili casi; cosicchè potrebbesi quasi affermare, che nell'argomento delle leggi hanno essi veduto e detto ogni cosa, senza lasciar più nulla ai posteri da scoprire. Se non che il loro numero quasi immensamente moltiplicato, la superstiziosa venerazione che professavano al loro testo, e ad ogni più minuto sentimento e parola di esso, l'ambizione che ebbero di comparir dotti, la pompa intempestiva che vollero fare di metafisico acume, trattando una scienza che esige una certa rettitudine e saggio criterio di mente, piuttosto che sublimità e sottigliezza d'ingegno, e finalmente i metodi sgraziatamente viziosi che adottarono, furono cagione che gli ottimi lumi, e le solide ed utili verità nello voluminose lor opere mescolate si trovano e stemperate in dose pressochè uguale colle sottigliezze che nulla giovano, coi cavilli che imbarazzano, coi sofismi che oscurano e travisano la legge, e con una mole di superfluità che ingombra ed aggrava la scienza. A questo modo dalla prima timidità delle chiose interlineari, che tanto poco parlavano sulle leggi, per tema forse di parlar male, o di offendere troppo i venerati decreti di Giustiniano, il quale avendo tanto conceduto agli anteriori giurisperiti, sino a sanzionare sovranamente nelle Pandette i lor pensamenti, negò tutto ai posteriori

con troppo odioso confronto, si passò con progressi assai rapidi alla licenziosità degl'interminabili o farragginosi commenti.

Per altro sin da qne' tempi troppo bene si conosceva che le Compilazioni di Giustiniano, accresciute per giunta dalle Novelle, ossia Autentiche, sommariamente inserite ai titoli o capi corrispondenti nei giorni d'Irnerio, aveano bisogno piuttosto d'essere succosamente ristrette con giudizioso compendio, che dilatate con più verbosi commenti. Quindi anche a quest' opera, che è forse d'ogni altra la più difficile, si applicarono alcuni colle lor Somme; e fu il primo a darne l'esempio Ruggiero Beneventano [a], e dopo di lui il Piacentino [b], professori ambidue nell'Università di Bologna; le cui Somme per altro oscnrate furono e quasi ecclissate sul cader del secolo XII. dall'altra troppo più celebre di Azzone, la quale tanto imperio ottenne nel Foro e nelle scuole, che nascer fece il proverbio assai trito: *chi non ha Azzo, non vada a Palazzo*; e meritò che in Verona e in Milano, per testimonianza del Panciroli, e in Padova ancora, per quella autorevole di Tommaso Diplovatazio, decretato fosse pubblicamente, che ascrivere non si potesse al collegio de' giudici chi tra i suoi libri non mostrasse di possederla. Dobbiam notare per altro, a rendere dubbiosa almeno in parte l'asserzione del Diplovatazio, che nell'antico statuto di Padova, quale tuttavia si conserva, si registrano all'anno 1265 i libri necessarj a coloro che aspirano al collegio de' giudici; e sono almeno il Codice, il Digesto vecchio e le Istituzioni, non facendosi cenno della Somma di Azzone.

Non sarà fuor di luogo avvertire il grande entusiasmo, con cui si accolsero e si applaudirono le opere di questi giurisperiti, e gli onori quasi divini che loro si tributarono. Oltre ai titoli ampollosi con cui furono onorati di *monarchi* e *lucerne del diritto*, od altri somiglianti, le loro chiose e commenti si riguardarono con religiosa venerazione, ed acquistarono autorità pressochè eguale a quella dei codici stessi. Anzi s'innoltrò tanto il fanatismo, che finalmente per qualche riguardo la chiosa la vinse sul testo stesso. Perciò variando al confronto con discrepanza di sentimento la chiosa e il testo

[a] Odofr. in *Rub. C. ad Leg. Jul. repetend.*
[b] Azzo in Prooem. Summ.

legale, non si dubitava di preferir quella a questo, col riflesso che, non potendo essere ignoto al chiosatore nè questo, nè alcun altro testo dei codici, si credeva d'aver a conchiudere, che la contraddizione non poteva essere che apparente, e che il sentimento del chiosatore doveva credersi ad ogni modo stabilito sopra legale fondamento inconcusso. Non sarà discaro un passo di Raffaele Fulgosio: = *Nostis quanta sit auctoritas Glossatoris. Nonne heri dixit Cynus glossam timendam propter praescriptam Idolatriam per Advocatos; significans quod sicut antiqui adorabant Idola pro Diis; ita Glossatores pro Evangelistis? Volo enim potius pro me Glossatorem, quam textum; nam si allego, statim dicunt Advocati diversae partis, et etiam Judices: Credis tu quod glossa non viderit illum textum sicut tu, et non ita bene intellexerit sicut tu? Ego recordor (et si illud pro novo) quod dum essem Scholaris, eram satis acutus; et dum semel essemus multi socii in una collatione, ausus fui unum textum allegare contra sententiam Doctoris mei; tantam audaciam habui. Dixit unus socius: tu loqueris contra glossam, quae dicit sic. Et ego respondi: etsi glossa dicit sic, ego dico sic, ignarus auctoritatis Glossatorum. Credebam enim quod essent communes apostillae, quales sunt in libris Grammaticae, sicut super Virgilio et Ovidio; sed tamen non ita est. Fuerunt enim Glossatores maximae scientiae viri, et auctoritatis viri; et si aliud non esset quam glossarum ordinatio, et de quibus potest dici id, quod arbitror de nullo dici posse; videlicet, quod totum corpus Juris viderunt. Magis ergo standum est eis qui viderunt quam nobis, qui non vidimus.* = Così lepidamente il Fulgosio [a].

Accade poi comunemente nei principj di tutte le scienze che si prendono a coltivare dietro la scorta di qualche autore che si sceglie a maestro, e nelle cui opinioni ciecamente si giura quel portarsi all'eccesso l'adorazione superstiziosa verso di lui. Quindi si crede in esso di trovar tutte le scienze, come leggevano gli Scolastici nel loro Aristotele gli stessi reverendi misterj della Religione rivelata. Per egual modo erano venerati i primi codici e i primi commentatori delle leggi; e riporta il Coringio [b] il ridicolo vanto di Accor-

[a] Fulgos. in lib. *Si sit solut.* Cap. *De Act. et Obbligat.*
[b] *De civil. prudent.* Cap. III.

so, che protestava in una sua chiosa [a] essere affatto inutili gli studj teologici al conoscimento delle scienze divine, che si possono ottimamente apprendere dalle leggi romane. = *Nihil opus esse Theologiae studium ad cognoscenda divina, ut quae ex legum romanarum libris affatim queant peti.* =

Ma per rilevare più accuratamente il carattere, e insieme i pregj e i difetti di questi antichi giurisperiti, dir possiamo che la smania appunto di dir molto, o di dir tutto, e l'ostentazione di conoscere e di aver letto quanto era stato detto sino ai loro tempi da tutti gli altri, corruppe il vero metodo semplice e ingenuo di rischiarare ed interpretare le leggi. Fu primo il chiosatore Accorso che si vantò nelle sue chiose di tutte aver unite quelle de' suoi precessori, e di avere supplito a tutte le loro mancanze. Anche il celebre canonista Giovanni d'Andrea nel principio de' suoi voluminosi commenti sulle Decretali protesta di aver consultato oltre a mille volumi d'interpreti, e di offerire nell'opera sua quanto leggesi in tutti quelli sparso e diffuso. Doveano certo queste proteste aver gran forza in quei tempi a lusingare ed allettare gli studiosi che liberati vedevansi dalla noja di consultar molti libri, senza scapito, come speravano, della dottrina, e dalla difficoltà e spesa di procacciarseli, ambedue somme, e per la scarsezza grande dei libri, e per la lunga e grave fatica del trascriverli a mano.

Ma un tale progetto, che sembra astrattamente sì luminoso e sì bello, si trova sempre nella pratica non solamente troppo difficile a compiersi, ma, ben compiuto eziandio, si sperimenta confuso, imbarazzante e dannoso; quindi è contrario ai progressi della scienza e delle arti. Infatti così veggiamo essere a quegli antichi avvenuto. Essi condotti furono da un tale sistema a parlar sempre per bocca altrui; e pare che non ardiscano mai di proferire parola o detto alcuno, che non sia autorizzato non tanto dal testo della legge, quanto da qualche altro autore anteriore, da cui lo prendono; nelle quali citazioni per altro, contenti di scrivere il semplice nome dello stesso autore, non si prendono poi la cura di notare nè l'opera, nè il

[a] Accurs. in *Gloss. ad lib.* X. Sect. 2. *Art. de Just. et Jur.*

luogo particolare a cui debba ricorrere chi sente per avventura la voglia di verificare alla fonte il derivato sentimento, o la fedeltà ed esattezza della citazione. Anzi, come lagnasi Giovanni d'Andrea [a], era venuto a tale inutilità l'abuso delle citazioni, che scrivendosi la sola lettera iniziale del nome dell'autore, restava in dubbio sulla stessa persona di lui, perchè la real cagione di esempio indicar potrebbe, egli dice, e Rufino e Ricardo e Rodoico, e forse qualche altro. Emilio Ferreto, riputato giureconsulto del secolo XVI., nel suo trattatto *De Mora* ci descrive ottimamente questo metodo degli antichi nel trattar le materie legali, seguendo l'autorità e le interpretazioni degli antecessori, piuttostochè la ragione e il senso della legge [b]. Noteremo però di passaggio, che appunto questo costume di compilare quanto fu scritto dagli altri sull'assunto argomento, suol essere comune a tutti i dotti nei primordj delle scienze, le quali sogliono appunto fondarsi, ed ottenere i primi accrescimenti piuttosto dall'autorità che dalla ragione; stimando alcuni altresì, del che io non disputerò, che lo stesso pensar male cogli altri sia la più comoda e corta strada per giugnere a pensar bene da sè. Ciò poi verificar dovevasi a preferenza nelle scienze legali e nelle sacre, riguardo alle quali, analoga infatti alle proteste degli antichi giureconsulti è quella che fece Pietro Lombardo nel Prologo al suo libro delle Sentenze [c]. A fronte poi di tutta questa intemperanza di citazioni, è curiosa l'accusa di plagio, che si danno scambievolmente molti tra questi giurisperiti, e di giovarsi delle dottrine altrui, senza nominarne l'autore. Da questa accusa non andarono esenti nè Guglielmo Durante, nè molto meno Giovanni d'Andrea, quantunque sì celebri, e nell'uno e nell'altro diritto sì esercitati. Lo stesso Gio. d'Andrea accusa di ciò il Durante in più luoghi delle sue note

[a] *Addit. ad Specul. Jur. in Prooem.*

[b] *Cum illi* (*veteres auctores*) *infinita prope scripserint ad similitudinem potius, quam ad rationem secuti superiores, in quibus evolvendis, quasi omissa lege ipsa, omne studium consumpserunt suum; nemo nos mirabitur de veteri novo metodo loquentes; idem argumentum explicare, multas jam aetates ingenia nostrorum valde vel fatigavit, vel exercuit etc.*

[c] *In labore multo, ac sudore volumen, Deo praestante, compegimus ex testimoniis veritatis in aeternum fundatis in quatuor libris distinctum .... ut non sit necesse quaerenti librorum numerositatem evolvere, cui brevitas collecta quod quaeritur offert sine labore.*

allo *Specchio del diritto*. Ma più d'ogni altro, soggiungono alcuni, doveva esso tacere, il quale, per testimonianza, tra gli altri, di Baldo e di Simone Majolo, si mostrò più di tutti infetto di questa pece; ed ecco la teoria della legislazione, divenuta nelle mani di questi autori, non già una scienza fondata sopra solide basi, e risultante da una serie ordinata di ben connessi raziocinj, ma una massa di affastellate autorità, e un informe centone di detti e sensi altrui. Non mi farò qui ad esaminare i vizj che da questo rio metodo derivarono. Il sig. Bayle [a] adotta il parere di alcuni, che di qua sieno venute le stesse contraddizioni, di cui si accusa il grande Accorso; contraddizioni, dicono, non già originate da incostanza o difetto di memoria, ma perchè, riportando le diverse opinioni di quelli che lo avevano preceduto, non ne facea conoscere gli autori che per la lettera iniziale del loro nome. Si pretende perciò, che essendo sparita quella lettera, in più luoghi sieno stati indotti i lettori a prendere per sentimento di Accorso ciò ch'egli non avea detto che come opinione altrui. Se non che osserva in altro luogo, parlando di Baldo, l'autore stesso [b], che un'immaginazione viva, che si congiunge per l'ordinario con debole memoria, è la cagione per cui molti veggono oggi una controversia per un lato diverso da quello per cui la videro un'altra volta, e perciò si contraddicono senza avvedersi. Aggiunge, che un intelletto sottile inventa facilmente, e trova mezzi di sostenere e ribattere le stesse opinioni, quando sieno disputabili per ambo i partiti. Infatti poteva dirlo più d'ogni altro il Bayle, il quale di questa versatilità diede in sè stesso assai frequentemente nelle sue opere, anche in argomenti di molto maggior rilevanza, esempj troppo ributtanti e perigliosi.

Origine anche di molti vizj fu la massima di quegli antichi di limitare l'ingegno e la meditazione nel contemplare isolatamente i vocaboli della legge, e nell'interpretare scrupolosamente il materiale o letteral senso di essa; ciò dovendo condurre di sua natura al sottile cavillo e alla rigida formalità. Imperciocchè essendo quasi impossibile ad avvenire che i reali casi, che nascono giornalmente,

[a] *Dictionnaire*. Artic. Accurse.
[b] Ibid. Artic. Balde.

sieno nel complesso delle innumerabili e minute lor circostanze gli identici casi della legge, il metodo letterale impegna il giurisperito a cercar sottilmente ed a svolgere le somiglianze non meno che le differenze tra il caso della legge ed il caso reale, onde mostrar questo o compreso nella legislazione, od escluso da essa; d'onde nascono appunto quelle questioni intralciate e sottili, e quelle strane e inaspettate risoluzioni che ingombrano inutilmente, o con tenuissimo vantaggio, se non anche con grave danno, gl'interminabili scritti di questi commentatori. Quindi noi li vediamo ad ogni tratto deviare dal retto cammino, ed avvolgersi in mille questioni incidenti che ingombrano il trattato, e deviando dai punti principali, oscurano la sostanza, le massime e i fondamenti primarj della scientifica teoria. Ardisco dire, che queste questioni incidenti sono uno dei maggiori vizj che rimproverar si possano ai nostri giurisperiti, e la fonte eziandio di quasi tutti gli altri che infettano l'opere loro. Imperciocchè, oltre all'essere tali questioni di niun uso, perchè versano per lo più sopra casi immaginarj, e finti dalla lor fantasia, i quali mai non nacquero, e sono anche pressochè impossibili a nascere per la loro stranezza, la risoluzione anche di essi, portata per l'ordinario al paradosso dalla voglia di colpire colla novità e colla sorpresa, e dalla pompa che far si volle d'ingegno, concorse ad introdurre nella interpretazione delle leggi quel metodo di sottigliezze e cavilli che, contorcendo il nativo senso, atte le rende a proteggere la malizia di chi ne abusa, piuttosto che a sostenere la giustizia, ed aggiungere ai naturali dettami di essa il rinforzo e l'appoggio della forza civile. Quindi ebbe gran torto, a mio credere, Alberico Gentile quando sostenne ne'suoi dialoghi, che questi antichi giurisperiti furono benemeriti molto del pratico uso delle leggi e del Foro, al quale oggetto diressero singolarmente i loro studj legali. Sospetto anzi che gravissimo danno v'abbia recato, introducendo ed autorizzando fatalmente per lungo corso di anni quelle contorte cavillazioni, e quegli acuti sofismi, e quelle rigide formalità che, radicate allora, non si potevano più estirpare, e servono tuttora di pretesto alla malizia, che osa pur troppo di ricoverarsi all'ombra delle leggi, ed armarsi delle formalità giudiziarie per eludere le obbligazioni naturali, e

renderle civilmente inoperose contro il vero fine delle leggi, e le provvide e rette intenzioni dei sovrani legislatori. Dobbiamo però notare a qualche giustificazione de' nostri Italiani, che una tal logica intemperante, e cavillosamente sofistica, introdotta venne da prima dagli stranieri Pietro da bella Pertica e Giovanni de Ravani, e che vi fu anche tra noi chi al primo mostrarsi altamente la condannò e la derise; tra i quali nominar dovremmo a suo luogo il professore del nostro Studio Riccardo Malombra, il quale tentò coi precetti, non meno che coll'esempio, di ricondurre l'interpretazione delle leggi al primo ingenuo candore e nativa semplicità.

Oltre a questo difetto, che vizia radicalmente l'intima essenza ed indole della professata loro scienza, e la conduce ad un fine totalmente diverso da quello a cui di sua natura tender dovrebbe, non possiamo dissimulare, che molti altri deturpano le opere di questi vecchi giureconsulti. Noteremo tra questi primieramente la nessuna cura che usarono per avere i testi legali corretti e ridotti alla genuina loro lezione, purgandoli dalle innumerabili scorrezioni che vi s'introdussero insensibilmente dalla trascuratezza ed ignoranza dei mercenarj amanuensi, la quale costò poi tante fatiche ai più accurati giurisperiti dei secoli posteriori.

Noteremo in secondo luogo quella totale e sconcia ignoranza che mostrano di tutta la storia, non solo morale e politica, ma ancor legale. Imperciocchè non avviene quasi mai che c'istruiscano della prima origine, e degli autori di questa o di quella legge, dei costumi e degli usi che ne occasionarono la pubblicazione, de' particolari paesi a cui furono prima intimate, e di molte altre simili cose, le quali se giovano assai spesso per l'una parte a rilevare il vero senso della legge, ed a purgare i codici dalle molte antinomie che, a fronte delle contrarie proteste di Giustiniano, deturpano le Compilazioni di lui, sono poi assolutamente necessarie quando lo studio legale eriger si voglia all'onore di scienza erudita e di compiuta teoria. Che se qualche volta mischiar si vollero in simili cose, incredibili sono i grossolani errori, in cui sono vituperosamente caduti. Accorderò di buon grado al citato Alberico Gentile, che molti di questi errori non alterano punto l'interpretazione della legge, nè

l'uso pratico di essa, essendo affatto indifferente per tale oggetto, a cagione di esempio, il ridicolo errore di Bartolo, che il famoso fiume di Roma si dicesse Tevere dal nome del romano imperatore Tiberio; o l'altro di Odofredo, che abbiano navigato in Italia compagni nel naviglio medesimo Enea e Romolo, e consigliato insieme sulla fondazione di Roma; o quello di un Canonista, che deriva il vocabolo *etnico* dell' Evangelio dal monte Etna, situato, soggiunge, nell' Arabia, o, come altri vogliono, nella Sicilia, il quale nelle sue ardenti voragini ci presenta un'immagine dell' Inferno, a cui sono destinati gl' indocili e sordi alle paterne ammonizioni della Chiesa e alla voce di Dio; e molte altre ridevoli inezie che s'incontrano in questi autori. Ma non sono di cotal genere molti altri abbagli ed errori di storia, pei quali mal s' intesero e si spiegarono a rovescio le parole e i sensi legali, come ha dimostrato in più luoghi l'Alciato, e sopra tutti Matteo Gribaldi. Un altro costume assai dannevole di quei tempi era la libertà che si prendevano alcuni di adulterare le opere altrui, interpretandole ed accrescendole coll' inserirvi a quando a quando i sentimenti proprj od altrui. Così avvenne, oltre ad altri esempj che abbiamo, al gran chiosatore Accorso, le cui opere impinguate furono da' suoi figliuoli, che avran creduto di averci dominio, come in paterna eredità; e sarebbe stato assai più tollerabile se non avesse in ciò avuto parte se non Francesco, la cui fama di dottrina e d' ingegno cedeva poco a quella del padre. Ma il peggio fu, che mescere vi si volle anche Cervotto, l' animalesca sciocchezza delle cui chiose meritò loro il titolo di Cervine.

Finalmente ebbero essi la colpa di avere insegnato alle leggi quel linguaggio sì incolto e sì barbaro, al quale non erano avvezze, e dal quale fu poi tanto difficile il ripurgarle nei secoli posteriori. Avevano sino a quel tempo le leggi parlato il linguaggio più colto ed ornato che somministrar loro potessero i tempi e le età; e già sappiamo che i testi dei varj autori uniti nelle Pandette ci presentano il miglior fiore della letteratura, e il colto stile dei tempi loro. Quindi Pietro Blecense nella settantesima sesta sua lettera protesta di sè medesimo, che essendosi prima applicato alla poesia, gli fu forza abbandonarla tosto che volse l'orecchio alle leggi, preso o

vinto dolcemente dall'insinuante e colta eleganza del loro linguaggio. Avrebbero mai potuto le leggi ottenere sì bel trionfo, se toccato fosse al Blecense di udirle a parlare l'incondita e rozza lingua degl'ispidi commentatori che vennero dopo di lui? Questa rozzezza poi non si può intieramente ascrivere alla condizione de' tempi, i quali, per quanto fossero infelici, ci mostrano però in diversi argomenti molti altri scrittori di stile, non dirò colto, ma certamente men barbaro e men brutale del loro. Le stesse prime chiose d'Irnerio e de' coetanei di lui, nella concisa lor vibratezza ci fanno sentire qualche sapor di eleganza, la migliore che si trovi a que' tempi, e non è affatto strano che abbiano potuto sì vivamente colpire il Blecense coll'ingenua loro soavità. Il fatto è, che questi commentatori, col sano pretesto di curar solo le cose, professavano di proposito e apertamente le più rozze trascuratezze nelle parole [a], quasichè i sobrj ornamenti e l'aggiustata proprietà dello stile, oltre al vantaggio di sostenere gli studj, illudendo la fatica e medicando la noja, non giovassero ancora moltissimo alla retta intelligenza delle cose, ed alla esposizione più adeguata e più convincente dei ragionamenti e delle teorie. Lo stesso Alberico Gentile, ammiratore passionatissimo di questi primi commentatori, negar non seppe o diminuire la gravità dell'accusa; ma io mi guarderò dal giustificarli con lui, dicendo che tante furono e sì voluminose le opere che hanno dovuto scrivere, che sarebbe loro il tempo e la vita venuti meno, se avesser voluto pensar lentamente alla coltura delle parole, quasi che vi sia precetto alcuno che obblighi a scrivere molto, mentre pure vi è quello, ed è il principale, che ingiunge di scriver bene.

Il peggio fu, che essendo stata la giurisprudenza tra le prime scienze che cominciarono a coltivarsi al rinascimento delle lettere, l'esempio e la massima erronea di questi giurisperiti sedusse fatalmente tutti quelli che in progresso applicaronsi alle altre scienze, e radicò troppo altamente il funestissimo errore, che le scienze sdegnassero di lor natura ogni ornamento di stile, e ne amassero anzi la più dura incoltezza, per timore che le grazie e gli abbaglianti orna-

[a] *De verborum forma modicum cura*. Bald. *Consil.* Vol. III. Cons. 263.

menti del vestito esteriore seducessero gl' ingegni; e fermandoli, per così dire, nella scorza, li trattenessero dalla contemplazione più faticosa e inamabile dell' interna sostanza. Questo sciagurato inganno, contraddetto altamente dall' esempio sì luminoso di tutti i più antichi Greci e Romani, di Platone, cioè, di Cicerone, di Seneca, di Plinio, per tacer dei poeti Lucrezio e Manilio, e degli stessi Padri, e degli scrittori dei reverendi misterj della Religione, i quali tutti nelle lor opere di profonda filosofia e di scienza teologica usarono, relativamente ai proprj tempi, il più colto ed ornato linguaggio, concorse pur troppo ad introdurre e mantenere miseramente in tutti gli scrittori di scienze, nei secoli che ci precedettero, non volendo qui parlare del nostro, quella dura e ributtante asprezza di lingua, che ne rende insopportabile la lettura, e li condanna meritamente pressochè tutti alla polvere ed all' obblio nelle biblioteche, destinate non solo al vantaggio ed all' uso degli studiosi, ma ancora al lusso pomposo, alle visite ed all' ammirazione dei viaggiatori. Io sarei anche tentato di sospettare che la stessa professata barbarie di lingua abbia avuto gran parte nell' infettare la sostanza medesima delle scienze, e nel ridurle pressochè tutte a quelle vane, inutili e cavillose acutezze, nelle quali per varj secoli andaron naufraghe miseramente, e consumarono inutilmente gli studj e gl' ingegni, ammettendo le prove individuate e dirette che potrebbero porger soggetto di non inutile disquisizione, ma che troppo lungi mi porterebbero dal mio argomento. Non è già ignota, generalmente parlando, la reciproca influenza che esercitano scambievolmente l'una sull' altra le scienze e le lettere; e dopo le ingegnose ricerche del Locke e del Condillac sulle parole e sulla influenza che esercita sulle nostre cognizioni ed errori il retto ed erroneo uso di esse, tentò già qualche autore con felice successo di sviluppare la forza e l'efficace potere che può avere il linguaggio sulle opinioni e sulle scientifiche teorie.

Raccogliendo il sin qui detto conchiuderemo, che se negar non si può da una parte a questi antichi giurisperiti una estesissima cognizione delle leggi singolarmente romane, e che si vantavano di aver tutte a mente, e di saperle usare ed applicare estemporanea-

mente al bisogno, ed uno studio indefesso di rilevarne il vero senso e la forza confrontandole insieme, e togliendo loro o minorandone l'apparente o reale contraddizione; il che si prefisse e tentò di eseguire fin nelle prime sue chiose lo stesso Irnerio; è altresì vero dall'altra parte, che limitandosi tutti gli studj legali alla sola interpretazione scrupolosa dei testi, come suole avvenire per l'ordinario ad ogni scienza ne' suoi principj, e quindi miseramente divagando nel chiosare le chiose e nel commentare i commenti, sperar non possiamo di rinvenire nelle loro opere una dottrina compiuta e una scientifica teoria, dedotta da solidi principj, e insieme concatenata con serie ben disposta di ordinati ragionamenti. A questo felice stato non sogliono arrivare le scienze se non adulte; nè adulte si fanno mai, se non traviando in tutta la lunghissima loro infanzia per infiniti errori di metodo e di sistema.

Il Petrarca, illuminato conoscitore del carattere di questi giureconsulti, e insieme di que' pregj che sarebbero stati lor necessarj per meritarsi un tal titolo, e di cui mancavano sventuratamente, racchiude in pochi cenni i difetti lor principali. = *Il maggior numerò dei nostri giureconsulti* (egli dice) *curano poco o nulla l'origine del diritto e gli autori delle leggi, paghi di sapere che cosa siasi decretato sui contratti, sui giudizj e sui testamenti, come quelli che pongono il guadagno per ultima meta dei loro studj.* = E poco dopo: = *Chiunque di costoro seppe con maggiore felicità trascinare a suo dispetto la legge, obbligandola sforzatamente a servire al proprio intento, costui compì l'incarico di giureconsulto, e meritò il nome di dotto. Che se alcuno, per avventura assai rara alieno da queste male arti, si ponga a battere ingenuamente la via della semplice verità, questi, oltre al vedersi privo di favore e di lucro, incontrar dovrà per giunta l'infamia d'uomo sciocco ed insulso* [a].

Passando ora alla giurisprudenza ecclesiastica, noteremo che ebbe essa dalle Università e dalle pubbliche scuole l'esistenza e la vita. Antichissime furono veramente e contemporanee alla prima fondazione della Chiesa le istruzioni dei Vescovi e dei Padri, le ordina-

[a] Petrarca, *Epist. famil.* Lib. XI. Ep. IV.

zioni dei supremi Pontefici della prima Sede di Roma, dirette singolarmente alle Chiese particolari, che ne invocavano all'uopo le decisioni e l'oracolo, le convocazioni dei Concilii, e la pubblicazione di molte leggi riguardanti il regime e la disciplina esteriore della Chiesa. Fu natural cosa, che non essendosi estinto mai tra i Fedeli, per tratto benefico di provvidenza superna, lo studio delle cose sacre, neppur nei miseri tempi della sì nota universale cessazione d'ogni altro, sorgessero a quando a quando uomini illuminati e zelanti, che raccogliessero in un corpo tutto questo ammasso di leggi ampiamente disperse in tanta e sì disparata moltiplicità di opere e di volumi. Noi lascieremo agli eruditi critici il trattare di queste prime collezioni, incominciando dall'epoca e dall'autorità dei canoni detti apostolici, divulgati prima nella Chiesa greca, e assai tardi nella latina; e discendendo quindi alla collezione di Dionisio Esiguo, ed ai canoni confermati e adottati dai celebri primi quattro Concilii Ecumenici Niceno, Costantinopolitano, Efesino e Calcedonese, che l'imperatore Giustiniano nell'anno 541 [a] ordinò che fossero riconosciuti quai leggi emanate al regime universale della Chiesa; e finalmente alle altre moltissime collezioni che si fecero di mano in mano nella Chiesa greca e latina. Imperciocchè queste prime collezioni di leggi o di canoni, non dirette ad un fine particolare, e perciò mancanti d'ordine, ed eseguite ancora alcune, se vogliasi, con tenuissimo discernimento, tutt'altro dovean presentare, che un corpo di ordinata giurisprudenza.

Fu il primo il monaco Graziano verso la metà del secolo XII. a tentare nell'Università di Bologna la grande impresa. La compilazione di lui, che fu intitolata *Decreto*, ed anche dall'oggetto particolare che si prefisse, dietro le tracce d'Ivone di Chartres, *Concordantia discordantium Canonum*, diede un nuovo aspetto non solo allo studio dei canoni, ma a tutto il complesso ancora di essi, presentandoli sotto la vera forma di ordinata e politica legislazione. Allora fu che la scienza canonica, come abbiamo accennato nel capo secondo, si staccò la prima volta dalla sacra e teologica, in

[a] Novell. 131.

cui come in suo tronco era innestata, e cominciò a sussistere da sè stessa, ed a formar propriamente una scienza particolare, modellata sulle forme della civile giurisprudenza.

Accomodato a questo modo, per l'applaudita cura di Graziano, lo studio dei canoni alle contenzioni del Foro e alle dispute delle scuole, non è meraviglia se la nuova compilazione di lui trascurar fece e quasi dimenticare tutte le altre anteriori. Quindi, quantunque il Decreto di Graziano, lavoro di studio privato, non ottenesse mai neppure in progresso sanzione sovrana, apocrifa essendo e smentita l'approvazione di Eugenio III., sognata da Giovanni Colonna, dal Cave [a] e da altri, ad ogni modo ebbe essa autorità grandissima non solamente nelle scuole, ma ancor nella Chiesa, cominciandosi fino dal suo comparire a distinguere ottimamente in essa l'opera privata nei titoli, nell'ordine e nella distribuzione delle leggi dall'autorità intrinseca delle leggi medesime, tratte dai sovrani fonti dell'ecclesiastica podestà [b]. Perciò tutti quelli che si applicarono a spiegare e a commentare il Decreto, non si fecero mai coscienza di allontanarsi da esso e di censurarlo, ove ragione il volesse; e la stessa chiosa, che si dice *ordinaria*, si trova spesso in contraddizione col testo. Infatti non è quest'opera certamente perfetta; e sarebbe esorbitante pretesa il volere che tale uscisse da un autor solo e privato, e in quei tempi non pure oscuri per l'ignoranza, ma infetti ancora dalle false massime diffuse dalle apocrife Decretali del supposto Isidoro Mercatore, della cui autenticità nessuno ancora aveva avuto coraggio di sospettare, se si eccettui per avventura il tanto famoso Incmaro Remense, vissuto nello stesso secolo d'Isidoro. Ma nelle questioni ch'ebbe con suo nipote, se per confessione di tutti l'opera di Graziano non è libera da molti errori che, scoperti dalla miglior critica de' secoli successivi, impegnarono i santi Antonino, Antonio, Agostino, e tanti altri valenti canonisti, e la stessa Curia Romana per ordine di tre sommi pontefici, Pio IV.,

[a] *Histor. Litter. Eccles.* Vol. II.

[b] *Dicimus Rubricas Decretorum non esse authenticas, quia alii fecerunt textum, scilicet SS. Patres, et alii Rubricas, ut Magister Gratianus.* Odofr. in Leg. *Bona est.* §. *De Rer. Haeredit.*

Pio V. e Gregorio XIII., a correggerla ed emendarla, l'autore per altro, uomo ingenuo e di buona fede, non meritò per alcun conto nè le accuse di Febronio di avere maliziosamente innovate le leggi ecclesiastiche, nè molto meno il turpe trattamento dell' imprudente Lutero, il quale, come accenna il cardinale Pallavicini [a], con fastoso invito de' suoi settarj diede pubblicamente l' opera alle fiamme. Non posso poi dissimulare l'alta mia maraviglia, che anche in questi ultimi tempi, calmato fortunatamente in gran parte quel funesto e rabbioso furor de' partiti, il dotto Bruchero [b] siasi scagliato con tanta acrimonia contro l'opera di Graziano, che pur seppe conciliarsi la stima di molti dotti e moderati uomini della stessa sua comunione. Io certo non so concepire, come senza ingiusta calunnia si possa incolpare Graziano non solamente del più velenoso corrompimento della morale filosofia, ma ancora di tutte le persecuzioni che furono mosse, a suo credere, ingiustamente contro i grandi uomini che ripurgar volevano dalla ruggine la filosofica scienza, e dalla oscurità e dalle tenebre sollevarla alla pura luce di verità e di ragione. Nell'udire tanti e sì funesti mali prodotti da quel Decreto, solo perchè in mezzo alle purissime e sane dottrine dei santi Padri, dei sommi Pontefici e dei Concilii non seppe Graziano difendersi interamente dalle esorbitanti massime delle spurie Decretali di Isidoro, e da qualche opinione che, massime dopo Gregorio VII., aveva cominciato a prevalere soprattutto in Occidente, estensiva forse oltre al dovere dell'autorità de' sommi Pontefici, ci sembra appunto di vedere smisurati elefanti che nascono dalle formiche.

Il Decreto di Graziano, adottato qual testo di scuola dalla Università di Bologna, che coll' autorevole esempio suo modellava allor tutte le altre, ebbe subito, ad imitazione delle leggi civili, una turba numerosissima di chiosatori e commentatori, quali applicati a rischiararne il testo prima con brevi note interlineari, e poscia con più ampio commento, e quali a compilarlo in somme, ed a ridurlo in più ristretto compendio. La chiosa di Giovanni Teutonico,

[a] *Storia del Concilio di Trento*. Lib. I. cap. 22.
[b] *Histor. Crit.-Philosoph.* Tom. III. §. X.

in cui trasfuse furono quelle degli antecessori Rufino e Gio. da Faenza, emendata poscia e rettificata in più luoghi da Bartolommeo da Brescia, fu la più accreditata e più in uso; come tra i commentarj ebbero i primi onori quelli del vescovo di Ferrara Uguccione Pisano, anche perchè furono meno barbari nella lingua di quelli che li precedettero o venner dopo. Tra i compendj poi basterà nominare il più vecchio di tempo, che fu ignoto al Muratori e all'Arisi [a], che parlano dell'autore, quello cioè di Sicardo vescovo di Cremona, uscito nel 1159, poco dopo la pubblicazione del Decreto, e ciò per correggere il Grandi [b], che male interpretando la relazione di un codice rammentato dal padre Pez, sospettò a torto Sicardo autore di un nuovo Decreto, non semplice compendiatore di quello di Graziano. Non ho voluto ommettere questi brevi e rapidi cenni di storia canonica, solo perchè si rifletta che questa scienza, siccome ebbe la prima origine dalle Università e dalle scuole, così debitrice fu ad esse d'ogni suo accrescimento. Imperciocchè tutti quelli che abbiam nominato, non altrimenti che il monaco Graziano, professori furono e maestri della scienza canonica, e sembra che a solo uso delle proprie scuole abbiano diretto le opere loro.

Nata a questo modo e cresciuta nelle scuole con origine puramente privata l'ecclesiastica giurisprudenza, si cominciò in esse ad udire il nome di *Decretisti*, dato agl' interpreti e maestri di essa. Ma verso la fine dello stesso secolo duodecimo si divisero in due queste scuole, aggiungendosi ai primi anche i *Decretalisti*, titolo assunto da quelli che prendevano a soggetto dei loro ammaestramenti le costituzioni pontificie, denominate *Decretali*, raccolte la prima volta dopo il Decreto da Bernardo Pavese, che si prefisse non solo di supplire alle mancanze di Graziano, ma ancora di porre in ordine quelle costituzioni e quei canoni che dopo il Decreto furono pubblicati da Alessandro III., da Lucio III., Urbano III. e Clemente III., e dal Concilio Lateranense dell'anno 1181. Ebbero così la prima origine nelle scuole i maestri dei canoni col doppio distinto ti-

[a] Murat. *Script. Rer. Italic.* Tom. VII. — Arisi, *Crem. Litter.* Tom. I.
[b] *Nuova Disam. della Stor. delle Pandette Pisane.*

tolo di Decretisti e di Decretalisti; il che si avverò anche in Padova contemporaneamente alla prima istituzione dello Studio.

Qui poi mi dispenserò dal nominare le altre quattro raccolte, che furono fatte in tempi diversi, delle papali costituzioni pubblicate di giorno in giorno dai successivi Pontefici, secondo i crescenti bisogni, e i nuovi casi che si offerivano all' ecclesiastica giudicatura. Non appartiene dall'una parte al mio istituto questo argomento di storia canonica, che può vedersi dichiarato da altri autori antichi e moderni; e dall'altra parte, dodici anni soltanto dopo che furono aperte, ed acquistarono florida consistenza le scuole di Padova, cioè nel 1234, uscì la più famosa collezione di Gregorio IX in cinque libri per opera di s. Raimondo da Pennafort, la quale, e per l'autorità della Sede Romana, che la munì di sovrana sanzione, e per la compiuta esattezza con cui furono inserite sotto i titoli relativi le Decretali dalle collezioni anteriori, e per l'ordine analogo a quello dei codici civili, con cui furono le diverse materie distribuite, meritò che, dimenticandosi tutte le altre, raccolta fosse e venerata sino ai nostri giorni nelle scuole e nel Foro, qual codice sovrano e sacro di canonica giurisprudenza. A questa compilazione adunque si rivolsero da quel momento le istituzioni scolastiche e le meditazioni, le chiose e i commenti dei canonisti, precedendo agli altri coll' esempio nelle scuole di Bologna Vincenzo Spagnuolo col suo *Apparatus in Decretales Gregorii IX.*, che fu imitato in progresso nella stessa Università da Bernardo Bottoni parmigiano, uno degli autori della chiosa detta *ordinaria*, e molto più dal Cardinale Ostiense, morto nel 1271, celebre pei dottissimi commentarj, e celeberrimo poi per la sua *Somma delle Decretali*, che diedegli tra i canonisti quel luogo che per un simil lavoro sulle leggi civili acquistato avevasi Azzone tra i giurisperiti.

Egli è ben vero, che non potendosi fissare i limiti ad una vivente legislazione (la quale e nelle progressive alterazioni delle costumanze e degli usi, e nelle non prevedute emergenze che sorgono e si offrono con vicende incessanti, sente giornalmente il bisogno di accorrere con nuovi provvedimenti, onde o supplire alle mancanze dei vecchi, o rettificare l'uso con modificazioni opportune) anche

la compilazione Gregoriana divenne in breve tempo imperfetta, e scarsa al bisogno. Quindi il dottissimo pontefice Innocenzo IV., versatissimo nella scienza delle Decretali Gregoriane, da lui già commentate, con ricchissimo ed ampio apparato ci diede il primo supplemento nel Concilio Lionese del 1245 [a], ordinando che le sue nuove Decretali inserite fossero ai rispettivi titoli della collezione di Gregorio col nome di *Autentiche* o di *Novelle*, preso dalle costituzioni imperiali, che in egual modo si venivano registrando nei codici del diritto civile. Se non che queste Innocenziane costitnzioni passarono più opportunamente nell' altra più celebre collezione di Bonifazio VIII., che col titolo di *Libro sesto delle Decretali* fu da quel Pontefice pubblicata sul declinare del secolo stesso, mosso dalle istanze dell' Università di Bologna, la quale con apposita ambasceria rappresentato gli aveva le dubbiezze ed i contrasti che nell' insegnamento della scienza canonica venivano prodotti dalle nuove costituzioni, che già cominciavano a pugnar colle antiche, e da molte spurie decretali, che colla indiscernibile larva di genuine andavano furtivamente serpeggiando e infettando le pure fonti della dottrina. Gli esempj poi di Innocenzo e di Bonifazio furono imitati nel secolo susseguente da Clemente V. dopo il Concilio di Vienna, e da Giovanni XXII., i quali ebbero cura che le nuove loro costituzioni, ridotte in corpo col titolo di *Clementine* e di *Estravaganti*, aggiunte fossero ai codici dell' ecclesiastica giurisprudenza.

Gioverà qui riflettere, che questi Pontefici, autori sovrani del diritto canonico, ebbero singolar cura di spedire ai pubblici Studj di Bologna, di Parigi e di Padova le nuove lor collezioni, conoscendo essere questo il mezzo più facile e più sicuro di porre nella vera lor luce le nuove leggi, e di conciliare ad esse venerazione ed obbedienza, diffondendone universalmente alle nazioni tutte la cognizione. Seguirono questi Pontefici l'esempio dei due Federighi I. e II. imperatori, che per l'oggetto medesimo comunicarono solennemente all' Università di Bologna le nuove costituzioni, ingiungendo a quei

[a] *Qui* (Innocentius IV.) *dupliciter nos ditavit, scilicet apparatu solemni, ut Magister, et Constitutionibus, quas ut Pontifex edidit in generali Concilio Lugdunensi, et post, quas nunc habemus insertas in Sexto.* Joan. Andr. *Addit. ad Specul. Juris.* Lib. IV.

maestri di inserirle opportunamente nei codici della civile legislazione. Provvedute nel modo che abbiamo brevemente accennato le scuole e i tribunali dei codici canonici, i metodi con cui si trattavano e s' insegnavano queste materie furono i medesimi con quelli che usavansi nelle leggi civili. Quindi comuni ebbero i canonisti i pregj e i difetti cogli altri giurisperiti. Chiose e commentarj apposti a guisa di note quasi ad ogni parola del testo, ove l'utile e il necessario, che a poco riducesi, va avvolto e naufrago in un mare di superfluità, e tenue criterio, e mancanza totale di erudizione e di storia. Fu certamente questo un gran male. Imperciocchè se la cognizione e il retto uso della storia è così utile in ogni trattazione legale, possiamo poi dire a tutta ragione che è indispensabile nella canonica giurisprudenza, di cui è propriamente la vita e l'anima; se non che trascurando tutto ciò que' buoni nostri maestri, amaron meglio essi pure, per erroneo sistema, diffondersi nel commentare prolissamente ciascun vocabolo isolato del testo, che di presentare con serie ordinata di ben connesso ragionamento la sostanza della dottrina, risultante dal complesso delle moltiplici leggi in diversi tempi emanate sopra ciascun ramo della canonica legislazione. Anche i difetti dunque dei canonisti ebbero origine dal metodo che adottarono nell'insegnare, per cui, a dispetto di uno studio indefesso e di una estesissima cognizione, che loro negar non si può, delle leggi e dei canoni, assai scarso frutto di avanzamento riportò la scienza medesima, quando per altro dir non si voglia che a questo modo fu preparata la via ai più avveduti coltivatori che venner dopo, i quali si giovarono delle fatiche non meno che degli errori di quegli antichi ad una più ragionevole e solida restaurazione. Ed è infatti questa, per mio avviso, la risposta che dar si deve all'eruditissimo Bettinelli [a], il quale attribuisce appunto a tanto fervore d'insegnamenti e di scuole tutti i vizj di quell'antica giurisprudenza, credendo egli che le scuole sian quelle, le quali colla sofistica rigidità dei loro metodi corrompono le scienze.

Accordisi di buon grado che la scuola corrompe la scienza, quando vizioso sia il metodo; nel qual caso tanto più la corrompe, quanto

[a] *Risorgim. d' Ital.* an. 1200.

è più fervida ed impegnata. Ma oltrechè senza scuola la scienza assolutamente perisce e si estingue, è anche troppo natural cosa che le scienze tutte, massime speculative, nascano viziate da molte sconciature ed errori, da cui deve essere uffizio dei successivi studj e dei secoli posteriori il rettificarle e pulirle. Non si attribuisca dunque alla scuola ciò che nasce più veramente dalla natura di tutte le scienze, e dalla imbecillità dell'umano intelletto: se non che, restringendosi a considerare precisamente la giurisprudenza, io crederei piuttosto di dover accusare delle maggiori sue viziature gli esercizj del Foro, ove l'interesse, il partito, la malizia, e il complesso di tante umane passioni, per non dir di tutte, moderano l'ingegno e la penna del giureconsulto avvocato, che si prefigge non di giungere al vero, ma alla vittoria. Baldo che scrive consigli, confrontato con Baldo che commenta ed ammaestra dalla cattedra, potrà giustificare la nostra opinione.

Siccome la scienza canonica non era anticamente disgiunta dalle altre sacre, coltivate esclusivamente dalle persone consacrate alla Chiesa, così non è maraviglia se anche dopo la divisione sia restata per qualche tempo come propria provincia in dominio degli ecclesiastici. In progresso di tempo però, confusi i patrimonj, si coltivò promiscuamente anche dai laici; e pretende l'accuratissimo padre Sarti [a], che Egidio Foscarari, che fiorì dopo la metà del secolo XIII., e di cui parla con tanta venerazione Gio. d'Andrea, che il conobbe, sia stato il primo canonista laico nelle scuole di Bologna. Furono anche ignoti nei primi tempi i dottori e i maestri dell'uno e dell'altro diritto, essendosi introdotta più tardi l'usanza, che nella stessa persona si unisse la professione d'ambedue queste scienze. Arrogavansi veramente i giurisperiti civili una precedenza di prerogative e di onore sopra i loro emoli; ed è celebre l'incondito detto di Baldo: *merus canonista, merus asinista*. Non cedevano ad essi però i canonisti, contrapponendo alla maggiore antichità del diritto civile ed alla sovrana origine dei detti legali, che vantavano i primi la maggiore eccellenza delle leggi ecclesiastiche, derivate dalle divine carte, da'santi Padri,

[a] *De claris Archigym. Bonon. Prof.* Tom. I.

e dagl' infallibili Concilii della Chiesa; e quindi la sublimità dell'oggetto, e la maggiore e più venerabile autorità loro negli argomenti morali e divini. Ben presto però si conobbe non potersi compiutamente trattenere la giurisprudenza canonica senza il soccorso della civile, non solo per le molte materie soggette promiscuamente all'una e all'altra legislazione, per cui anche nelle antichissime collezioni de' canoni furono inscritte molte leggi civili appartenenti a disciplina di Chiesa, ma ancora per le cause forensi, e per tutto l'ordine giudiziario, conformato in gran parte dall'ecclesiastica disciplina sul modello della civile. Quindi acquistossi grandissime lodi Guglielmo Durante verso il 1271 colla sua applauditissima opera *Dello Specchio del diritto*, perchè, dottissimo nell'una e nell'altra giurisprudenza, seppe sapientemente associarla per l'esercizio forense e per la pratica giudiziaria, onde non solamente si meritò l'onorevole titolo di *Maestro della pratica*, ma ancora, per testimonianza di Tommaso Diplovatazio [a], che Andrea Siciliano si protestasse, che se fossegli dato l'arbitrio di poter salvare un'opera sola di giurisprudenza dall'universal guasto, a cui tutte fossero condannate, egli non sceglierebbe che questa; e che lo stesso Baldo, per altro così ambizioso e così mal prevenuto contro dei canonisti, stimasse indegno del titolo di giurisperito chi non professasse di possederla [b], dopo essersi abbassato egli medesimo a commentarla ed accrescerla con aggiunte. Allora anche gli altri giureconsulti non si sdegnarono di stendere alle leggi canoniche le proprie meditazioni, nè più si ebbe il vanto, che davansi in certo modo il celebre Azzone e Guido Suzzara, di quasi interamente ignorarle.

A compimento di questo capo resta che soggiungiamo qualche cosa sui metodi di quel tempo nell'esercitare le scuole ed insegnare le leggi. Fino dall'origine dell'Università in due classi si dividevano le scuole, dette le une *ordinarie*, l'altre *straordinarie*. Queste ultime erano anche ad arbitrio esercitate dagli scolari e da semplici baccellieri, come abbiamo accennato nel capo antecedente. Lo mostra anche un catalogo dei professori di Bologna del 1297 [c], in

[a] Diplovat. in Guill. Durante.
[b] Ibid.
[c] Sarti, Op. cit. Tom. II. pag. 105.

cui sono questi distinti in due classi, i primi col titolo di Dottori, che tengono le lezioni ordinarie = *Isti sunt Doctores legum, qui ordinarie legunt;* = gli altri col titolo di Baccellieri, che insegnano straordinariamente = *Isti sunt qui legunt extraordinarie, vulgo Bacalaurei vocantur.* Una tal distinzione adunque, propagata sino a' dì nostri, avea però in quella prima età un significato di gran lunga diverso da quello che ora loro appartiene. Imperciocchè al presente le letture straordinarie nella Università nostra sono quelle alle quali vengono destinati professori di rango affatto eguale agli altri, ma che insegnano nei giorni festivi e semifestivi, in cui tacciono i professori ordinarj. Oltre di ciò anticamente, per testimonianza del Panciroli [a], fondata sull'autorità del vecchio Odofredo, giureconsulto del secolo XIII., si dicevano *straordinarie* anche quelle lezioni che, oltre al loro dovere, tenevano i professori privatamente di proprio arbitrio ed a piacere degli scolari nelle giornate ed ore non occupate dagli ordinarj pubblici insegnamenti. Queste straordinarie lezioni venivano retribuite dagli scolari con apposite contribuzioni del proprio denaro, come soggiunge il Panciroli, a tempi determinati, e compensavano, anche dopo l'introduzione dei pubblici stipendj, la tenuità di questi, come raccogliesi eziandio da molti luoghi dell' opera del citato Odofredo; il quale anche lamentasi festevolmente che fossero gli scolari poco fedeli e generosi pagatori [b].

Quindi intender dobbiamo comprendersi queste lezioni straordinarie quando leggiamo di Baldo, e di alcuni altri tra' nostri professori, che aprir solevano scuola di legge le due o tre volte per ciascun giorno. Essendo poi ragionevole che gli usi della nostra Università nella disciplina scolastica sieno propagati da quelli di Bologna, noi troviamo pubblicato un documento [c], nel quale nell' anno 1279

[a] *De clor. Leg. Interpr.* Lib. II. cap. XIII.

[b] *Signori: nos incipimus, et finivimus, et meditavimus librum istum, de quo ogimus gratias Deo, et B. Mariae Virgini Matri ejus, et omnibus Sanctis ejus.... et dico vobis, quod in anno sequenti intendo docere ordinarie bene, et legoliter, sicut unquam feci. Extraordinorie non credo loquere, quia Scholares non sunt boni pogotores, quia volunt scire, sed nolunt solvere, juxta illud:* scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. *Non habeo vobis plura dicere: eritis cum benedictione Domini.* Odofr. in fin. *Digest. vet.*

[c] Sarti, Op. cit. loc. cit.

Egidio Foscarari, dottor dei decreti, reso inetto alle scuole dalla vecchiezza e dalle infermità, cede con solenne strumento pel venturo anno a Garzia Spagnuolo le proprie scuole, i proprj scolari, e il diritto delle contribuzioni o collette, obbligandosi all' incontro il Garzia di dividere la prima e seconda colletta, e corrispondere tutta intera la terza per la pigione delle scuole. Abbiamo similmente varj argomenti a mostrare che anche in Padova queste straordinarie lezioni non si tenevano nei luoghi destinati alle pubbliche scuole, ma nelle case dei professori, o in altri luoghi privati presi in affitto da essi, leggendosi determinato negli antichi statuti, che ciascun professore coi proprj scolari pensi a soddisfare la pattuita pigione del luogo ove teneasi la scuola; ed esistendo tuttora nella famiglia Orsato un codice intitolato = *Rationes Doctorum legentium* 1423 = in cui leggesi alla pag. 27: = *Rationes Dom. Venerii de Lanzarotis pro affictu duarum scholarum, in quibus legunt Doctores Juris, parum ad rationem ducatorum XII. in anno.* = Finalmente Ingolfo Conti ricorda le lettere Ducali dei 16 ottobre 1433, le quali ordinarono ai Rettori della città di pagare in progresso del pubblico erario ginnastico queste annue pensioni. L'origine di queste scuole straordinarie ripeter devesi, secondo il citato Panciroli [a], sin dai tempi d' Irnerio, nei quali s'introdusse il costume, che nelle ordinarie lezioni non s'interpretassero dal professore che il *Codice*, o quella prima parte delle *Pandette* che dicesi *Digesto vecchio*, riservandosi nelle straordinarie l'*Inforziato*, il *Nuovo Digesto*, e tutte le altre parti del diritto civile.

Non è alcun dubbio che i libri da interpretarsi nelle pubbliche scuole non dovessero essere solennemente approvati; la quale approvazione competeva per l'ordinario ai collegj ginnastici. Ce ne assicura tra gli altri Baldo [b]. Che poi fosse in vigore nelle nostre scuole legali questa ragionevole pratica, si può argomentare dall' essere certamente stata adottata per le scuole di medicina, le quali non esigono per tal riguardo sì circospetta gelosia. Consistevano

[a] Sarti, Op. cit. loc. cit.

[b] *Nota quod in Scholis non sunt legendi nisi libri approbati.* Bald. *Comment. in I. Decretal.*

adunque gli esercizj scolastici nella lettura ed interpretazione dei libri o testi legali; del che possono essere prova gli stessi vocaboli *leggere, lettura, lezioni, prelezioni,* e simili, coi quali sino dai primi tempi venivano intitolati. Oltre di che, noi troviamo negli antichissimi statuti imposto ai ministri o bidelli l'obbligo di tener pronti ed accendere i lumi, onde nelle prime lezioni dell'aurora, che dicevansi *antilucane,* si potessero leggere i libri scolastici, e di tenere altresì in custodia i libri che nelle loro mani depositavano gli scolari all'uscir della scuola. Era poi obbligo dei professori ciascuna volta di recitar prima il capitolo o le leggi che dar doveano l'argomento della lezione; alla qual lettura soggiunger doveasi quella eziandio della chiosa, da non potersi ommettere mai senza giurata protesta di farlo di buona fede e per intima persuasione, che non contenendo la chiosa alcun necessario od utile rischiaramento, fosse miglior partito il trascurarla, e continuare senza interrompimento la lettura del testo. Poteano per altro gli scolari, se qualche dubbio loro sorgesse sulle udite dottrine, far tenere al professore nella cattedra in brevi pagine o note i loro dubbj, e le questioni che sull'agitato argomento amassero di veder sviluppate; ed aveva obbligo il professore di soddisfare ai loro desiderj o nel giorno medesimo o nel seguente. Tutte queste antichissime discipline si leggono determinate negli statuti della Università; e sebben quelli che abbiamo alle stampe non appartengano propriamente all'epoca di cui parliamo, ma sieno stati pubblicati nel 1550; ad ogni modo si vede che questi articoli soprattutto sono presi dagli statuti più antichi, i quali per l'ingiuria dei tempi perirono miseramente.

Queste saggie provvidenze sulla scolastica disciplina sarebbero infatti state le più opportune e proficue ad un utile insegnamento, se si fossero sempre e con esattezza osservate. Se non che assai per tempo s'incominciò a dilungarsi dal vero spirito di esse, e ne fu prima occasione, a mio credere, l'uso introdotto di esporre dopo la lettura del testo quello che chiamavasi *Caso della legge;* il qual uso, contenuto nei limiti della sobrietà conveniente, poteva essere vantaggioso a conciliare chiarezza; ma esteso soverchiamente, come assai presto e facilmente divenne, produsse tutti quei danni che de-

rivano da ogni maniera di abuso delle cose anche bnone, e che si fecero poscia sentire anche nella scienza teologica dei costumi, quando con somiglianza di erroneo sistema si prese a trattarla col troppo mancante e sommamente pericoloso metodo dei *Casi*.

L'applanso ottennto al primo suo comparire da un tal costume, capace d'illudere sulle prime con seducente apparenza anche i più avveduti e più cauti, impegnò subito alcuni dotti giureconsulti a raccogliere, ordinare e descrivere questi *Casi della legge*. Guglielmo da Cabriano, che insegnò in Bologna alla metà del secolo XII., e di cui parla Odofredo, fu il primo a scrivere un'opera sopra un tale argomento, che fu poi aumentata da Giovanni Bassiano, e divolgata per mezzo di Nicolò Furioso suo discepolo, il quale, come ha provato il padre Sarti scrivendo di essi, avea la cura di registrare e pubblicare le dottrine del suo maestro [a]. Ma a questa prima opera imperfetta di Guglielmo venne dietro nel seguente secolo XIII. sullo stesso argomento l'altra più compiuta ed ampia del professor bolognese Viviano Fosco [b], i cui *Casi* si leggono spesso uniti agli apparati di Accorso, e furono anche stampati nella edizione del *Digesto* fatta in Parigi nel 1504. L'esempio dei giurisperiti civili fu seguito anche in questa parte dai canonisti. Il vescovo di Ferrara Uguccione Pisano esposo tra i primi i *Casi* del Decreto di Graziano nella sua Somma; e quanto alle Decretali, vi si applicò prima di tntti il Benincasa, a cui il padre Sarti [c], che lo credè Senese, vendica questo onore attribnito dagl' imperiti amanuensi ad un certo Beneventano, fondandosi egli sull'autorità di un codice che si conserva in Bologna nel collegio di Spagna, dal quale anche raccogliesi, che quest'opera del Benincasa fu supplita ed emendata in più luoghi da Bartolommeo da Brescia, quando era tuttora discepolo nella Università di Bologna [d].

[a] *D. Joannes, sive Nicolaus Furiosus, post eum commentavit legem istam in libro isto. Insuper etiam commentavit eam eisdem verbis in Casibus D. Guillelmi de Cabriano, qui Casus nuncupabantur. Sed Cusus non ponuntur nisi in quibusdam legibus*. Odofr. in *Cons. Cum et Judices*, Cap. *de Jurejur. propt. calumn.*

[b] Sarti, Op. cit. tom. I. pag. 160.

[c] Loc. cit. pag. 339.

[d] *Ego Bartholomeus Brixiensis inter Studentes Bononiae minimus casus Decretorum*

Questa costumanza introdotta di premettere all'interpretazione di ciascuna legge il suo *caso*, combinata col genio acutamente sofistico e contenzioso che dominava, fu cagione, a mio giudizio, che nelle scuole al progressivo e semplice rischiaramento dei testi legali sottentrassero a poco a poco quelle questioni e dispute staccate, di cui abbiamo già detto, il cui soggetto non era già un qualche punto o dottrina legale, ma invece un reale o più spesso fittizio *caso* che proponevasi alla discussione. Un tal uso, che dai vizj del secolo, inclinato alla sorpresa e al paradosso, che li fomentava sempre più e li stendeva ampiamente, infonder doveva per giunta negli insegnamenti legali una confusione disordinata di dottrine ed idee staccate e disciolte, che nuoce sommamente al profitto in tutte le scienze, le quali non si apprendono mai se non con una serie di principj e d'idee successivamente e ordinatamente concatenate. Che un tal vizioso metodo avesse preso vigore anche nel nostro Studio, non ci lasciano dubitare gli autori tutti di quel tempo, e tra questi singolarmente Giovanni d'Andrea, il quale accenna in più luoghi delle sue opere le questioni e le dispute tenute in Padova sopra qualche soggetto o caso particolare da Jacopo d'Arena, da Guido Suzzara, da Niccolò Francesco Mottarelli, e da più altri.

Anche l'accuratissimo padre Sarti ci assicura che nella Università di Bologna erano grandemente venute in uso sì fatte dispute dopo la metà del secolo XIII.; e ci addita un codice insigne della biblioteca Chigiana in Roma, che ne contiene un gran numero sì di civili che di canoniche, disputate in tempi diversi da quei professori [a]. Già di queste questioni avevane dato il primo esempio l'antichissimo Pillio, vissuto alla metà del secolo XII., pubblicando le sue *Questioni Sabbatine*, lodate frequentemente da Accorso, e così chiamate perchè soleva egli disputarle nella sua scuola nei giorni di sabbato. In queste questioni, per attestato del Sarti, che ne ha veduto qualche codice a mano, propone Pillio quei fatti accaduti o

quondam a Benincasa compositos pro modulo scientiae meae duxi in melius reformandos. Nam ubi corrupti erant scriptorum vitio, eos diligenter correxi; ubi defectum patiebantur, supplevi. Ex Cod. Bib. Coll. Hisp. Bon.

[a] Loc. cit. pag. 418.

ideati con probabile verosimiglianza, sopra li quali le leggi emanate potevano far sorgere qualche ragionevole controversia. Quindi, discusse per l'una e l'altra parte le ragioni della filosofia e della legge con elegante chiarezza, e senza quella esaltante intemperanza che dopo Accorso invase gli scritti dei giureconsulti, conchiude l'autore pronunciando giudiziosamente la sua sentenza. Alle *Sabbatine* di Pillio tennero dietro in progresso le *Sabbatine* di Rofredo, e le *Domenicali* e *Venerdiali* di Bartolommeo da Brescia, che presero appunto il nome dalla domenica e dal venerdì, in cui per utile esercizio solea tenerle.

Se non che da questi giorni particolari, in cui si agitavano per appendice di scuola, onde mostrare in qual modo doveano applicarsi ai *Casi* le spiegate dottrine, passarono in progresso, con dannosissimo abuso, ad occupare indistintamente presso che i giorni tutti e le ore ordinarie delle lezioni.

Egli è ben vero che alcune di queste dispute, prendendo a soggetto un qualche *Caso* o articolo particolare dei proprj statuti municipali delle città, non compreso nei codici della comune imperiale legislazione, presentar potevano discussioni per altri riguardi utili e necessarie. Tali sono la maggior parte di quelle che raccolse o pubblicò nella sua opera degli Statuti Alberico Rosate [a], nelle quali molte questioni s'incontrano sopra varj avvenimenti relativi agli statuti particolari di Padova, e le quali furono qui opportunamente agitate dai professori Oldrado Ponte [b], Ricardo Malombra [c], Jacopo d'Arena [d], Giulio Lazzara [e], Jacopo da Belvisio [f], Giovanni d'Andrea, e da qualche altro. Anzi queste dispute sopra la municipale legislazione furono comandate dagli stessi statuti della città a tutti i professori sin dal 1289, ordinando loro eziandio che ne dovessero preventivamente esporre il soggetto. Ad ogni modo,

[a] Extat in *Tract. Univ. Jur.* Tom. II.
[b] Par. II. Quaest. 134., et Par. IV. Quaest. 77. 78.
[c] Par. II. Quaest. 135. 174. 188.
[d] Par. II. Quaest. 41., et Par. IV. Quaest. 56.
[e] Par. II. Quaest. 153.
[f] Par. II. Quaest. 180.

quando esse degenerarono in abuso, e non più restringendosi agli statuti municipali, si estesero capricciosamente ad inutili argomenti di lusso intempestivo, cominciarono a sviare i professori dai principali e più utili oggetti del loro ufficio, e ad occupare con troppo scapito il tempo destinato agl' insegnamenti ordinati e metodici della dottrina. Il vizio per altro di questo metodo, e gli svantaggi che ne derivavano, furono a gloria di questo Studio e conosciuti e sentiti dal nostro collegio dei giuristi, preside della scientifica disciplina, il quale perciò tentò di accorrere opportunamente al riparo con vigorose leggi, che si leggono nel suo antico statuto, le quali prescrivendo e vietando severamente ai professori di divagare con dispute sopra argomenti isolati, comandano di contenere e restringere le loro lezioni nella semplice e continuata interpretazione dei codici della legge. Similmente in un codice di Decreti troviamo comandato che i professori = *non possint opiniones Doctorum referre, aut articulos disputare.* =

FINE DEL VOLUME PRIMO.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO PRIMO VOLUME